



GRAD PULA

CITTÀ DI POLA

Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

BROJ

Četvrtak, 19.11.2015.

11/15

NUMERO

Giovedì, 19-11-2015



NUMERO

11/15

19-11-2015

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 18 novembre 2015, emana la

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 18 novembre 2015, emana la

DELIBERA

**sulla destituzione e sull'elezione del membro
della Commissione di mandato**

1. ALEN DAMIJANIĆ (HNS) si esonera dall'incarico di membro della Commissione di mandato, a causa delle dimissioni presentante e dopo aver messo il mandato di consigliere municipale in quiescenza.
2. JASMINA SIMOVIĆ MEDICA (HNS) si elegge come membro del Mandato di commissione.
3. La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione e sarà pubblicata sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

Classe: 021- 05/13-01/54
Num.Prot.: 2168/01-01-02-0206-15-6
Pola, 18 novembre 2015

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA
CITTÀ DI POLA**

**IL PRESIDENTE
Robert Cvek, f.to**

DELIBERA

**sulla destituzione e sull'elezione del presidente
Comitato per l'economia**

1. ALEN DAMIJANIĆ (HNS) si esonera dall'incarico di membro della Commissione di mandato, a causa delle dimissioni presentante e dopo aver messo il mandato di consigliere municipale in quiescenza.
2. JASMINA SIMOVIĆ MEDICA (HNS) si elegge come presidente del Commissione per l'economia.
3. La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione e sarà pubblicata sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

Classe: 021- 05/13-01/75
Num.Prot.: 2168/01-01-02-0009-15-5
Pola, 18 novembre 2015

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA
CITTÀ DI POLA**

**IL PRESIDENTE
Robert Cvek, f.to**

Ai sensi dell'art. 76 comma 9 della Legge sullo sport ("Gazzetta ufficiale" n. 71/06, 150/08, 124/10, 86/12, 94/13 e 85/15), dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11 e 01/13), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi il 18 novembre 2015 emana la

DELIBERA

sulla metodologia e sui termini per stabilire il Programma dei fabbisogni pubblici nello sport

I. Disposizioni generali

Articolo 1

Nella presente Delibera si stabilisce la metodologia e i termini per stabilire il Programma dei fabbisogni pubblici della Città di Pola nello sport per cui si assicurano i mezzi nel bilancio della Città di Pola, il modo di esecuzione e i termini per l'esecuzione dell'attuazione, nonché la metodologia di realizzazione del piano finanziario.

Articolo 2

I fabbisogni pubblici nello sport della Città di Pola per i quali si assicurano i mezzi nel Bilancio della Città di Pola sono i programmi, le attività e i lavori che comprendono l'attività della Comunità sportiva della Città di Pola e dei suoi membri, nonché dell'associazione sportiva scolastica, che operano sul territorio della Città di Pola.

Il Programma dei fabbisogni pubblici nello sport della Città di Pola comprende:

- Attuazione di attività sportive dei bambini e giovani,
- Attività delle associazioni, delle comunità e delle leghe sportive,
- Preparazione sportiva per gare nazionali e internazionali,
- Assunzione di persone per svolgere mansioni professionali nello sport,
- Attività sportive per le persone con difficoltà nello sviluppo e le persone con invalidità,
- Pianificazione, manutenzione, costruzione e utilizzo degli impianti sportivi,
- Finanziare progetti scientifici e di sviluppo, elaborati e studi mirati allo sviluppo dello sport della Città.

Per la realizzazione dei programmi dei fabbisogni pubblici del comma 1 del presente articolo si assicurano i mezzi dal bilancio della Città di Pola.

II. Metodologia e scadenze

Articolo 3

I programmi di fabbisogni pubblici dell'articolo 2 della presente Disposizione che riguardano l'attività delle Comunità sportive della Città di Pola e membri associati, come pure le attività delle leghe sportive scolastiche, propone la Comunità sportiva della Città di Pola nei termini e nei procedimenti di emanazione del bilancio della Città di Pola.

Articolo 4

Il Programma dei fabbisogni pubblici dell'articolo 2 della presente Delibera emana il Consiglio municipale della Città di Pola assieme al bilancio annuale.

III. Modo di esecuzione

Articolo 5

I mezzi per l'attuazione del programma dei Fabbisogni sportivi pubblici garantiti dal Bilancio della Città di Pola vengono trasferiti all'Associazione sportiva della Città di Pola sulla base di un contratto di assegnazione dei mezzi finanziari con la dinamica di pagamento in conformità al Regolamento sulla responsabilità fiscale nella Città di Pula-Pola.

Si autorizza il Sindaco della Città di Pola a stipulare e firmare i contratti per la destinazione di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 6

I mezzi per soddisfare i fabbisogni pubblici nello sport, in conformità al contratto e al piano finanziario, ha a disposizione la Comunità sportiva della Città di Pola.

La Comunità sportiva della Città di Pola è responsabile per l'esecuzione del programma e per il consumo dei mezzi finanziari in conformità al contratto e al piano finanziario.

IV Modo e termini di esecuzione

Articolo 7

La relazione sulla spesa dei mezzi del bilancio la Comunità sportiva della Città di Pola presenta all'organo competente della Città di Pola nei termini e nel modo prescritto nel Regolamento sul rendiconto in contabilità e nel registro delle organizzazioni senza scopo di lucro.

La relazione sull'attività la Comunità sportiva della Città di Pola presenta al Consiglio municipale della Città di Pola nei termini in conformità al Piano annuale di lavoro del Consiglio municipale.

Articolo 8

L'autorità competente della Città di Pola segue e monitora l'esecuzione del programma dei fabbisogni pubblici nello sport, nonché la spesa di fondi a tal fine, in conformità al Regolamento sulla responsabilità fiscale nella Città di Pula-Pola.

IV Metodologia di realizzazione del piano finanziario

Articolo 9

Il Piano finanziario si realizza in base alla Legge sugli affari finanziari e la contabilità delle organizzazioni senza scopo di lucro e al relativo Regolamento.

Articolo 10

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

Classe: 620-01/15-01/13

Num.Prot.: 2168/01-04-02-0291-15-3

Pola, 18 novembre 2015

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA
CITTÀ DI POLA**

**IL PRESIDENTE
Robert Cvek, f.to**

Ai sensi dell'art. 22 comma 2 della Legge sulla cultura tecnica ("Gazzetta ufficiale" 76/93 ,11/94 e 38/09), e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11 e 01/13), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi il 18 novembre 2015 emana la

DELIBERA

sulla metodologia e sui termini per stabilire il Programma dei fabbisogni pubblici nella cultura tecnica

I Disposizioni generali

Articolo 1

Nella presente Delibera si stabilisce la metodologia e i termini per stabilire il Programma dei fabbisogni pubblici della Città di Pola nella cultura tecnica, i cui mezzi si assicurano nel bilancio della Città di Pola, il modo della loro assegnazione e allocazione, e il modo di seguire il loro utilizzo.

Articolo 2

I fabbisogni pubblici nella cultura tecnica della Città di Pola per i quali si assicurano i mezzi nel Bilancio della Città di Pola sono i programmi, le attività e i lavori che comprendono l'attività della Comunità della cultura tecnica della Città di Pola e dei suoi membri di altri soggetti della cultura tecnica, che operano sul territorio della Città di Pola.

Il Programma dei fabbisogni pubblici nella cultura tecnica della Città di Pola comprende:

- incoraggiare e promuovere la cultura tecnica,
- programmi di istruzione, istruzione e formazione dei bambini e dei giovani per l'acquisizione di conoscenze e competenze in discipline tecniche,
- programmi specifici nella cultura tecnica per i bambini dotati e con esigenze particolari
- programmi di organizzazione del lavoro inventivo e promozione di innovazioni tecnologiche e creatività,
- l'approvvigionamento di attrezzature e la cura degli impianti della cultura tecnica di importanza per la Città di Pola,
- servizio tecnico della Comunità di cultura tecnica di Pola.

II Criteri per la valutazione

Articolo 3

Con i criteri per la concessione del sostegno finanziario si valutano i seguenti programmi:

- organizzazione a livello delle competizioni cittadine, incontri e manifestazioni e manifestazioni nel campo della cultura tecnica di interesse per la città di Pola,
- Programmi di sviluppo con i quali si promuove la cultura tecnica,
- Programmi della Comunità di cultura tecnica e dei membri associati che sono destinati al maggior numero di utenti, in particolar modo i bambini e i giovani, e che si attuano continuamente un maggior numero di anni,
- Programmi innovati ed educativi e attività,
- programmi che incoraggiano la collaborazione e la rete

- su più livelli,
- Programmi che si finanziano da più fonti.

III Procedimento di determinazione del programma e scadenze

Articolo 4

I programmi di fabbisogni pubblici dell'articolo 2 della presente Disposizione che riguardano l'attività delle Comunità di cultura tecnica della Città di Pola e membri associati, propone la Comunità di cultura tecnica della Città di Pola nei termini e nei procedimenti di emanazione del bilancio della Città di Pola.

Articolo 5

Il Programma dei fabbisogni pubblici dell'articolo 2 della presente Delibera emana il Consiglio municipale della Città di Pola assieme al bilancio annuale.

IV Modo di esecuzione

Articolo 6

I mezzi per l'attuazione del programma dei Fabbisogni pubblici nella cultura tecnica sono assicurati dal Bilancio della Città di Pola e vengono trasferiti all'Associazione di cultura tecnica della Città di Pula sulla base di un contratto di assegnazione dei mezzi finanziari con la dinamica di pagamento in conformità al Regolamento sulla responsabilità fiscale nella Città di Pula-Pola.

Si autorizza il Sindaco della Città di Pola a stipulare e firmare i contratti per la destinazione di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 7

I mezzi per soddisfare i fabbisogni pubblici nella cultura tecnica, in conformità al contratto e al piano finanziario, ha a disposizione la Comunità di cultura tecnica della Città di Pola.

La Comunità di cultura tecnica di Pola è responsabile per l'esecuzione del programma e per il consumo dei mezzi finanziari in conformità al contratto e al piano finanziario.

V Modo e termini di esecuzione

Articolo 8

La relazione sulla spesa dei mezzi del bilancio la Comunità di cultura tecnica della Città di Pola presenta all'organo competente della Città di Pola nei termini e nel modo prescritto nel Regolamento sul rendiconto in contabilità e nel registro delle organizzazioni senza scopo di lucro.

Articolo 9

L'autorità competente della Città di Pola segue e monitora l'esecuzione del programma dei fabbisogni pubblici nella cultura tecnica, nonché la spesa di fondi a tal fine, in conformità al Regolamento sulla responsabilità fiscale nella Città di Pula-Pola.

VI Metodologia di realizzazione del piano finanziario

Articolo 10

Il Piano finanziario si realizza in base alla Legge sugli affari finanziari e la contabilità delle organizzazioni senza scopo di lucro e al relativo Regolamento.

Articolo 11

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

Con l'entrata in vigore della presente Delibera si abroga la Delibera sui criteri e le scadenze per stabilire il Programma dei fabbisogni pubblici della Città di Pola nella cultura tecnica ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola numero 9/14).

Classe: 630-01/15-01/2

N.PROT.:2168/01-04/-02-0291/-15-3

Pola, 18 novembre 2015

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE
Robert Cvek, f.to

Ai sensi dell'articolo 15 della Legge sull'economia comunale ("Gazzetta ufficiale" nn. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 e 36/15), dell'articolo 12 della Delibera sulle attività comunali che si possono svolgere sulla base di un contratto scritto nella Città di Pola ("Bollettino ufficiale della Città di Pola" nn. 2/08, 14/09 e 5/11) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 18 novembre 2015, emana la

DELIBERA

**sulla scelta della persona per svolgere le
attività comunali di manutenzione
delle strade non classificate e delle superfici
pubbliche nell'ambito degli affari comunali
di manutenzione ordinaria e straordinaria
degli stessi per il periodo dal 2015 - 2019
sul territorio della Città di Pola**

I

Sulla base del procedimento attuato del concorso pubblico per lo svolgimento delle attività comunali di manutenzione delle strade non classificate e delle superfici pubbliche nella parte dei lavori comunali di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per il periodo da 2015 - 2019 sul territorio della Città di Pola, si sceglie la ditta Ceste s.r.l., via Strossmayer 4, Pola CIP: 11100535105.

II

Il Sindaco della Città di Pola stipulerà, in base alla presente Delibera, con la ditta Cesta s.r.l. Via Strossmayer 4, Pola, il Contratto di esecuzione delle attività comunali di manutenzione delle strade non classificate e delle superfici pubbliche nella parte dei lavori comunali di manutenzione ordinaria e straordinaria per il periodo di quattro (4) anni.

III

La presente Delibera entra in vigore il giorno in cui è emanata e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Città di Pola.

INDICAZIONE DEL RIMEDIO GIURIDICO:

Contro questa Delibera non è possibile presentare ricorso.

CLASSE: UP/I363-02/15-01/6

NUM.PROT.: 2168/01-03-03-02-0331-15-3

Pola, 18 novembre 2015

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE
Robert Cvek, f.to

NUMERO 11/15
PAGINA 4

Ai sensi dell'articolo 15 della Legge sull'economia comunale ("Gazzetta ufficiale" nn. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 e 36/15), dell'articolo 12 della Delibera sulle attività comunali che si possono svolgere sulla base di un contratto scritto nella Città di Pola ("Bollettino ufficiale della Città di Pola" nn. 2/08, 14/09 e 5/11) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 18 novembre 2015, emana la

DELIBERA

sulla scelta della persona per svolgere le attività comunali di manutenzione delle strade non classificate e delle superfici pubbliche nell'ambito degli affari comunali del servizio invernale per il periodo dal 2015 al 2019 sul territorio della Città di Pola

I

In base del procedimento attuato del concorso pubblico per lo svolgimento delle attività comunali di manutenzione delle strade non classificate e delle superfici pubbliche nella parte dei lavori comunali del servizio invernale per il periodo da 2015 - 2019 sul territorio della Città di Pola, si sceglie la ditta Ceste s.r.l., via Strossmayer 4, Pola CIP: 11100535105.

II

Il Sindaco della Città di Pola stipulerà, in base alla presente Delibera, con la ditta Cesta s.r.l. Via Strossmayer 4, Pola, il Contratto di esecuzione delle attività comunali di manutenzione delle strade non classificate e delle superfici pubbliche nella parte dei lavori comunali del servizio invernale per il periodo di quattro (4) anni.

III

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione.

INDICAZIONE DI RIMEDIO GIURIDICO:

Contro la presente Delibera non è possibile presentare ricorso.

CLASSE: UP/I363-02/15-01/5
NUM.PROT.: 2168/01-03-03-02-0420-15-11
Pola, 18 novembre 2015

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA
CITTÀ DI POLA**

**IL PRESIDENTE
Robert Cvek, f.to**

Ai sensi dell'art. 58 dello Statuto della Scuola elementare "Giuseppina Martinuzzi" di Pola e all'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 18 novembre 2015, emana la

CONCLUSIONE

sulla previa approvazione della Proposta sulle Modifiche e integrazioni allo Statuto della Scuola elementare „Giuseppina Martinuzzi“ Pola-Pola

Articolo 1

Si dà la previa approvazione alla Proposta delle Modifiche e integrazioni dello Statuto della Scuola elementare "Giuseppina Martinuzzi" di Pola, Classe: 002-01/15-01/02, N.PROT.: 15/02/2168-01 del 14/09/2015

Articolo 2

La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione.

Classe: 602-02/15-01/68
Num.Prot. 2168/01-04-02-0291-15-5
Pola, 18 novembre 2015

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA
CITTÀ DI POLA**

**IL PRESIDENTE
Robert Cvek, f.to**

Ai sensi dell'articolo 61 comma 4 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - testo emendato), disposizioni della Legge sulle elezioni amministrative ("Gazzetta ufficiale" n. 144/12), e dell'articolo 39 e 98, comma 2, dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 18 novembre 2015, emana le

MODIFICHE E INTEGRAZIONI alle Regole fondamentali dei comitati locali

Articolo 1

Nelle Regole fondamentali dei comitati locali ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 10/09 e 09/11), nell'articolo 14, comma 1 in seguito alla parola "ha a disposizione" si mette il punto, e le parole "sul giroconto del comitato locale" si cancella.

Articolo 2

Nell'articolo 18 il comma 4 viene modificato come segue:

"Il mandato dei membri del consiglio eletti alle elezioni regolari dura fino all'entrata in vigore della Delibera del Consiglio cittadino sull'indizione delle elezioni o fino allo scioglimento del consiglio in conformità alle presenti Regole fondamentali".

Articolo 3

Nell'articolo 19 il comma 1 viene modificato come segue:

"Le elezioni per i membri del Consiglio dei comitati locali vengono indette dal Consiglio municipale tramite la delibera con la quale si stabilisce la data esatta delle elezioni. La Delibera si pubblica nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola, nelle bacheche dei comitati locali e nelle pagine web ufficiali della Città, e può essere pubblicata anche nella Gazzetta Ufficiale".

Articolo 4

Nell'art. 22, i commi 2, 3 e 4 vengono modificati come segue:

"Il membro del consiglio dell'organismo eletto dalla lista di candidature del partito politico, può essere sostituito da un candidato non eletto dalla stessa lista dalla quale è scelto e il membro al quale il mandato è scaduto o è in quiescenza, e lo stabilisce il partito politico che ha proposta la lista delle candidature.

Il membro del consiglio dell'organismo eletto da due o più partiti politici, sostituisce il candidato non eletto dalla stessa lista dalla quale è scelto e il membro al quale il mandato è scaduto o è in quiescenza, e lo stabiliscono i partiti politici in conformità all'accordo. Se l'accordo non è stato preso, i partiti politici lo stabiliscono di comune accordo, e se non riescono a trovare un accordo, lo sostituisce il primo candidato seguente non eletto da tale lista.

Il membro del consiglio eletto alla lista delle candidature dal gruppo di elettori, sostituisce il seguente candidato non eletto da tale lista."

Articolo 5

L'articolo 24 viene modificato e recita:

"La candidatura è una procedura per proporre liste di candidati da parte dei sostenitori autorizzati.

I proponenti autorizzati delle liste dei candidati sono i partiti politici e gli elettori.

Hanno il diritto di proporre le liste delle candidature tutti i partiti politici registrati nella Repubblica di Croazia.

Le liste delle candidature per l'elezione dei membri dei consigli può proporre un partito politico e due o più partiti politici.

I partiti politici determinano in modo indipendente l'ordine dei candidati nelle liste dei candidati, nel modo previsto dallo statuto del partito politico, ossia con le decisioni speciali prese sulla base dello statuto.

I partiti politici determinano sulla base del loro statuto il proponente autorizzato per la lista dei candidati.

Nel redigere un elenco di candidati, i proponenti sono tenuti a rispettare il principio dell'uguaglianza di genere e si raccomanda di prendere in considerazione la rappresentanza proporzionale della minoranza nazionale autoctona italiana e di altre minoranze nazionali organizzate nel comprensorio della Città di Pola ".

Articolo 6

L'articolo 25 viene modificato e recita:

"Quando gli elettori come proponenti autorizzati propongono una lista di candidature di un gruppo di elettori, per la validità giuridica della proposta della lista dei membri del consiglio, hanno l'obbligo di raccogliere almeno 30 firme degli elettori.

I candidati per la nomina della lista degli elettori sono i primi tre firmatari di quella lista.

Il candidato può anche essere il candidato / firmatario della propria lista di candidature elettorali. "

Articolo 7

L'articolo 27 viene modificato e recita:

"Le proposte delle liste dei candidati devono essere presentate alla commissione elettorale entro e non oltre 14 giorni dalla data della decisione sull'indizione delle elezioni.

Il nome della lista dei candidati è il nome completo di un partito politico, due o più partiti politici che sono o hanno proposto un elenco di candidati. Se i partiti politici hanno registrato il nome abbreviato del partito o delle parti, nel nome saranno usate anche le abbreviazioni.

Se una lista viene proposta dagli elettori, il suo nome è "Lista dei candidati dei gruppi di elettori del Comitato locale _____".

Il portatore della lista è il primo candidato proposto sulla lista."

Articolo 8

L'articolo 28 viene modificato e recita:

"Nella proposta dell'elenco di candidati per ciascun candidato, devono essere indicati nome e cognome del candidato, residenza, data di nascita, numero di identificazione personale (OIB) e sesso.

Insieme alla proposta della lista dei candidati, sarà presentato la dichiarazione di accettazione della candidatura di tutti i candidati sulla lista, certificata da un notaio o da una commissione elettorale.

Nella proposta delle liste delle candidature è obbligatorio riportare il nome della lista delle candidature e il portatore

della lista, e i candidati devono essere elencati sulla lista dal numero principale 1 fino al numero conclusivo di quanti si eleggono.

In caso di morte di un candidato in una lista di candidati o di ritiro da una candidatura accettata, si applicano immediatamente le disposizioni della legge che disciplina le elezioni amministrative. “

Articolo 9

L'articolo 30 viene modificato e recita:

“La lista complessiva è quella in cui si introducono i dati di tutte le liste valide delle candidature.

La lista complessiva comprende il nome di tutte le liste delle candidature nonché il nome e il cognome del portatore di ogni singola lista.

Le liste dei candidati sono inserite nell'elenco complessivo secondo l'ordine alfabetico del nome completo del partito politico, cioè due o più partiti politici che sono, ovvero hanno proposto l'elenco dei candidati, rispettivamente secondo l'ordine alfabetico del portatore dell'elenco dei candidati del gruppo di votanti. Se più partiti politici hanno proposto un elenco di candidati comuni, saranno inclusi nella lista di sintesi dal nome del primo partito politico nella proposta. “

Articolo 10

Nell'articolo 31 il comma 1 viene modificato come segue:

“I candidati, i portatori delle liste di candidatura dei gruppi di elettori, i partiti politici, ovvero due o più partiti politici, indicati sulla lista di candidature indette e sulla lista complessiva hanno diritto alla promozione elettorale alle stesse condizioni”.

Articolo 11

L'articolo 36 viene modificato e recita:

“Gli organi per l'elezione dei membri dei consigli sono la commissione elettorale e il comitato elettorale”.

I membri degli organismi per l'attuazione delle elezioni possono essere solo persone che hanno il diritto di voto.

I membri della commissione elettorale e del comitato elettorale hanno diritto ad un compenso per il loro lavoro “.

Articolo 12

L'articolo 37 viene modificato e recita:

“La commissione elettorale ha una composizione permanente ed estesa.

La composizione permanente della commissione elettorale è composta dal presidente, dal vicepresidente e quattro membri, che non devono essere membri di alcun partito politico. Il presidente e il vicepresidente della commissione permanente della commissione elettorale devono essere laureati in giurisprudenza.

La composizione permanente della commissione elettorale la legge il Sindaco.

La composizione estesa della commissione elettorale è composta dalla rappresentanza di maggioranza e due rappresentanti della rappresentanza della minoranza, in conformità alla composizione del Consiglio municipale, e si stabiliscono nell'arco di otto giorni dal giorno dell'entrata in vigore della delibera sull'indizione delle elezioni.

Se i singoli raggruppamenti non possono mettersi d'accordo in merito ai rappresentanti della composizione allargata della commissione elettorale, la loro scelta è

effettuata dalla composizione permanente tramite sorteggio dei candidati proposti.

Il Sindaco tramite delibera stabilisce i membri della composizione allargata della commissione elettorale in base alla proposta della composizione permanente della commissione elettorale.

Tutti i membri della commissione elettorale hanno gli stessi diritti e doveri e non possono candidarsi quali membri del consiglio.”

Articolo 13

All'art. 38 comma 1 dopo l'alinea 1 si aggiungono dei nuovi alinea 2, 3, 4 e 5 che recitano:

“- prescrive e pubblica le istruzioni obbligatorie per il lavoro degli organi elettorali,

- prescrive i moduli nel procedimento di preparazione ed esecuzione delle elezioni,

- autentica la dichiarazione del candidato sull'accettazione della candidatura per i membri del consiglio dei comitati locali,

- stabilisce i membri del gruppo professionale per eseguire i lavori amministrativi e tecnici, come pure l'ammontare del compenso dei membri del gruppo professionale in base ai criteri di valutazione del lavoro,”

Gli alinea dal 2 al 10 diventano alinea dal 6 al 14.

Articolo 14

L'articolo 39 viene modificato e recita:

“Il comitato elettorale esegue direttamente le votazioni nel seggio elettorale e assicura la regolarità e la segretezza del voto”.

Il comitato elettorale è composto dal presidente, un vicepresidente e quattro membri. Due membri sono normalmente assegnati dalla maggioranza rappresentativa, e per due membri, vengono assegnati in accordo dalla minoranza rappresentativa in conformità con la composizione del Consiglio municipale.

I proponenti autorizzati dal comma 2 del presente articolo hanno l'obbligo di stabilire i membri dei comitati elettorali e consegnare i loro nomi alla commissione elettorale entro 12 giorni dalle elezioni. Se non lo fanno, o se le proposte non vengono presentate alla commissione elettorale entro il termine stabilito, la commissione elettorale stabilirà in modo autonomo i membri delle commissioni elettorali.

La Commissione elettorale nominerà il presidente, il vicepresidente e i membri delle commissioni elettorali entro e non oltre 10 giorni prima del giorno delle elezioni.

Tutti i membri del comitato elettorale hanno gli stessi diritti e doveri.

Il presidente, il vicepresidente e i membri del comitato elettorale non devono candidarsi alle elezioni che eseguono, e il presidente e il vicepresidente del comitato elettorale non devono essere membri di alcun partito politico”.

Articolo 15

Nell'articolo 40, comma 2, il numero “8” si sostituisce con il numero “15”.

Articolo 16

Nell'articolo 45 il comma 2 viene modificato come segue:

“Durante le elezioni nel seggio elettorale devono essere sempre presenti il presidente del comitato elettorale

o il vicepresidente del comitato elettorale e al minimo due membri del comitato elettorale”.

Articolo 17

Nell’art. 48 comma 2 le parole: “O il sostituto” si cancellano.

Articolo 18

Nell’articolo 49, comma 4, il numero “15” si sostituisce con il numero “7” e le parole “24 ore” con le parole “12 ore”.

Articolo 19

Nell’articolo 50 nel comma 3 si cancella la virgola, e le parole “come il sostituto possono” si sostituisce con la parola “può”.

Articolo 20

Nell’articolo 52 il comma 1 si cancella.

Il comma 2 diventa comma 1.

Il comma 3 diventa comma 2, nel quale si cancellano le parole “come il sostituto”.

Articolo 21

L’articolo 57 viene modificato e recita:

“Nel procedimento di protezione del diritto elettivo si può presentare obiezione, ovvero ricorso”.

Articolo 22

Nell’articolo 58 il comma 1 viene modificato come segue:

“L’obiezione causa irregolarità nel procedimento di candidatura o nel procedimento delle elezioni per i membri del consiglio dei comitati locali possono presentarli i partiti politici, i portatori delle liste delle candidature, i candidati, almeno 30 elettori o al minimo il 5% degli elettori del territorio per il quale si eseguono le elezioni del consiglio.”

Il comma 2 si cancella.

I commi 3, 4 e 5 diventano commi 2, 3 e 4.

Il comma 6 diventa comma 5 e recita:

“Il portatore delle liste delle candidature di gruppo consegna l’obiezione o il ricorso di persona”.

Articolo 23

Nell’articolo 61 comma 2 e 4 la parola “sindaco” si sostituisce con il caso adeguato con le parole: “Ufficio all’amministrazione statale nella Regione Istriana” nel caso adeguato.

Articolo 24

L’articolo 63 viene modificato e recita:

“Nel caso in cui con le presenti Regole fondamentali non sia regolato un singolo procedimento elettivo, si attueranno le disposizioni della legge con la quale si disciplinano le elezioni amministrative.”

Articolo 25

Si cancella l’articolo 64.

Articolo 26

All’art. 65 comma 4 le parole “tramite voto segreto” si cancellano.

Nel comma 5 il numero “15” si sostituisce con il numero “30”.

Viene modificato il comma 6 come segue:

„Fino all’elezione del presidente, la seduta costitutiva è presieduta dal primo membro eletto dalla lista dei candidati che ha ricevuto il maggior numero di voti. Qualora più liste abbiano ricevuto il massimo numero di voti, la seduta costitutiva sarà presieduta dal primo candidato scelto dalla lista che aveva il numero ordinale minore sulla scheda elettorale.“

Articolo 27

Le presenti Modifiche e integrazioni delle Regole fondamentali sui comitati locali entrano in vigore l’ottavo giorno dal giorno di pubblicazione nel “Bollettino ufficiale” della Città di Pola.

Classe: 026-01/15-01/22

Num.Prot. 2168/01-02-05-0306-15-3

Pola, 18 novembre 2015

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA
CITTÀ DI POLA**

IL PRESIDENTE

Robert Cvek, f.to

**NUMERO 11/15
PAGINA 8**

Ai sensi degli articoli 7, 12 e 13 della Legge sulle istituzioni („Gazzetta ufficiale“, n. 76/93, 29/97, 47/99 e 35/08), e degli articoli 8 e 9 del comma 3 della Legge sull'educazione e l'istruzione prescolare („Gazzetta ufficiale“ nn.10/97, 107/07 e 94/13) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola („Bollettino ufficiale“ della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno mercoledì 18 novembre 2015, emana la

DELIBERA **sulla fondazione della Scuola dell'infanzia** **“Mali svijet”**

Articolo 1

Con la presente delibera si fonda l'istituzione per l'educazione e l'istruzione prescolare dal nome: Scuola dell'infanzia “Mali svijet (di seguito nel testo: Scuola dell'infanzia).

Sede della Scuola dell'infanzia è a Pola, Via Aldo Banovac 29.

La Scuola dell'infanzia del comma 1 del presente articolo avrà le seguenti sezioni periferiche a Pola:

- Sezione periferica di Veruda, Via Banovac 29
- Sezione periferica “Latica”, Via Krleža 41
- Sezione periferica “Izvor”, via Kamenjak 7
- Sezione periferica Monte Zaro, Parco Monte Zaro 1
- Sezione periferica “Vjeverice”, Via Ujević 1
- Sezione periferica “Mali zeleni”, Palazzine 1
- Sezione periferica “Ribice”, Via degli Uscocchi 20
- Sezione periferica “Zvončići” via Osjek 7.

Articolo 2

Il fondatore della Scuola dell'infanzia è la Città di Pola.

CIP del Fondatore: 79517841355, (in seguito: Fondatore).

La sede del Fondatore è a Pola, via Foro 1.

Articolo 3

Le attività della Scuola dell'infanzia sono l'educazione e l'istruzione nonché la cura dei bambini in età precoce e in età prescolare, dall'età di 6 mesi di vita fino all'inizio della scuola elementare.

Articolo 4

Nell'ambito delle proprie attività la Scuola materna realizzerà:

- programmi ordinari di cura, educazione, istruzione, tutela sanitaria, refezione e assistenza sociale per bambini in età prescolare consoni alle esigenze di sviluppo, alle possibilità e alle capacità dei bambini;
- programmi per i bambini in età precoce e prescolari con difficoltà nello sviluppo,
- programmi per dei bambini dotati in età precoce e prescolare,
- programmi prescolari;
- programma di studio precoce delle lingue straniere e altri programmi con contenuti artistici, culturali, religiosi e sportivi,
- Altri programmi in conformità alle necessità dei bambini e delle richieste dei genitori, e il tutto in conformità alla

Legge sull'educazione e istruzione prescolare, nonché allo Standard statale pedagogico sull'educazione e istruzione prescolare.

Articolo 5

Il fondatore assicura lo spazio e l'attrezzatura per lo svolgimento delle attività in conformità agli standard e alle normative di lavoro prescritte dallo Standard statale pedagogico sull'educazione e istruzione prescolare.

Lo spazio per eseguire le attività della Scuola materna è in proprietà del Fondatore.

Il Fondatore assicurerà l'attrezzatura e i mezzi dal Bilancio della Città di Pola.

Articolo 6

Il fondatore fornirà il numero necessario di educatori e altri lavoratori necessari per svolgere le attività della scuola materna.

Articolo 7

La gestione della SI è affidata al Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio d'amministrazione è costituito da 5 membri:

- 3 membri sono nominati dal Fondatore dalle file dei dipendenti pubblici,
- un membro viene eletto dai genitori dei bambini che usufruiscono della Scuola dell'infanzia,
- un membro di elegge tramite votazione segreta dalle file degli educatori e collaboratori professionali della Scuola dell'infanzia.

Il mandato dei membri del Consiglio d'amministrazione ha una durata di quattro (4) anni.

La composizione e il numero dei membri del Consiglio di amministrazione, le modalità di elezione, vale a dire la nomina dei suoi membri, le modalità di lavoro e il processo decisionale sono stabiliti dall'atto di fondazione e dallo Statuto della Scuola materna.

Il Consiglio d'amministrazione, eccetto i diritti e gli obblighi stabiliti dalla Legge sulle istituzioni, effettua i seguenti lavori:

- decide sull'acquisto, la riscossione e l'alienazione della proprietà dell'asilo nido alle condizioni prescritte dall'atto costitutivo e dallo Statuto della scuola dell'infanzia, con il consenso del Fondatore della scuola dell'infanzia,
- propone al Fondatore i cambiamenti allo statuto della Scuola dell'infanzia;
- propone al Fondatore il cambio di nome della Scuola dell'infanzia;
- decide sull'iscrizione dei bambini e i criteri di iscrizione, previa approvazione del Fondatore,
- delibera in merito all'instaurazione e alla cessazione del rapporto di lavoro degli altri dipendenti della Scuola dell'infanzia in conformità alla Legge,
- svolge anche altri compiti come stabilito nell'atto costitutivo e nello statuto della Scuola dell'infanzia.

Articolo 8

L'organo professionale della SI è il Consiglio delle educatrici.

Il Consiglio degli educatori è costituito da tutti gli educatori, dai collaboratori professionali e dagli operatori sanitari che si occupano dell'attuazione del programma di educazione prescolare presso la Scuola dell'infanzia.

Il Consiglio degli educatori partecipa alla

determinazione del curriculum della scuola materna e del piano di lavoro e del programma come parte integrante, segue la sua realizzazione, discute e decide su questioni professionali del lavoro, promuove e incentiva il lavoro professionale ed esegue altri compiti professionali stabiliti dalla Legge, dall'atto costitutivo e dallo Statuto della Scuola dell'infanzia.

Le competenze e il modo di lavoro del Consiglio delle educatrici si stabilisce strettamente nello Statuto della Scuola dell'infanzia.

Articolo 9

Il direttore è il responsabile della gestione economica e professionale della Scuola dell'infanzia.

A direttore della Scuola dell'infanzia può essere eletta la persona che soddisfa le condizioni di educatore o collaboratore professionale e ha almeno 5 anni d'esperienza nell'ambito delle attività dell'educazione prescolare.

Il direttore viene eletto in base a un concorso pubblico pubblicato dal Consiglio d'amministrazione in conformità con la Legge e lo Statuto.

Su proposta del Consiglio d'amministrazione, il fondatore nomina e destituisce il direttore della Scuola dell'infanzia.

Il direttore viene nominato per un periodo di quattro (4) anni.

La stessa persona può essere rinominata.

Oltre alle attività stabilite dalla Legge sulle istituzioni, il direttore:

- propone il curriculum della Scuola dell'infanzia con la quale si stabilisce: il programma, la destinazione del programma, il portatore del programma, il modo di realizzazione, la scadenza delle attività e il modo della valutazione,
- si preoccupa dell'attuazione delle decisioni del Consiglio di amministrazione, del Consiglio di fondazione e di altri organi,
- svolge anche altri compiti come stabilito nell'atto costitutivo e nello statuto della Scuola dell'infanzia.

Articolo 10

Per direttore temporaneo si nomina Verica Degoricija-Maričić di Pola, Giardini 18, CIP: 78329079542.

Il direttore temporaneo è autorizzato a svolgere le attività temporanee e altre attività connesse all'istituzione e al funzionamento della Scuola dell'infanzia come istituzione indipendente.

Articolo 11

Le attività di cura, educazione ed istruzione, tutela e assistenza sociale, nonché cura dei bambini nella Scuola dell'infanzia, saranno svolte dalle seguenti persone:

- educatori e collaboratori professionali (pedagogo, psicologo, logopedista e addetto alla riabilitazione), nonché l'infermiera come dirigente sanitario.

Oltre ai dipendenti educativi-istruttivi del comma 1 del presente articolo, nella Scuola dell'infanzia lavoreranno anche altre persone che effettueranno attività tecnico-amministrative e d'assistenza.

I lavoratori educativi della Scuola dell'infanzia devono avere un livello d'istruzione adeguato, sostenuto l'esame professionale e stabilito le capacità sanitarie per svolgere i compiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 12

La Scuola dell'infanzia ha l'obbligo:

- eseguire le attività per le quali è fondata,
- almeno una volta all'anno informare il Fondatore riguardo all'operato,
- eseguire l'iscrizione dei bambini alla Scuola elementare,
- presentare lo Statuto al consenso del Fondatore,
- adempiere tempestivamente agli obblighi previsti dalla legge, dagli atti generali e dalle decisioni del Fondatore.

Il Fondatore si impegna:

- ad assicurare alla Scuola dell'infanzia i mezzi finanziari necessari,
- che con la propria attività non ostacolerà l'operato della Scuola materna,
- che offrirà alla Scuola materna l'aiuto professionale necessario legato alla gestione degli affari.

Articolo 13

La Scuola dell'infanzia ha lo Statuto e gli altri atti generali. Lo Statuto della scuola dell'infanzia è emanato dal Consiglio di amministrazione con il consenso del Fondatore. Gli altri atti generali si emanano nel modo stabilito dallo Statuto.

Con lo Statuto della Scuola dell'infanzia si stabiliscono strettamente l'organizzazione, i poteri e le modalità del processo decisionale dei singoli enti, il tipo e la durata di alcuni programmi, le condizioni e le modalità di erogazione dei servizi, l'orario di lavoro della Scuola dell'infanzia, il lavoro pubblico e altre questioni importanti per lo svolgimento delle attività della scuola dell'infanzia.

Il Regolamento sull'assetto interno e la modalità di lavoro stabilisce più da vicino l'ordinamento interno e la modalità di lavoro della Scuola dell'infanzia come servizio pubblico.

Lo Statuto e il Regolamento sull'organizzazione interna e il modo di lavoro della Scuola dell'infanzia come servizio pubblico sono forniti dal Consiglio di amministrazione previo consenso del Fondatore.

La Scuola dell'infanzia ha altri atti generali in conformità con la legge, l'atto costitutivo e lo Statuto. Gli altri atti generali della Scuola dell'infanzia vengono emanati dal Consiglio d'amministrazione nel modo stabilito dallo Statuto.

Articolo 14

Per l'esecuzione delle attività della Scuola dell'infanzia si assicureranno i mezzi:

- dai mezzi del Fondatore,
- tramite la partecipazione dei genitori dei bambini che usufruiscono del servizio,
- da altre fonti concesse dalla Legge,
- Per la fondazione e l'inizio dell'attività della Scuola dell'infanzia, il fondatore assicurerà i mezzi finanziari nell'importo di 20.000,00 kn.

Nel caso in cui la Scuola dell'infanzia operi con perdite, il Fondatore coprirà le stesse.

Articolo 15

La Scuola dell'infanzia si fonda come istituzione e non ha lo scopo di lucro, bensì di eseguire le attività di educazione ed istruzione.

Eventuali beni realizzati, saranno utilizzati dalla Scuola dell'infanzia esclusivamente per le proprie attività e per lo sviluppo.

Articolo 16

I mezzi per il lavoro assicurati dal Fondatore e i mezzi realizzati tramite la prestazione del servizio o quelli ottenuti da altre fonti, rendono i beni della Scuola dell'infanzia.

Articolo 17

Nei negozi giuridici la Scuola dell'infanzia risponde con tutti suoi beni, e i fondatori rispondono in maniera solidale e illimitata per gli obblighi della Scuola dell'infanzia.

Articolo 18

I diritti e gli obblighi reciproci del Fondatore e della Scuola dell'infanzia che non sono regolati dalla presente decisione sono disciplinati dalle disposizioni della Legge sulle istituzioni e dalla Legge sull'educazione e istruzione prescolare.

Articolo 19

La Scuola dell'infanzia si istituisce a tempo indeterminato.

La Scuola dell'infanzia inizia con il lavoro ottenendo le condizioni per l'istituzione e l'inizio del lavoro e con l'iscrizione nel Registro delle istituzioni, il tutto in conformità con la Legge.

La Scuola dell'infanzia può cessare l'attività alle condizioni e nel modo stabiliti dalle disposizioni della Legge sulle istituzioni e della Legge sull'educazione e istruzione prescolare.

Articolo 20

La Scuola dell'infanzia non può, senza il consenso del Fondatore, ovvero dell'organo che ha stabilito, acquistare, gravare o alienare le proprietà e altri beni il cui valore è maggiore a 50.000,00 kn.

Articolo 21

Il Consiglio di amministrazione porterà lo statuto nell'arco di 30 giorni dal giorno dell'emanazione della delibera sull'iscrizione della Scuola dell'infanzia nel Registro legale.

Articolo 22

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione.

Classe: 601-01/15-01/61

Num.Prot.: 2168/01-04-01-0431-15-3

Pola, 18 novembre 2015

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA
CITTÀ DI POLA**

**IL PRESIDENTE
Robert Cvek, f.to**

Ai sensi della disposizione dell'art. 114 comma 5 della Legge sulla tutela e la salvaguardia dei beni culturali ("Gazzetta ufficiale" n. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 e 98/15), dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi il 18 novembre 2015 emana la seguente:

DELIBERA sulle modifiche alla Delibera sull'ammontare dell'imposta sulla rendita dei beni culturali

Articolo 1

Nella Delibera sull'ammontare dell'imposta sulla rendita dei beni culturali ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 13/10), l'articolo 5 cambia e recita:

"Nel comprensorio della Città di Pola si stabiliscono tre gruppi di attività che si eseguono nei vani d'affari per i quali si stabilisce l'imposta mensile unitaria per metro quadro di superficie utile del vano:

- I gruppo con prezzo unitario di 4.00 kn/m²,
- II gruppo con prezzo unitario di 3.00 kn/m²,
- III gruppo con prezzo unitario di 1.00 kn/m².

Articolo 2

L'articolo 6 viene modificato e recita:

"I gruppi di attività con prezzo unitario di cui all'articolo 5 sono:

- I gruppo: banche e intermediari finanziari, cambio valute, cooperative di risparmio e prestito, centri scommesse, compagnie assicurative, agenzie di viaggio, uffici di rappresentanza, filiali, studi legali, uffici notarili, affari immobiliari, servizi di gestione e manutenzione degli edifici, attività scientifiche e tecniche, negozi, strutture turistiche e di ristorazione di ogni tipo, distribuzione di film e video, ambulanze e cliniche,
- II gruppo: attività editoriali, radiofoniche e televisive, agenzie di stampa, film, fotocopie, attività oftalmologiche, centrali elettriche, attività culturali, artistiche, di intrattenimento e ricreative e altre attività di servizi non espressamente menzionate,
- III gruppo: Fioraia, barbiere, parrucchiere, estetista, calzolaio, sarta, orologiaio, attività di meccanica precisa, tappezzieri, e altre attività imprenditoriali-artigianali che non sono espressamente menzionate.

Nel caso in cui in un vano si eseguano diversi tipi di attività, il gruppo di attività si stabilisce in base alla attività maggioritaria che si esegue nel vano d'affari".

Articolo 3

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

Classe: 023-01/15-01/1418

Num.Prot.: 2168/01-03-03-03-0292-15-3

Pola, 18 novembre 2015

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA
CITTÀ DI POLA**

**IL PRESIDENTE
Robert Cvek, f.to**

Ai sensi dell'articolo 31 comma 7 della Legge sul contributo comunale ("Gazzetta ufficiale" nn. 36/95, 109/26 - Disposizione, 21/96 - Disposizione, 70/97, 128/00, 129/00, 01,26/03-testo emendato, 82/04, 110/04 - Disposizione, 178/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 90/11, 11,144/12, 94/94713, 153/13, 147/14 e 36/15), e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 18 novembre 2015, emana la

DELIBERA

sulle modifiche alla Delibera sui contributi comunali della Città di Pola

Articolo 1

Nella Delibera sul contributo comunale della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 14/09), l'articolo 7 cambia e recita:

"Il coefficiente della zona (Kz) per stabilire il valore unitario del contributo comunale per zona in base alla destinazione dell'edificio è determinato come segue:

N.ord.	Destinazione dell'edificio	Zona			
		I	II	III	IV
1.	abitazione (RS, S)	0,80	0,70	0,60	0,50
2.	destinazione pubblica e sociale (D, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 i D9)	0,40	0,35	0,25	0,20
	destinazione sportivo - ricreativa (R1, R2, R3 e R4)				
3.	porti a destinazione specifica (LV/LU, LR, LB e LS) e porti aperti al traffico pubblico (JP, JT e J)	0,60	0,50	0,40	0,30
	stazione autobus e stazione ferroviaria (ŽK e AK)				
4.	destinazione economico - d'affari (K, K1, K3, K4) e turistico economico - ristorativa (T1, T2, T3 e T4)	1,0	0,95	0,90	0,85
	Porti a destinazione specifica - porti di turismo nautico - marine (LN)				
	Distributori di benzina				
5.	Destinazione economico - produttiva artigianale - industriale (I2)	0,30	0,25	0,20	0,15
	sistemi di infrastrutture (IS)				
	Parcheggi (P) e autorimesse (G)				
	Strade pubbliche				
	Aree pedonali, aree d'acqua				
	altri impianti e installazioni dell'infrastruttura comunale				

**NUMERO 11/15
PAGINA 12**

Eccezionalmente dalle disposizioni del comma 1 del presente articolo, per spazio di parcheggio e di autorimessa per le necessità dell'edificio per cui si rilascia l'atto di costruzione il coefficiente della zona si diminuisce del 50%, e se il volume dell'edificio (ridotto dallo spazio di parcheggio - autorimessa) è superiore a 50 000 m3, il coefficiente della zona di parcheggio e dell'area dell'autorimessa è ulteriormente ridotto del 35%.

Eccezionalmente dal punto 1 comma 1 del presente articolo, il coefficiente della zona si riduce come segue:

- persone fisiche che non svolgono un'attività commerciale registrata, e costruiscono o ricostruiscono un edificio residenziale sulla base di una licenza edilizia per le proprie esigenze abitative per il volume di edifici residenziali fino a 500 m3, il coefficiente di zona viene ridotto del 20%,

- per la costruzione di alloggi abitativi sostenuti secondo il programma e le norme sulla costruzione di alloggi socialmente incentivati, il coefficiente di zona è ridotto del 30%.

Eccezionalmente dal punto 5, comma 1 del presente articolo, per gli edifici a destinazione economica-produttiva-industriale-artigianale che si costruiscono nella seconda, terza o quarta zona, con altezza del pavimento uguale o superiore a 4,5 metri, il coefficiente di zona è ridotto del 50%, per il volume degli edifici sopra la sezione dell'edificio all'altezza del pavimento 4,5 m.

Se viene costruito un edificio polifunzionale, il volume viene calcolato separatamente per ciascuna destinazione d'uso. "

Articolo 2

L'articolo 10 viene modificato e recita:

"Il contribuente del contributo comunale può. Rima dell'emanazione della delibera sul contributo comunale, decidere se pagare il contributo comunale in una tantum o a rate, e cioè:

- per gli edifici di cui al punto 1 e 2 dell'articolo 7 al massimo in 24 rate mensili, con ciò che l'importo della prima rata

non può essere inferiore al 20% dell'importo complessivo del contributo comunale stabilito,

- per gli edifici di cui al punto 3, 4 e 5 dell'articolo 7 al massimo in 12 rate mensili, con ciò che l'importo della prima rata non può essere inferiore al 30% dell'importo complessivo del contributo comunale stabilito.

La prima rata deve essere pagata entro 15 giorni dalla data di esecuzione della decisione con la quale è stato stabilito l'obbligo di pagare il contributo comunale. Le restanti rate mensili si pagano entro il 15 di ogni mese, iniziando dal mese dopo il quale è stata pagata la prima rata. Su tutte le spese di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ad eccezione della prima rata, sono calcolati i tassi di sconto della Banca nazionale croata. Qualsiasi pagamento tardivo del contributo comunale, o una singola rata dell'importo totale del contributo comunale, sarà soggetto agli interessi di mora.

Il proprietario della particella o investitore che paga il contributo comunale con un pagamento una tantum, paga l'importo totale del contributo pubblico entro 15 giorni dall'esecuzione della decisione e realizza uno sconto del 10% sull'importo totale del contributo comunale. Se un contribuente che ha optato per un pagamento una tantum realizzando uno sconto del 10% non paga l'importo totale determinato dal regolamento comunale entro i termini stabiliti, perderà il diritto a uno sconto del 10% e l'importo totale del contributo è dovuto in un momento dopo la scadenza del termine dalla delibera.

I pagamenti rateali di un contributo comunale saranno concessi a condizione che il pagatore del pagamento del contributo comunale abbia fornito l'assicurazione adeguata (ipoteche, mutui, garanzie, assicurazione monetaria ecc.) per la riscossione del credito totale della Città sulla base del contributo comunale. Nel caso in cui il contribuente non paghi due rate mensili, l'importo totale del contributo comunale sarà fatturato immediatamente.

La Delibera sul contributo comunale viene emanata dall'organo amministrativo della Città di Pola competente per gli affari della gestione comunale”.

Articolo 3

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale” della Città di Pola.

Classe: 023-01/15-01/1414

Num.Prot.: 2168/01-03-03-03-0292-15-3

Pola, 18 novembre 2015

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

**IL PRESIDENTE
Robert Cvek, f.to**

Ai sensi dell'art. 58 della Legge sull'attività alberghiera (“Gazzetta ufficiale” n. 85/15) e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola (“Bollettino ufficiale” della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11 e 01/13), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi il 18 novembre 2015 emana la

DELIBERA sull'orario di lavoro delle attività alberghiere

I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Con la presente Delibera si definiscono tutti i tipi delle strutture di ristorazione, il programma, l'inizio e il termine dell'orario di lavoro nell'attività alberghiera, l'orario di lavoro delle strutture agricole di ristorazione a conduzione familiare all'interno delle quali è possibile offrire dei servizi di ristorazione, l'orario di lavoro all'aperto con attività ristorative, l'esercizio di attività al di fuori delle strutture di ristorazione, il potere del Sindaco in qualità di organo esecutivo, il divieto di servire bevande alcoliche durante un determinato periodo di tempo durante il giorno, la supervisione delle disposizioni della presente delibera e le condizioni per la determinazione dei locali in cui possono essere collocati i servizi di ristorazione come in chioschi, veicoli e veicoli da rimorchio, tende, panche, carrelli e simili.

II CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DI RISTORAZIONE

Articolo 2

Le strutture di ristorazione, dato il tipo di servizi di ristorazione che forniscono, sono classificate in gruppi:

1. Hotel,
2. Campeggi,
3. Altre strutture di ristorazione per alloggio,
4. Ristoranti,
5. Bar,
6. Strutture di catering,
7. Strutture per servizi semplici.

III. ORAGNIZZAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

Articolo 3

Le strutture di ristorazione del gruppo “Hotel”, “Campeggi” e “Altre strutture di ristorazione per alloggio”, lavorano obbligatoriamente ogni giorno dalle 0.00 alle ore 24.00.

L'orario di lavoro dei contenuti di ristorazione negli impianti alberghieri per alloggio non deve essere uguale all'orario di lavoro dell'impianto alberghiero, ma in questo caso il ristoratore ha l'obbligo di evidenziare in modo chiaro e visibile l'orario di lavoro di ogni singolo contenuto alberghiero ed attenersi allo stesso.

Le strutture di ristorazione del gruppo “Strutture di catering” possono iniziare a lavorare alle ore 6.00, e terminare alle ore 24.00.

L'orario di lavoro degli impianti delle strutture agricole a conduzione familiare all'interno delle quali è possibile offrire dei servizi di ristorazione, è uguale a quello del gruppo "Ristoranti" e "Bar" di cui all'articolo 4 comma 1 punto 1 e 2 della presente Delibera. Nei casi in cui si organizzano feste private di cui all'articolo 8 della presente Delibera, l'orario di lavoro degli impianti nelle strutture agricole a conduzione familiare all'interno delle quali si possono offrire servizi di ristorazione, si stabilisce dalle ore 6,00 alle ore 04,00.

Articolo 4

Le strutture di ristorazione possono lavorare:

1. Strutture di ristorazione del gruppo "Ristoranti" e "Bar" possono lavorare dalle ore 6,00 alle 24,00.
2. Nel periodo dal 01.04 al 31.10 e dal 15.12 al 15.01, le strutture alberghiere dal punto 1 possono lavorare dalle ore 6,00 alle 2,00.
3. Le strutture di ristorazione del gruppo "Ristoranti" e "Bar" che si trovano al di fuori degli abitati possono lavorare dalle ore 0,00 alle 24,00.
4. Le strutture di ristorazione dal gruppo "Bar" che soddisfano le condizioni per il lavoro notturno in conformità a disposizioni speciali, solo in spazi chiusi, possono lavorare dalle ore 21,00 alle 6,00.
5. Le strutture di ristorazione del gruppo "Strutture di servizi semplici" possono lavorare dalle ore 6,00 alle 24,00, cioè al momento della manifestazione nel cui spazio e all'interno del quale sono collocati e situati ed è determinato da una persona fisica o giuridica, il proprietario dello spazio o la persona che gestisce lo spazio. Nel periodo dal 01.04 al 30.09 le strutture alberghiere dal gruppo "Strutture di servizi semplici" possono lavorare dalle ore 06,00 alle 2,00.

Le strutture di ristorazione nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni degli autobus e simile, possono lavorare nell'orario di lavoro in cui si trovano.

Articolo 5

L'orario di lavoro per i servizi all'aperto (terrazze, tende e simile) accanto ai servizi di ristorazione di cui all'articolo 4 comma 1 punto 1, 2, 3 e 5 è uguale all'orario di lavoro delle strutture alberghiere.

Articolo 6

Il ristoratore può temporaneamente (nel periodo in cui dura la manifestazione, fiere, spettacoli d'occasione e simile) al di fuori della propria struttura di ristorazione, offrire servizi di ristorazione, in conformità alla delibera rilasciata dall'organismo competente, ovvero dal Ministero, con il permesso dell'organo amministrativo della Città di Pula-Pola responsabile dell'approvazione di eventi, fiere, spettacoli d'occasione e simili.

I partecipanti alle feste e manifestazioni che a scopo turistico - promozionale organizzano le comunità turistiche e/o la Città di Pula-Pola o un altro organizzatore con il consenso della Città di Pula-Pola, possono a tali manifestazioni offrire servizi di ristorazione di preparazione e offerta di cibo e bevande. I partecipanti a festival ed eventi, oltre ai ristoratori e alle strutture agricole di ristorazione a conduzione familiare, possono essere anche persone giuridiche, singoli commercianti e persone fisiche - artigiani che non sono ristoratori, con l'obbligo di evidenziare e

rispettare i prezzi di rilievo e rilasciare un conto legittimo e accurato per il servizio fornito.

IV POTERI DEL SINDACO

Articolo 7

Il Sindaco della Città di Pula-Pola (di seguito nel testo: Sindaco), può per singole strutture di ristorazione, per dovere d'ufficio e tramite delibera, al più tardi entro due ore, stabilire la chiusura anticipata dell'orario di lavoro prescritto nell'articolo 4 comma 1 punto 1 e 2 della presente Delibera, in base alla reclamo dei cittadini, a condizione che giungano almeno due denunce, nell'arco di un anno, al servizio d'ispezione competente sull'inosservanza dell'orario di lavoro prescritto nella presente delibera o in base alla reclamo alla stazione di polizia riguardo al disturbo della quiete pubblica e la trasmissione di rumori eccessivi da parte della struttura di ristorazione o la constatazione di un soggetto giuridico autorizzato a misurare il livello di rumore o il servizio di ispezione competente al superamento della rumorosità massima consentita e altre reati.

Nel caso in cui per i reclami pervenuti agli organismi succitati si avvii una procedura di ricorso, si stabilirà di terminare prima il lavoro solo nel momento in cui lo stesso diventerà valido legalmente.

Il Sindaco tramite delibera stabilisce il periodo di tempo entro il quale alla struttura di ristorazione si determinerà la cessione anticipata dell'orario di lavoro, che non può essere inferiore a 90 giorni o superiore a 365 giorni.

Nel caso di una determinazione multipla della chiusura anticipata dell'orario di lavoro per singole strutture alberghiere, il periodo di tempo può essere più lungo di 365 giorni, ossia permanente.

Articolo 8

Il Sindaco può su richiesta della parte e tramite delibera per singole strutture alberghiere di cui all'articolo 4 comma 1 punto 1 della presente Delibera, stabilire un orario di lavoro diverso per assicurare lo svolgimento di celebrazioni occasionali (veglione di Capodanno, matrimoni, feste di maturità ed eventi simili), e il ristoratore ha l'obbligo di consegnare la richiesta con tutta la documentazione allegata al più tardi entro 3 giorni prima della celebrazione e a condizione di non disturbare la quiete e pace pubblica.

Articolo 9

Il sindaco può tramite delibera, per le strutture alberghiere di cui all'articolo 4 comma 1 punto 1 della presente Delibera, per il periodo della durata della manifestazione, eventi sportivi, festival musicali e simile, stabilire un diverso orario di lavoro.

V DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE

Articolo 10

È vietata la somministrazione di bevande alcoliche nelle strutture di ristorazione nel periodo dalle ore 5,00 alle ore 7,00.

VI CONTROLLO

Articolo 11

L'autorità competente è tenuta a richiedere relazioni trimestrali dal servizio di ispezione competente in merito

all'inosservanza dell'orario di lavoro stabilito nella Delibera, alla stazione di polizia riguardo al disturbo alla quiete pubblica nella struttura alberghiera, ai servizi di controllo competenti o alle persone giuridiche autorizzate a misurare il livello del rumore oltre il livello massimo ammissibile e informare il Sindaco.

Articolo 12

Il controllo sull'esecuzione della presente Delibera lo eseguono il servizio di ispezione competente e gli organi amministrativi.

VII CONDIZIONI PER STABILIRE GLI SPAZI ENTRO I QUALI POSSONO UBICARSI LE STRUTTURE ALBERGHIERE NEI CHIOSCHI, VEICOLI IMMOBILI E VEICOLI COLLEGATI, TENDE, PANCHE, CARRELLI E DISPOSITIVI SIMILI

Articolo 13

I servizi di ristorazione semplici nel comprensorio della città di Pola, eccetto che nelle strutture solide, si possono offrire anche da chioschi e dispositivi mobili (di seguito nel testo: strutture di ristorazione mobili).

Per chiosco nell'ambito della presente Delibera si sottintende tutte le strutture prefabbricate (modulo) della superficie fino a 15,00 m2, tipizzate e portatili, che può essere allacciato all'infrastruttura comunale.

Per dispositivi mobili nell'ambito della presente Delibera si sottintende strutture facili da spostare utilizzati per la vendita di beni e / o la fornitura di determinati servizi (stand, distributori automatici e bevande, bevande e gelatiere, refrigeratori per gelato, fornelli per la preparazione di prodotti della terra e simili).

I locali per i quali è possibile installare i dispositivi mobili non possono essere ubicati a distanze inferiori a 100 metri dalla struttura di ristorazione esistente nell'edificio, in una parte separata dell'edificio o nei locali commerciali in cui viene svolta l'attività di ristorazione.

L'eccezione alle disposizioni del comma precedente di questo articolo si riferisce alle ubicazioni delle strutture di ristorazione mobili che vengono allestite al momento dell'organizzazione di eventi, fiere, eventi occasionali e simili, nonché l'ubicazione di tali strutture come parte di una struttura di ristorazione dal gruppo «Alberghi» che si categorizza tramite stelle e gruppi «Campeggi» che si categorizzano.

Le località per l'allestimento dei dispositivi di ristorazione mobili come pure l'aspetto esteriore dei dispositivi mobili nonché le altre condizioni di importanza per la loro sistemazione, si stabiliranno tramite altri atti della Città di Pola, in conformità alle disposizioni del comma 4 del presente articolo. In una zona di proprietà privata, le stesse strutture di ristorazione possono essere sistemate con l'approvazione dell'assessorato competente per la gestione del patrimonio.

VIII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 14

Le strutture alberghiere di cui all'articolo 2 della presente Disposizione, hanno l'obbligo di conformare l'orario di lavoro con l'entrata in vigore della presente Delibera.

Articolo 15

Gli albergatori, ai quali fino all'entrata in vigore della presente Delibera è concesso un orario di lavoro diverso da quello stabilito, hanno l'obbligo di osservare le condizioni stabilite nella presente Delibera.

Le richieste degli albergatori presentate fino all'entrata in vigore della presente Delibera, saranno deliberate in base alle disposizioni della presente Delibera.

Articolo 16

La disposizione di cui all'articolo 4 comma 1 punto 3 della presente Delibera non sarà applicata fino a quando, con l'atto del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola, non si stabiliranno le località al di fuori dei luoghi abitati degli insediamenti.

Articolo 17

Con l'entrata in vigore della presente Delibera si abroga la Delibera sull'orario di lavoro delle attività alberghiere ("Bollettino ufficiale" della Città di Pula-Pola numero 14/09).

Articolo 18

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno dell'emanazione e sarà pubblicata sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

Classe: 335-01/15-01/7

Num.Prot.: 2168/01-01-02-02-0267-15-13

Pola, 18 novembre 2015

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE

Robert Cvek, f.to

Ai sensi dell'articolo 30 della Legge sul finanziamento delle unità locali e territoriali (regionali) ("Gazzetta ufficiale" nn. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07-Delibera della Corte costituzionale della RC, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il mercoledì 18 novembre 2015, emana la

DELIBERA

sulla modifica della Delibera sulle imposte cittadine della Città di Pola

Articolo 1

Nella Delibera sulle imposte cittadine della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 11/13), nell'art. 5 i comma 1 e 2 vengono modificati e recitano:

"L'imposta sul consumo si calcola per il periodo di bilancio dal primo all'ultimo giorno del mese e si paga fino all'ultimo giorno del mese per il mese precedente. Nel caso che l'imposta non venga versata in tempo saranno calcolati e addebitati gli interessi di mora.

I contribuenti sono tenuti a presentare un rapporto mensile sul calcolo e il pagamento dell'imposta sul consumo sui moduli PP-MI-PO prescritti, all'organo amministrativo competente della città di Pola, entro il 20 del mese per il mese precedente."

Articolo 2

Si cancella l'articolo 7.

Articolo 3

Nell'articolo 14 il comma 1 viene modificato come segue:

"La persona fisica e giuridica che è contribuente della ditta o dicitura sul territorio della città di Pola non paga l'imposta sulla ditta o la dicitura per la sede e/o unità d'affari esclusivamente per l'anno in cui la persona fisica o giuridica è registrata nei registri ufficiali dell'organo competente, ovvero dell'anno in cui è fondata.

Articolo 4

La presente Delibera viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Città di Pola ed entra in vigore il e si applica fino dal 1 gennaio 2016.

Classe: 410-01/15-01/14

Num.Prot.: 2168/01-01-02-02-0267-15-3

Pola, 18 novembre 2015

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA
CITTÀ DI POLA**

**IL PRESIDENTE
Robert Cvek, f.to**

Ai sensi degli articoli 109, 113 e 198 della Legge sull'assetto territoriale ("Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia nn. 153/13), dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 18 novembre 2015, emana la

DELIBERA

sull'emanazione delle I.me Modifiche e integrazioni Piano di assetto del territorio "Lungomare"

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Con la presente Delibera si emanano le I.me Modifiche e integrazioni al Piano di assetto del territorio "Lungomare" (di seguito nel testo: Modifiche e integrazioni al PAT "Lungomare" („Bollettino ufficiale della Città di Pola" n. 12/12).

L'elaboratore delle Modifiche e integrazioni del PAT "Lungomare" è la ditta "Urbanistica" d.o.o. di Zagabria, Đorđićeva 5.

Articolo 2

Le Modifiche e integrazioni al PAT "Lungomare" sono parte integrante della presente Delibera e sono composte dalla parte descrittiva e da quella grafica con allegati.

La parte testuale del PAT "Lungomare" contiene:

I - Parte descrittiva
Disposizioni d'implementazione

La parte grafica del PAT "Lungomare" contiene:

II - Parte grafica

1. USO E DESTINAZIONE DEGLI SPAZI / AREE
Scala 1:1000
2. Rete di infrastrutture stradale, comunale e infrastrutturale M 1:1000
 - 2.1. Traffico
 - 2.2. Telecomunicazioni
 - 2.3.1 Energia elettrica - media tensione
 - 2.3.2 Energia elettrica - bassa tensione
 - 2.3.3 Energia elettrica - illuminazione pubblica
 - 2.4. Approvvigionamento idrico
 - 2.5. Smaltimento delle acque reflue
 - 2.6. Rifornimento di gas
3. Condizioni di utilizzo, assetto e protezione delle superfici M 1:1000
4. Modo e condizioni di costruzione M 1:1000

III - Allegati
Motivazione
Sintesi per il pubblico

Con il contenuto delle Modifiche e integrazioni del PAT "Lungomare" riportate nel presente articolo, in modo opportuno si sostituiscono le parti del PAT "Lungomare" ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola n. 12/12).

**NUMERO 11/15
PAGINA 16**

La parte grafica del piano menzionata nel presente articolo si sostituisce completamente con la parte grafica del PAT "Lungomare" ("Bollettino ufficiale della Città di Pola" n. 12/12), e si abroga la parte grafica precedente.

II. DISPOSIZIONI D'IMPLEMENTAZIONE

Articolo 3

Nella Delibera sull'emanazione del Piano di assetto del territorio "Lungomare" („Bollettino ufficiale della Città di Pola" n. 12/12), nell'articolo 3 il comma 1 si modifica e recita:

“(1) Il Piano è un documento di pianificazione territoriale a lungo termine, che in conformità agli obiettivi e i compiti stabiliti con i piani territoriali validi del territorio più ampio (Piano d'assetto territoriale della Città di Pola, "Bollettino ufficiale della Città di Pola" nn. 12/06, 12/12, 05/14, 08/14, - testo emendato, 07/15, 08/14 - testo emendato e 05/16 e il Piano regolatore generale della città di Pola "Bollettino ufficiale della Città di Pola" nn. 5a/08, 12/12, 05/14, 08/14- testo emendato, 10/14, 13/14 i 19/14- testo emendato) stabiliscono anche le linee per la sistemazione, le condizioni di base per l'utilizzo, l'assetto e la tutela dell'ambiente all'interno della zona della loro copertura.”

Articolo 4

Nell'articolo 4 il comma 1 viene modificato come segue:

(1) Il Piano è elaborato in conformità alle disposizioni della Legge sull'assetto del territorio (GU nn. 153/13) e del Regolamento sul contenuto, sulle misure delle rappresentazioni cartografiche, sugli indicatori territoriali obbligatori e sullo standard dell'elaborato dei piani territoriali (GU nn. 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 e 9/11).

Articolo 5

Nell'articolo 5 il comma 2 viene modificato come segue:

Il territorio di copertura del Piano si trova per intero all'interno dello spazio di delimitazione (il territorio della Città di Pola è situato all'interno del Territorio marittimo costiero tutelato -"ZOP") del territorio di interesse particolare per la Repubblica di Croazia, in conformità con la Legge sull'assetto del territorio (GU nn. 153/13).”

Viene modificato il comma 3 come segue:

“(3) Il confine di copertura del Piano è rappresentato nella parte grafica del Piano, sulle rappresentazioni cartografiche da 1 - 4. “

Articolo 6

Nell'articolo 6 comma 1 la parola "edificati" si sostituisce con la parola "edificato”.

Articolo 7

Nell'articolo 7 dopo il comma 4 si aggiunge un nuovo comma 5 che recita:

“(5) Le aree di circolazione stabilite nel presente Piano si possono considerare particella/e edificabile cosa che verrà stabilita in modo più dettagliato attraverso il procedimento di rilascio degli atti con i quali si permette l'edificazione.”

Quello che finora era il comma 5, diventa il comma 6.

Nei commi 3, 4 e nel nuovo comma 6 dopo le parole "rappresentazione cartografica 4" si cancella il testo "A e 4.B”.

Articolo 8

L'articolo 8 viene modificato e recita:

(1) La grandezza e la superficie che si costruisce sulla particella edificabile sono definite dagli elementi:

- coefficiente di edificabilità della particella edificabile (kig),
- coefficiente di sfruttamento della particella edificabile (kis),
- superficie massima e minima di edificabilità della particella edificabile,
- altezza e numero di piani dell'edificio.”

Articolo 9

L'articolo 9 viene modificato e recita:

(1) COEFFICIENTE MASSIMO DI EDIFICABILITA' (kig), è il valore massimo concesso del rapporto della superficie edificata del terreno sotto l'edificio e la superficie totale della particella edificabile, per cui per la superficie edificata del terreno sotto l'edificio si calcola la superficie di tutte le costruzioni sotto e sopra terra dell'edificio principale nonché la superficie degli edifici ausiliari che sono inclusi nel calcolo della massima area di costruzione e la superficie della piscina con una superficie superiore a 100 m2.

(2) COEFFICIENTE DI SFRUTTAMENTO (kis) è il rapporto della superficie (lorda) complessiva dell'edificio e la superficie della particella edificabile.

(3) Nel Piano sono prescritti il coefficiente massimo di edificabilità e il coefficiente massimo di sfruttamento, mentre quello minimo nel Piano non si prescrivono.”

Articolo 10

Nell'articolo 10 comma 1 dopo le parole "rappresentazione cartografica 4" si cancella il testo "A e 4.B”.

Viene modificato il comma 2 come segue:

(2) LE SUPERFICI DI EDIFICABILITA' MASSIME E MINIME DELLA PARTICELLA EDIFICABILE sono stabilite nelle Tabelle delle condizioni di ubicazione stabilite dalle presenti Disposizioni, per ogni singola destinazione. Nel calcolo della superficie massima/minima di costruzione si calcola la superficie della proiezione verticale di tutte le parti costruttive chiuse, aperte e ricoperte degli edifici base tranne i balconi, sulla particella edificabile, compresi i terrazzi al pianterreno degli edifici quando gli stessi sono la parte costruttiva del piano interrato, come anche la superficie della proiezione verticale degli edifici ausiliari seguenti: legnaie, garage, magazzini, cantine e cucine estive.

Gli edifici ausiliari del comma precedente possono essere costruiti se sulla particella edificabile si assicura al minimo il 20% di superficie adibita a piantagioni verdi e/o parchi e/o zone verdi naturali, quando essa si trova all'interno della superficie per cui tale obbligo è stabilito dalle presenti Disposizioni.

Nella superficie massima di edificabilità in via eccezionale non si calcola il garage completamente interrato o il piano completamente interrato destinato esclusivamente alla soluzione del traffico stazionario, se le sue parti costruttive non sono terrazze a pianoterra.

Nella superficie massima di edificabilità non si calcolano le zone sportive e ricreative aperte che si costruiscono sulla particella edificabile e che devono essere collocate all'interno della parte edificabile della particella edificabile.

Nella superficie massima di edificabilità non si calcolano le proiezioni verticali di proiezione dei balconi, cornicioni,

grondaie, piedritti e architravi, elementi di protezione dal sole, corpi illuminanti, pubblicità e elementi simili sulla particella edificabile.”

Articolo 11

Nell'articolo 11 i commi 2 e 3 vengono modificati come segue:

“(2) ALTEZZA MASSIMA DELL'EDIFICIO è l'altezza che si misura dal terreno definitivamente spianato e assestato in ogni singolo luogo immediatamente vicino alla facciata dell'edificio fino all'orlo superiore dei cornicioni dell'edificio (orlo superiore della costruzione del soffitto dell'ultimo piano, ovvero l'altezza del muro rialzato del solaio non deve essere maggiore a 1,2 m).

Parte più bassa non si considererà la rampa d'accesso della larghezza massima di 6,0 m per il garage sotterraneo, ubicata a distanza ottimale tra la superficie di traffico pubblico e il garage, nonché dalle scale esterne della larghezza massima di 2,5 m che accompagnano l'edificio con discesa in cantina.

(3) L' ALTEZZA COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO che si misura dal terreno definitivamente spianato e assestato in ogni singolo luogo ai piedi della facciata dell'edificio fino al punto massimo del tetto (solaio) può essere maggiore per al massimo 3,20 m dall'altezza massima dell'edificio, mentre per gli edifici a tetto piano essa è uguale all'altezza massima dell'edificio.”

Articolo 12

L'articolo 12 viene modificato e recita:

“(1) NUMERO MASSIMO DI PIANI SOPRA TERRA è il numero massimo di piani utili che è definito in rapporto alla destinazione e alle altre specificità dell'edificio, avendo in visione la costruzione circostante esistente e pianificata. Il numero di piani su terreno inclinato (terreno in pendenza la cui inclinazione del terreno definitivamente allineato della particella edificabile totale è 10° o più) si calcola nel modo che in ogni singolo luogo della sezione non deve superare il numero massimo di piani prescritto, prendendo a priori in considerazione la definizione del piano fuori terra.

(2) PIANO SOPRA TERRA dell'edificio su un terreno diritto, in base alle presenti disposizioni, si considera il piano che ha la differenza di altezza tra l'angolo più basso della costruzione del soffitto e il punto più basso del terreno definitivamente allineato subito accanto all'edificio più grande di 1,0 m, e su un terreno inclinato (l'inclinazione del terreno definitivamente allineato della particella edificabile complessiva è 10° e più) il piano al quale la differenza di altezza tra il soffitto e il punto più basso del terreno definitivamente allineato accanto all'edificio più grande di 2,0 m. Per piano sopra terra dell'edificio non si considera il piano interrato al quale si accede con la rampa d'entrata della larghezza massima di 6 metri al garage sotterraneo, collocata alla distanza ottimale tra la superficie di traffico e il garage e le scale esterne della larghezza massima di 2,5 metri accanto all'edificio per scendere al piano interrato.

(3) PIANO SOPRA TERRA dell'edificio, in base alle presenti Disposizioni d'implementazione, si considera anche il solaio per il quale si sottintende parte dell'edificio al di sopra dell'ultimo piano e immediatamente sotto al tetto obliquo o curvato, se ha 1 o più vani utili (camera, magazzini e simile), con pareti sopra alle quali si collega la costruzione del tetto. Gli impianti dell'ascensore, le installazioni di macchine (elementi refrigeranti per l'immissione e l'emissione di aria),

nonché elementi edili simili non si considerano piano sopra terra.

(4) Tutti gli edifici in elevazione, eccetto gli edifici per i quali nelle disposizioni d'implementazione del Piano è evidenziato separatamente, possono avere uno o più piani interrati, e nell'ambito del coefficiente massimo di sfruttamento (mass. Kis) stabilito per gli edifici nelle Disposizioni d'implementazione.

(5) NUMERO MASSIMO DI PIANI SOTTO TERRA è il numero massimo di piani utili dell'edificio la cui differenza di altezza tra la quota più bassa della costruzione del tetto e il punto più basso del terreno definitivamente spianato ai piedi dell'edificio su terreno diritto è minore di 1,0 m, e su terreno inclinato minore di 2,0 m. Il numero di piani sotto terra è per ogni edificio stabilito all'interno della copertura del Piano nelle presenti Disposizioni d'implementazione nella cornice massima del coefficiente di sfruttamento.

Articolo 13

L'articolo 14 viene modificato e recita:

(1) PARTE EDIFICABILE DELLE PARTICELLE EDIFICABILI è la superficie della particella edificabile che si stabilisce in rapporto alla forma e alla grandezza della particella edificabile, alla posizione del senso di costruzione e alla distanza minima dai confini con le particelle edificabili adiacenti che derivano dalla tipologia applicata di costruzione.

(2) Nella parte edificabile della particella edificabile bisogna sistemare le proiezioni verticali di tutte le parti costruttive chiuse, aperte e coperte dell'edificio di base.

(3) La possibilità a edificare e la sistemazione degli edifici ausiliari è stabilita nell'articolo 20 delle presenti Disposizioni.

(4) Al di fuori della parte edificabile della particella edificabile per l'edificio principale si possono eseguire elementi edili come cornicioni, grondaie, sporgenze dei tetti ed elementi simili evidenziati fino a 50cm al di fuori del piano della facciata dell'edificio, tutti nel quadro della particella edificabile.

(5) Fa eccezione, nelle costruzioni sulla linea di regolazione verso la superficie di traffico pubblica, al di fuori della parte edificabile della particella edificabile (e fuori dal senso di costruzione) è possibile, accanto al citato, realizzare anche balconi, logge ed elementi simili, ma ad altezza maggiore di 4,5m dal livello maggiore della parte della strada accanto alla particella edificabile e a condizione di non entrare nel profilo libero della strada. Accanto a quanto citato, al di fuori del senso di regolazione è possibile sistemare dei dispositivi per enfatizzare le pubblicità, ditte, elementi di protezione dal sole, vetrine, corpi illuminanti ed elementi simili di arredo urbano. Tali elementi di arredo urbano, una volta posti, non devono mettere in pericolo la sicurezza del traffico da nessun punto di vista e nemmeno disturbare il passaggio dei pedoni. Accanto alle zone pedonali gli stessi elementi possono essere enfatizzati da entrambe le parti della strada fino al limite per cui si assicura il passaggio indisturbato dei mezzi di intervento e di consegna, ovvero non minaccia la sicurezza del traffico.

(1) Sulla facciata dell'edificio che si trova sul confine della particella edificabile non possono essere eseguite delle aperture verso la particella adiacente, eccezione in cui la particella adiacente sia pubblica, adibita a parco o zona di traffico. Aperture non si considerano le parti del muro costruite da mattoni di vetro.

(7) I confini della parte edificabile della particella edificabile destinate alla costruzione di edifici in elevazione sono dati nella rappresentazione grafica del Piano, rappresentazione cartografica 4. - Modo e condizioni di costruzione.”

Articolo 14

Nell'articolo 15 il comma 2 viene modificato come segue:

“(2) Per edificio del comma precedente si considera anche più edifici (edificio complesso) nei sensi di definizione dalla Legge sulla costruzione (GU 153/13). “

Articolo 15

Nell'articolo 16 i commi 2 e 3 vengono modificati come segue:

“(1) LINEA DI COSTRUZIONE, in base alle presenti disposizioni, si considera la linea obbligatoria con la quale si determina la posizione dell'edificio sulla particella edificabile nel modo che su di essa si appoggiano almeno 2 punti più rilevanti della facciata, e si definisce in base alla linea di regolazione. (2) La linea di costruzione si stabilisce prendendo in considerazione la destinazione d'uso e il tipo di edificio, la necessità di utilizzare in modo razionale il terreno, l'accesso dalla parte della superficie pubblica, la configurazione e altre caratteristiche del terreno, e in modo particolare le linee di costruzione degli edifici adiacenti esistenti o pianificati in elevazione.

(2) La posizione della linea di regolazione è rappresentata nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 4. - Modo e condizioni di costruzione.

(3) Allo scopo di conservare le disposizioni spaziali di ogni singolo edificio nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 4 - modo e condizioni di costruzione, alle singole particelle edificabili sono stabilite due posizioni della linea di costruzione obbligatoria.”

Articolo 16

L'articolo 17 viene modificato e recita:

“(1) All'interno dell'area di copertura del Piano sono disposte spazialmente le seguenti tipologie di esdifici:

- A. EDIFICI ASSESTANTI DI PICCOLE DIMENSIONI: gli edifici assestanti di piccole dimensioni con 1-4 unità funzionali destinate allo sport (R1-1) e l'impianto balneare (PO), che da tutti i confini della propria particella edificabile, eccetto quella viaria, sono distanziati al minimo 4 metri.

- B. EDIFICI ASSESTANTI DI MEDIE DIMENSIONI: edificio assestante abitabile (S) con 2-6 unità funzionali e gli edifici assestanti di medie dimensioni a destinazione economica d'affari-per lo più di servizio (K1), che da tutti i confini della propria particella edificabile, eccetto quella viaria, sono distanti al minimo 6 metri. Gli edifici di tipologia B si possono costruire a fasi, fino a quando non verranno adeguati alla tipologia, e ciò come edifici assestanti di piccole dimensioni di tipologia A, in base alle condizioni dell'articolo 79 delle disposizioni del presente Piano.

- G. EDIFICI ASSESTANTI E COMPLESSI DI GRANDI DIMENSIONI - a destinazione economica turistico alberghiera - albergo (T1), che devono essere da tutti i confini della propria particella edificabile, eccetto quella viaria, distanti al minimo 6,0 metri.

- SUPERFICIE DI PAVIMENTO SISTEMATA -

zone all'interno delle quali non è possibile la costruzione di edifici in elevazione

(2) L'applicazione e la disposizione spaziale della tipologia degli edifici dal primo comma del presente articolo sono riportati nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica n. 4. - Modo e condizioni di costruzione.”

Articolo 17

Nell'articolo 18 comma 1 la parola “primjenjenih” si sostituisce con la parola “primijenjenih”.

Articolo 18

Nell'articolo 19 i commi 1 e 2 vengono modificati come segue:

“(1) Almeno il 20% della superficie di ogni particella edificabile destinata alla costruzione di edifici a tutte le destinazioni d'uso deve essere sistemata esclusivamente come parchi puri e / o superfici verdi naturali senza che la superficie in questione di utilizzi per qualsiasi forma di parcheggio, per l'assetto di percorsi e simile.

(2) Nei casi in cui le linee di regolazione e costruzione non coincidono, questa area, di norma, deve essere resa verde utilizzando, in particolare, la flora autoctona. L'area in questione è possibile utilizzare anche per le necessità di risoluzione del traffico stazionario a condizione che l'area di parcheggio si pavimenti con elementi tipici con inverdimento obbligatorio (es. elementi decorativi e simili).

Dopo il comma 6 si aggiungono i commi 7, 8 e 9 che recitano:

“(7) Nella costruzione dell'edificio principale e nell'assetto della particella edificabile è necessario rispettare al massimo l'inclinazione naturale del terreno.

(8) La particella edificabile può avere più di due collegamenti con l'area del traffico pubblico.

PER ASSESTAMENTO DELLA PARTICELLA EDIFICABILE si considera la costruzione di percorsi, altopiani e scale appoggiati con l'intera superficie al suolo, la piscina in giardino o stagno della profondità di 1m dal livello del terreno circostante, il focolare aperto della superficie a piano fino a 3 m² e l'altezza fino a 3,0 m dal livello del terreno circostante, e di giochi fissi per bambini. Per assestamento della particella edificabile si considera anche la costruzione dei parcheggi per risolvere il traffico stazionario, le superfici di manipolazione, accesso agli edifici, strade interne, rampe, installazioni e tombini e contenitori, piastrelle a terra, terrazze scoperte al pianterreno quando le stesse non sono parte costruttiva del piano interrato, e sono tutti minori di 1m dal terreno circostante, muri e argini in base alla configurazione del terreno e interventi simili.”

Articolo 19

L'articolo 20 viene modificato e recita:

“(1) EDIFICI AUSILIARI sono edifici a carattere ausiliare che servono all'uso regolare degli edifici primari e che è possibile edificare sulla particella edificabile accanto all'edificio principale in conformità a tutte le disposizioni del presente Piano. Per edifici ausiliari nell'ambito delle presenti disposizioni si definiscono in modo particolare le legnaie, garage, magazzini, cantine, cucine estive, piscine la cui superficie della pianta è minore a 100 m², cisterne per l'acqua, serbatoi di raccolta, pergolati, tettoie assestanti o collegate in modo strutturale all'edificio fuori dalle misure della pianta dell'edificio esistente, serbatoi per la collocazione di contenitori tipo per la spazzatura comunale,

serbatoi interrati o sopra terra di combustibili, sistemi di collettori solari ovvero moduli fotovoltaici per la produzione di energia termica ovvero elettrica senza la possibilità di consegna in rete.

(2) A causa della specificità della destinazione in termini della loro più ampia funzione pubblica, nel presente Piano si consente la costruzione di strutture ausiliarie, eccetto legnaie, autorimesse, magazzini, taverne e cucine estive. Edifici ausiliari dal presente comma che è consentito costruire non si calcolano nella superficie massima di edificabilità, e si possono collocare anche al di fuori della parte edificabile della particella edificabile, eccetto edifici ausiliari del comma (4) articolo 18 delle presenti Disposizioni.

(3) Gli edifici ausiliari di cui al comma precedente del presente articolo che non è possibile costruire, si possono in forma di contenuti ausiliari sistemare all'interno dell'edificio di destinazione principale, e in tal caso la loro posizione si stabilisce assieme alla posizione e alle altre condizioni di costruzione per l'edificio a destinazione principale, e tutto nell'ambito del coefficiente massimo di edificabilità e della superficie massima di edificabilità della particella edificabile.”

Articolo 20

L'articolo 21 viene modificato e recita:

“(1) All'interno della copertura del Piano sulle zone pubbliche è possibile sistemare costruzioni mobili minori prefabbricate (chioschi tipizzati) e altri dispositivi prefabbricati (pensiline accanto alle stazioni autobus, costruzioni per la pubblicità e simili) in conformità al Regolamento sugli edifici semplici, sugli edifici e lavori (GU 79/14, 41/15 e 75/15) in conformità a una Delibera specifica della Città di Pola.”

Articolo 21

Nell'articolo 23 comma 1 dopo le parole “rappresentazione cartografica 1” si cancella il testo “A e I. B”.

Articolo 22

Nell'articolo 24 comma 1 dopo le parole “rappresentazione cartografica 1” si cancella il testo “A e I. B”.

Articolo 23

Dopo il testo del sottotitolo dopo l'articolo 25 si cancella il testo “-sport hotel”.

Articolo 24.

L'articolo 26 viene modificato e recita:

“(1) La superficie della destinazione turistico alberghiera - hotel (T1), è rappresentata nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 1. - L'utilizzo e la destinazione della superficie, è pianificata per la costruzione di alberghi in conformità alla classificazione dal Regolamento sulla classificazione, sulla categorizzazione e sugli standard speciali delle strutture di ristorazione del gruppo alberghiero (GU 88/07, 58/08 e 62/09, 63/13, 33/14 e 92/14) dalla capacità massima fino a 360 posti letto, con la categorizzazione minima di 4 stelle.

(2) Nell'ambito delle aree a destinazione turistico alberghiera - albergo, sono possibili la costruzione del complesso di piscine all'aperto con terrazze per prendere il sole.

(3) Nell'ambito delle aree a destinazione turistico

alberghiera - albergo (T1) si consente la costruzione di campi da tennis verdi e/o campi da tennis son altri tipi di pavimentazione o altri contenuti ricreativi (mini golf, campo di bocce, terreni sportivi, parco giochi e contenuti simili).

(4) Nell'ambito dell'area a destinazione turistico alberghiera -albergo, è possibile la costruzione di parcheggi per la sosta di veicoli per le necessità dell'albergo.

(5) Oltre ai servizi di alloggio e ristorazione all'interno dell'hotel, è possibile costruire anche contenuti accompagnatori a destinazione turistico-alberghiera, si servizio, ricreativi che, con la destinazione di base dell'hotel, formano un'unità funzionale comune e possono essere svolte da queste attività e gruppi di attività:

- attività commerciali: vendita al dettaglio
- attività di ristorazione: ristoranti, bar e contenuti simili eccetto night club e discoteche,
- Attività di servizio: noleggio di macchinari e attrezzature e altre attività di servizio.

(6) Nell'ambito dell'area s destinazione turistico alberghiera (T1) si possono sistemare parchi e altre superfici verdi.”

Articolo 25

Nell'articolo 27 comma 1 dopo le parole “rappresentazione cartografica 1” si cancella il testo “A e I. B”.

Articolo 26

Nell'articolo 28 comma 1 dopo le parole “rappresentazione cartografica 1” si cancella il testo “A e I. B”.

Articolo 27

Nell'articolo 29 comma 1 dopo le parole “rappresentazione cartografica 1” si cancella il testo “A e I. B”.

Articolo 28

Il testo del sottotitolo dopo l'articolo 29 cambia e recita: “Sport (R1)”.

Articolo 29

L'articolo 30 viene modificato e recita:

“(1) Superfici a destinazione sportiva (R1) rappresentate nella parte grafica di Piano, rappresentazione cartografica 1 - Utilizzo e destinazione d'uso delle superfici, si dividono per zone in tre unità:

- unità nella parte settentrionale della zona (contrassegno 7A) - si pianifica la ristrutturazione dell'esistente campo da calcio con la possibilità di sistemare tribune prefabbricate minori,
- l'unità meridionale dal nuovo hotel pianificato (contrassegno 7B) - è consentita la costruzione (ristrutturazione) di più campi da tennis o campi da calcio senza tribune, altri campi sportivo-ricreativi (mini golf, campi di bocce, parco giochi per bambini, pallavolo sulla sabbia e contenuti simili), passeggiate, palcoscenici, zone riposo, attrazioni d'acqua e contenuti simili integrati nel verde e attrezzati con l'arredo urbano, sistemazione di costruzioni prefabbricate (tettoie, sedute e simile). La presente area, oltre allo sport e ricreazione, è destinata alle passeggiate e al riposo nel verde e la sistemazione di parchi tematici (parco botanico e simile).
- l'unità nella parte meridionale della zona (punto 7C) - è prevista la costruzione di campi da tennis, campi da gioco e campi da bocce, campi da beach volley e contenuti simili.”

Articolo 30

Il testo del sottotitolo dopo l'articolo 30 cambia e recita: "Contenuti accompagnatori sportivi (R1-1)".

Articolo 31

Nell'articolo 31 comma 1 dopo le parole "rappresentazione cartografica 1" si cancella il testo "A e I. B".

Articolo 32

Il testo del sottotitolo dopo l'articolo 31 cambia e recita: "Spiaggia sistemata (R2-1)".

Articolo 33

Nell'articolo 32 comma 1 dopo le parole "spiaggia marina" si aggiunge il testo "(contrassegno 7)".

Articolo 34

Il testo del sottotitolo dopo l'articolo 32 cambia e recita: "Spiaggia naturale (R2-2)".

Articolo 35

L'articolo 33 viene modificato e recita:

"(1) La spiaggia naturale (R2-2) è direttamente collegata al mare da un'area terrestre (punto 7) di caratteristiche naturali non modificate accessibile a tutti in condizioni uguali. Sulla superficie di contatto della spiaggia naturale (R2-2) e della passeggiata del Lungomare (direttamente adiacente alla zona commerciale (K1)), è consentita la costruzione di un edificio - ascensore per il collegamento della spiaggia con le strutture nelle immediate vicinanze (hotel previsto). Le condizioni dettagliate della costruzione dell'edificio - ascensore, sono stabilite nell'articolo 92 delle presenti Disposizioni d'implementazione. "

Articolo 36

Il testo del sottotitolo dopo l'articolo 33 cambia e recita: "Fascia ricreativa marittima (R2-3)".

Articolo 37

L'articolo 35 viene modificato e recita:

"(1) Le aree verdi cuscinetto (Z), sono rappresentate nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 1. - Utilizzo e destinazione delle aree, occupano la parte settentrionale della copertura del Piano, a nord della zona del nuovo hotel pianificato e della zona sportiva.

(2) Le aree verdi cuscinetto si regolano principalmente attraverso la conservazione della vegetazione esistente e con l'aggiunta di nuove piante verdi autoctone alte.

(3) Le attività ricreative possono essere utilizzate per riempire le aree verdi cuscinetto.

(4) All'interno delle aree verdi cuscinetto si possono sistemare i percorsi pedonali pubblici e le aree stradali pedonali nonché i parchi gioco per bambini nel modo che si possono installare costruzioni del parco minori prefabbricate in conformità al Regolamento sugli edifici semplici ed altri ed i lavori (GU n. 79/14, 41/15 e 75/15) in conformità alla Delibera specifica della Città di Pola, nonché il resto dell'arredo urbano.

(5) All'interno delle aree verdi cuscinetto non può avvenire la costruzione di edifici in elevazione."

Articolo 38

L'articolo 36 viene modificato e recita:

"(1) Le aree verdi pubbliche (Z1), sono rappresentate nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 1. - Utilizzo e destinazione della superficie, sono spazi pubblici non edificati assestati e formati dalla vegetazione sistemata in modo pianificato e destinati al gioco dei bambini, alle passeggiate e riposo nel verde.

(2) Le zone verdi pubbliche pianificate nel presente Piano comprendono la superficie del bosco Lungomare che con il Piano regolatore generale della Città di Pola ("Bollettino ufficiale della Città di Pola" nn. 5a/08, 12/12, 05/14, 08/14-testo emendato, 10/14, 13/14, 19/14-testo emendato e 19/14 e testo emendato e grafica 9/15) è categorizzata come un'unità verde di importanza cittadina locale.

(3) In rapporto alla sistemazione del comma precedente del presente articolo nel Piano, per quanto riguarda l'assetto delle aree verdi pubbliche, si possono sistemare

- parchi bosco,
- campi da gioco,
- percorsi ginnici,
- superfici con erba, filari alberati e simile ed
- altre superfici adibite a parco,
- parchi acrobatici e simili. "

Articolo 39

Nell'articolo 37 comma 2 dopo le parole "percorso ginnico" si aggiunge il testo ", parco avventura".

Articolo 40

L'articolo 39 viene modificato e recita:

"(1) Nelle aree verdi pubbliche si possono sistemare: costruzioni minori prefabbricate mobili, padiglioni prefabbricati, belvederi fino alla superficie di 15m² ed altre attrezzature urbane, in conformità alla disposizione speciale della Città di Pola."

Articolo 41

L'articolo 40 viene modificato e recita:

"(1) Nelle aree verdi pubbliche non si possono eseguire attività d'affari, eccetto quelle (di ristorazione, di servizio, ricreativo-sportive, commerciali e simile) che è possibile eseguire in costruzioni prefabbricate nelle località che, a tale scopo, verranno previste dall'organo competente della Città di Pola e il tutto in ottemperanza al Regolamento sugli edifici semplici ed altri e i lavori (GU nn. 79/14, 41/15 e 75/15).

Articolo 42

Nell'articolo 41 comma 1 dopo le parole "rappresentazione cartografica 1" si cancella il testo "A e I. B".

Articolo 43

Nell'articolo 18 comma 42 la parola "prenosve" si sostituisce con la parola "prenosive".

Nello stesso articolo il testo "in conformità a una prescrizione specifica della Città di Pola" si sostituisce con il testo "in conformità alla decisione specifica della Città di Pola".

Articolo 44

Nell'articolo 45 comma 1 dopo le parole "rappresentazione cartografica 1" si cancella il testo "A e 1. B".
Nel comma 1 dopo le parole "destinazione delle superfici e 2" si cancella il testo "A e 2B".
Al comma 2 dopo la parola "di nuova pianificazione" si cancella la parola "sport".

Articolo 45

Nell'articolo 46 comma 1 dopo le parole "rappresentazione cartografica 1" si cancella il testo "A e 1. B".
Nel comma 1 dopo le parole "destinazione delle superfici e 2" si cancella il testo "A e 2B".

Articolo 46

Nell'articolo 47 comma 1 dopo le parole "rappresentazione cartografica 1" si cancella il testo "A e 1. B".
Nel comma 2 dopo le parole "rappresentazione cartografica 2.1" si cancella il testo "A e 2.1.B".

Articolo 47

Nell'articolo 48 comma 1 dopo le parole "rappresentazione cartografica 1" si cancella il testo "A e 1. B".
Nel comma 2 la parola "otpanih" si sostituisce con la parola "otpadnih" nel testo in lingua croata.

Dopo il comma 5 si aggiunge un nuovo comma 6 che recita:

(6) Eccetto nell'ambito delle aree destinate al sistema di infrastrutture, gli edifici delle infrastrutture si possono costruire nell'ambito delle aree ad altre destinazioni stabilite nel presente Piano."

Articolo 48

L'articolo 50 viene modificato e recita:

(1) Le condizioni di sistemazione e il modo di costruzione degli edifici a destinazione turistico alberghiera - hotel (T1), sono rappresentate nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 4. - Modo e condizioni di costruzione (segno pianificato della zona 1).

Le condizioni per la collocazione degli edifici a destinazione turistico alberghiera - hotel indicazione numerica della zona 1, sono stabilite nel modo che l'edificio accompagni la morfologia dell'allora cava che si protrae in senso sud-ovest - nord-est.

(2) All'interno degli interventi della zona 1A, rappresentati nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 4. - Modo e condizioni di costruzione, si condiziona la costruzione:

A) alberghi - alloggio e contenuti al chiuso cioè alloggio sistemazione di contenuti turistici - di ristorazione all'interno dell'albergo come pure contenuti ricreativi al chiuso, e il tutto organizzato come un edificio separato.

Per alloggio si sottintendono unità di alloggio fino al massimo 360 posti letto.

Per contenuti accompagnatori turistico - alberghieri del presente comma si considerano contenuti alberghieri, commerciali, di servizio, divertimento, culturali, ricreativi, sportivi e simili come lo sono piscine chiuse, bar, ristoranti, club per bambini, palestre, fitness, wellness, negozi meno specializzati e simile.

Il tetto dell'edificio deve essere piatto, inclinato, a forma di cupola, parabolico o simile ad un tetto curvo.

B) contenuti accompagnatori ricreativi alberghieri all'aperto

Per contenuti sportivo ricreativi del presente punto si considerano contenuti ricreativi, sportivi e simili come lo sono i complessi di piscine con superficie acquatica all'aperto e relative aree di servizio, aree per prendere il sole, campi da tennis verdi e/o campi da tennis con altro tipo di pavimentazione o altri contenuti ricreativi, terreni sportivi, parco gioco per bambini e simile.

All'interno dell'intervento si possono costruire e sistemare aree pedonali e stradale pedonali, terrazze non coperte e sistemare aree verdi e collocare l'arredo urbano, e altri casi stabiliti nel comma (9) dell'articolo 19 delle presenti Disposizioni.

c) autorimesse e/o aree parcheggio esterne per le necessità dell'albergo.

Articolo 49

Gli articoli 51, 52 e 53 si cancellano.

Articolo 50

L'articolo 54 viene modificato e recita:

“(1) Le condizioni di ubicazione legate alla tipologia dell'edificio, alla superficie minima e massima di edificabilità, al coefficiente massimo di edificabilità, al coefficiente massimo di utilizzo, l'altezza massima e il numero massimo dei piani sopra terra sono rappresentati nella tabella di seguito:

EDIFICI A DESTINAZIONE TURISTICO ALBERGHIERA - HOTEL (T1)					
Contrassegno numerico della zona della parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica num.4 - Modo e condizioni di costruzione.		Tipologia degli edifici		Superficie di edificabilità (m ²)	
				Min.	Mass.
1	hotel	G		1000	7910

EDIFICI A DESTINAZIONE TURISTICO ALBERGHIERA - HOTEL (T1)					
Contrassegno numerico della zona della parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica num.4 - Modo e condizioni di costruzione.		Mass. kig	Mass. kis	Mass. altezza (m)	Numero mass. di piani fuori terra
1	hotel	0,6	5,4	27	7

Eccezionalmente, delle condizioni di ubicazione stabilite nella tabella del presente articolo, si consente di aumentare la superficie massima di edificabilità a 9230 m², coefficiente di edificabilità su 0.7, e coefficiente massimo di sfruttamento a 5.5 ma esclusivamente per le necessità di costruzione di piscine aggiunte. L'edificio dell'albergo può avere al massimo due piani interrati.”

Articolo 51

Si cancella l'articolo 55.

Articolo 52

Nell'articolo 56 il comma 2 viene modificato come segue:

“(2) La sistemazione dell'edificio deve permettere l'accesso carrabile indisturbato, le manovre con i veicoli e l'organizzazione degli accessi antincendio.”

Articolo 53

L'articolo 57 viene modificato e recita:

“(1) Considerando il carattere pianificato e la funzione dell'edificio di albergo, nel presente Piano non si consente la sua recinzione.

(2) La sistemazione della particella edificabile è necessario pianificare nel modo che nella maniera maggiore possibile si conservino i valori paesaggistici esistenti utilizzando materiali e colori adeguati alle caratteristiche naturali dello spazio circostante e l'architettura tradizionale. Durante l'inverdimento usare le specie vegetali autoctone e gli elementi esistenti della flora autoctona mantenere nella misura più grande possibile e integrare nell'allestimento paesaggistico. Nella misura maggiore mantenere le zone coperte da vegetazione autoctona.”

Articolo 54

L'articolo 58 viene modificato e recita:

“(1) Le altre condizioni di costruzione degli edifici dell'albergo sono contenute negli altri capitoli delle presenti Disposizioni d'implementazione”.

Articolo 55

Nell'articolo 59 comma 1 dopo le parole “rappresentazione cartografica 4” si cancella il testo “A e 4. B”.

Articolo 56

L'articolo 60 viene modificato e recita:

“(1) Le condizioni di ubicazione legate alla tipologia dell'edificio, alla superficie minima e massima di edificabilità, al coefficiente massimo di edificabilità, al coefficiente massimo di utilizzo, l'altezza massima e il numero massimo dei piani sopra terra sono rappresentati nella tabella di seguito:

EDIFICI A DESTINAZIONE D’AFFARI - PER LO PIÙ DI SERVIZIO (K1)					
Contrassegno numerico della zona della parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica num.4 - Modo e condizioni di costruzione.		Tipologia degli edifici		Superficie di edificabilità (m2)	
				min	max
2	destinazione d’affari - prevalentemente di servizio	B		400	900
EDIFICI A DESTINAZIONE D’AFFARI - PER LO PIÙ DI SERVIZIO (K1)					
Contrassegno numerico della zona della parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica num.4 - Modo e condizioni di costruzione.		Mass. kig	Mass. kis	Mass. altezza (m)	Numero mass. di piani fuori terra
		2	destinazione d’affari - prevalentemente di servizio	0,6	0,8

Articolo 57

Nell’articolo 61 comma 1 dopo le parole “rappresentazione cartografica 4” si cancella il testo “A e 4. B”.

Articolo 58

Nell’articolo 64 comma 1 alinea 2 la parola “objektata” si sostituisce con la parola “objekata” nel testo in lingua croata.

Articolo 59

L’articolo 65 viene modificato e recita:

“(1) Le condizioni di ubicazione e il modo di costruzione degli edifici a destinazione sportiva sono rappresentate nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 4. - Modo e condizioni di costruzione.

(2) Gli edifici destinati allo sport all’interno delle aree a destinazione sportiva (R1) riguardano:

- Edifici accompagnatori con contenuti sportivi di servizio (contrassegno numerico della zona 3),
- Campi da gioco sportivi - campo da calcio (contrassegno numerico della zona 7A),
- Campo sportivo - campo da gioco polivalente e altri contenuti (contrassegno numerico della zona 7B),
- Campi da gioco sportivi - campo da calcio polivalente (contrassegno numerico della zona 7C).

Articolo 60

L’articolo 66 viene modificato e recita:

“(1) Le condizioni di ubicazione legate alla tipologia dell’edificio, alla superficie minima e massima di edificabilità, al coefficiente massimo di edificabilità, al coefficiente massimo di utilizzo, l’altezza massima e il numero massimo dei piani sopra terra sono rappresentati nella tabella di seguito:

EDIFICI DESTINATI ALLO SPORT (R1)					
Contrassegno numerico della zona della parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica num.4 - Modo e condizioni di costruzione.		Tipologia degli edifici Min. Mass.		Superficie di edificabilità (m²)	
				Min.	Mass.
3	Contenuti accompagnatori sportivi - di servizio	A.		70	250
7A.	Campo di calcio	Zone pavimentali sistemate		-	-
7B.	Campo polivalente e altri contenuti	Zone pavimentali sistemate		-	-
7C	Campo polivalente	Zone pavimentali sistemate		-	-
EDIFICI DESTINATI ALLO SPORT (R1)					
Contrassegno numerico della zona della parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica num.4 - Modo e condizioni di costruzione.		Mass. kig	Mass. kis	Altezza mass. (m)	Numero mass. di piani fuori terra
		3	Contenuti accompagnatori sportivi - di servizio	0,3	0,6
7A.	Campo di calcio	-	-	-	-
7B.	Campo polivalente e altri contenuti	-	-	-	-
7C	Campo polivalente	-	-	-	-

Articolo 61

L'articolo 67 viene modificato e recita:

“(1) Nella parte all'interno della zona a contrassegno numerico 7A rappresentata nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 4. - Modo e condizioni di costruzione, tipologia dell'area pavimentale sistemata - campo sportivo, si può costruire il campo da calcio.

(2) All'interno della zona a contrassegno numerico 7A rappresentata nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 4. - Modo e condizioni di costruzione, la tipologia dell'area pavimentale sistemata - campo sportivi, si può costruire un campo polivalente destinato al gioco del tennis e/o campo da calcio senza tribune, altri campi sportivo-ricreativi (mini golf, campi di bocce, parco giochi per bambini, pallavolo sulla sabbia e contenuti simili), passeggiate, palcoscenici, zone riposo, attrazioni d'acqua e contenuti simili integrati nel verde e attrezzati con l'arredo urbano, sistemazione di costruzioni prefabbricate (tettoie, sedute e simile). La superficie totale (cumulativa) degli edifici prefabbricati non deve oltrepassare la superficie massima di 150 m², mentre la superficie dei singoli edifici prefabbricati non deve oltrepassare la superficie massima di 50 m² e l'altezza complessiva di 4,0 m. La presente area, oltre allo sport e ricreazione, è destinata alle passeggiate e al riposo nel verde e la sistemazione di parchi tematici (parco botanico e simile).

(3) Nella parte della zona a indicazione numerica 7C si possono edificare campi gioco polivalenti destinati al tennis, pallavolo sulla sabbia, bocce e contenuti simili.

(4) In base al carattere pianificato e alla funzione degli edifici a destinazione sportiva, nel Piano si consente la recinzione degli edifici che si costruiranno all'interno della zona a indicazione numerica 7A, 7B e 7C rappresentati nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 4. - Modo e condizioni di costruzione, e non consente la recinzione degli edifici che si costruiranno all'interno della zona a indicazione numerica 3.

(5) Recinzione degli edifici di cui al comma 4, si consente come recinzione a rete in base ai regolamenti dei campi sportivi (calcio, tennis e contenuti simili).”

Articolo 62

L'articolo 68 viene modificato e recita:

“(1) All'interno dell'area per la costruzione degli edifici destinati allo sport, contrassegno numerico 7A, 7B e 7C, rappresentati nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 4. - Modi e condizioni di costruzione, tipologie di sistemazione della pavimentazione - campi sportivi, con il presente Piano si consente il posizionamento di colonne luminose di funzione appropriata.”

Articolo 63

L'articolo 69 viene modificato e recita:

“(1) All'interno della zona a destinazione sportiva, a contrassegno numerico 7A rappresentata nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 4. - Modi e condizioni di costruzione, con il presente Piano si consente un auditorio all'aperto collocando tribune minori.

Articolo 64

L'articolo 70 viene modificato e recita:

“(1) Il tetto dell'edificio dei contenuti accompagnatori sportivi, rappresentato da contrassegno numerico 3 nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 4. -Modo e condizioni di costruzione, deve essere diritto e verde.”

Articolo 65

Nell'articolo 72 comma 1 dopo le parole “rappresentazione cartografica 4” si cancella il testo “A e 4. B”.

Articolo 66

L'articolo 73 viene modificato e recita:

“(1) Le condizioni di ubicazione legate alla tipologia dell'edificio, alla superficie minima e massima di edificabilità, al coefficiente massimo di edificabilità, al coefficiente massimo di utilizzo, l'altezza massima e il numero massimo dei piani sopra terra sono rappresentati nella tabella di seguito:

EDIFICI DEGLI STABILIMENTI BALNEARI				
Contrassegno numerico della zona della parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica num.4 - Modo e condizioni di costruzione.		Tipologia degli edifici	Superficie di edificabilità (m ²)	
			min	max
4	Stabilimenti balneari	A	150	250
5	Stabilimenti balneari	A	200	400
EDIFICI DEGLI STABILIMENTI BALNEARI				

Il contrassegno numerico della zona della parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 4. - Modo e condizioni di costruzione.		Mass. kig	Mass. kis	Altezza mass. (m)	Numero mass. di piani fuori terra
4	Stabilimenti balneari	0,5	0,8	7	2 (S+P)
5	Stabilimenti balneari	0,4	0,8	7	2 (S+P)

Articolo 67

Nel comma 3 dell'articolo 74 la parola "uvijet" si sostituisce con la parola "uvjet" nel testo in croato.

Articolo 68

Nell'articolo 78 comma 2 dopo le parole "rappresentazione cartografica 4" si cancella il testo "A e 4. B".

Articolo 69

L'articolo 79 viene modificato e recita:

"(1) Le condizioni di ubicazione legate alla tipologia dell'edificio, alla grandezza della superficie della particella edificabile, alla superficie minima e massima di edificabilità, al coefficiente massimo di edificabilità, al coefficiente massimo di utilizzo, l'altezza massima e il numero massimo dei piani sopra terra sono rappresentati nella tabella di seguito:

EDIFICI RESIDENZIALI (S)						
Contrassegno numerico della zona della parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica num.4 - Modo e condizioni di costruzione.	Tipologia degli edifici	Grandezza della particella edificabile (m ²)			Superficie di edificabilità (m ²)	
		Min.	Durata massima di	Min.	Durata massima di	
6	B.	500		600	70	180
EDIFICI RESIDENZIALI (S)						
Contrassegno numerico della zona della parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica num.4 - Modo e condizioni di costruzione.	Mass. kig	Mass. kis	Altezza mass. (fino al cornicione) (m)		Numero mass. di piani fuori terra	
6	0,3	1,2	10		3	(P+2)

Articolo 70

Nell'articolo 80 comma 1 la parola "mogu" si sostituisce con la parola "može" nel testo in croato.

Nel comma 2 dopo il testo "al massimo 1,5m" si cancella il testo "per cui l'altezza del muro pieno puč essere al massimo 1 metro".

Articolo 71

Nell'articolo 81 comma 1 dopo le parole "all'interno della zona" si aggiunge il testo "numerico".

Dopo il testo "rappresentazione cartografica 4" si cancella il testo "A e 4. B".

Articolo 72

Nel testo del titolo dopo l'articolo 82 la parola "TELECOMUNICAZIONE" si sostituisce con la parola "COMUNICAZIONE".

Articolo 73

Nell'articolo 83 comma 1 la parola "telecomunicazione" si sostituisce con la parola "comunicazione".

Al comma 4 dopo la parola "con i quali si permette" si cancella la parola "per".

Al comma 5 dopo la parola "con i quali si permette" si cancella la parola "per".

Nel comma 6 dopo il testo "GU n. 119/07" si sostituisce con il testo "GU 95/14".

Articolo 74

Nell'articolo 84 comma 1 la parola "traffico" si sostituisce con la parola "del traffico".

Nel comma 1 dopo le parole "rappresentazione cartografica 2.1" si cancella il testo "A e 2.1.B".

Al comma 2 dopo la parola "per la purificazione" si aggiunge la parola "dell'albergo".

Viene modificato il comma 4 come segue:

"(4) La strada di accesso all'attuale dispositivo per la depurazione si pianifica come nuova strada a doppio senso che consente l'accesso al dispositivo, e allo stesso tempo serve per il rifornimento dell'albergo. La strada pianificata che porta

fino al nuovo albergo è a doppio senso, e termina con una svolta circolare davanti all'ingresso dell'albergo.

Nel comma 5 dopo le parole "rappresentazione cartografica 2.1" si cancella il testo "A e 2.1.B".

Articolo 75

L'articolo 85 viene modificato e recita:

"(1) La larghezza della zona cuscinetto e il modo della sua sistemazione sono stabiliti dalle disposizioni della Legge sulle strade in vigore (GU nn. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13 e 148/13 e 92/14).

(2) Durante la progettazione delle altre strade e intersezioni è necessario attenersi alle leggi speciali, prescrizioni, regole e norme:

- della Legge sull'edilizia (GU nn. 153/13), della Legge sull'assetto territoriale (GU nn. 153/13),
- della Legge sulle strade (GU nn. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13 e 148/13 e 92/14),
- della Legge sulla sicurezza del traffico stradale (GU nn. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13 e 158/13 e 92/14),
- Regolamento sul tipo e contenuto del progetto per le strade pubbliche (GU nn. 53/02).
- - Regolamento sulle condizioni per la progettazione e costruzione della connessione e dell'accesso alla strada pubblica (GU 95/14),
- Regolamento sui segnali stradali, segnaletica e attrezzatura sulle strade (GU nn. 33/05, 64/05, 155/05 e 14/11)
- - Regolamento sull'assicurazione dell'accessibilità agli edifici alle persone disabili oppure con mobilità ridotta (GU 78/13).

(3) In caso di modifica di un singolo regolamento, nell'esecuzione del Piano si attuerà quello in vigore."

Articolo 76

Nell'articolo 86 nel comma 4 dopo le parole "rappresentazione cartografica 2.1" si cancella il testo "A e 2.1.B".

Articolo 77

Nell'articolo 87 comma 3 il testo "GU 59/96" si sostituisce con il testo "GU 110/01".

Articolo 78

Nell'articolo 88 comma 2 dopo le parole "rappresentazione cartografica 2.1" si cancella il testo "A e 2.1.B".

Il numero ordinario del comma dopo il comma 4 cambia e recita "5".

Nel nuovo comma 5 dopo le parole "rappresentazione cartografica 3" si cancella il testo "A e 3.B".

I commi attuali 5, e 6 diventano commi 6, e 7.

Articolo 79

Nell'articolo 89 il comma 2 viene modificato come segue:

"(2) Nella formazione delle strade è necessario attenersi al Regolamento sull'assicurazione dell'accessibilità agli edifici alle persone disabili oppure con mobilità ridotta (GU 78/13)."

Articolo 80

Nell'articolo 90 il comma 1 viene modificato come segue:

"(1) All'interno dell'area di copertura del Piano nella funzione di accettazione dei visitatori sportivi, ricreativi e altri contenuti sono previste: una località destinata a parcheggio pubblico che è collocata tra il campo da calcio e il campo da tennis nella parte settentrionale della copertura del Piano (34 PM), posti di parcheggio nel profilo lungo la strada Lungomare (175 PM) e lungo l'accesso all'albergo (36 PM), che corrisponde a 245 posti macchina, visibile nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 2.1. - Rete di infrastrutture di traffico, stradali e comunali - Traffico."

Dopo il comma 6 si aggiunge un nuovo comma 7 che recita:

"(7) Lo spazio per il parcheggio deve essere delle dimensioni appropriate in conformità alle regole della professione e deve essere chiaramente visibile nella documentazione progettuale, sistemato (con la sistemazione di elementi perforati/con grate in metallo, plastica o calcestruzzo per l'assetto delle superfici di parcheggio erbose) o realizzato in modo che soddisfi le condizioni necessarie di stabilità e resistenza, con uno strato finale di diversi materiali destinati a un tipo del genere di superficie (asfalto, calcestruzzo, pietra, diversi materiali combinati naturali e sintetici e di resina). I posti di parcheggio devono essere evidenziati chiaramente con un trattamento in superficie."

Articolo 81

Nell'articolo 91 comma 2 la parola "dispositivi di depurazione" si sostituisce con la parola "hotel".

Viene modificato il comma 3 come segue:

"(3) Il numero dei posti di parcheggio per le autovetture viene determinato nella seguente maniera:

DESTINAZIONE D'USO – ATTIVITÀ	NUMERO DI POSTI DI PARCHEGGIO
per alberghi, su 1 unità di alloggio	1
Per spiaggia sistemata, su 60 m ²	1
per appartamento fino a 55 m ² di superficie netta	1

per appartamento da 55,01 m2 a 120 m2 di superficie netta	2
per appartamento maggiore di 120,01 m2 di superficie netta	3
per attività comunali - di servizio, su 30 m2 di superficie netta	1
per attività commerciale, su 30 m2 di superficie netta	1
per attività d'ufficio, su 30 m2 di superficie netta	1
Per attività di servizio, su 15 m2 di superficie netta	1
per attività culturali, su 7 posti a sedere	1
per spiaggia sistemata, su 300 m ²	1
per palestre sportive, stadio, impianti sportivi, parchi gioco, su 10 posti a sedere rispettivamente fruitori	1
attività ricreative, su 500 m2 di superficie netta assestata per la ricreazione	1
per complessi di ristorazione dalla categoria "ristoranti" e "bar", su 15m2 di area di servizio netta	1

Nella superficie netta del comma precedente non si calcolano le superfici in cui non si svolge il lavoro con i clienti/parti/cittadini (servizi igienici e guardaroba dei dipendenti, magazzini e sim.).

Se nello stesso edificio si realizzano diverse attività o funzioni il numero di posti macchina si definisce in base a tali attività o funzioni, e in sintonia agli standard o dimensionato con il metodo analitico (cumulativo).

Con il presente Piano si definiscono le dimensioni dei posti macchina per il parcheggio e lo spazio per eseguire le manovre degli autoveicoli, autobus e motociclette in conformità alla norma HRN U.S. 4. 234. In via eccezionale, con disposizioni specifiche è possibile prescrivere normative anche più severe di quelle citate nel HRN nel caso in cui si attueranno normative da prescrizioni specifiche.

Le altre condizioni con cui si regola il parcheggio nella Città di Pola saranno determinate dall'organo della Città di Pola competente per gli affari dell'economia comunale con prescrizioni specifiche."

Articolo 82

Nell'articolo 92 comma 1 dopo le parole "rappresentazione cartografica 2.1" si cancella il testo "A e 2.1.B".

Nel comma 7 il testo "GU 89/06 e 61/07" si sostituisce con il testo "GU n. 78/13).

Dopo il comma 12 si aggiunge un nuovo comma 13 che recita:

"(13) Sulla superficie di contatto della spiaggia naturale (R2-2) e della passeggiata del Lungomare (direttamente adiacente alla zona commerciale (K1)), è consentita la costruzione di un edificio - ascensore per il collegamento della spiaggia con le strutture nelle immediate vicinanze (hotel previsto). La località fondamentale dell'edificio in oggetto è indicata nella rappresentazione cartografica n. 2.2 - Rete dell'infrastruttura di traffico, viaria e comunale e 4 - Modo e condizione di costruzione, mentre la località precisa si stabilirà tramite il rilascio degli atti con i quali si consente la costruzione in conformità alle prescrizioni specifiche e con il consenso delle autorità competenti. Nella progettazione dell'edificio in oggetto è necessario attenersi ai seguenti parametri: la superficie della pianta dell'edificio- ascensore, può essere al massimo 20 m2, mentre la superficie della pianta dell'ascensore senza finestra ed altre parti accompagnatorie dell'edificio ammonta al massimo a 6 m2. L'altezza degli ascensori degli edifici sarà determinata in base all'altezza della causa del dislivello del terreno che sarà necessario colmare, nonché gli altri requisiti tecnici e tecnologici per un tale tipo di edificio."

Articolo 83

Il titolo dopo l'articolo 93 cambia e recita: "5.2. Condizioni di costruzione dell'INFRASTRUTTURA DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA".

Articolo 84

L'articolo 94 viene modificato e recita:

"(1) Il posto e il modo di allacciamento delle particelle edificabili alla rete di comunicazione elettronica sono visibili nella motivazione e nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 2.2 Rete stradale, comunale e infrastrutturale - Rete di comunicazione elettronica. "

Articolo 85

L'articolo 95 viene modificato e recita:

"(1) Con la costruzione della rete di comunicazione elettronica, si eseguirà quanto segue:

- la canalizzazione della comunicazione elettrica sarà posta nei marciapiedi o nella banchina lungo la stessa,
- si realizzerà la rete via cavo di comunicazione elettrica attraverso la canalizzazione via cavo,
- si realizzeranno gli armadietti di allacciamento di comunicazione elettrica per ogni particella edificabile. Gli armadietti saranno collocati sul confine della particella edificabile e saranno rivolti verso la strada."

Articolo 86

L'articolo 96 viene modificato e recita:

"(1) I lavori relativi alla progettazione e alla conduzione delle infrastrutture di comunicazione elettronica e della rete di comunicazione elettrica, saranno eseguiti in conformità con le norme e le normative vigenti, delle quali evidenziamo:

- Regolamento sulle condizioni tecniche di costruzione e utilizzo delle infrastrutture della telecomunicazione (GU 88/01),
- Legge sulla comunicazione elettronica (GU 73/08),
- Legge sull'edilizia (GU nn. 153/13) Regolamento sugli edifici semplici ed altri edifici e sui lavori (GU n. 79/14 e 41/15).
- Regolamento sul modo e sulle condizioni per stabilire le zone delle infrastrutture di comunicazione e delle attrezzature collegate, zone di protezione e corridoio radio, nonché gli obblighi dell'investitore dei lavori o degli edifici (GU 42/09 e 39/11),
- Regolamento sulle condizioni tecniche per la rete di comunicazione degli edifici d'affari e abitativi (GU 155/09)."

Articolo 87

L'articolo 98 viene modificato e recita:

“(1) Il posto e il modo di allacciamento delle particelle edificabili alla rete di comunicazione elettrica sono visibili nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 2.3.1 - Rete dell'infrastruttura del traffico, viaria e comunale - Energia elettrica - media tensione, 2.3.2 - Rete dell'infrastruttura del traffico, viaria e comunale - Energia elettrica - bassa tensione, 2.3.3 - Rete di infrastrutture stradale, viaria e comunale - Energia elettrica - illuminazione pubblica.”

Articolo 88

Nell'articolo 99 comma 1 alinea 1 la parola “četri” si sostituisce con la parola “četiri” nel testo in lingua croata. Nel comma 1 dell'articolo 2 la parola “orjentirana” si sostituisce con la parola “orjentirana” nel testo in croato.

Articolo 89

Nell'articolo 100 comma 2 dopo le parole “rappresentazione cartografica 2.4” si cancella il testo “A e 2.4. B”.

Articolo 90

Nell'articolo 101 comma 6 l'alinea 6 cambia e recita:

“- La distanza minima del cavo dell'infrastruttura di comunicazione elettronica e della condotta di approvvigionamento idrico in direzione longitudinale deve essere allo stesso tempo di 200 cm, laddove possibile, e all'incrocio, il cavo TK viene inserito nel tubo di protezione a una distanza minima di 30 cm del tubo dell'acqua.”

Articolo 91

Nell'articolo 105 comma 2 dopo le parole “rappresentazione cartografica 2.5” si cancella il testo “A e 2.5. B”.

Articolo 92

L'articolo 106 viene modificato e recita:

“(1) Tutte le acque reflue, prima dell'allacciamento al sistema pubblico di smaltimento, devono essere ridotte al livello delle acque reflue domestiche, ovvero devono soddisfare i parametri in base al Regolamento in vigore sui valori limite delle emissioni delle acque reflue (GU n. 80/13, 43/14 e 27/15).

Articolo 93

Nell'articolo 113 comma 2 dopo le parole “rappresentazione cartografica 4” si cancella il testo “A e 4. B”.

Articolo 94

Nell'articolo 114 comma 2 il testo “GU 87/10” si sostituisce con il testo “GU nn. 80/13, 43/14 e 27/15).

Articolo 95

Nell'articolo 115 comma 1 la parola “paralenog” si sostituisce con la parola “paralelnog” nel testo in croato.

Articolo 96

L'articolo 116 viene modificato e recita:

“(1) L'edificio del sistema di infrastrutture - dispositivo per la depurazione delle acque reflue del presente paragrafo che si costruirà all'interno della destinazione del sistema di infrastrutture, si pianifica di collocarlo all'interno di un'unità che è composta da due zone e ciò: zona 8A dispositivo per la depurazione - parte fuori terra, e zona 8B dispositivo per la depurazione - parte interrata, che sono rappresentate nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 4 - Modo e condizioni di costruzione.”

Articolo 97

Nell'articolo 117 comma 1 dopo le parole “rappresentazione cartografica 4” si cancella il testo “A e 4.B”.

Articolo 98

Nell'articolo 118 comma 1 dopo le parole “rappresentazione cartografica 4” si cancella il testo “A e 4.B”.

Articolo 99

L'articolo 119 viene modificato e recita:

“(1) Le condizioni di ubicazione legate alla tipologia dell'edificio, alla superficie minima e massima di edificabilità, al coefficiente massimo di edificabilità, al coefficiente massimo di utilizzo, l'altezza massima e il numero massimo dei piani

sopra terra sono rappresentati nella tabella di seguito:

COSTRUZIONE DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE- DISPOSITIVO PER LA depurazione DELLE ACQUE REFLUE (IS)					
Il contrassegno numerico della zona della parte grafica del Piano, Orappresentazione cartografica 4. - Modo e condizioni di costruzione.		Tipologia degli edifici	Superficie di edificabilità		
			Min.	Mass.	
8A.	Dispositivo per la depurazione - parte fuori terra	Sistemi di infrastrutture	esistenti	2500m ²	
8B.	Dispositivo per la depurazione - parte interrata	Sistemi di infrastrutture	50% della somma delle parti della pianta degli edifici che saranno costruiti all'interno della zona 8B e 8A	100% della somma delle parti della pianta degli edifici che saranno costruiti all'interno della zona 8B e 8A	
COSTRUZIONE DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE- DISPOSITIVO PER LA depurazione DELLE ACQUE REFLUE (IS)					
Contrassegno numerico della zona della parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica num.4A e AB - Modo e condizioni di costruzione		Mass. kig	Mass.k-is	Mass. altezza (m)	Numero mass. di piani
8A.	Dispositivo per la depurazione - parte fuori terra	0,35	0,4	7	2 (P+1)
8B.	Dispositivo per la depurazione - parte interrata	0,7	0,7	-	Sotterraneo

Articolo 100

Nell'articolo 120 comma 1 la parola "prošišćavanje" si sostituisce con la parola "pročišćavanje" nel testo in croato. Dopo il testo "rappresentazione cartografica 4" si cancella il testo "A e 4.

Articolo 101

Nell'articolo 121 comma 1 dopo le parole "rappresentazione cartografica 4" si cancella il testo "A e 4.B". Nel comma 3 la parola "prostup" si sostituisce con la parola "pristup" nel testo in lingua croata.

Articolo 102

Nell'articolo 124 comma 1 il testo "GU 08/09 e 67/09" si sostituisce con il testo "GU nn. 61/14)".

Articolo 103

Nell'articolo 125 comma 1 la parola "plinifikacije" si sostituisce con la parola "plinifikacije" nel testo in croato. Nel comma 3 dopo le parole "rappresentazione cartografica 2.6" si cancella il testo "A e 2.6.B".

Articolo 104

Nell'articolo 131 il comma 1 viene modificato come segue:

"(1) Le zone verdi cuscinetto pianificate nel presente Piano sono rappresentate nella parte grafica, rappresentazione cartografica n. 1 - Uso e la destinazione delle aree e rappresentazione cartografica n. 3 - Condizioni di utilizzo, sistemazione e protezione delle aree, e comprendono la superficie del bosco Lungomare che con il Piano regolatore generale della Città di Pola ("Bollettino ufficiale della Città di Pola" nn. 5a/08, 12/12, 05/14, 08/14-testo emendato, 10/14, 13/14, 19/14-testo emendato e 19/14 - testo emendato) è categorizzata come un'unità verde di importanza cittadina locale. Nella rappresentazione cartografica n.4 - Modo e condizioni di costruzione, con il segno 7 sono indicate le aree verdi cuscinetto e quelle pubbliche."

Nell'articolo 37 comma 2 dopo le parole "percorso ginnico" si aggiunge il testo ", parco avventura".

Articolo105

L'articolo 137 viene modificato e recita:

"(1) Nell'ambito delle aree verdi pubbliche si possono sistemare percorsi ginnici, parchi avventura e contenuti simili destinati alla ricreazione con i contenuti e la qualità devono soddisfare le necessità di ricreazione dei cittadini di tutte le età.

(2) I contenuti ricreativi menzionati nel comma precedente è necessario tracciare con il minor numero di interventi nell'ambiente naturale del bosco per cui è necessario l'integrazione conforme nella sistemazione e formazione complessiva.

(3) Nel Piano si consente di installare l'attrezzatura ginnica, le attrezzature per i parchi avventura e altri contenuti ricreativi nel modo che, con la scelta del materiale e delle forme, gli stessi si integrino quanto più fedelmente nello spazio boschivo.

(4) Oltre ai contenuti ricreativi del primo comma del presente articolo, si consente anche la sistemazione di costruzioni prefabbricate minori in conformità al Regolamento sugli edifici semplici e altri lavori (GU n. 9/14, 41/15 i 75/15) e in base alla decisione speciale dell'organo competente della Città di Pola e luoghi di riposo con panchine, cestini per le immondizie, tabelle informative e l'illuminazione.”

Articolo 106

Al comma 140 dopo la parola “U rubnim” si cancella la parola “je” nel testo in croato.

Articolo 107

Nell'articolo 141 dopo il comma 1 si aggiunge un nuovo comma 2 che recita:

“(2) Nell'ambito della destinazione sportivo-ricreativa R1 (nella superficie indicata con il contrassegno numerico 7B), i terreni sportivi e gli altri contenuti che è concesso sistemare su tale superficie devono integrarsi nel verde. Sulle superfici che non verranno sistemate a terreni sportivi si possono assestare parchi tematici (botanici, orti e simile), percorsi pedonali, aree di sosta, platò (superfici pavimentate) e contenuti simili.

Articolo 108

Nell'articolo 142 comma 1 la parola “funkcionalnih” si sostituisce con la parola “funkcionalnih” nel testo in croato.

Articolo 109

Dopo l'Art. 149 si aggiunge un nuovo articolo, l'Art. 149 che recita:

Articolo 149.a

(1) In tutta l'area di copertura del Piano è necessario durante l'inverdimento usare le specie vegetali autoctone e gli elementi esistenti della flora autoctona mantenere nella misura più grande possibile e integrare nell'allestimento paesaggistico. Nella misura maggiore mantenere le zone coperte da vegetazione autoctona.”

Articolo 110

L'articolo 150 viene modificato e recita:

“(1) Le possibilità e le condizioni per sistemare edifici temporanei ed altri fabbricati mobili si stabiliscono in conformità al Regolamento sulle costruzioni semplici e altri lavori (GU n. 79/14, 41/15 e 75/15) in conformità a una Delibera specifica della Città di Pola.

Articolo 111

Nell'articolo 151 comma 1 dopo le parole “rappresentazione cartografica 3” si cancella il testo “A e 3.B”.

Articolo 112

L'articolo 152 viene modificato e recita:

“(1) Nell'area di copertura del Piano non ci sono valori naturali protetti in base alla Legge sulla tutela dell'ambiente (GU n. 80/13).

(2) Il territorio compreso nel Piano si trova all'interno dell'area dell'Unità verde protetta di importanza cittadina locale e spazi limitati (il territorio della Città di Pola è collocato all'interno dell'Area costiera protetta del mare - ZOP) area di interesse particolare per la Repubblica di Croazia, e in base a ciò è necessario attenersi a tutte le prescrizioni per la regolazione delle regole nello spazio per queste aree e azioni menzionate nel capitolo 6 delle presenti disposizioni.”

Articolo 113

Nell'articolo 153 comma 3 il testo “GU 69/99, 151/03, 157/03, 87/09 i 88/10”” si sostituisce con il testo “GU nn. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13”.

Articolo 114

Il testo del sottotitolo dopo l'articolo 153 cambia e recita: “Area della rete ecologica RH - Natura 2000”.

Articolo 115

L'articolo 154 viene modificato e recita:

“(1) La rete ecologica della Repubblica di Croazia è dichiarata nella Disposizione della rete ecologica (“Gazzetta ufficiale” n. 124/13, 105/2015) e rappresenta le zone della rete ecologica dell'Unione europea Natura 2000. La rete nazionale ecologica della Repubblica di Croazia rappresenta un sistema di aree ecologicamente importanti interconnesse o spazialmente vicine importanti per le specie e gli habitat in via di estinzione, che con la distribuzione biogeografica equilibrata contribuiscono in modo significativo alla tutela della natura e all'equilibrio delle diversità naturali e biologiche. Nella disposizioni inerenti alla rete ecologica sono prescritte le linee guida per le misure di protezione la cui attuazione assicura l'ottenimento e la manutenzione di uno stato ottimale degli obiettivi di tutela di ogni zona della rete ecologica.

(2) Il Piano con la copertura entra all'interno delle seguenti zone della rete ecologica:

- Aree di importanza per la conservazione delle specie e degli habitat (POVS): Specchio d'acqua dell'Istria occidentale (HR1000032) e
- Aree di conservazione importanti per gli uccelli - POP (Aree di tutela particolare - SPA): Specchio d'acqua dell'Istria

occidentale (HR1000032).

- Le aree della rete ecologica sono indicate nella rappresentazione cartografica n. 3 “Condizioni di utilizzo, assetto e protezione delle superfici”.

(3) Gli obiettivi, le misure e il modo di realizzazione della protezione di specie mirate di uccelli sono prescritti nel Regolamento sugli obiettivi e misure base per la protezione degli uccelli nell’area della rete ecologica (GU n. 15/14), mentre gli obiettivi, le misure e il modo di realizzazione della tutela delle specie mirate degli uccelli e habitat nell’area della rete ecologica non sono prescritti ulteriormente dalla legge prevista nel Regolamento.

Articolo 116

Nell’articolo 155 il comma 1 viene modificato come segue:

“(1) Nella zona di copertura del Piano la gestione dei rifiuti si risolverà in conformità alla Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti (GU 94/13). La Città di Pola, tramite il Piano di gestione dei rifiuti della Città di Pola per il periodo fino al 2015 („Bollettino ufficiale della Città di Pola” nn. 13/10), ha optato per l’istituzione del sistema complessivo di gestione dei (CSGO) in conformità con il Piano di gestione dei rifiuti nella Repubblica di Croazia per il periodo 2007 -2015 (GU n. 85/07, 126/10 e 31/11), Piano di gestione dei rifiuti sul territorio della Regione Istriana (GU della Regione Istriana n. 14/08).

Articolo 117

Nell’articolo 158 il comma 1 viene modificato come segue:

“(1) Tutti gli interventi nell’ambiente devono rispettare le regole vigenti sul trattamento dei rifiuti, e soprattutto:

- Legge sulla tutela ambientale (GU n. 80/13, 153/13 e 78/15),
- Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti (GU 94/13),
- Strategia di gestione dei rifiuti della Repubblica di Croazia (GU 130/05),
- Piano di gestione dei rifiuti nella Repubblica di Croazia per il periodo dal 2007-2015 (GU 85/07, 126/10 e 31/11),
- Piano di gestione dei rifiuti sul territorio della Regione Istriana (“Bollettino ufficiale della Regione Istriana” n. 14/08),
- Piano di gestione dei rifiuti della Città di Pola per il periodo fino al 2015 („Bollettino ufficiale della Città di Pola” nn. 13/10),
- Legge sull’economia comunale (GU nn. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – testo emendato, 82/04, 110/04) - Disposizione 150/08, 178/04, 38/09, 79/11, 09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 e 36/15).

Articolo 118

Nell’articolo 159 comma 1 il testo “GU 110/07” si sostituisce con il testo “GU nn. 80/13”.

Articolo 119

L’articolo 160 viene modificato e recita:

“(1) Nel territorio compreso dal Piano non si pianifica la costruzione di edifici che potrebbero avere un impatto negativo sull’ambiente in termini di Legge sulla tutela dell’ambiente (GU 80/13), e altre prescrizioni. Durante la costruzione di tali edifici si devono applicare in base alla legge e alle prescrizioni tutte le misure di protezione.

(2) In base al Decreto sulla valutazione dell’impatto dell’intervento sull’ambiente (GU 61/14), Allegato I per gli impianti di trattamento delle acque reflue con il sistema di drenaggio associato, è obbligatorio effettuare la Valutazione di Impatto Ambientale, come illustrato nella parte grafica del Piano, la rappresentazione cartografica 3. - Condizioni di utilizzo, assetto e protezione delle superfici.

(3) I permessi di locazione e / o gli atti con i quali si consente la costruzione di questi interventi nello spazio, non possono essere rilasciati prima di ottenere l’approvazione dell’autorità ambientale in conformità con il Decreto sulla valutazione dell’impatto sull’ambiente (GU n. 61/14).”

Articolo 120

L’articolo 162 viene modificato e recita:

“(1) Lo smaltimento e l’evacuazione delle acque sanitarie eseguire nel modo che le acque reflue dagli edifici prima dell’evacuazione nel sistema delle acque reflue, siano depurate fino al grado da soddisfare i criteri per singoli inquinanti in base allo standard esistente in vigore (nel sistema della fognatura è consentito rilasciare solo acque reflue i cui valori limite degli indicatori e le concentrazioni consentite di sostanze pericolose e di altro tipo non superino i valori specificati dall’articolo 3 Tabella 1 - per lo scarico nel sistema pubblico di drenaggio dell’ordinanza sui valori limite per le emissioni di acque reflue (GU n. 80/13, 43/14 e 27/15). In cucina con lavaggio delle stoviglie, è necessario costruire separatori di olio e grasso all’interno di ciascun edificio prima di collegarsi al collettore dell’acqua sanitaria.

(2) In superfici aperte o sistemate in modo simile, dove sono possibili fuoriuscite di grassi, benzina e altri agenti inquinanti, è necessario realizzare elementi bloccanti (separatori di oli o di prodotti petroliferi) e letti di sabbia. L’acqua reflua così filtrata rilasciare nel collettore delle acque meteoriche.

(3) L’area di copertura del Piano si trova al di fuori dell’area di protezione sanitaria dei pozzi e delle sorgenti di Pola, in base alla “Decisione sulle zone di protezione sanitaria della fonte d’acqua potabile nella Regione Istriana” (Gazzetta Ufficiale della Regione Istriana n. 12/05 e 2/11).

Articolo 121

Nell'articolo 164 comma 1 il testo "GU 30/09" si sostituisce con il testo "GU nn. 30/09 e 55/13".

Articolo 122

Nell'articolo 165 il comma 1 viene modificato come segue:

"(1) Nel procedimento di rilascio degli atti per la realizzazione del Piano si prescriverà l'obbligo di attenersi ai regolamenti specifici di tutela dell'ambiente, e in particolare modo:

- Regolamento sulle sostanze infiammabili (GU 108/95 e 56/10); Regolamento sul modo di trasportare sostanze dannose nel traffico stradale (GU 53/06),
- Legge sull'ispezione sanitaria (GU nn. 113/08 e 88/10).
- Legge sulla protezione dall'inquinamento acustico (GU 30/09 e 55/13); Regolamento sul livello massimo di rumore ammissibile nelle zone in cui le persone vivono e lavorano (GU 145/04),
- Legge sulle acque (GU nn. 153/09, 130/11, 56/13 e 14/14); Regolamento sul rilascio degli atti idrici (GU n. 78/10, 79/13 e 9/14); Regolamento sui valori limite delle emissioni delle acque reflue (GU n. 80/13, 43/14 e 27/15),
- Legge sulla tutela dell'ambiente (GU nn. 80/13), Decreto sulla valutazione dell'impatto dell'intervento sull'ambiente (GU n. 61/14),
- Legge sulla tutela dell'aria (GU nn. 130/11 e 47/14); Regolamento sui valori limite di emissione di inquinanti nell'aria provenienti da fonti fisse (GU 133/05); Decreto sui livelli critici di sostanze inquinanti nell'aria (GU n. 117/12); Ordinanza sul monitoraggio della qualità dell'aria (GU 3/13), Regolamento sui valori limite di emissione di sostanze inquinanti nell'aria da fonti immobili (GU 129/12, 97/13), Regolamento sui valori limite di emissione di sostanze inquinanti nell'aria da fonti immobili (GU n. 117/12); Ordinanza sulle norme tecniche per la protezione dell'ambiente da composti organici volatili prodotti dallo stoccaggio e dalla distribuzione della benzina (GU 135/06, 87/09),
- Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti (GU 94/13); Decreto sulle categorie, i tipi e la classificazione dei rifiuti con un catalogo di rifiuti e un elenco di rifiuti pericolosi (GU 50/05 e 39/09); Regolamento sull'imballaggio e sui rifiuti di imballaggio (GU 97/05, 115/05, 81/08 e 31/09); Regolamento sulle condizioni di etichettatura degli imballaggi (GU 155/05, 24/06 e 28/06); Regolamento sulla gestione dei rifiuti (GU n. 23/14 e 51/14) Regolamento sulla gestione degli oli di rifiuto (GU 124/06, 121/08 e 31/09); Regolamento sulla gestione delle batterie e accumulatori /GU 133/06 e 31/09); Regolamento sulla gestione dei dispositivi e attrezzature elettriche ed elettroniche (GU 74/07, 133/08 e 31/09); Regolamento sulla gestione delle autovetture fuori uso (GU 136/09); Regolamento sulla gestione delle gomme fuori uso (GU 136/09); Regolamento sulla gestione delle gomme fuori uso (GU 40/06 e 31/09)."

Articolo 123

L'articolo 167 viene modificato e recita:

"(1) Le misure antincendio si attuano in conformità alle disposizioni che prescrivono la:

- Legge sulla protezione da incendi (GU n. 92/10),
- Legge sulle sostanze e gas infiammabili (GU 108/95 e 56/10),
- Legge sulle sostanze esplosive (GU n. 178/04, 109/07, 67/08 e 144/10),
- Regolamento sulle condizioni per l'accesso dei vigili del fuoco (GU 35/94, 55/94 e 142/03),
- Regolamento sulle sostanze infiammabili (GU 54/99),
- Regolamento sul gas di petrolio liquefatto (GU 117/07),
- Regolamento sulla rete di idranti per l'estinzione di incendi (GU 8/06),
- Regolamento sulla protezione da incendi di impianti alberghieri (GU 100/99),
- Regolamento sulle stazioni per il rifornimento dei mezzi di trasporto con il carburante (GU 93/98, 116/07 e 141/08),
- Regolamento sugli interventi nello spazio in cui l'organo competente per la protezione da incendi non partecipa al procedimento di rilascio delle decisioni sulle condizioni di costruzione ossia delle licenze di ubicazione (GU 115/11),
- Regolamento sulla protezione da incendi nei magazzini (GU 93/08),
- Regolamento sulle condizioni e modi di esecuzione delle misure di protezione nel corso dell'immagazzinamento di sostanze esplosive (GU 26/09),
- Regolamento sulle richieste base per la protezione da incendi di impianti e dispositivi elettronico-energetici (GU 146/05),
- Regolamento sulla protezione di boschi da incendi (GU 33/14),
- altri Regolamenti e regole adottate di pratica tecnica con le quali sono prescritte le misure di protezione da incendi.
- Valutazione del rischio di incendi e piano di protezione da incendi della Città di Pola.

Articolo 124

Nell'articolo 168 comma 1 il testo "GU 06/07 e 61/09" si sostituisce con il testo "GU nn. 78/13".

Articolo 125

Nell'articolo 170 il comma 2 viene modificato come segue:

"(2) Nel procedimento di rilascio degli atti per la realizzazione del Piano si prescriverà l'obbligo di attenersi ai regolamenti specifici di tutela dell'ambiente, e in particolare modo:

- Disposizioni della Legge sulle modifiche e integrazioni della Legge sugli affari interni (GU n. 76/94 e 161/98), presi secondo la Legge sulla polizia ("Gazzetta ufficiale" n. 129/00),
- Ordinanza sugli standard tecnici per i rifugi (BU n. 55/83),
- Ordinanza sulla manutenzione di rifugi e altre strutture di sicurezza nel periodo di pace (GU n. 45/84),

- Regolamento sulle misure di protezione dei disastri elementari e pericoli di guerra nella progettazione dello spazio (GU 29/83, 36/85 e 42/86).

Articolo 126

L'articolo 172 viene modificato e recita:

“(1) L'area coperta dal Piano è coperta da un sistema di allarme pubblico (sirena di allarme) che deve essere integrato in un unico sistema tramite il Centro regionale 112 Pazin.

Articolo 127

Nell'articolo 179 comma 2 la parola “lokcijske” si sostituisce con la parola “flokacijske” nel testo in croato.

Articolo 128

Il capitolo dopo l'articolo 180 si cancella.

Articolo 129

Si cancella l'articolo 181.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 130

Le modifiche e integrazioni al PAT “Lungomare” sono realizzate in sei (6) copie originali e autenticate con il timbro del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola e con la sottoscrizione del Presidente del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola.

Gli originali si conservano:

- una copia nell'archivio della documentazione della Città di Pula-Pola,
- tre copie nell'Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio della Città di Pola,
- una copia nel Ministero dell'edilizia e dell'assetto territoriale,
- una copia nell'Ente per l'assetto territoriale della Regione Istriana.

La visione alle Modifiche e integrazioni al PAT “Lungomare” è possibile nella sede del Portatore esecutivo – Città di Pola, Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio, Foro 2.

Articolo 131

Si autorizza il Comitato per lo statuto e altri atti generali che, in conformità alle disposizioni dell'articolo 113 della Legge sull'assetto territoriale (“Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia nn. 153/13), confermi il testo emendato delle disposizioni d'implementazione e la parte grafica del Piano di assetto del territorio “Lungomare”.

Articolo 132

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel “Bollettino ufficiale” della Città di Pola.

Classe: 350-01/14-01/71

Num.Prot.: 2168/01-03-02-00-0304-15-56

Pola, 18 novembre 2015

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

**IL PRESIDENTE
Robert Cvek, f.to**

Ai sensi dell'articolo 100 della Legge sull'assetto territoriale e l'edilizia (GU 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 e 80/13) in riferimento all'art. 188 della Legge sull'assetto territoriale (“Gazzetta ufficiale” nn. 153/13) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola (“Bollettino ufficiale” della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 1/13 - testo emendato), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 18 novembre 2015, emana la

DELIBERA sull'emanazione del Piano di assetto del territorio “Stignano”

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Con la presente Delibera si emana il Piano di assetto del territorio “Stignano” (di seguito nel testo: Piano).

Creatore del Piano è la ditta „Urbis” d.o.o. di Pola - San Teodoro) – 2.

Articolo 2

Il Piano è parte integrante della presente Delibera ed è composto dalla parte descrittiva e da quella grafica con allegati obbligatori.

LA PARTE DESCRITTIVA DEL PIANO comprende:

DISPOSIZIONI D'IMPLEMENTAZIONE

0. Disposizioni generali
1. Condizioni di definizioni e delimitazione delle zone a destinazione pubblica e altre
2. Condizioni per la sistemazione degli edifici per attività economiche
3. Condizioni per la sistemazione degli edifici a destinazione sociale
4. Condizioni e modo di costruzione degli edifici condominiali
5. Condizioni per la sistemazione ossia costruzione, ristrutturazione e allestimento della rete viaria, elettrica, di comunicazione e comunale con strutture e zone corrispondenti
- 5.1. Condizioni di costruzione della rete stradale
- 5.1.1. Parcheggi pubblici e autorimesse
- 5.1.2. Piazze e altre aree pedonali maggiori
- 5.2. Condizioni di costruzione della rete di comunicazione
- 5.3. Condizioni di costruzione della rete comunale e di altre reti infrastrutturali

6. Condizioni di sistemazione delle aree verdi pubbliche
7. Misure di protezione delle unità naturali e storico-culturali e dei valori ambientali beni ambientali
8. Gestione dei rifiuti
9. Misure per evitare gli impatti ambientali
10. Misure di tutela particolare
11. Misure d'implementazione del piano

LA PARTE GRAFICA DEL PIANO comprende:

- | | | |
|------|---|----------|
| 1. | Uso e destinazione delle superfici | M 1:2000 |
| 2.1. | Rete stradale, comunale e infrastrutturale - Traffico | M 1:2000 |
| 2.2. | Rete stradale, comunale e infrastrutturale - Rete di comunicazione elettronica | M 1:2000 |
| 2.3. | Rete stradale, comunale e infrastrutturale - Energia elettrica - media tensione | M 1:2000 |
| 2.4. | Rete stradale, comunale e infrastrutturale - Energia elettrica - bassa tensione | M 1:2000 |
| 2.5. | Rete di infrastrutture stradale, viaria e comunale - Energia elettrica - illuminazione pubblica | M 1:2000 |
| 2.6. | Rete di infrastrutture stradale, comunale e infrastrutturale - Approvvigionamento idrico | M 1:2000 |
| 2.7. | Rete di infrastrutture stradale, comunale e infrastrutturale - Smaltimento delle acque reflue | M 1:2000 |
| 2.8. | Rete di infrastrutture stradale, comunale e infrastrutturale - Fornitura di gas | M 1:2000 |
| 3. | Condizioni d'uso, allestimento e tutela dello spazio | M 1:2000 |
| 4.A | Modo e condizioni di costruzione - modi di costruzione | M 1:2000 |
| 4.B. | Modo e condizioni di costruzione - modi di utilizzo | M 1:2000 |

ALLEGATI OBBLIGATORI:

I. MOTIVAZIONE

INTRODUZIONE

1. PUNTI DI PARTENZA

- 1.1. Posizione, importanza e specificità delle parti degli insediamenti nell'area della città
 - 1.1.1. Dati elementari dello stato nello spazio

- 1.1.2. Caratteristiche di sviluppo territoriale
- 1.1.3. Dotazione infrastrutturale
- 1.1.4. Unità naturali, storico-culturali protette e valori ambientali e specificità
- 1.1.5. Obblighi dai piani dell'area vasta (copertura, numero di abitanti e abitazioni, densità abitativa e di costruzione)
- 1.1.6. Voto delle possibilità e limitazioni dello sviluppo in rapporto ai dati demografici ed economici, nonché indicatori spaziali

2. OBIETTIVI DELL'ASSETTO TERRITORIALE

- 2.1. Obiettivo dell'assetto territoriale di importanza per la Città
 - 2.1.1. Sviluppo demografico
 - 2.1.2. Scelta delle strutture spaziali ed economiche
 - 2.1.3. Infrastruttura comunale e stradale
 - 2.1.4. Conservazione delle specificità spaziali di parte degli insediamenti
- 2.2. Obiettivi dell'assetto spaziale di parte degli insediamenti
 - 2.2.1. Uso razionale e tutela degli spazi in rapporto agli esistenti e numero pianificato degli abitanti, densità abitativa, indicazioni delle strutture costruite, valori e specificità del paesaggio, delle unità naturali e storico-culturali
 - 2.2.2. Miglioramento dell'assetto degli insediamenti e delle infrastrutture comunali

3. PIANO D'ASSETTO TERRITORIALE

- 3.1. Programma di costruzione e assetto dello spazio
- 3.2. Destinazione elementare dello spazio
- 3.3. Rappresentazione degli indicatori di destinazione, modo di utilizzo e assetto delle superfici
- 3.4. Rete di traffico e viaria
- 3.5. Rete dell'infrastruttura comunale
- 3.6. Condizioni di utilizzo, assetto e protezione delle superfici
 - 3.6.1. Condizioni e modo di costruzione
 - 3.6.2. Misure di tutela dei valori naturali e specificità e delle unità ambientali e storico-culturali
- 3.7. Misure per evitare gli impatti ambientali negativi

II. FONDAMENTI PROFESSIONALI SOPRA I QUALI SI BASANO LE SOLUZIONI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

III. LISTA DEI DOCUMENTI SETTORIALI E REGOLAMENTI CHE È STATO NECESSARIO RISPETTARE NELL'ESECUZIONE

IV. RICHIESTE E PARERI DI CUI AGLI ARTT. 79 E ARTICOLO 94 LEGGE SULL'ASSETTO DEL TERRITORIO E SULL'EDILIZIA (NN 76/07, 38/09,50/11,90/11, 50/12,55/12 E 80/13)

V. RELAZIONE SUL DIBATTITO PUBBLICO E SUL DIBATTITO PUBBLICO RIPETUTO

VI. EVIDENZA DEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE

VII. SINTESI PER IL PUBBLICO

VIII. **DATI SULLA PERSONA GIURIDICA AUTORIZZATA AD ESEGUIRE I LAVORI PROFESSIONALI DI ASSETTO DEL TERRITORIO (ESECUTORE PROFESSIONALE: “URBIS” s.p.a. POLA)**

II DISPOSIZIONI D'IMPLEMENTAZIONE

0.DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3

(1) Il Piano di assetto del territorio “Stignano” (di seguito nel testo: Piano) è un documento di pianificazione territoriale a lungo termine, che in conformità agli obiettivi e i compiti stabiliti con i piani territoriali validi del territorio più ampio (Piano d’assetto territoriale della Città di Pola, “Bollettino ufficiale della Città di Pola” nn. 12/06,12, 12,5/12, 14,8/14, 08/14, - testo emendato) e il Piano regolatore generale della città di Pola “Bollettino ufficiale della Città di Pola” nn. 5a/08, 08,12/12,5, 05/14,8, 08/14, - testo emendato, 10/14, 13/14, 19/14 - testo emendato) e con la Delibera sull’elaborazione del Piano d’assetto del territorio “Stignano” (“Bollettino ufficiale della Città di Pola” nn. 09/14) stabiliscono le direttive per la sistemazione, le condizioni base di utilizzo, della sistemazione e della tutela dello spazio all’interno del territorio della sua copertura.

(2) Con il piano vengono stabilite le basi a lungo termine dell’organizzazione e dell’assetto dello spazio compreso in conformità con gli obiettivi e i compiti dello sviluppo sociale ed economico, e specialmente:

- divisione di base dello spazio in base alle disposizioni con le condizioni di sistemazione,
- sistema infrastrutturale di corridoi e degli edifici e il loro allacciamento al sistema del territorio più ampio,
- misure di protezione e miglioramento dell’ambiente e
- misure d’implementazione del Piano.

Articolo 4

(1) Il Piano è realizzato in conformità alle disposizioni della Legge sull’assetto del territorio e dell’edilizia (GU nn. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13), alla Legge sull’assetto del territorio (GU 153/13), al Regolamento sui contenuti, misurazioni di rappresentazione cartografica, indicatori spaziali obbligatori, e allo standard degli elaborati dei piani del territorio (GU 106/98, 39/04. 45/04 e 163/04) e altre Leggi specifiche.

(2) Tutti gli elementi in base ai quali si rilasceranno gli atti per l’esecuzione dei piani territoriali e la licenza edilizia in base alla Legge specifica con la quale è regolata la costruzione (di seguito nel testo: atti per l’esecuzione del Piano), e che non sono particolarmente menzionati nel presente Piano, sono stabiliti sulla base delle disposizioni del piano territoriale vigente per le aree più vaste.

Articolo 5

(1) Il Piano di assetto del territorio Stignano comprende la parte edificata della zona edificabile dell’insediamento di Pola della superficie di 261,9 ha di cui la parte di terraferma ammonta a 243 ha, e quella di mare a 18,9 ha.

(2) Il Piano si riferisce a :

- parte del territorio edificabile degli insediamenti di Pola,
- parte del comune catastale di Stignano,
- parte del Comitato locale di Stignano.

(3) Il territorio di copertura del Piano si trova

completamente all’interno della zona costiera protetta - limiti di spazio in conformità alla Legge sull’assetto del territorio.

(4) Il confine di copertura del Piano è trasferito nella relativa base per la realizzazione del Piano in rapporto 1:2000 e indicata in tutte le rappresentazioni cartografiche.

Forma e dimensione della particella edificabile

Articolo 6.

(1) La forma e la grandezza del lotto edificabile si stabilisce prendendo in considerazione:

- destinazione d’uso e tipo di edificio la cui costruzione si pianifica sul lotto,
- linea di regolazione della superficie di traffico esistente e pianificata con la quale confina il lotto edificabile e la superficie di traffico alla quale si allaccia il lotto edificabile,
- lotti edificabili vicini, configurazione e altre caratteristiche del terreno, stato catastale e stato tavolare del terreno,
- condizioni specifiche di costruzione e altri elementi importanti per stabilire la forma del lotto edificabile.

(2) La forma e la grandezza della particella edificabile si stabiliscono in conformità a tutte le prescrizioni relative vigenti, alla formazione morfologica e tradizionale all’interno dell’insediamento e in base alle usanze.

(3) Nei casi in cui la particella edificabile è formata in modo tale che la superficie sia inclusa nella funzione del percorso di accesso, la larghezza minima della particella dell’edificio in questa sezione è di 4,0 m.

(4) La forma e le dimensioni delle particelle edificabili destinate alla costruzione di opere di infrastrutture, si stabiliranno nel processo di rilascio degli atti per l’attuazione del Piano in base alle condizioni generali di questo punto.

(5) I confini delle particelle edificabili di qualsiasi intervento intenzionato nello spazio verso la strada di accesso (linea di regolazione) devono essere stabiliti nel modo che prima si stabilisca e prenda in considerazione la particella edificabile, ovvero la posizione nello spazio della superficie carrabile secondo gli elementi della pianta della strada e gli elementi dei profili longitudinali e trasversali.

Grandezza e superficie degli edifici

Articolo 7

(1) La grandezza e la superficie che si costruisce sulla particella edificabile sono definite dagli elementi:

- edificabilità della particella edificabile,
- sfruttamento della particella edificabile,
- altezza e numero di piani dell’edificio.

Articolo 8

(1) L’edificabilità della particella edificabile si stabilisce tramite il coefficiente di edificabilità (k-ig) che è considerato il valore del rapporto tra l’area costruita del terreno sotto l’edificio e l’area totale della particella edificabile.

(2) Lo sfruttamento della particella edificabile si stabilisce tramite il coefficiente di sfruttamento della particella edificabile nel quale si considera il rapporto tra la superficie edificabile (lorda) complessiva dell’edificio e la superficie della particella edificabile. Il coefficiente di sfruttamento non può essere maggiore del prodotto del coefficiente di edificabilità e del numero di piani dell’edificio.

(3) Il terreno sotto l’edificio che è calcolato per l’edificabilità della particella edificabile è la proiezione

verticale di tutte le parti costruttive chiuse, aperte e coperte delle strutture di base e ausiliarie, comprese le terrazze al piano terra dell'edificio quando le stesse sono parte costruttiva del piano sotterraneo eccetto i balconi, i cornicioni, le grondaie, gli elementi di protezione dal sole, apparecchi di illuminazione, pubblicità e elementi simili sulla particella edificabile.

(4) Dal bilancio del coefficiente di edificabilità della particella edificabile si sottraggono i parcheggi, le aree di manipolazione, l'accesso agli edifici, strade di intervento, rampe, cisterne, pozzetti delle installazioni e di revisione e serbatoi, la costruzione che rappresenta la sistemazione del giardino (particella edificabile) - piscine da giardino dalla superficie edificabile (lorda) fino a 12 m² e profondità 1 m dal livello del terreno circostante, caminetti aperti dalla superficie edificabile (lorda) fino a 1,5 m² e altezza fino a 3 m dal livello del terreno circostante, pavimentazione a terra, terrazze scoperte a pianterreno quando le stesse non sono parte costruttiva del piano interrato che sono tutti meno di 1 m al di sopra del terreno definitivamente spianato in ogni singolo luogo immediatamente accanto all'edificio, nonché muri di sostegno e scritte in base alla configurazione del terreno.

(5) Nel Piano sono prescritti il coefficiente massimo di edificabilità e il coefficiente massimo di sfruttamento, mentre quello minimo nel Piano non si prescrivono.

Articolo 9

(1) La grandezza e la superficie dell'edificio dipende anche dalle grandezze stabilite nel presente Piano per la superficie massima e minima di edificabilità della particella edificabile.

(2) Per superficie minima di edificabilità si considerano le proiezioni verticali di tutte le parti costruttive chiuse, aperte e coperte dell'edificio eccetto i balconi, sulla particella edificabile, comprendendo anche le terrazze a pianterreno dell'edificio quando queste sono parte costruttiva del piano interrato.

(3) Per superficie massima di edificabilità ovvero superficie sotto l'edificio principale e quelli ausiliari si considera la superficie della proiezione verticale di tutte le parti costruttive chiuse, aperte e coperte dell'edificio principale eccetto i balconi, sulla particella edificabile, comprendendo anche le terrazze a pianterreno dell'edificio quando queste sono parte costruttiva del piano interrato. La superficie massima di edificabilità della particella edificabile si deve sistemare all'interno della parte edificabile della particella edificabile.

(4) Eccezionalmente dalle disposizioni del comma precedente del presente articolo, nella superficie massima di edificabilità non si calcolano: la piscina con superficie della pianta fino a 100 m², un serbatoio per l'acqua e un pozzo dalla capacità fino a 27 m³, un serbatoio sotterraneo e sopra terra per il carburante dalla capacità fino a 10 m³, un sistema di collettori solari o un modulo fotovoltaico per la produzione di calore o elettricità, e un piano completamente interrato o sotterraneo completamente destinato esclusivamente a risolvere il traffico in sosta dell'edificio, se le sue parti costruttive non sono terrazze al piano terra, per cui lo stesso deve essere costruito all'interno della parte edificabile della particella edificabile. Nella superficie massima di edificabilità non si calcolano le zone sportive e ricreative aperte che si costruiscono sulla particella edificabile e che devono essere collocate all'interno della parte edificabile della particella edificabile.

Articolo 10

(1) L'altezza massima dell'edificio è l'altezza che si misura dal terreno definitivamente spianato e assestato in ogni singolo luogo immediatamente vicino alla facciata dell'edificio fino all'orlo superiore della costruzione del soffitto dell'ultimo piano, la cui altezza non deve essere maggiore a 1,2 m.

(2) Parte più bassa non si considererà la rampa d'accesso della larghezza massima di 6,0 m per il garage sotterraneo, ubicata a distanza ottimale tra la superficie di traffico pubblico e il garage, nonché dalle scale esterne della larghezza massima di 2,5 m che accompagnano l'edificio con discesa in cantina.

(3) L'altezza complessiva dell'edificio che si misura dal terreno definitivamente spianato e assestato in ogni singolo luogo ai piedi della facciata dell'edificio fino al punto massimo del tetto (solaio) può essere maggiore per al massimo 3,20 m dall'altezza massima dell'edificio, mentre per gli edifici a tetto piano essa è uguale all'altezza massima dell'edificio.

Articolo 11

(1) Numero massimo di piani fuori terra è il numero massimo di piani utili che è definito in rapporto alla destinazione e alle altre specificità dell'edificio, avendo in visione la costruzione circostante esistente e pianificata.

(2) Piano fuori terra dell'edificio su un terreno diritto, in base alle presenti disposizioni, si considera il piano che ha la differenza di altezza tra l'angolo più basso della costruzione del soffitto e il punto più basso del terreno definitivamente allineato subito accanto all'edificio più grande di 1,0 m, e su un terreno inclinato (l'inclinazione del terreno definitivamente allineato della particella edificabile complessiva è 10° e più) il piano al quale la differenza di altezza tra il soffitto e il punto più basso del terreno definitivamente allineato accanto all'edificio più grande di 2,0 m. Per piano sopra terra dell'edificio non si considera il piano interrato al quale si accede con la rampa d'entrata della larghezza massima di 6 metri al garage sotterraneo, collocata alla distanza ottimale tra la superficie di traffico e il garage e le scale esterne della larghezza massima di 2,5 metri accanto all'edificio per scendere al piano interrato.

(3) Per piano fuori terra dell'edificio, in base alle presenti disposizioni, si considera anche l'attico che è anche considerato come una parte di un edificio il cui spazio si trova sopra l'ultimo piano e appena sotto la corona o il tetto arrotondato. Gli impianti dell'ascensore, le installazioni di macchine (elementi refrigeranti per l'immissione e l'emissione di aria), nonché elementi edili simili non si considerano piano sopra terra.

(4) Tutti gli edifici all'interno della copertura del Piano, possono avere uno o più piani interrati eccetto le eccezioni del comma 2 dell'articolo 19 delle presenti disposizioni d'implementazione.

Sistemazione degli edifici sulla particella edificabile

Articolo 12

(1) La sistemazione dell'edificio che si costruisce sulla particella edificabile è definito dagli elementi:

- parte edificabile della particella edificabile,
- linea di costruzione.

Articolo 13

(1) La parte edificabile della particella edificabile come termine stabilito da prescrizioni particolari si stabilisce in base alla forma e alla grandezza della particella edificabile, alla destinazione dell'edificio, altezza e tipo di edificio, dall'edificazione delle particelle edificabili vicine e dalle condizioni naturali.

(2) La parte edificabile della particella edificabile degli edifici in elevazione, si stabilisce nel senso che l'edificio è da una o più parti stabilite dalla linea di costruzione, e dal confine della particella edificabile in base alle condizioni per la distanza che derivano dalla tipologia di costruzione applicata.

(3) Nella parte edificabile si deve sistemare la costruzione che rappresenta la sistemazione del giardino (particella edificabile), costruzione di terrazze non coperte che non sono parte costruttiva del piano interrato, pergolati, tettoie assestanti o collegate in modo costruttivo all'edificio dalla superficie fino a 15 m², piscine da giardino o vasche per pesci dalla superficie (lorda) fino a 12 m² e profondità fino a 1 m dal livello del terreno circostante e camino aperto dalla superficie (lorda) fino a 1,5 m² e altezza fino a 3,0 m dal livello del terreno circostante, come pure gli elementi edificati ai livelli superiori come lo sono i cornicioni, le grondaie, le erte, grondaie del tetto ed elementi simili sporgenti fino a 50 cm al di fuori della facciata dell'edificio, tutto nell'ambito della particella edificabile.

(4) Nella parte edificabile non si possono sistemare anche gli edifici del comma 4 e 5 dell'articolo 19 delle presenti disposizioni d'implementazione.

(5) Nelle costruzioni sulla linea di regolazione verso la superficie di traffico pubblica, al di fuori della parte edificabile della particella edificabile (e fuori dal senso di costruzione) è possibile, accanto al citato, realizzare anche balconi, logge ed elementi simili, ma ad altezza maggiore di 4,5 m dal livello maggiore della parte della strada accanto alla particella edificabile e a condizione di non entrare nel profilo libero della strada. Accanto a quanto citato, al di fuori del senso di regolazione è possibile sistemare dei dispositivi per enfatizzare le pubblicità, ditte, elementi di protezione dal sole, vetrine, corpi illuminanti ed elementi simili di arredo urbano. Tali elementi di arredo urbano, una volta posti, non devono mettere in pericolo la sicurezza del traffico da nessun punto di vista e nemmeno disturbare il passaggio dei pedoni. Accanto alle zone pedonali gli stessi elementi possono essere enfatizzati da entrambe le parti della strada fino al limite per cui si assicura il passaggio indisturbato dei mezzi di intervento e di consegna, ovvero non minaccia la sicurezza del traffico.

Articolo 14

(1) Su una particella edificabile si può costruire soltanto un edificio principale.

(2) Per edificio del comma precedente si considera anche un complesso di edifici nei sensi di definizione dalla Legge.

Articolo 15

(1) Per linea di costruzione, in base alle presenti Disposizioni, si considera la linea obbligatoria con la quale si determina la posizione dell'edificio sulla particella edificabile nel modo che su di essa si appoggiano almeno 2 punti più rilevanti della facciata.

(2) La linea di costruzione si stabilisce prendendo in

considerazione la destinazione d'uso e il tipo di edificio, la necessità di utilizzare in modo razionale il terreno, l'accesso dalla parte della superficie pubblica, la configurazione e altre caratteristiche del terreno, e in modo particolare le linee di costruzione degli edifici adiacenti esistenti o pianificati in elevazione.

(3) Le condizioni di costruzione possono essere stabilite da una o più linee di costruzione. Maggiori linee di costruzione è possibile determinare per un edificio soprattutto se:

- ciò richiede una posizione particolare dell'edificio in rapporto allo spazio circostante come disposizioni ad angolo in fila nella via, costruzione di blocchi, interpolazioni e simili,

- per parti singole dell'edificio con differenti altezze di costruzione,

- nel caso in cui l'edificio è composto da più parti e sim,

(4) Nel Piano si stabilisce l'obbligo di costruzione di parte dell'edificio sulla linea di costruzione.

(5) Nelle opere di infrastruttura la linea di costruzione non è necessario definire.

(6) La distanza minima dalla linea di costruzione da quella di regolazione ammonta a 3,0m.

(7) Nell'interpolazione dell'edificio nella struttura già edificata nelle quali tramite gli edifici vicini è determinata la linea di costruzione alla distanza minore di 3 m e nelle ristrutturazioni degli edifici esistenti, la linea di costruzione si può stabilire alla distanza minore di 3 m.

(8) Nell'interpolazione la posizione della linea di costruzione si stabilisce in modo da essere uguale al senso di costruzione di uno degli edifici adiacenti o si definisce sul territorio tra due sensi di costruzione degli edifici adiacenti.

Articolo 16

(1) All'interno dell'area di copertura del Piano sono disposte le seguenti tipologie di edifici:

- A - EDIFICI ASSESTANTI DI PICCOLE DIMENSIONI : gli edifici assestanti di piccole dimensioni con 1-4 unità funzionali, che sono da tutti i confini della propria particella edificabile, eccetto quelli viari, distanti al minimo 4 metri se nelle disposizioni delle prescrizioni specifiche ovvero del Regolamento sulle condizioni per l'accesso dei vigili del fuoco (NN 35/94,55/94 i 142/03) per l'edificio non è necessario assicurare l'accesso dei vigili del fuoco. Se per l'edificio è prescritta la condizione sull'assicurazione dell'accesso dei vigili del fuoco la larghezza per il lavoro operativo dei vigili del fuoco ammonta a 5,5 m. Il raggio interno ed esterno per le manovre dei vigili del fuoco sono stabiliti nel Regolamento sulle condizioni per gli accessi dei vigili del fuoco. Eccezionalmente alla definizione precedente, gli edifici della tipologia A che si costruiranno all'interno della zona a indicazione numerica n. 3/4, 5/7, 9/10 e 14/09 dalla rappresentazione cartografica n. 4A da tutti i confini della propria particella edificabile, eccetto quella viaria, devono essere distanti al minimo 6 metri.

- B - EDIFICI ASSESTANTI DI MEDIE DIMENSIONI: gli edifici assestanti con 2-6 unità funzionali, che sono da tutti i confini della propria particella edificabile, eccetto quelli viari, distanti al minimo 6 metri.

- C. EDIFICI A SCHIERA DI TESTA E EDIFICI A SCHIERA CENTRALI DI PICCOLE DIMENSIONI: gli edifici assestanti di piccole dimensioni con 1-4 unità funzionali, che sono da tutti i confini della

propria particella edificabile, eccetto quelli viari, distanti al minimo 4 metri se nelle disposizioni delle prescrizioni specifiche ovvero del Regolamento sulle condizioni per l'accesso dei vigili del fuoco (NN 35/94,55/94 i 142/03) per l'edificio non è necessario assicurare l'accesso dei vigili del fuoco. Se per l'edificio è prescritta la condizione sull'assicurazione dell'accesso dei vigili del fuoco la larghezza per il lavoro operativo dei vigili del fuoco ammonta a 5,5 m. Il raggio interno ed esterno per le manovre dei vigili del fuoco sono stabiliti nel Regolamento sulle condizioni per gli accessi dei vigili del fuoco. Nel caso in cui l'edificio solo con una porzione di una parte si trova sul confine con la particella edificabile adiacente, la porzione rimanente di tale parte deve essere distante come è prescritto nelle presenti disposizioni d'implementazione per la distanza della parte libera. Eccezionalmente alla definizione precedente, la distanza delle parti libere dell'edificio di tipologia C che si costruirà all'interno della zona a indicazione numerica n. 3/4, 5/7, 9/10 e 14/09 dalla rappresentazione cartografica n. 4A ammonta al minimo a 6 metri.

- E -EDIFICI ASSESTANTI DI DIMENSIONI MEDIO GRANDI: gli edifici assestanti di dimensioni medio grandi con al minimo 4 unità funzionali, che sono da tutti i confini della propria particella edificabile, eccetto quelli viari, distanti al minimo $H/2+2,5$ metri, ma non meno di 6 metri. La distanza prescritta si deve soddisfare in ogni parte dell'edificio in rapporto all'altezza di tale parte, per cui la distanza dal confine della propria particella catastale si misura dal punto superiore della copertura della struttura del soffitto di ogni piano.

- F - EDIFICI A SCHIERA DI TESTA E EDIFICI A SCHIERA CENTRALI DI DIMENSIONI MEDIO GRANDI: gli edifici di dimensioni medio grandi con al minimo 4 unità funzionali e gli edifici a schiera di testa e a schiera centrali di dimensione medio grande con i quali si formano le facciate, le fronti sulle rive e simile, ai quali la distanza delle parti libere da tutti i confini della propria particella edificabile, eccetto quella viaria, è al minimo $H/2+2,5$ metri, ma non meno di 6 metri.

La distanza prescritta si deve soddisfare in ogni parte dell'edificio in rapporto all'altezza di tale parte, per cui la distanza dal confine della propria particella catastale si misura dal punto superiore della copertura della struttura del soffitto di ogni piano. Nel caso in cui l'edificio solo con una porzione di una parte si trova sul confine con la particella edificabile adiacente, la porzione rimanente di tale parte deve essere distante come è prescritto nelle presenti disposizioni d'implementazione per la distanza della parte libera.

- G - EDIFICI ASSESTANTI E COMPLESSI DI GRANDI DIMENSIONI a tutte le destinazioni d'uso che sono da tutti i confini della propria particella edificabile, eccetto quella viaria, distanti al minimo 6 metri.

- Superficie di pavimento sistemata - zone all'interno delle quali non è possibile la costruzione di edifici in elevazione

- SUPERFICI ASSESTATE DELLA FASCIA COSTIERA - la zona della parte di mare del porto sportivo all'interno del quale si possono costruire muri di sostegno e muri costieri, costa, moli e frangiflutti, sistemare dispositivi e costruzioni per l'ormeggio delle imbarcazioni e la segnaletica, installare edifici, installazioni e dispositivi necessari per effettuare la navigazione sicura, ed eseguire altri lavori simili.

(2) EDIFICI A SEMI SCHIERA – sono edifici che con una parte completa o con parte di essa, della lunghezza minima del 30% della lunghezza totale, si trovano sul confine della particella edificabile, ovvero sono legati a quella adiacente o alle costruzioni pianificate, per cui la distanza dell'edificio principale dal confine della propria particella edificabile nelle parti libere si determina mediante l'applicazione delle distanze definite morfologiche e tipologiche dal tipo di edificio. Nel caso in cui l'edificio solo con una porzione di una parte si trova sul confine con la particella edificabile adiacente, la porzione rimanente di tale parte deve essere distante come è prescritto precedentemente per la parte non addossata.

(3) Per edificio incorporato si intende un edificio costituito da almeno due parti, con almeno due lati, con una lunghezza minima del 30% della lunghezza totale dell'edificio, situata sul confine della particella edificabile, cioè è collegato agli edifici adiacenti esistenti e previsti

(4) La distanza della parte non addossata come pure la distanza nel caso di assestamento parziale (della parte non appoggiata) si stabilisce come negli edifici a semi schiera.

(5) L'uso e la collocazione spaziale della zona e le tipologie di edifici del presente articolo sono dati nelle presenti Disposizioni nonché nella rappresentazione cartografica n. 4A.

Forma della costruzione

Articolo 17

(1) Gli edifici che in base alle presenti Disposizioni del presente Piano si costruiranno all'interno della copertura del Piano è necessario modellare in base ad un'espressione architettonica moderna con un'elevata qualità di realizzazione e materiali adeguati. In tal senso, accanto alle caratteristiche funzionali della destinazione d'uso è necessario considerare anche la caratteristica di microlocazione.

(2) Tipo di tetto, pendenza e tipo di copertura vengono determinati rispettando le caratteristiche dell'edificio e delle costruzioni adiacenti esistenti, e saranno applicate le regole tecniche valide per le inclinazioni della superficie del tetto a seconda del tipo di copertura. La pendenza del tetto non può superare i 24 gradi.

(3) Oltre alla realizzazione degli edifici con tetto obliquo è permessa la realizzazione del tetto piano, a cupola, a parabola e tetti simili irregolari.

(4) Ai fini dell'utilizzo di fonti di energia supplementari (energia solare) è possibile eseguire procedure costruttive per l'utilizzo di sistemi passivi di utilizzo dell'energia solare. Gli interventi (sistema di collettori solari ovvero moduli fotovoltaici) si realizzano esclusivamente per le necessità dei cittadini sopra ai quali si collocano ovvero per le necessità della zona, senza la possibilità di consegnare l'energia in rete.

(5) All'interno della copertura del Piano non è permessa la collocazione di celle fotovoltaiche su pali.

(6) Le pubblicità, insegne e vetrine che vengono collocate devono essere adattate all'edificio ossia allo spazio in termini di forma, volume, materiale e colore.

Assetto della particella edificabile

Articolo 18

(1) Al minimo il 20% della superficie della particella edificabile su cui si costruisce il nuovo distributore

di benzina deve essere allestito a parco e/o zone verdi,

(2) Eccezione dalle disposizioni del comma precedente del presente articolo si stabilisce nel piano per le particelle edificabili destinate alla costruzione degli edifici a destinazione turistico alberghiera, e che si costruirà all'interno della superficie a destinazione turistico-alberghiera stabilita nel presente Piano, in cui il 40% della superficie si deve sistemare esclusivamente come area parco o area verde.

(3) Nella parte obbligatoria orticolare del comma precedente del presente articolo si calcola anche la superficie al di sopra dell'autorimessa sotterranea, a condizione che al di sopra dell'autorimessa sotterranea sia fornito uno spessore del pavimento adeguato per la piantagione e una crescita di successo del verde del parco.

(4) Gli spazi per risolvere il traffico in sosta (superfici di parcheggio) si dimensionano in conformità alle grandezze planimetriche e alla soluzione del traffico con l'applicazione delle fondamenta di base affinché il numero necessario di posti di parcheggio si assicuri nell'ambito della particella edificabile sopra alla quale si realizzerà l'intervento nello spazio.

(5) Sulle particelle edificabili destinate alla costruzione di edifici a tutte le destinazioni d'uso è necessario assicurare i posteggi in conformità alle disposizioni dell'articolo 126, 127 e 128 delle Disposizioni d'implementazione del presente Piano e alle prescrizioni vigenti.

(6) La disposizione esatta delle superfici di parcheggio si stabiliranno nel procedimento di rilascio degli atti per la realizzazione del Piano.

Condizioni per la costruzione di recinzioni e di edifici ausiliari

Articolo 19

(1) Gli edifici ausiliari sono edifici a carattere ausiliare (legnaie, autorimesse, magazzini, cantine, cucine estive, piscine, cisterne per l'acqua e pozzi di raccolta, serbatoi per carburante interrati e fuori terra, nonché il sistema di collettori solari, ovvero moduli fotovoltaici allo scopo di produrre energia di calore ovvero elettrica) che si possono costruire sulla particella edificabile accanto all'edificio a destinazione principale. Per edificio ausiliare non si considera il pergolato da giardino, la tettoia assestante o collegata con l'edificio in modo costruttivo della superficie della pianta fino a 15 m² sulla particella edificabile dell'edificio esistente, la piscina da giardino o la vasca per pesci dalla superficie (lorda) fino a 12 m² profondità fino a 1 m dal livello del terreno circostante e camino aperto della superficie (lorda) fino a 1,5 m² e altezza fino a 3,0 m dall'altezza della superficie circostante.

(2) Complessivamente (su di una particella edificabile) gli edifici ausiliari possono avere al massimo un piano fuori terra senza la possibilità di un piano interrato, l'altezza massima di 3 metri fino alla quota superiore massima della copertura del tetto nel tetto piano, ovvero 4 metri fino al punto massimo più alto nel tetto pendente, e la massima proiezione ortogonale di tutti gli elementi (comprendendo i cornicioni e tutte le altre forniture) 50 m². In tale superficie non si calcolano: la piscina della superficie della pianta fino a 100 m², la cisterna per l'acqua e pozzo d'acqua e pozzo di raccolta fino a 27 m³, serbatoio per il carburante interrato e fuori terra dalla capacità fino a 10 m³,

pergolato da giardino, tettoia assestante o collegata in modo costruttivo all'edificio dalla superficie del piano fino a 15 m², e un sistema di collettori solari o moduli fotovoltaici allo scopo di produrre calore o elettricità.

(3) Gli edifici ausiliari si devono sistemare all'interno della parte edificabile.

(4) Eccezione dalle disposizioni del comma precedente del presente articolo riguarda il serbatoio interrato e fuori terra per carburante dalla capacità fino a 10m³, cisterna e pozzo collettore sollevati a meno di 1 metro sopra il terreno pavimentato finale in ciascun sito direttamente adiacente all'edificio e al sistema di collettori solari, ovvero i moduli fotovoltaici allo scopo di produrre calore o elettricità senza la possibilità di trasmettere in rete.

(5) Eccezione dalla disposizione del comma 3 del presente articolo riguarda gli edifici ausiliari - autorimesse che si costruiranno all'interno della zona a indicazione numerica 1, 2, 3, 4, 12 e 14 dalla rappresentazione cartografica n.4A che oltre nella parte edificabile si possono costruire anche:

- all'interno della fascia accanto alla linea di regolamento e tra le particelle edificabili adiacenti, a distanza minima di 1,5 m dalla linea di regolamento, profondità massima di 10 m calcolando dalla linea di regolamento così aprendo la porta d'ingresso non si entra nel profilo libero della superficie di traffico accanto alla linea di regolamento,
- all'interno della fascia accanto al confine della particella edificabile limitrofa dirimpetto alla linea di regolamento, profondità massima 7m, lungo tutto il confine.

(6) L'eccezione descritta nel comma precedente del presente articolo è possibile applicare solo nella costruzione degli edifici a tipologia A, C e B.

Articolo 20

(1) La particella edificabile può essere recintata eccetto se a causa di specificità della località ovvero dell'intervento pianificato nello spazio, con il permesso di ubicazione o con il piano del territorio per l'area circoscritta non si stabilisce diversamente.

(2) Negli edifici a destinazione abitativa in base alla linea di regolazione l'altezza del muro di recinzione può ammontare al massimo a 1,5 m. La recinzione nelle parti rimanenti può essere al massimo di 2m. Ai sensi di tali disposizioni, l'altezza di un muro di sostegno non si considera l'altezza di un muro di recinzione.

(3) L'altezza della recinzione negli edifici ad altre destinazioni d'uso eccetto quelle abitative può essere anche maggiore dall'altezza nel comma 2 del presente articolo qualora ciò sia necessario per motivi di protezione (stadio, scuola, asili e simile).

(4) La recinzione con la sua posizione, altezza e forma non deve minacciare la visibilità del traffico della superficie della strada, e con ciò influenzare la sicurezza del traffico.

(5) Gli edifici, connessioni di edifici e complessi di edifici che si costruiscono all'interno della destinazione economico-turistico-alberghiera non si devono recintare, eccetto se ciò è condizionato da una prescrizione specifica.

(6) Il complessivo demanio marittimo, con fascia marittima costiera a destinazione ricreativa pianificata nel presente Piano, non deve essere recintata e si deve permettere l'accesso libero dei cittadini, se ciò non è in opposizione alle prescrizioni vigenti per singolo intervento nello spazio del demanio marittimo.

Articolo 21

(1) all'interno della copertura del Piano su superfici pubbliche è possibile sistemare minori edifici prefabbricati (chioschi tipizzati) e altri dispositivi di montaggio (pensiline alle fermate dell'autobus, costruzioni pubblicitarie, ecc.) in conformità con un regolamento speciale.

1. CONDIZIONI DI DEFINIZIONI E DELIMITAZIONE DELLE ZONE A DESTINAZIONE PUBBLICA E ALTRE

Articolo 22

(1) L'organizzazione e la destinazione delle superfici è data nelle disposizioni generali del Piano, rappresentata graficamente nella rappresentazione n. 1, e la terminologia applicata si basa sulla legislazione in vigore.

(2) La superficie di copertura del Piano è diramata alle zone con seguente destinazione d'uso:

- 1.1 destinazione abitativa (S),
- 1.2 destinazione mista (M),
- 1.3 Destinazione economica:
 - 1.3.1. Destinazione alberghiera:
 - 1.3.1.1. albergo (T1)
 - 1.3.1.2. Inseediamento turistico (T2)
 - 1.3.1.3. campeggio (T3)
- 1.4. destinazione pubblica e sociale:
 - 1.4.1. prescolare (D4)
 - 1.4.2. scuola elementare (D5)
 - 1.4.3. cultura (D7)
 - 1.4.4. religiosa (D8)
- 1.5 porto sportivo (LS)
- 1.6. destinazione sportivo – ricreativa:
 - 1.6.1. sport (R1)
 - 1.6.2. ricreativa (R2)
 - 1.6.3. stabilimento balneare (R3)
- 1.7. Aree verdi pubbliche (JZ)
- 1.8. zone verdi cuscinetto (Z),
- 1.9. strade
- 1.10. parcheggi (P),
- 1.11. Superfici di traffico e pedonali
- 1.12. zone pedonali

Articolo 23

(1) La rete delle superfici di traffico, come pure le linee di divisione delle superfici a singola destinazione, sono rappresentate approssimativamente, mentre la loro micro collocazione sarà stabilita nel procedimento di rilascio degli atti per la realizzazione del Piano per cui si consulterà lo stato aggiornato delle misurazioni catastali e le prescrizioni tecniche adeguate.

(2) Le superfici a destinazione pubblica e altra si diramano nel modo e a condizione che sulle linee di contatto la loro influenza reciproca sia nei limiti consentiti dalle leggi e dai regolamenti applicabili, con la protezione primaria degli spazi pubblici.

1.1. DESTINAZIONE ABITATIVA (S)

Articolo 24

(1) Le aree a destinazione abitativa (S) sono destinate alla costruzione di edifici abitativi.

(2) Nell'ambito degli edifici a destinazione residenziale, negli ambienti destinati all'abitazione

(destinazione principale), esiste la possibilità di costruire vani a destinazione economica nonché pubblica e sociale (destinazione secondaria), in conformità alla specificità dell'attività di cui al comma 5 del presente articolo cosicché la superficie lorda dell'ambiente a destinazione secondaria non superi il 30% della superficie lorda sviluppata totale dell'edificio edificato.

(3) Negli edifici a destinazione abitativa di tipologia A e C al massimo due piani in elevazione che si possono costruire all'interno della zona a destinazione numerica 1, 2, 3, 4 e 12 dalla rappresentazione cartografica n.4A la parte a destinazione secondaria può ammontare al massimo al 49% della superficie sviluppata lorda totale dell'edificio edificato.

(4) Gli ambienti a destinazione secondaria è possibile edificare solo a condizione che con le proprie attività lavorative in qualsiasi modo non influenzino negativamente le condizioni di vita indipendentemente dal tipo di impatto negativo, ovvero che direttamente o indirettamente:

- non oltrepassino i valori consentiti di emissioni delle sostanze dannose e dell'impatto sull'ambiente per le destinazioni abitative, in conformità alle disposizioni vigenti (aria, rumore, rifiuti, acque reflue),
- non influenzino negativamente le condizioni di vita e di lavoro sulle particelle edificabili vicine, nelle zone e località dal punto di vista del rumore, fumo, sentore e simile, in rapporto alle esistenti,
- non oberino le strade e il lavoro nel senso del traffico in sosta, ovvero, devono assicurare il numero necessario di posti di parcheggio per il rifornimento, per i dipendenti e clienti in base alle condizioni dell'articolo 126, 127 e 128 delle presenti disposizioni d'implementazione.

(5) All'interno degli edifici a destinazione abitativa (S) nell'ambito della destinazione secondaria si possono eseguire le seguenti attività e gruppi di attività:

- attività di commercio al dettaglio: tutto eccetto la vendita di autoveicoli, stoccaggio di merci e vendita al dettaglio al di fuori del negozio come località singola, come pure tutte le altre attività che influiscono negativamente sulle condizioni di vita sulle particelle edificabili adiacenti, indipendentemente dal tipo di inquinamento
- attività di servizio: tutte quelle che non influiscono negativamente sulle condizioni di vita sulle particelle edificabili adiacenti, indipendentemente dal tipo di inquinamento, eccetto la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli, noleggio di automobili e altri mezzi di trasporto, nonché scuola guida
- educativo-istruttive: solo l'attività delle istituzioni prescolari
- attività culturali: tutto eccetto strutture per spettacoli
- attività di ristorazione senza l'offerta di pernottamento: tutto eccetto night club e disco club, cantine e approvvigionamento con cibi pronti, attività legate alle fiere e parchi divertimento, nonché gioco d'azzardo (casinò) e centri scommesse
- attività sanitarie: tutte (mediche, dentistiche e veterinarie) eccetto le attività ospedaliere, e per quelle veterinarie si concede solo l'esercizio per piccoli animali
- sistemazione turistica dagli affittacamere
- attività sportive destinante alle ricreazione sportiva

(6) All'interno delle aree a destinazione abitativa si possono costruire anche infrastrutture, costruzioni di traffico e parcheggio e sistemare aree verdi pubbliche, parchi gioco pubblici per bambini e ricreativi come pure collocare l'arredo urbano.

1.2 DESTINAZIONE MISTA

Articolo 25

(1) Le aree a destinazione mista sono destinate alla costruzione di edifici abitativi, edifici a destinazione economico-affari e edifici a destinazione pubblica e sociale.

(2) All'interno delle aree a destinazione mista è possibile la costruzione di edifici nei cui contenuti sono combinate le attività menzionate nel comma 3 del presente articolo o gli edifici che completamente hanno rappresentata solo una delle attività concesse.

(3) All'interno delle zone destinazione mista (M) è possibile effettuare le seguenti attività o gruppi di attività:

- abitativa
- attività commerciali tutte quelle che non influiscono negativamente sulle condizioni di vita e lavoro sulle particelle edificabili adiacenti, indipendentemente del tipo di inquinamento,
- attività di servizio tutte quelle che non influiscono negativamente sulle condizioni di vita e lavoro sulle particelle edificabili adiacenti, indipendentemente dal tipo di inquinamento,
- Attività alberghiera senza il servizio di sistemazione: ristoranti, bar, cantine e simile,
- Attività per lo sport e la ricreazione:
- Attività amministrative
- Attività di assistenza sociale
- attività sanitarie: tutte (mediche, dentistiche e veterinarie) eccetto le attività ospedaliere, e per quelle veterinarie si concede solo l'esercizio per piccoli animali
- Istruzione prescolare
- Asilo nido e cura giornaliera dei bambini
- Attività culturali
- Attività sportive e ricreative eccetto le attività di marina.

(4) All'interno dell'area a destinazione mista si possono sulle particelle edificabili indipendenti costruire e sistemare campi gioco pubblici per bambini e ricreativi, aree verdi pubbliche, aree di traffico pubbliche e autorimesse e parcheggi pubblici dalla capacità minima di 20 posti macchina.

(5) In via eccezionale rispetto alla disposizione del comma 3 sotto comma 4 del presente articolo, nella parte prescritta in cui è vietato offrire servizi di sistemazione, all'interno dell'area a destinazione mista nelle località descritte nel dettaglio nella tabella 1 in allegato, oltre alle attività e destinazioni menzionate nei commi precedenti del presente articolo, è possibile realizzare anche interventi singoli a destinazione turistico alberghiera dalla capacità e tipo di sistemazione stabilite nella tabella 1

(6) Hotel che si possono costruire nelle località della Tabella 1 devono soddisfare le condizioni del Regolamento sulla classificazione, sulla categorizzazione e sugli standard speciali delle strutture di ristorazione del gruppo Hotel (GU 88/07,58/08,62/09, 63/13 e 33/14).

(7) All'interno dell'albergo è concesso svolgere le attività del comma 4 articolo 27 delle presenti Disposizioni d'implementazione.

(8) L'ostello che si può costruire nella località della Tabella 1 deve soddisfare le condizioni per il tipo di ostello in conformità alla diramazione del Regolamento sulla classificazione, sulla categorizzazione e sugli standard speciali delle strutture di ristorazione del gruppo "Campeggi e altri tipi di strutture alberghiere per l'alloggio" (GU 49/08 ,45/09 e 94/13).

(9) All'interno dell'ostello oltre all'alloggio è concesso l'esecuzione delle attività alberghiere che non disturbano il funzionamento dell'attività principale, ovvero non influisce negativamente sulle condizioni di vita e lavoro sulle particelle edificabili vicine, indipendentemente al tipo di inquinamento.

Tabella 1.

Collocazione (Interventi singoli)	Superficie dell'intervento - cca (m ²)	Capacità massima (letti /campeggiatori)	Tipo di sistemazione
Villaggio (Particella n. 302/1)	635	20	ostello
Smrikve (particelle numero 191/44,191/9,191, 10,191/11 e 191/12).	3665	80	hotel
Smrikve (Particella n. 217/5)	1030	80	hotel
TOTALE	5330	180	

1.3. DESTINAZIONE ECONOMICA

1.3.1. DESTINAZIONE TURISTICO - ALBERGHIERA

Articolo 26

(1) La destinazione pubblica e sociale nel Piano è suddivisa nelle seguenti sotto- destinazioni:

- Alberghi (T1)
- Villaggio turistico (T2)
- campeggi (T3)

(2) Gli edifici che verranno costruiti all'interno delle aree a destinazione turistico alberghiere non possono essere abitative e nemmeno avere degli ambienti abitativi, e non si possono nemmeno utilizzare per l'abitazione permanente (edifici con appartamenti per il commercio, case vacanze).

(3) All'interno dell'area a destinazione turistico-alberghiera si possono costruire e sistemare contenuti accompagnatori (ristorazione, divertimenti, negozi, uffici, sport, ricreazione e simile), piazze, aree pedonali, pedonali-stradali e di parcheggio. Nell'ambito di queste aree è possibile costruire la rete di infrastrutture necessaria e le infrastrutture per gli edifici.

(4) All'interno dell'area a destinazione turistico-alberghiera si possono sulle particelle edificabili indipendenti costruire e sistemare aree verdi pubbliche, campi gioco pubblici per bambini e ricreativi, aree di traffico pubbliche e autorimesse e parcheggi pubblici dalla capacità minima di 20 posti macchina.

(5) Tutte le strutture ricettive di nuova costruzione nell'ambito della destinazione economica-turistico-alberghiera devono essere classificate con un minimo di quattro stelle.

(6) La suddivisione delle capacità di alloggio per località - zone all'interno dell'area di copertura del Piano con indicata la capacità massima di alloggi e il tipo di alloggio è data nella tabella 2.

(7) All'interno della zona a destinazione turistico - alberghiera nella località di Puntisella - area indicata T2-1 e T2-2, in base alle condizioni del presente Piano che stabiliscono il numero minimo dell'unità spaziale (funzionali e d'affari), è possibile realizzare uno o più villaggi turistici. La suddivisione delle capacità di alloggio per ogni singolo villaggio turistico si stabilisce determinando la densità di utilizzo per zona dalla Tabella 2 come densità massima di utilizzo per singolo villaggio turistico.

(8) Attraverso la parte della zona a destinazione turistico alberghiera dall'indicazione T2-1 che si estende lungo la costa è necessario assicurare un accesso pedonale-stradale fino alla costa di larghezza minima di 3,0m.

(9) Eccezionalmente dalle disposizioni del comma 1 del presente articolo all'interno della destinazione turistico alberghiera nella località dell'Idroscalo - zona con contrassegno (T1,T2,T3)-1 e (T1,T2,T3)-2 dalla rappresentazione cartografica n.1 per il bisogno della valorizzazione complessiva dei beni edili presenti e del loro adeguamento dipendente dal tipo di alloggio, nel presente Piano non è effettuata la diramazione alla sotto destinazione albergo (T1), villaggio turistico (T2) e campeggio (T3).

(10) All'interno della zona nella località dell'Idroscalo del comma precedente del presente articolo nel Piano si concede la realizzazione di tutte le sotto destinazioni turistico alberghiere destinazione (albergo (T1), villaggio turistico (T2) e campeggio (T3)) con le loro attività accompagnatorie, senza la limitazione del numero, tipo e densità di utilizzo del singolo intervento che si realizzerà all'interno di ogni singola zona. La capacità di alloggio massima e la densità di utilizzo dalla Tabella 2 sono prescritte sono prescritti cumulativamente per la zona piuttosto che per il singolo intervento.

Tabella 2.

Località della zona	Contrassegno della zona	Superficie della zona - cca (ha)	Durata massima di Capacità massima (letti /campeggiatori)	Densità di utilizzo di letti/ha	Tipo di sistemazione alberghiera		
					Alberghi (T1)	Villaggi turistici (T2)	Campeggi (T3)
Puntisella	T2-1	14,38	1000	70		x	
Puntisella	T2-2	5,44	390	72		x	
Idroscalo	(T1,T2,T3)-1	9,6	800	83	x	x	campeggi
Idroscalo	(T1,T2,T3)-2	7,0	400	57	x	x	campeggi
TOTALE		36,42	2590				

1.3.1.1.HOTEL/ T1

Articolo 27

(1) La costruzione degli alberghi- tipo hotel in conformità alla classificazione del Regolamento sulla classificazione, sulla categorizzazione e sugli standard speciali delle strutture di ristorazione del gruppo Alberghi (GU8/07,58/08,62/09, 63/13 e 33/14) e contenuti accompagnatori delle destinazioni commerciali, di servizio, alberghiere, sportivo-ricreative, sanitarie, di divertimento e simili, sono destinate alle superficie della destinazione alberghiera destinate nel presente Piano nella rappresentazione cartografica n. 1. Indicate come zone con i contrassegni (T1,T2,T3)-1 e (T1,T2,T3)-2.

(2) Gli alberghi in base alle condizioni del presente Piano si possono costruire anche nelle località descritte nella

tabella 1 nell'articolo 25 delle presenti disposizioni d'implementazione.

(3) Per gli alberghi che in base alle condizioni del presente Piano si possono costruire all'interno della zona a contrassegnata (T1, T2, T3) -2 nel piano si consiglia il tipo di albergo patrimonio - Heritage, e si possono costruire solo nell'ambito della ristrutturazione concessa degli edifici esistenti in base alle condizioni del capitolo n. 7. Misure di protezione delle unità e naturali e degli edifici storico-culturali e dei valori ambientali delle presenti disposizioni d'implementazione.

(4) gli edifici delle aree a destinazione turistica - albergo (T1) non devono avere la possibilità di preparazione del cibo nelle unità di alloggio.

(5) All'interno delle aree destinate alla costruzione dell'albergo - zona contrassegnata (T1,T2,T3)-1, e (T1,T2,T3)-2 e all'interno delle superfici a destinazione mista nell'ambito delle quali nell'articolo 25 delle presenti disposizioni d'implementazione è data la possibilità di costruzione dell'albergo è concesso eseguire le attività e i seguenti gruppi di attività:

- alberghi con ristorante
- Attività commerciali: tutto ciò non interferisce con il funzionamento dell'attività di base, ovvero non influisce negativamente sulle condizioni di vita e di lavoro degli edifici adiacenti, a prescindere dal tipo di inquinamento, ad eccezione del commercio automobilistico, della vendita al dettaglio di bancarelle e mercati e della vendita al dettaglio fuori dal negozio
- Attività alberghiere: tutte quelle che non disturbano il funzionamento dell'attività principale, ovvero non influisce negativamente sulle condizioni di vita e lavoro sulle particelle edificabili vicine, indipendentemente al tipo di inquinamento eccetto le attività fieristiche
- Attività di servizio: attività di varie agenzie di viaggio e tour operator, noleggio di mezzi di trasporto, attività postali e di telecomunicazione, servizi di intermediazione finanziaria eccetto assicurazioni e fondi pensione, attività promozionali e fotografiche e tutte quelle compatibili che non interferiscono con il funzionamento dell'attività principale, ovvero non influenzano negativamente sulle condizioni di vita e di lavoro degli elementi costitutivi adiacenti, indipendentemente dal tipo di inquinamento.
- attività sanitarie: tutte eccetto le attività ospedaliere e veterinarie,
- Attività sportive e ricreative: tutto eccetto le attività di marina.

1.3.1.2. VILLAGGIO TURISTICO (T2)

Articolo 28

(1) La costruzione degli alberghi- tipo hotel in conformità alla classificazione del Regolamento sulla classificazione, sulla categorizzazione e sugli standard speciali delle strutture di ristorazione del gruppo Alberghi (GU8/07,58/08,62/09, 09,63/13 e 33/14) e contenuti accompagnatori delle destinazioni commerciali, di servizio, alberghiere, sportivo-ricreative, sanitarie, di divertimento e simili, sono destinate alle superficie della destinazione alberghiera destinate nel presente Piano nella rappresentazione cartografica n. 1. Indicate come zone con i contrassegni T2-1, T2-2, (T1,T2,T3)-1 e (T1,T2,T3)-2.

(2) Il villaggio turistico è un'unità funzionale e d'affari (spaziale) diretta dall'albergatore che gestisce il villaggio

turistico - edificio complesso, indipendentemente dal fatto che all'interno del villaggio turistico in edifici a destinazione lavorativa indipendenti, nei locali e negli spazi possono operare anche altre persone giuridiche e/o fisiche, che eseguono diverse attività.

(3) All'interno degli spazi destinazioni alla costruzione di villaggi turistici - zone contrassegnate con T2-1, T2-2, (T1,T2,T3)-1 e (T1,T2,T3)-2 è concesso eseguire le seguenti attività e gruppi di attività:

- Villaggio turistico (T2),
- Attività commerciali: tutte le attività di negozi al dettaglio affini all'attività principale,
- Attività alberghiere: tutte quelle che non disturbano il funzionamento dell'attività principale, ovvero non influisce negativamente sulle condizioni di vita e lavoro sulle particelle edificabili vicine, indipendentemente al tipo di inquinamento
- Attività di servizio: attività di varie agenzie di viaggio e tour operator, noleggio di mezzi di trasporto, attività postali e di telecomunicazione, servizi di intermediazione finanziaria eccetto assicurazioni e fondi pensione, attività promozionali e fotografiche e tutte quelle compatibili che non interferiscono con il funzionamento dell'attività principale, ovvero non influenzano negativamente sulle condizioni di vita e di lavoro degli elementi costitutivi adiacenti, indipendentemente dal tipo di inquinamento.
- - attività sanitarie: tutte eccetto le attività ospedaliere e veterinarie,
- Attività sportive e ricreative: tutto eccetto le attività di marina.

1.3.1.3. Campeggi (T3)

Articolo 29

(1) La costruzione di campeggi - tipo di campeggi in conformità alla classificazione del Regolamento sulla classificazione, sulla categorizzazione e sugli standard speciali delle strutture di ristorazione del gruppo Campeggi (GU 75/08, 45/09 e 11/04) e contenuti accompagnatori delle destinazioni commerciali, di servizio, alberghiere, sportivo-ricreative, sanitarie, di divertimento e simili, sono destinate alle superficie della destinazione alberghiera destinate nel presente Piano nella rappresentazione cartografica n. 1. Indicate come zone con i contrassegni (T1,T2,T3)-1 e (T1,T2,T3)-2. Il campeggio è un'unità funzionale e d'affari (spaziale) - edificio complesso.

(2) All'interno degli spazi a destinazione di campeggio - zone e singoli interventi, contrassegnate con T2-1, T2-2, (T1,T2,T3)-1 e (T1,T2,T3)-2 è concesso eseguire le seguenti attività e gruppi di attività:

- campeggi,
- Attività commerciali: tutte le attività di negozi al dettaglio affini all'attività principale,
- Attività alberghiere: tutte quelle che non disturbano il funzionamento dell'attività principale, ovvero non influisce negativamente sulle condizioni di vita e lavoro sulle particelle edificabili vicine, indipendentemente al tipo di inquinamento
- Attività di servizio: attività di varie agenzie di viaggio e tour operator, noleggio di mezzi di trasporto, attività postali e di telecomunicazione, servizi di intermediazione finanziaria eccetto assicurazioni e fondi pensione, attività promozionali e fotografiche e tutte quelle compatibili che non interferiscono con il funzionamento dell'attività

principale, ovvero non influenzano negativamente sulle condizioni di vita e di lavoro degli elementi costitutivi adiacenti, indipendentemente dal tipo di inquinamento.

- attività sanitarie: tutte eccetto le attività ospedaliere e veterinarie,
- Attività sportive e ricreative: tutto eccetto le attività di marina.

1.4. Destinazione pubblica e sociale

Articolo 30

(1) La destinazione pubblica e sociale nel Piano è suddivisa nelle seguenti sotto-destinazioni:

- prescolare (D4)
- scuole elementari (D5)
- cultura (D7)
- contenuti religiosi (D8)

(2) Le aree a destinazione pubblica e sociale sono utilizzate per la costruzione di edifici esclusivamente pubblici e sociali all'interno dei quali è possibile costruire locali per scopi commerciali e di servizio commerciali, a condizione che la somma aggregata delle aree massime complessive di sfruttamento commerciale non superi il 10% dell'area totale sviluppata dell'intero edificio.

(3) Nell'area di interesse pubblico e sociale, la costruzione di edifici residenziali non può essere effettuata, ma la costruzione di locali residenziali all'interno dell'edificio è consentita solo allo scopo di ospitare la famiglia del bidello, guardiano, governante e simili.

(4) Nell'area della destinazione pubblica e sociale, i parchi giochi pubblici e ricreativi, le aree verdi pubbliche e di traffico, così come la costruzione della rete infrastrutturale e delle strutture infrastrutturali, possono essere costruiti e sulle particelle edificabili indipendenti.

1.4.1. Destinazione prescolare (D4)

Articolo 31

(1) L'area a destinazione prescolare (D4) è pianificata anche per la costruzione della scuola materna applicando le norme dello Standard pedagogico nazionale dell'istruzione e della formazione prescolare (GU 63/08 e 90/10).

(2) L'edificio della scuola materna si costruisce ed attrezza in base allo Standard pedagogico nazionale dell'istruzione e formazione prescolare, alle normative per la costruzione e l'equipaggiamento dello spazio delle scuole materne e ai regolamenti legali, subordinati e tecnici nella costruzione e in altri settori importanti per lavorare e soggiornare nei locali delle scuole materne.

(3) Organizzando e progettando l'edificio della scuola materna, è necessario fornire relazioni armoniose tra elementi funzionali e aree per parchi giochi, giochi e aree verdi e per il tempo libero. L'ingresso dell'edificio non deve essere esposto a forti venti.

(4) Nella cornice degli edifici della scuola materna è concesso eseguire le seguenti attività e gruppi di attività:

- Istruzione prescolare
- Asilo nido e cura giornaliera dei bambini
- Attività alberghiera - solo nelle attività legate esclusivamente alle necessità dei dipendenti e degli utenti nella destinazione elementare dell'edificio.

1.4.1. Destinazione istruzione elementare (D5)

Articolo 32

(1) Le aree per la destinazione dell'istruzione elementare (D5) sono pianificate per la costruzione della scuola elementare applicando le norme dello Standard pedagogico nazionale dell'istruzione e della formazione prescolare (GU 63/08 e 90/10).

(2) L'edificio della scuola elementare è anche costruito secondo lo standard pedagogico nazionale del sistema educativo della scuola elementare, le norme per la costruzione e l'equipaggiamento dei locali della scuola elementare e tutte le leggi, i regolamenti e le norme tecniche nelle costruzioni e in altre aree importanti per lavorare e soggiornare nello spazio scolastico.

(3) L'edificio scolastico elementare dovrebbe fornire un'organizzazione funzionale dello spazio adatto alle moderne forme di istruzione, soddisfare tutti i requisiti tecnico-igienici e gli standard ecologici ed estetici di base.

(4) Nella cornice degli edifici della scuola elementare è concesso eseguire le seguenti attività e gruppi di attività:

- educazione elementare
- Attività alberghiera - solo nelle attività legate esclusivamente alle necessità dei dipendenti e degli utenti nella destinazione elementare dell'edificio.

1.4.3. DESTINAZIONE CULTURA (D7)

Articolo 33

(1) La destinazione culturale nel presente Piano è stabilita per la Fortezza Punta Cristo, decreto del 11/05/2010, n. di registro: Z-4556 protetto come bene culturale della Repubblica di Croazia.

(2) Nell'ambito della fortezza di Punta Cristo con il presente Piano si concede l'esecuzione delle seguenti attività e gruppi di attività:

- attività culturali: biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali, attività cinematografiche e video, attività radiotelevisive, attività di agenzie di stampa, attività di intrattenimento diverse dalle attività di fiere e parchi di divertimento e tutte le altre attività culturali
- attività di ristorazione - bar e un servizio di preparazione del cibo e che è esclusivamente legato alle esigenze dei dipendenti nelle attività di base dell'edificio
- commercio al dettaglio - in negozi specializzati in materia di vendita di stampe, materiale per ufficio e materiale scolastico, libri, carta e articoli simili di un'attività di base connessa all'edificio.

(3) Le condizioni per la costruzione per la fortezza Punta Cristo sono stabiliti nel Capitolo n. 7. Misure di protezione delle unità e naturali e degli edifici storico-culturali e dei valori ambientali delle presenti disposizioni d'implementazione.

1.4.4. Destinazione religiosa (D8)

Articolo 34

(1) La destinazione religiosa nel presente Piano è stabilita per la chiesa esistente di San Margherita che si trova all'interno dell'unità storica di Stignano.

(2) Nell'ambito della destinazione religiosa si può eseguire solo l'attività religiosa.

(3) Le condizioni di costruzione per la chiesa San Margherita sono stabiliti nel Capitolo n. 7. Misure di

protezione delle unità e naturali e degli edifici storico-culturali e dei valori ambientali delle presenti disposizioni d'implementazione.

1.5. Porto sportivo (LS)

Articolo 35

(1) La superficie pianificata nel presente Piano per la destinazione di porto sportivo è destinata alla ristrutturazione e l'allargamento dell'esistente porto sportivo Stignano - Idroscalo di importanza regionale.

(2) Come parte della ricostruzione del porto sportivo, sono previsti 160 ormeggi.

(3) All'interno dell'area destinata alla ricostruzione del porto sportivo Stignano- Idroscalo, tali attività e gruppi di attività possono essere svolti, se consentito da un regolamento speciale:

- attività di ormeggio, eccetto le attività di costruzione e riparazione delle imbarcazioni e barche degli utenti, eccetto le attività cantieristiche
- attività commerciali: commercio al dettaglio di parti e accessori per autoveicoli
- attività di ristorazione: ristoranti, bar eccetto night club e discoteche, cantine e rifornimento con cibi pronti
- attività di servizio: servizi nel traffico marittimo, agenzia di viaggi e attività di tour operator, attività postali e di telecomunicazione di intermediazione finanziaria, ad eccezione dell'assicurazione e fondi pensione, affitto di navi, attività di ricerca e sviluppo, altre attività commerciali legate allo scopo di base e che non interferiscono con il funzionamento dell'attività principale
- attività sportive, ricreative e culturali,
- attività istruttive: quelle legate alle imbarcazioni, alla navigazione, vela e simili.
- attività delle altre organizzazioni soci che sono legate alla navigazione, vela, immersione e simili.

(4) Tutte le attività all'interno del porto sportivo devono essere in conformità con le relative prescrizioni sulle condizioni che devono soddisfare gli interventi pianificati nello spazio, nonché le prescrizioni per una navigazione sicura.

1.6. DESTINAZIONE SPORTIVO - RICREATIVA

Articolo 36

(1) La destinazione sportivo ricreativa nel Piano è suddivisa nelle seguenti sotto- destinazioni:

- sport (R1)
- ricreazione (R2)
- stabilimenti balneari (R3).

(2) Nell'ambito della ricreazione sportiva, possono essere realizzati edifici destinati ad attività sportive e ricreative, nonché a campi sportivi e ricreativi con edifici e servizi complementari, secondo le condizioni specificate per ciascuna sotto destinazione.

(3) All'interno della zona a destinazione sportivo - ricreativa, non è possibile effettuare la costruzione di edifici o ambienti a destinazione abitativa.

(4) Nell'area della destinazione sportivo-ricreativa è possibile sulle particelle edificabili indipendenti costruire e sistemare campi da gioco pubblici per bambini e campi per la ricreazione, aree verdi e di traffico come la costruzione la rete di infrastrutture necessaria e gli edifici infrastrutturali.

1.6.1. Sport (R1)

Articolo 37

(1) L'area a destinazione sport è stabilita nel Piano nella località del campo sportivo esistente.

(2) All'interno delle aree destinate allo sport (R1) si possono costruire edifici in elevazione sportivo e ricreativi, e sistemare capi sportivi e ricreativi, accanto ai quali è possibile costruire anche edifici e spazi delle attività accompagnatorie.

(3) La quota delle attività di accompagnatorie è prescritta fino al massimo del 49% della superficie totale dell'edificio. La parte prescritta massima delle attività accompagnatorie si applica sul singolo edificio nel caso in cui la stessa non è parte funzionale e/o tecnologica dell'edificio composto, ovvero sull'edificio composto complessivamente.

(4) All'interno delle zone a destinazione sportiva è possibile effettuare le seguenti attività o gruppi di attività:

- Attività sportive e ricreative eccetto le attività di marina.
- attività commerciali: commercio al dettaglio che è affine alla destinazione principale dell'edificio
- attività turistico-alberghiera: ristoranti, bar, eccetto night club e discoteche
- attività di servizio: noleggio di attrezzature e di altri servizi che sono legati alle attività sportive e ricreative
- attività sanitarie: pratica medica relativa alla medicina sportiva
- attività di formazione: formazione legata allo sport
- attività di altre organizzazioni associative che sono legate allo sport.

1.6.2. RICREAZIONE (R2)

Articolo 38

(1) La ricreazione è, nel senso di utilizzo del Piano, nella rappresentazione cartografica n. 1 ramificata nella ricreazione marittima e altra.

(2) All'interno di tutte le aree ricreative stabilite nel presente PAT non è concessa la costruzione di edifici in elevazione.

Articolo 39

(1) Come aree per la ricreazione marittima, nel piano è stabilita la fascia costiera ricreativa alla quale è destinata la sistemazione della spiaggia e delle attività ricreative lungo il mare e nel mare.

Articolo 40

(1) All'interno delle aree della parte di terraferma della ricreazione marittima si può svolgere la costruzione di muri di sostegno, coste, muri costieri e piazzali per prendere il sole, sistemare edifici prefabbricati minori per il cambio del costume, dispositivi e costruzioni per le attrazioni d'acqua, sistemare dispositivi per la ricreazione, divertimento e ormeggio di imbarcazioni per la ricreazione e assestare campi aperti ricreativi senza tribune.

(2) All'interno dell'area terrestre dell'area ricreativa marittima, sarà possibile la realizzazione di un passaggio pubblico di almeno 3,0 m di larghezza, a meno che all'interno della stessa area non sia prevista la sistemazione dell'area pedonale.

Articolo 41

(1) L'area ricreativa marittima nel mare è un'area ricreativa marittima che comprende una parte del mare che

è funzionalmente collegata all'area ricreativa marittima sul terreno, che è destinata al nuoto e agli sport acquatici in base alle normative applicabili sui tipi di spiagge e alle condizioni da rispettare.

(2) All'interno della parte di mare dell'area di ricreazione marittima, è possibile costruire impianti fissi e altri galleggianti allo scopo ricreativo e contrassegnare e indicare la zona ricreativa, il tutto in base alle condizioni specifiche dell'organo competente per la gestione, ed attuare l'ordine sul demanio marittimo.

(3) All'interno della superficie della mare marina della ricreazione marittima si esclude la possibilità di circolazione delle imbarcazioni, eccetto sandolini, imbarcazioni da diporto con pedali e simili.

Articolo 42

(1) Eccezionalmente dalle disposizioni dal comma 1 dell'articolo 40 e del comma 1 e 3 dell'articolo 41, all'interno dell'area a destinazione di ricreazione marittima (parte di mare e di terraferma) nel porto di Stignano, fino all'esecuzione della destinazione pianificata nel presente Piano, si concede l'esecuzione delle attività portuali esistenti.

Articolo 43

(1) Le superfici di altre aree ricreative sono aree ricreative non a diretto contatto con il mare.

(2) Nell'area di altre attività ricreative, i campi da gioco ricreativi aperti possono essere costruiti e modificati senza tribune, sentieri, piste ciclabili ed percorsi pedonali.

1.6.3. Stabilimenti balneari (R3)

Articolo 44

(1) All'interno dell'area a destinazione di stabilimento balneare è possibile la costruzione di muri di sostegno, coste, muri costieri e luoghi per abbronzarsi, sistemare edifici prefabbricati minori mobili per il cambio del costume, servizi igienici, per la vendita, dispositivi per la ricreazione, divertimento e l'ormeggio delle imbarcazioni per la ricreazione ed eseguire altri lavori simili. All'interno di tali superficie si può svolgere la costruzione di edifici in elevazione che possono avere la destinazione compatibile alla destinazione primaria dello stabilimento.

(2) All'interno delle zone a destinazione balneare è possibile effettuare le seguenti attività o gruppi di attività:

- attività legate alla ricreazione nello stabilimento
- attività commerciali: vendita al dettaglio affine alla funzione principale,
- attività di ristorazione: ristoranti, bar
- attività di servizio: noleggio attrezzature legate alla ricreazione negli stabilimenti balneari.
- attività sanitarie: attività delle pratiche mediche relative agli stabilimenti balneari
- attività culturali: proiezione di film e altre attività teatrali.

1.7. Aree verdi pubbliche

Articolo 45

(1) Le aree verdi pubbliche sono spazi pubblici non edificati assestati e formati dalla vegetazione sistemata in modo pianificato e destinati al gioco dei bambini, alle passeggiate e riposo nel verde.

(2) Le superfici del parco saranno modificate costruendo percorsi pedonali, equipaggiati con le attrezzature

necessarie, piantando nuovo materiale vegetale autoctono.

(3) I parchi gioco per bambini si assesteranno tramite la sistemazione di impianti speciali destinati al gioco dei bambini.

(4) Nell'area della destinazione di area verde pubblica è possibile sulle particelle edificabili indipendenti sistemare e costruire superfici di traffico pubbliche e costruire pure la rete di infrastrutture e le infrastrutture degli edifici.

(5) All'interno delle aree delle superfici verdi pubbliche si possono sistemare strutture prefabbricate degli edifici del parco e l'arredo urbano.

1.8. Aree verdi cuscinetto (Z)

Articolo 46

(1) Le aree verdi cuscinetto riguardano le superfici delle unità verdi di importanza locale e altre aree verdi.

(2) L'unità verde di importanza locale rappresenta il bosco di Stignano indicata nella rappresentazione cartografica numero 3.

(3) Le aree verdi cuscinetto si regolano principalmente attraverso la conservazione della vegetazione esistente e con l'aggiunta di nuove piante verdi autoctone alte. Si assestano nel modo da non disturbare la sicurezza dello svolgimento della circolazione nel senso di preservare la visibilità delle zone di traffico.

(4) All'interno delle aree verdi protette, è possibile costruire e modificare parcheggi indipendenti sulle superfici di trasporto pubblico e la rete infrastrutturale e le strutture infrastrutturali necessarie, nonché collocare meno parcheggi mobili smontabili e attrezzature urbane.

(5) All'interno di spazi verdi ricreativi, le attività ricreative possono essere utilizzate, ma non in termini di ricreazione come attività commerciale, ma sono inoltre condizionate da attività ricreative esclusivamente all'aperto.

1.9. Aree di circolazione

Articolo 47

(1) Nel Piano sono determinati i corridoi pianificati dello spazio e delle superfici per la costruzione di aree di traffico e parcheggi. La rete di corridoi di protezione dello spazio delle zone di circolazione è data nella rappresentazione cartografica del Piano e si considera fondamentale. La rappresentazione grafica del corridoio protettivo rappresenta la linea di delimitazione e di intersecazione delle zone destinate alla strada e alle zone ad altre destinazioni.

(2) La micro località delle aree di circolazione pubblica si stabilisce nel procedimento di rilascio dell'atto per l'attuazione del Piano, quando si stabilirà la forma definitiva e la grandezza della particella edificabile per tale area di circolazione, per cui è possibile allontanarsi dal corridoio pianificato dello spazio protettivo dato nella rappresentazione cartografica rappresentata nel Piano (per richieste tecniche-tecnologiche, stati nello spazio, rapporti giuridico-patrimoniali).

(3) Fino al rilascio dell'atto per la realizzazione del Piano per l'area di circolazione pubblica, le altre destinazioni (di contatto) si possono sviluppare (e formare particelle edificabili) fino alla linea che indica il corridoio protettivo pianificato nonché le aree di circolazione pubblica. Nel rilascio dell'atto per la realizzazione del Piano per tale area di circolazione, e in base ad essa e allo stato aggiornato delle misurazioni catastali, le altre destinazioni (di contatto)

si possono sviluppare (e creare particelle edificabili) fino al confine della particella edificabile (catastale) per tale area di circolazione.

(4) Nelle aree di circolazione pianificate si può costruire la rete di infrastrutture necessaria e le infrastrutture degli edifici.

(5) La capacità di costruire piste ciclabili è pianificata in tutte le aree di traffico, mentre la loro realizzazione dipende dalle effettive possibilità spaziali di una particolare località.

1.10. Parcheggi (P)

Articolo 48

(1) All'interno della copertura del Piano sono pianificate alcune aree destinate all'organizzazione di spazi di parcheggio maggiori (P).

(2) Nell'ambito delle aree pianificate del parcheggio (P) è possibile sistemare l'attrezzatura urbana e il mobilio (cestini per rifiuti, panchine, elementi di comunicazione visiva).

(3) Nell'ambito delle aree pianificate dei parcheggi (P) è possibile costruire la rete necessaria di infrastrutture e gli edifici delle infrastrutture e sistemare chioschi e ed edifici prefabbricati. Allo scopo di proteggere dagli influssi atmosferici si possono sistemare tettoie e/o pergole.

(4) Le superfici pianificate dei parcheggi (P) si possono utilizzare temporaneamente per le necessità delle fiere, manifestazioni, vendite stagionali e scopi simili, per cui nell'ambito degli stessi si possono sistemare anche altri edifici temporanei semplici, in conformità alla prescrizione specifica.

(5) Le superfici dei parcheggi (P) si possono sistemare dal punto di vista paesaggistico creando aree verdi.

(6) Accanto alle aree di parcheggio rappresentate nella rappresentazione cartografica n. 1, è possibile nei procedimenti di rilascio degli atti per la realizzazione del piano pianificare anche ulteriori aree all'interno di ogni destinazione, eccetto all'interno delle aree cuscinetto e verdi.

1.11. 1.12. AREE DI TRAFFICO E AREE PEDONALI

Articolo 49

(1) Al fine di sottolineare principalmente il carattere pedonale e la necessità di una speciale valorizzazione della situazione esistente, nel Piano sono stabilite delle aree pedonale-stradali.

(2) Le aree pedonale-stradali sono destinate alla circolazione dei pedoni e del traffico.

1.12. Aree pedonali

Articolo 50

(1) Le aree pedonali sono destinate alla comunicazione pedonale che assicurerà il collegamento pedonale anche al di fuori delle aree pedonali e assicurerà così un miglior collegamento delle aree di copertura del Piano principalmente con le aree ricreative pianificate.

(2) Le aree pedonali, ad eccezione del traffico pedonale, possono essere utilizzate anche per il ciclismo e per i veicoli d'intervento.

(3) Nell'ambito delle aree pedonali si possono sistemare elementi minori dell'arredo urbano come ad esempio panchine, cestini per l'immondizia e simili.

(4) Nell'ambito delle aree pedonali non è possibile la costruzione di edifici in elevazione.

(5) L'elaborazione finale delle superfici pedonali deve essere abbinata alla loro funzione espansa.

(6) Presso le aree pedonali rappresentate nella parte grafica del Piano è possibile pianificare nelle procedure di rilascio dei permessi a costruire e/o atti che consentono la costruzione anche di ulteriori zone pedonali.

2. CONDIZIONI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

Articolo 51.

(1) I termini e le condizioni per la costruzione di attività economiche in questo capitolo sono regolati dalle condizioni di costruzione di edifici commerciali e commerciali che possono essere costruiti secondo le disposizioni del presente Piano nelle seguenti aree: misto (M), porto sportivo (LS) e stabilimento balneare (R3) - costruzioni turistiche di ristorazione che possono essere costruite all'interno delle aree di ristorazione e all'interno di aree a uso misto nei luoghi specificati nella Tabella 1 dell'articolo 25.

(2) Le condizioni di ubicazione e il modo di costruzione degli edifici a destinazione economico alberghiera, si stabiliscono in base alle disposizioni del presente Piano prendendo in considerazione il piano territoriale per l'area vasta.

2.1. CONDIZIONI PER LA SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI A DESTINAZIONE ECONOMICA-D'AFFARI (M2)

Articolo 52.

(1) Edifici commerciali economici che possono essere costruiti all'interno dell'area di destinazione specificata nel comma 1 dell'articolo 51, nella parte della Determinazione pianificata delle condizioni e dei metodi di costruzione, sono

distribuiti all'interno dell'area con contrassegni numerici 1, 3, 4, 7, 8, 12 e 14 dalla rappresentazione cartografica n.4A.

(2) Le condizioni di ubicazione legate alla tipologia dell'edificio, superficie di edificabilità, coefficiente di edificabilità, altezza massima e numero massimo di piani fuori terra, stabiliti per zona dei comma precedenti del presente articolo, sono dati nella tabella di seguito:

EDIFICI ECONOMICO - D'AFFARI			
Identificazione numerica della zona dalla rappresentazione cartografica n. 4.A. A.	Tipologia consentita dell'edificio	Superficie di edificabilità (m ²)	
		Min.	Durata massima di
1	A, C	70	200
3	A,B,E	200	2000
4	A,B,E	200	2000
7	A,B,C,E,F	100	400
8	G	200	2500
12	A, C	100	600
14	A,B,E,C	200	2000
EDIFICI ECONOMICO - D'AFFARI			
Identificazione numerica della zona dalla rappresentazione cartografica n. 4.A. A.	k-ig massimo	Altezza massima (m)	Numero massimo di piani fuori terra
1	0,4	10	3
3	0,5	12	4
4	0,5	10	4
7	0,7	10	2
8	0,2	8	1
12	0,3	8	3
14	0,5	10	4

Articolo 53

(1) Eccezionalmente dai parametri delle condizioni di ubicazione indicate nella tabella dell'articolo 52 delle presenti disposizioni per la costruzione di strutture di tipo A e B all'interno delle zone 3, 4 e 7 e delle costruzioni di tipo C all'interno delle zone 7 e 14, l'area minima di costruzione è di 50 m².

Articolo 54

(1) La forma e le dimensioni della particella dell'edificio sono determinate conformemente ai requisiti dell'articolo 6 delle presenti disposizioni.

(2) La dimensione della particella edificabile è determinata dal rapporto tra l'area di costruzione (minimo e massimo) e il coefficiente di edificabilità per la zona entro la quale si trova la particella, come indicato all'articolo 52 delle presenti disposizioni di attuazione.

Articolo 55

(1) La parte edificabile della particella edificabile si determina in base ai criteri dell'articolo 13 delle presenti disposizioni d'implementazione, ovvero in base alla tipologia applicabile dell'edificio.

Articolo 56

(1) La linea di costruzione si stabilisce in base alle condizioni dell'articolo 15 delle presenti disposizioni per l'attuazione del Piano.

Articolo 57

(1) Le condizioni per la costruzione delle recinzioni sono stabilite nell'articolo 20 delle presenti Disposizioni d'implementazione.

Articolo 58

(1) Le altre condizioni di ubicazione per la costruzione dell'edificio a destinazione economico-d'affari sono dati negli altri capitoli delle Disposizioni d'implementazione del Piano.

2.2. CONDIZIONI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI DESTINAZIONE DI SERVIZIO TURISTICO - ALBERGHIERA

Articolo 59

(1) Le costruzioni a destinazione turistico-alberghiera che si possono edificare all'interno delle aree a destinazione turistico alberghiera nel presente Piano, nella rappresentazione cartografica n. 1. Determinate come zone con contrassegno (T1,T2,T3)-1, (T1,T2,T3)-2, T2-1 e T2-2 e all'interno delle aree a destinazione mista nelle località della tabella 1 nell'articolo 25 nella parte della Determinazione pianificata delle condizioni e dei metodi di costruzione vengono distribuiti nell'area dei segni numerici 1, 6, 9, 10 e 12 dalla rappresentazione cartografica 4A.

(2) Le condizioni di ubicazione legate alla tipologia dell'edificio, superficie di edificabilità, coefficiente di edificabilità, altezza massima e numero massimo di piani fuori terra, stabiliti per zona dei comma precedenti del presente articolo, sono dati nella tabella di seguito:

Edifici a destinazione turistico - alberghiera			
Identificazione numerica della zona dalla rappresentazione cartografica n. 4.A.	Tipologia consentita dell'edificio	Superficie di edificabilità (m ²)	
		Min.	Durata massima di
1	A, C	70	200
6	G	200	10000
9	A,B,C,E,F	1000	15000
10	A,B,C,E,F	1000	25000
12	A, C	100	600

Edifici a destinazione turistico - alberghiera			
Identificazione numerica della zona dalla rappresentazione cartografica n. 4.A.	k-ig massimo	Altezza massima (m)	Numero massimo di piani fuori terra
1	0,4	10	3
6	0,3	16	4
9	0,3	12	3
10	0,3	8	2
12	0,3	8	3

Articolo 60

(1) La forma e le dimensioni della particella dell'edificio sono determinate conformemente ai requisiti dell'articolo 6 delle presenti disposizioni.

(2) La dimensione minima delle unità commerciali e funzionali (spaziali) per i villaggi turistici e i campeggi - edifici complessi è di 5000 m².

(3) La dimensione minima della particella edificabile dei singoli edifici che comprendono l'unità di edifici complessi dei villaggi turistici e dei campeggi è determinata dal rapporto tra l'area di costruzione (minimo e massimo) e il coefficiente di edificabilità per la zona entro la quale si trova la particella, come indicato all'articolo 59 delle presenti disposizioni di attuazione.

(4) La dimensione massima degli elementi costitutivi dell'unità d'affari e funzionale (spaziali) per i villaggi turistici e campeggi - le strutture complesse sono definite dalla superficie e dalla forma della zona.

(5) La dimensione della particella edificabile per gli alberghi e i servizi di ristorazione che possono essere costruiti all'interno dell'area a destinazione mista nelle ubicazioni della Tabella 1 dell'articolo 25 p definita in rapporto alla superficie di edificabilità (minima e massima) e il coefficiente di edificabilità per la zona entro la quale si trova la particella, come indicato all'articolo 59 delle presenti disposizioni di attuazione.

Articolo 61

(1) La parte edificabile della particella edificabile si determina in base ai criteri dell'articolo 13 delle presenti disposizioni d'implementazione, ovvero in base alla tipologia applicabile dell'edificio.

Articolo 62

(1) La linea di costruzione si stabilisce in base alle condizioni dell'articolo 15 delle presenti disposizioni per l'attuazione del Piano.

Articolo 63

(1) Le condizioni per la costruzione delle recinzioni sono stabilite nell'articolo 20 delle presenti Disposizioni d'implementazione.

Articolo 64.

(1) Le altre condizioni di ubicazione per la costruzione dell'edificio a destinazione turistico-alberghiera sono dati negli altri capitoli delle Disposizioni d'implementazione del Piano.

2.3. CONDIZIONI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE

Articolo 65.

(1) Le disposizioni relative alle condizioni di alloggio degli edifici di attività combinate nel presente capitolo si riferiscono alle condizioni di costruzione di strutture che, a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, possono essere costruite all'interno dell'area a destinazione mista (M).

(2) Edifici a destinazione mista che possono essere costruiti all'interno dell'area di destinazione specificata nel comma precedente del presente articolo, nella parte della Determinazione pianificata delle condizioni e dei metodi di costruzione, sono distribuiti all'interno dell'area con contrassegni numerici 1, 3, 4, 7, 8, 12 e 14 dalla rappresentazione cartografica n.4A.

(3) Le condizioni di ubicazione e il modo di costruzione degli edifici a destinazione economico alberghiera, si stabiliscono in base alle disposizioni del presente Piano prendendo in considerazione il piano territoriale per l'area vasta.

Articolo 66.

(1) Le condizioni di ubicazione legate alla tipologia dell'edificio, alla grandezza della superficie della particella edificabile, alla superficie minima e massima di edificabilità, al coefficiente massimo di edificabilità, al coefficiente massimo di utilizzo, l'altezza massima e il numero massimo dei piani sopra terra sono rappresentati nella tabella di seguito:

Edifici di attività combinate			
Identificazione numerica della zona dalla rappresentazione cartografica n. 4.A.	Tipologia consentita dell'edificio	Superficie di edificabilità (m ²)	
		Min.	Durata massima di
1	A, C	70	200
3	A,B,E	200	2000
4	A,B,E	200	2000
12	A, C	100	600
14	A,C,B,E	200	2000
Edifici di attività combinate			
Identificazione numerica della zona dalla rappresentazione cartografica n. 4.A.	k-ig massimo	Altezza massima (m)	Numero massimo di piani fuori terra
1	0,4	10	3
3	0,5	12	4
4	0,5	10	4
12	0,3	8	3
14	0,5	10	4

Articolo 67

(1) Eccezionalmente dai parametri delle condizioni di ubicazione indicate nella tabella dell'articolo 66 delle presenti disposizioni per la costruzione di strutture di tipo A e B all'interno delle zone 3, 4 e 14 e delle costruzioni di tipo C all'interno delle zone 7 e 14, l'area minima di costruzione è di 50 m².

Articolo 68

(1) La forma e le dimensioni della particella dell'edificio sono determinate conformemente ai requisiti dell'articolo 6 delle presenti disposizioni.

(2) La dimensione della particella edificabile è determinata dal rapporto tra l'area di costruzione (minimo e massimo) e il coefficiente di edificabilità per la zona entro la quale si trova la particella, come indicato all'articolo 66 delle presenti disposizioni di attuazione.

Articolo 69

(1) La parte edificabile della particella edificabile si determina in base ai criteri dell'articolo 13 delle presenti disposizioni d'implementazione, ovvero in base alla tipologia applicabile dell'edificio.

Articolo 70

(1) La linea di costruzione si stabilisce in base alle condizioni dell'articolo 15 delle presenti disposizioni per l'attuazione del Piano.

Articolo 71

(1) Le condizioni per la costruzione delle recinzioni sono stabilite nell'articolo 20 delle presenti Disposizioni d'implementazione.

Articolo 72

(1) Le altre condizioni di ubicazione per la costruzione dell'edificio a destinazione turistico-alberghiera sono dati negli altri capitoli delle Disposizioni d'implementazione del Piano.

3. CONDIZIONI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE

Articolo 73

(1) Le disposizioni sulle condizioni per la collocazione degli edifici delle attività sociali del presente capitolo, riguardano le condizioni per la costruzione degli edifici a destinazione pubblica e sociale che si possono costruire all'interno delle aree a sotto destinazione prescolare (D4), di scuola elementare (D5), cultura (D7) e religiose (D8) e all'interno delle aree a destinazione mista (M).

(2) Le disposizioni sulla collocazione degli edifici delle attività sociali del presente capitolo riguardano anche le condizioni per la costruzione degli edifici sportivi che si possono costruire all'interno delle aree a destinazione mista (M), all'interno delle aree destinate a porti sportivi (LS) e all'interno della destinazione sportivo ricreativa sotto destinazione (R1) e sotto destinazione stabilimento balneare (R3).

(3) Le condizioni di ubicazione e il modo di costruzione degli edifici a destinazione sociale, si stabiliscono in base alle disposizioni del presente Piano prendendo in considerazione il piano territoriale per l'area vasta.

3.1. CONDIZIONI DI COLLOCAZIONE DEGLI EDIFICI A DESTINAZIONE PUBBLICA E SOCIALE

Articolo 74

(1) Gli edifici a destinazione pubblica e sociale che possono essere costruiti all'interno dell'area di destinazione specificata nel comma 1 dell'articolo 73, nella parte della Determinazione pianificata delle condizioni e dei metodi di costruzione, sono distribuiti all'interno dell'area con contrassegni numerici 1, 2, 3, 4, 12 e 14 dalla rappresentazione cartografica n.4A.

(2) Le condizioni di ubicazione per la costruzione degli edifici esistenti all'interno dell'area a destinazione religiosa (D8) e della destinazione cultura (D7) - zona a indicazione numerica 11 dalla rappresentazione cartografica n. 4A sono stabilite nel Capitolo n. 7. Misure di protezione delle unità e naturali e degli edifici storico-culturali e dei valori ambientali delle presenti disposizioni d'implementazione.

Articolo 75

(1) Le condizioni di ubicazione legate alla tipologia dell'edificio, alla superficie di edificabilità, al coefficiente di edificabilità, al numero massimo dei piani sopra terra sono rappresentati nella tabella di seguito:

EDIFICI A DESTINAZIONE PUBBLICA E SOCIALE			
Identificazione numerica della zona dalla rappresentazione cartografica n. 4.A.	Tipologia consentita dell'edificio	Superficie di edificabilità (m ²)	
		Min.	Durata massima di
1	A, C	70	200
2	A, C	50	150
3	A,B,E	200	2000
4	A,B,E	200	2000
11	esistente	esistente	esistente
12	A, C	100	600
14	A,C,B,E	200	2000
EDIFICI A DESTINAZIONE PUBBLICA E SOCIALE			
Identificazione numerica della zona dalla rappresentazione cartografica n. 4.A.	k-ig massimo	Altezza massima (m)	Numero massimo di piani fuori terra
1	0,4	10	3
2	0,7	12	4
3	0,5	12	4
4	0,5	10	4
11	esistenti	esistente	esistenti
12	0,3	8	3
14	0,5	10	4

Articolo 76

(1) Eccezionalmente dai parametri delle condizioni di ubicazione indicate nella tabella dell'articolo 75 delle presenti disposizioni per la costruzione di strutture di tipo A e B all'interno delle zone 3, 4 e 4 e delle costruzioni di tipo C all'interno della zona 14, l'area minima di costruzione è di 50 m².

Articolo 77

(1) La forma e le dimensioni della particella dell'edificio sono determinate conformemente ai requisiti dell'articolo 6 delle presenti disposizioni.

(2) La dimensione della particella edificabile è determinata dal rapporto tra l'area di costruzione (minimo e massimo) e il coefficiente di edificabilità per la zona entro la quale si trova la particella, come indicato all'articolo 75 delle presenti disposizioni di attuazione.

Articolo 78

(1) La parte edificabile della particella edificabile si determina in base ai criteri dell'articolo 13 delle presenti disposizioni d'implementazione, ovvero in base alla tipologia applicabile dell'edificio.

Articolo 79

(1) La linea di costruzione si stabilisce in base alle condizioni dell'articolo 15 delle presenti disposizioni per l'attuazione del Piano.

Articolo 80

(1) Le condizioni per la costruzione delle recinzioni sono stabilite nell'articolo 20 delle presenti Disposizioni d'implementazione.

Articolo 81

(1) Le altre condizioni di ubicazione per la costruzione dell'edificio a destinazione pubblica e sociale sono dati negli altri capitoli delle Disposizioni d'implementazione del Piano.

3.2. CONDIZIONI DI COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI A DESTINAZIONE SPORTIVA

Articolo 82

(1) Gli edifici sportivi che possono essere costruiti all'interno dell'area di destinazione specificata nel comma 2 dell'articolo 73, nella parte della Determinazione pianificata delle condizioni e dei metodi di costruzione, sono distribuiti all'interno dell'area con contrassegnai numerici 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 14 dalla rappresentazione cartografica n.4A.

Articolo 83

(1) Le condizioni di ubicazione legate alla tipologia dell'edificio, alla superficie di edificabilità, al coefficiente di edificabilità, al numero massimo dei piani sopra terra sono rappresentati nella tabella di seguito:

EDIFICI SPORTIVI			
Identificazione numerica della zona dalla rappresentazione cartografica n. 4.A.	Tipologia consentita dell'edificio	Superficie di edificabilità (m ²)	
		Min.	Durata massima di
1	A, C	70	200
3	A,B,E	200	2000
4	A,B,E	200	2000
5	A,B,E	200	800
7	A,B,C,E,F	100	400
8	G	200	2500
12	A, C	100	600
13	AREA MARITTIMA SISTEMATA	/	/
14	A,C,B,E	200	2000
EDIFICI SPORTIVI			
Identificazione numerica della zona dalla rappresentazione cartografica n. 4.A.	k-ig massimo	Altezza massima (m)	Numero massimo di piani fuori terra
1	0,4	10	3
3	0,5	12	4
4	0,5	10	4
5	0,5	12	3

7	0,7	10	2
8	0,2	8	1
12	0,3	8	3
13	/	/	/
14	0,5	10	4

Articolo 84

(1) Eccezionalmente dai parametri delle condizioni di ubicazione indicate nella tabella dell'articolo 83 delle presenti disposizioni per la costruzione di strutture di tipo A e B all'interno delle zone 3, 4, 5 e 7 e delle costruzioni di tipo C all'interno delle zone 7 e 14, l'area minima di costruzione è di 50 m2.

Articolo 85

(1) La forma e le dimensioni della particella dell'edificio sono determinate conformemente ai requisiti dell'articolo 6 delle presenti disposizioni.

(2) La dimensione della particella edificabile è determinata dal rapporto tra l'area di costruzione (minimo e massimo) e il coefficiente di edificabilità per la zona entro la quale si trova la particella, come indicato all'articolo 83 delle presenti disposizioni di attuazione.

Articolo 86

(1) La parte edificabile della particella edificabile si determina in base ai criteri dell'articolo 13 delle presenti disposizioni d'implementazione, ovvero in base alla tipologia applicabile dell'edificio.

Articolo 87

(1) La linea di costruzione si stabilisce in base alle condizioni dell'articolo 15 delle presenti disposizioni per l'attuazione del Piano.

Articolo 88

(1) Le condizioni per la costruzione delle recinzioni sono stabilite nell'articolo 20 delle presenti Disposizioni d'implementazione.

Articolo 89

(1) Le altre condizioni di ubicazione per la costruzione dell'edificio a destinazione economico-d'affari sono dati negli altri capitoli delle Disposizioni d'implementazione del Piano.

4. CONDIZIONI E MODO DI COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI ABITATIVI

Articolo 90

(1) Le Disposizioni sulle condizioni di collocazione degli edifici a destinazione abitativa del presente capitolo riguardano le condizioni di costruzione degli edifici a destinazione abitativa che si costruiranno all'interno della destinazione abitativa (S) e all'interno delle superfici a destinazione mista (M).

(2) Gli edifici a destinazione abitativa che possono essere costruiti all'interno dell'area di destinazione specificata nel comma precedente del presente articolo, nella parte della Determinazione pianificata delle condizioni e dei metodi di costruzione, sono distribuiti all'interno dell'area con contrassegni numerici 1, 3, 4, 12 e 14 dalla rappresentazione cartografica n.4A.

(3) Le condizioni di ubicazione e il modo di costruzione degli edifici a destinazione sociale, si stabiliscono in base alle disposizioni del presente Piano prendendo in considerazione il piano territoriale per l'area vasta.

Articolo 91

(1) Le condizioni di ubicazione legate alla tipologia dell'edificio, alla grandezza della superficie della particella edificabile, alla superficie minima e massima di edificabilità, al coefficiente massimo di edificabilità, al coefficiente massimo di utilizzo, l'altezza massima e il numero massimo dei piani sopra terra sono rappresentati nella tabella di seguito:

EDIFICIO ABITATIVO			
Identificazione numerica della zona dalla rappresentazione cartografica n. 4.A.	Tipologia consentita dell'edificio	Superficie di edificabilità (m ²)	
		Min.	Durata massima di
1	A, C	70	200
2	A, C	50	150
3	A,B,E	200	2000
4	A,B,E	200	2000

12	A, C	100	600
14	A,C,B,E	200	2000
EDIFICIO ABITATIVO			
Identificazione numerica della zona dalla rappresentazione cartografica n. 4.A.	k-ig massimo	Altezza massima (m)	Numero massimo di piani fuori terra
1	0,4	10	3
2	0,7	12	4
3	0,5	12	4
4	0,5	10	4
12	0,3	8	3
14	0,5	10	4

Articolo 92

(1) La possibilità di costruzione degli edifici a tipologia abitativa C (all'interno della zona 1, 2, 12 e 14) nei casi in cui sulla particella edificabile vicina è costruito l'edificio assestante o a semi schiera sulla parte opposta della particella edificabile, si condiziona il rilascio dell'approvazione da parte del proprietario di tale particella edificabile.

Articolo 93

(1) Eccezionalmente dai parametri delle condizioni di ubicazione indicate nella tabella dell'articolo 91 delle presenti disposizioni per la costruzione di strutture di tipo A e B all'interno delle zone 3, 4 e 14 e delle costruzioni di tipo C all'interno della zona 14, l'area minima di costruzione è di 50 m².

Articolo 94

(1) La forma e le dimensioni della particella dell'edificio sono determinate conformemente ai requisiti dell'articolo 6 delle presenti disposizioni.

(2) La dimensione della particella edificabile è determinata dal rapporto tra l'area di costruzione (minimo e massimo) e il coefficiente di edificabilità per la zona entro la quale si trova la particella, come indicato all'articolo 91 delle presenti disposizioni di attuazione.

Articolo 95

(1) La parte edificabile della particella edificabile si determina in base ai criteri dell'articolo 13 delle presenti disposizioni d'implementazione, ovvero in base alla tipologia applicabile dell'edificio.

Articolo 96

(1) La linea di costruzione si stabilisce in base alle condizioni dell'articolo 15 delle presenti disposizioni per l'attuazione del Piano.

Articolo 97

(1) Le condizioni per la costruzione degli edifici ausiliari sono stabilite nell'articolo 19 delle presenti Disposizioni d'implementazione.

Articolo 98

(1) Le condizioni per la costruzione delle recinzioni sono stabilite nell'articolo 20 delle presenti Disposizioni d'implementazione.

Articolo 99

(1) Le altre condizioni di ubicazione per la costruzione degli edifici abitativi sono contenuti negli altri capitoli delle Disposizioni d'implementazione del Piano.

4.1. RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI ESISTENTI

Articolo 100

(1) È possibile ristrutturare gli edifici esistenti.

(2) La ristrutturazione degli edifici esistenti è possibile consentire alle seguenti condizioni:

- che la destinazione dell'edificio si conformi alla destinazione che è concessa nel presente Piano, ovvero che si mantenga la destinazione esistente dell'edificio in parte maggiore,
- che il traffico in sosta si risolva in conformità agli articoli 126, 127 e 128 delle presenti disposizioni
- che la ristrutturazione sia conformata con le disposizioni del capitolo 7 "Misure di protezione delle unità naturali e storico-culturali e dei valori ambientali".

(3) Le dimensioni maggiori consentite degli edifici ristrutturati non possono essere maggiori delle dimensioni maggiori

concesse degli edifici che sono prescritte nel presente Piano per le zone all'interno delle quali si trovano gli edifici ristrutturati.

Articolo 101

(1) Le condizioni di ubicazione e il modo di costruzione per l'edificio esistente le cui condizioni di ubicazione e il modo di costruzione corrispondono alle condizioni di ubicazione e ai modi di costruzione prescritti da questo Piano, sono determinati come per la nuova costruzione. Tale edificio con la ristrutturazione può cambiare destinazione e attività, ma solo nella cornice della soluzione pianificata complessiva e alle disposizioni del presente Piano.

Articolo 102

(1) La ristrutturazione dell'edificio esistente le cui condizioni di ubicazione e costruzione non sono conformi alle condizioni di ubicazione e il metodo di costruzione prescritto da questo piano per la zona in cui è ubicato l'edificio possono essere consentiti nei seguenti casi e alle seguenti condizioni:

1. L'edificio esistente che supera la superficie massima di edificabilità prescritta nel presente Piano, e non supera l'altezza massima prescritta nel presente Piano, è possibile ristrutturare tramite annesso nella cornice prescritta per l'altezza massima e al numero massimo di piani. La parte annessa deve essere conformata all'edificabilità massima prescritta.
2. L'edificio esistente che supera l'altezza massima consentita nel presente Piano, e non supera la superficie di edificabilità massima prescritta, è possibile ristrutturare tramite annesso nella cornice della superficie di edificabilità massima prescritta e all'altezza massima e al numero massimo di piani per la zona all'interno della quale si trova l'edificio con l'obbligo di rispettare la quota prescritta obbligatoria della sistemazione delle zone coltivate della particella edificabile, ovvero mantenere la quota ottenuta di orticoltura se la stessa è minore della quota obbligatoria prescritta. La parte annessa deve essere conformata con l'altezza massima prescritta e con il numero massimo di piani per la zona all'interno della quale si trova l'edificio.
3. L'edificio esistente che supera il numero massimo di piani fuori terra prescritto nel presente Piano, e non supera la superficie massima di edificabilità prescritta, è possibile ristrutturare tramite annesso nell'ambito della superficie massima di edificabilità e al coefficiente massimo di edificabilità con l'obbligo di rispettare la quota obbligatoria della sistemazione di orticoltura della particella edificabile, ovvero di mantenere la quota esistente della sistemazione di orticoltura se la stessa è minore della quota prescritta. La parte annessa deve essere conformata con l'altezza massima prescritta e con il numero massimo di piani per la zona all'interno della quale si trova l'edificio.
4. L'edificio esistente la cui sistemazione sulla particella edificabile non corrisponde alla distanza minima stabilita all'interno della morfologia e tipologia scelte e concesse nella zona all'interno della quale si trova l'edificio, è possibile ristrutturare all'interno delle dimensioni esistenti, e la ristrutturazione tramite integrazioni e/o aggiunte si concede nel modo che la parte integrata e/o annessa si deve trovare all'interno della parte edificabile di morfologia e tipologia scelte di costruzione concesse in tale zona.

5. Eccezionalmente dalle disposizioni del punto 4 del presente comma e dell'articolo in occasione della ristrutturazione dell'edificio esistente di tipologia A o C che è dal confine della propria particella edificabile distante meno dalla distanza minima prescritta nell'articolo 16 delle presenti Disposizioni d'implementazione, e che in seguito alla ristrutturazione avrà al massimo due piani fuori terra, la parte annessa può dal confine della propria particella edificabile essere distanziato al minimo 3 metri.
6. Eccezionalmente dalle disposizioni del punto 4 del presente comma e dell'articolo in occasione della ristrutturazione dell'edificio esistente di tipologia B, E o F, che è dal confine della propria particella edificabile distante meno dalla distanza minima prescritta nell'articolo 16 delle presenti Disposizioni d'implementazione, e che in seguito alla ristrutturazione avrà al massimo due piani fuori terra, la parte annessa può dal confine della propria particella edificabile essere distanziato al minimo 4 metri.
7. L'edificio esistente il cui tipo di costruzione non corrisponde al tipo di costruzione stabilito da questo Piano per l'area in cui si trova l'edificio può essere ristrutturato nelle condizioni per la nuova costruzione, se durante la ristrutturazione si applicano le possibilità di tipologia di costruzione del presente Piano.
8. L'edificio esistente che non soddisfa le condizioni per la sistemazione dei veicoli prescritte nel presente Piano, si può ristrutturare in base alle condizioni all'interno della zona all'interno della quale si trova la costruzione se con la ristrutturazione non si aumentano le necessità per le superfici di parcheggio e il numero dei posti di parcheggio. Nel caso di aumento delle necessità per i posti di parcheggio, è necessario soddisfare le condizioni per il traffico in sosta prescritte nel presente Piano.

Articolo 103

(1) Le condizioni di ubicazione per la ristrutturazione dell'edificio esistente in caso quando le attività all'interno degli edifici esistenti non corrispondono alle attività stabilite con il presente Piano per la singola destinazione si stabiliscono come la nuova costruzione, se con la ristrutturazione non si cambia la destinazione esistente, ovvero se con la ristrutturazione si conforma con le attività consentite che il presente Piano ha prescritto per la zona all'interno della quale si trova l'edificio ristrutturato.

Articolo 104

(1) Nell'ambito della ristrutturazione dell'edificio esistente, nella documentazione progettuale si devono rappresentare i posti di parcheggio per la parte esistente dell'edificio se erano pianificati o condizionati nell'atto per la costruzione in base al quale l'edificio in questione è stato realizzato. In caso contrario, se per la costruzione dell'edificio esistente in base alle disposizioni di allora non era necessario assicurare un numero definito di posti di parcheggio, gli stessi si devono assicurare solo per le necessità della parte ristrutturata dell'edificio (integrata e/o aggiunta).

5. CONDIZIONI DI SISTEMAZIONE OSSIA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA RETE VIARIA, ELETTRICA, DI COMUNICAZIONE E COMUNALE CON STRUTTURE E ZONE CORRISPONDENTI

Articolo 105

(1) Nel PAT Stignano sono stabilite le zone (percorsi, corridoi) e gli edifici dei sistemi di circolazione, di comunicazione elettronica, energia e di gestione idrica. Gli elementi della rete del traffico e delle altre infrastrutture sono stabiliti nel PAT Stignano come approssimativi, e saranno definiti in modo dettagliato nel processo di rilascio degli Atti per l'attuazione del Piano.

(2) Il rapporto delle superfici pianificate in base alla rete delle superfici di traffico è rappresentato in linea di principio nelle rappresentazioni cartografiche del Piano. Il luogo e il modo di allacciamento delle singole particelle edificabili e degli edifici all'area di traffico si stabilirà nel procedimento di rilascio degli atti per l'attuazione del Piano.

(3) Il luogo e il modo di allacciamento degli edifici all'infrastruttura comunale e di altro tipo sarà stabilito dall'organismo statale competente nel procedimento di rilascio della licenza edile e/o degli atti per la realizzazione del piano in base al presente Piano.

Articolo 106

(1) I corridoi protettivi delle strade pianificate, rappresentati nella parte cartografica, sono destinati alla costruzione delle strade. La rappresentazione grafica del corridoio protettivo rappresenta la linea di delimitazione e di intersecazione delle zone destinate alla strada e alle zone ad altre destinazioni.

(2) Accanto alle strade rappresentate nella rappresentazione cartografica del Piano, all'interno delle aree a tutte le destinazioni pianificate, si possono costruire e stabilire gli accessi necessari e le aree di circolazione interne, come pure le aree sopra alle quali è stato stabilito il diritto di passaggio ai fini dell'accesso alla particella edificabile.

(3) L'allacciamento alle particelle edificabili destinato alla costruzione di edifici in elevazione sulla strada principale nella parte settentrionale di copertura è necessario pianificare attraverso le altre vie. L'accesso diretto è possibile realizzare solo in base al previo consenso dell'organo amministrativo competente.

Articolo 107

(1) I tracciati, le località e gli elementi della rete di infrastrutture stabiliti nel Piano si considerano fondamentali, mentre la loro micro collocazione si stabiliranno nel procedimento di rilascio degli atti per la realizzazione del piano.

(2) Le soluzioni tecniche territoriali, in base alle quali si rilasceranno gli atti per la realizzazione del piano e per la rete di infrastrutture viarie ed altre, possono deviare dai tracciati pianificati (modifica o risoluzione) e altri elementi delle condizioni di costruzione se si dimostra la necessità per lo sviluppo tecnico o tecnologico, ovvero delle nuove conoscenze, ossia se ciò rappresenterà temporaneamente e/o la soluzione più razionale, per cui è necessario attenersi alle prescrizioni e prendere in considerazione gli standard accettati e le regole tecniche della prassi, e ciò non si considererà in discrepanza con il presente Piano.

(3) In caso di abolizione totale o parziale del traffico, la destinazione al di sotto della strada che parzialmente o completamente si abolisce, è quella che è specificata nel piano territoriale della zona più ampia - Piano urbanistico del territorio della città di Pola.

Articolo 108

(1) Durante la progettazione e la realizzazione della rete dell'infrastruttura viaria e di altro tipo, è obbligatorio attenersi alle prescrizioni con le quali sono stabiliti i rapporti con gli altri edifici di infrastrutture, sistemi e/o macchinari, e ottenere le approvazioni necessarie e/o pareri di altri utenti del corridoio di infrastrutture.

Articolo 109

(1) I tracciati delle strade e delle altre infrastrutture che sono rappresentate nel Piano, e si trovano al di fuori della sua copertura, si considerano in linea di principio, e si stabiliranno in un procedimento a parte nell'atto di rilascio degli atti per l'attuazione del Piano per singola delibera dell'infrastruttura in base alle disposizioni del piano del territorio per l'area più vasta.

5.1. CONDIZIONI DI COSTRUZIONE DELLA RETE STRADALE

TRAFFICO STRADALE

Articolo 110

(1) Nel Piano sono determinati i corridoi pianificati dello spazio e delle superfici per la costruzione di aree di traffico e delle aree pedonali e stradali e dei parcheggi. La rete di corridoi di protezione dello spazio delle zone di circolazione è data nella rappresentazione cartografica del Piano e si considera in linea di principio.

(2) La micro località delle aree di circolazione pubblica si stabilisce nel procedimento di rilascio dell'atto per l'attuazione del Piano, quando si stabilirà la forma definitiva e la grandezza della particella edificabile per tale area di circolazione, per cui è possibile allontanarsi dal corridoio pianificato dello spazio protettivo dato nella rappresentazione cartografica rappresentata nel Piano (per richieste tecniche-tecnologiche, stati nello spazio, rapporti giuridico-patrimoniali e simile).

Articolo 111

(1) Il collegamento attuale dell'area di copertura del Piano con l'area più vasta della Città di Pola e delle unità vicine dell'autogoverno locale, e con ciò alla rete del sistema complessivo della RC si realizza nel particolare dalla parte della strada non classificata NC-517600 che tramite le strade non classificate NC-5111500 collega la statale D-21.

(2) Tramite l'area di copertura del Piano in parte maggiore attraversa la strada non classificata NC-517600.

(3) Gli allacciamenti alla strade classificate è necessario pianificare in conformità al Regolamento sulle condizioni per la progettazione e la costruzione degli allacciamenti e accessi alla strada pubblica (GU 95/14), alla norma vigente per la progettazione e la costruzione dei raccordi allo stesso livello U.C4.050, al Regolamento sulle condizioni di base che le strade pubbliche al di fuori degli insediamenti e i loro elementi devono soddisfare in merito alla sicurezza del traffico (GU 110/01) come pure alle altre leggi, prescrizioni e normative legate all'area di circolazione pianificata - progettata.

(4) La larghezza della fascia protettiva delle strade classificate è stabilita dalle disposizioni della Legge sulle strade vigente.

(5) Nel procedimento di ottenimento degli atti per l'attuazione del Piano all'interno della fascia protettiva delle strade classificate è necessario precedentemente richiedere le condizioni specifiche dall'organo competente per le strade.

(6) Nella fascia protetta delle strade classificate è proibito svolgere qualsiasi tipo di lavoro o azione senza il consenso dell'organismo amministrativo competente che gestisce le strade pubbliche se tali lavori o azioni potrebbero causare danni alla strada pubblica, come pure minacciare o ostacolare il traffico e aumentare le spese di manutenzione. Le condizioni per la realizzazione delle opere e delle attività sopraccitate saranno determinate nel processo di rilascio del consenso della persona giuridica che gestisce la strada pubblica.

(7) La documentazione progettuale della rete di infrastrutture pianificata all'interno della copertura del corridoio della strada classificata è necessario eseguire in conformità alle condizioni stabilite precedentemente dall'autorità pubblica competente.

Articolo 112

(1) Le soluzioni del percorso dei tracciati delle strade sono poste con l'obiettivo di creare i presupposti per la pianificazione dell'approvvigionamento stradale di tutta l'area di copertura a condizione di adeguarsi al massimo allo stato esistente.

Articolo 113

(1) La rete stradale all'interno della copertura del Piano è strutturata, in rapporto all'importanza nel traffico, in:

- strade principali
- raccordi e
- altre strade.

(2) Le vie principali sono strade pubbliche che accolgono tutto il traffico veicolare all'interno di Stignano e lo indirizzano alla rete di strade pubbliche nella zona più ampia. Come vie principali, nel presente Piano identificate come strada non classificata NC-511500, la strada di nuova pianificazione che collega tramite passaggio attraverso la costa settentrionale collega Stignano con il centro di Pola e la via che continua alla strada regionale Ž-5115 e rappresenta l'entrata di transito secondaria a Stignano.

(3) Le vie di raccolta accolgono il traffico dalle altre vie e lo indirizzano verso le vie principali.

(4) Per altre vie si intende tutte le vie all'interno dell'insediamento eccetto le vie del comma 2 e 3 del presente articolo.

(5) Le sezioni trasversali di ogni singola strada pubblica sono riportate nella rappresentazione cartografica n. 2.1.

(6) Le strade devono essere costruite con caratteristiche tecniche che consentano l'accesso a veicoli comunali, antincendio e di emergenza.

Articolo 114

(1) Sulle strade, ovunque ciò sia possibile in relazione alle condizioni spaziali esistenti, è garantito che il passaggio pedonale del marciapiede sia separato dalla superficie della strada.

(2) Nella strada pubblica, ovvero nella sua zona cuscinetto, si pone l'infrastruttura in conformità alle presenti Disposizioni e ai criteri particolari degli organismi pubblici.

Articolo 115

(1) All'interno della copertura del Piano nell'ambito del profilo delle strade che lo consentono, è pianificata la costruzione e l'assetto delle piste ciclabili.

(2) La costruzione di piste ciclabili è inoltre consentita all'interno di tutte le aree pedonali e stradali dove, se necessario, è possibile ampliare il profilo pedonale previsto per il profilo di pista ciclabile richiesto.

(3) I percorsi ciclabili si costruiscono - sistemano in conformità degli elementi come segue:

- se si costruiscono e sistemano come parte dei marciapiedi, il marciapiede tramite contrassegno si divide nella parte in cui si svolge la circolazione pedonale e in quella in cui si svolge la circolazione delle bici che non deve essere minore a 1,0 m,
- se si costruiscono e sistemano come parte della strada, la strada tramite contrassegno si divide nella parte in cui si svolge la circolazione stradale e in quella in cui si svolge la circolazione delle bici che non deve essere minore a 1,0 m,
- pista ciclabile accanto alla strada, ovvero il marciapiede, e pista ciclabile come costruzione indipendente, nei cui casi la larghezza minima consentita della pista ciclabile è di 1,6 m, e si aumenta per la larghezza necessaria dell'arredo urbano aggiuntivo,
- se si realizza, la larghezza della superficie verde marginale dell'altezza delle piante verdi va fino a 3,0 m, mentre delle piante più basse va fino a 1,5 m,
- la pendenza trasversale per le piste ciclabili è di 1,5% - 2%.

(4) Le piste ciclabili si possono costruire nell'ambito delle zone a tutte le destinazioni determinate dal presente Piano.

Articolo 116

(1) Gli elementi orizzontali delle assi, i livelli e le pendenze delle zone di transito si stabiliscono in conformità con le relative prescrizioni, alle normative tecniche e alle condizioni speciali, partendo dallo stato attuale della configurazione e altre caratteristiche del terreno e dell'esistente ovvero della futura costruzione e di altre caratteristiche del terreno e dell'esistente ovvero della futura costruzione di edifici che sono in funzione di tale zona di transito.

(2) La pendenza longitudinale delle strade che vengono utilizzate per la circolazione dei veicoli non deve essere superiore al 12%.

(3) Le pendenze trasversali minime delle strade devono essere 2,5% in direzione fino al massimo 5,0 in curva.

(4) Progettare le strade per la velocità calcolata fino a v=50km/h, ovvero in base alle condizioni reali per singola strada o sezione.

(5) Tutte le aree di traffico devono essere in grado di sopportare il carico dell'asse prescritto per una determinata categoria di traffico.

(6) La segnaletica orizzontale e verticale pianificare ovvero sistemare in base alla classificazione stradale.

5.1.1.1. ACCESSO ALLA PARTICELLA EDIFICANILE DALLA ZONA DI CIRCOLAZIONE

Articolo 117

(1) L'accesso stradale e pedonale alla particella edificabile che si svolgerà all'interno della copertura del Piano è assicurato dalle strade pubbliche pianificate, indicate nella rappresentazione cartografica del PAT Stignano.

(2) L'accesso alla particella edificabile è possibile dalla zona di traffico pubblico o dalla zona di traffico nella proprietà privata o dall'area attraverso la quale è stabilito il diritto di passaggio e che garantisce l'accesso alla particella edificabile.

(3) L'allacciamento alle particelle edificabili destinato alla costruzione di edifici in elevazione sulla strada principale nella parte settentrionale di copertura è necessario pianificare attraverso le altre vie. L'accesso diretto è possibile realizzare solo in base al previo consenso dell'organo amministrativo competente.

(4) L'accesso alla particella dell'edificio è generalmente possibile da qualsiasi punto dell'area del traffico, mentre la sua esatta posizione sarà definita nel processo di rilascio del documento di attuazione del Piano.

(5) La particella edificabile può avere l'allacciamento alla zona di traffico al massimo in due posti. Eccezionalmente in situazioni specifiche, ovvero in particelle edificabili attraversate da più strade, una persona giuridica o l'organo amministrativo competente per la gestione e la direzione delle aree di traffico, può concedere l'accesso all'area del traffico pubblico in più di due luoghi. L'accesso stradale alla particella edificabile deve soddisfare le condizioni di visibilità e sicurezza nel traffico, in conformità alle regole prescritte.

(6) La particella edificabile destinata alla costruzione di edifici può avere una strada di accesso dalle strade classificate solo se approvato dall'autorità competente per la gestione di tale strade e in base alle condizioni di tale approvazione.

(7) L'accesso stradale alla particella edificabile che si trova all'incrocio delle strade pubbliche deve essere distanziato dall'inizio dell'incrocio di tali strade al minimo 5m e si effettua dalla strada principale di rango inferiore se nelle disposizioni delle prescrizioni specifiche non è prescritto diversamente.

(8) La larghezza dell'accesso stradale alla particella edificabile è al minimo 5,50m. La lunghezza della strada di accesso è di almeno 5 m, e se un'attività speciale viene eseguita sulla particelle edificabile, la lunghezza della strada di accesso è maggiore, secondo una speciale regolamentazione appropriata.

(9) La larghezza dell'accesso stradale alla particella edificabile è al minimo 1,6 m.

(10) Al di sopra dell'accesso alla particella edificabile deve essere libero lo spazio:

- sopra tutta la larghezza dell'accesso stradale di altezza minima di 4,5m.
- sopra tutta la larghezza dell'accesso pedonale di altezza minima di 3m.

(11) L'allacciamento alla particella edificabile ovvero all'edificio come confine della particella edificabile verso l'area di traffico pubblica devono essere definiti spazialmente e unificati con gli elementi della superficie edificata esistente ovvero agli elementi della documentazione progettuale che è parte integrante dell'atto stabilito dall'organo amministrativo competente con il quale è concessa la costruzione della strada.

Articolo 118

(1) Eccezionalmente dalla disposizione del comma 1 dell'articolo 117 in conformità alle disposizioni del comma 2 dell'articolo 106 delle presenti disposizioni d'implementazione, l'accesso alla particella edificabile è possibile stabilire nel procedimento di rilascio degli atti per

l'attuazione del Piano in conformità alle presenti disposizioni e alle disposizioni del piano del territorio per l'area più vasta.

Articolo 119.

(1) Per le aree di traffico che in base alle possibilità del comma 2 dell'articolo 106 si stabiliranno nel procedimento di rilascio degli atti per l'attuazione del Piano si prescrivono i seguenti elementi:

1. per il doppio senso di circolazione:
 - la larghezza della corsia è al minimo 3,0 m,
 - la larghezza minima concessa del corridoio pedonale è 1,6m. I corridoi pedonali si realizzano da entrambe le parti della strada e in via eccezionale si possono realizzare solo da una parte e ciò dipende dallo spazio a disposizione. In tal caso nell'altra parte del profilo trasversale si realizza una banchina della larghezza minima di 0,5m,
 - se si realizza, la larghezza minima concessa della pista ciclabile è 1,6m la cui larghezza aumenta per 0,50m nella dove non ci sono zone verdi marginali,
 - se si realizza, la larghezza della superficie verde marginale dell'altezza delle piante verdi va fino a 3,0m, mentre delle piante più basse va fino a 1,5m,
 - l'intersecazione della pendenza trasversale della strada è 2,5% a 5% e delle piste ciclabili e pedonali 1.5%-2%,
 - l'inclinazione longitudinale si stabilisce in conformità al Regolamento sulle condizioni base che le strade pubbliche al di fuori degli insediamenti e i loro elementi devono soddisfare dal punto di vista della sicurezza del traffico (GU 110/01)
 - la "strada senza via d'uscita" deve avere uno spazio per la manovra inversa in conformità alle prescrizioni specifiche e ai regolamenti della professione.
2. per il doppio senso di circolazione:
 - la larghezza della corsia è al minimo 4,5 m,
 - la larghezza minima concessa del corridoio pedonale è 1,6m. I corridoi pedonali si realizzano da entrambe o da una parte della strada. In tal caso nell'altra parte del profilo trasversale si realizza una banchina della larghezza minima di 0,5 m,
 - se si realizza, la larghezza minima concessa della pista ciclabile è 1,6 m la cui larghezza aumenta per 0,50 m nella dove non ci sono zone verdi marginali,
 - se si realizza, la larghezza della superficie verde marginale dell'altezza delle piante verdi va fino a 3,0 m, mentre delle piante più basse va fino a 1,5 m,
 - l'intersecazione della pendenza trasversale della strada è 2,5% a 5% e delle piste ciclabili e pedonali 1.5%-2%,
 - l'inclinazione longitudinale si stabilisce in conformità al Regolamento sulle condizioni base che le strade pubbliche al di fuori degli insediamenti e i loro elementi devono soddisfare dal punto di vista della sicurezza del traffico (GU 110/01)

(2) Nel procedimento di rilascio degli atti per l'attuazione del Piano si possono stabilire gli elementi della superficie di traffico anche nelle dimensioni minori di quelle stabilite nel comma 1 del presente articolo, se questo è soggetto a vincoli nello spazio a condizione che il progetto sulla base del quale l'emissione degli Atti per l'attuazione del Piano giustifichi la ragione di quanto sopra.

(3) Nei casi in cui la particella edificabile non può avere accesso stradale, lo stesso può essere assicurato dall'area pedonale la cui larghezza minima ammonta a 1,6 m.

Articolo 120

(1) Fino alla realizzazione delle zone di circolazione pianificate nel presente Piano nel loro pieno profilo, la particella edificabile si può allacciare alla superficie di traffico esistente anche se non soddisfa le condizioni del presente Piano. In tal modo, il senso di regolazione della particella edificabile si determinerà sul corridoio protettivo delle strade pianificate, e fino alla realizzazione del pieno profilo lo spazio tra la zona di traffico esistente e la linea di regolazione della particella edificabile si considererà lo spazio riservato all'allargamento dell'esistente zona di traffico, all'interno della quale non si consente la realizzazione di alcun tipo di intervento eccetto assicurare l'accesso alla particella edificabile e l'assetto con il verde protettivo.

5.1.1.2. Parcheggi pubblici e autorimesse

Articolo 121

(1) Nella copertura del PAT Stignano sono pianificate alcune aree per la costruzione di parcheggi (P), rappresentati nella rappresentazione cartografica.

(2) L'organizzazione delle aree di parcheggio è prevista nell'ambito dell'ampliamento dei profili trasversali della strada - visibile nella rappresentazione cartografica n. 2.1

(3) Nel pianificare e sistemare i posteggi, così per le motociclette e per le automobili personali come per gli autoveicoli di dimensioni maggiori, è necessario applicare le prescrizioni e gli standard acquisiti in rapporto all'accessibilità e alla grandezza dei posti di posteggio.

Articolo 122

(1) Nell'ambito del PAT Stignano non si pianifica un'area destinata alla costruzione di un autosilo.

Articolo 123

(1) I parcheggi e le autorimesse interratoe destinate esclusivamente per la soluzione del traffico in sosta è possibile costruire all'interno delle aree a tutte le destinazioni d'uso eccetto nelle aree destinate alla ricreazione e alle aree verdi.

(2) Nella costruzione delle autorimesse interratoe, come è detto nel comma precedente del presente articolo, il coefficiente massimo di edificabilità prescritto per singola zona, in cui l'autorimessa si pianifica di costruire, si considera coefficiente di edificabilità fuori terra nel quale non si calcolano i piani interrati dell'autorimessa, e l'area massima di edificabilità è uguale all'area della parte edificabile all'interno della quale si deve sistemare l'autorimessa interratoe. Il numero dei piani interrati dell'autorimessa non è limitato bensì dipende dalle condizioni particolari (misure di sicurezza da incendio e simile).

(3) I livelli interrati dell'autorimessa è possibile costruire se tramite il progetto principale si dimostra che la loro costruzione non compromette la struttura, la statica, le installazioni e le altre proprietà degli edifici esistenti, e se con la costruzione non si influisce sul già ottenuto livello di sistemazione delle zone pubbliche e altre zone nonché sui beni archeologici.

(4) Durante la costruzione delle autorimesse interratoe la quota del terreno definitivamente spianato e sistemato è necessario unificare con la configurazione del terreno circostante edificato e ineditato.

Articolo 124

(1) Nella copertura del PAT Stignano in conformità alle disposizioni del comma 4 e dell'art. 25 e comma 4 dell'art.26 all'interno dell'area a destinazione mista turistico-alberghiera, le destinazioni sulle particelle edificabili indipendenti, si concede la costruzione di autosilo dalla capacità di 20 posti macchina.

(2) Gli autosilo si possono costruire all'interno dell'area a destinazione specificata nel comma precedente del presente articolo, nella parte della Determinazione pianificata delle condizioni e dei metodi di costruzione, sono distribuiti all'interno dell'area con contrassegni numerici 3, 6, 4, 9 e 10 dalla rappresentazione cartografica n.4A.

(3) Le condizioni di ubicazione legate alla tipologia dell'edificio, superficie di edificabilità, coefficiente di edificabilità, altezza massima e numero massimo di piani fuori terra, stabiliti per zona dei comma precedenti del presente articolo, sono dati nella tabella di seguito:

AUTOSILOS			
Identificazione numerica della zona dalla rappresentazione cartografica n. 4.A.	Tipologia consentita dell'edificio	Superficie di edificabilità (m ²)	
		Min.	Durata massima di
3	A,B,E	200	2000
4	A,B,E	200	2000
6	G	200	10000
9	A,B,C,E,F	1000	15000
10	A,B,C,E,F	1000	25000

AUTOSILOS			
Identificazione numerica della zona dalla rappresentazione cartografica n. 4.A.	k-ig massimo	Altezza massima (m)	Numero massimo di piani fuori terra
3	0,5	12	4
4	0,5	10	4
6	0,3	16	4
9	0,3	12	3
10	0,3	8	2

(4) La forma e le dimensioni della particella dell'edificio sono determinate conformemente ai requisiti dell'articolo 6 delle presenti disposizioni.

(5) La parte edificabile della particella edificabile si determina in base ai criteri dell'articolo 13 delle presenti disposizioni d'implementazione, ovvero in base alla tipologia applicabile dell'edificio.

(6) La linea di costruzione si stabilisce in base alle condizioni dell'articolo 15 delle presenti disposizioni per l'attuazione del Piano.

(7) Le particelle edificabili degli autosilos si possono recintare.

(8) Le altre condizioni di ubicazione per la costruzione degli autosilos sono contenuti negli altri capitoli delle Disposizioni d'implementazione del Piano.

Articolo 125

(1) Dal numero complessivo dei posti auto in un singolo parcheggio, ovvero nell'autorimessa, è necessario assicurare il numero necessario dei posti macchina per i veicoli delle persone disabili e delle persone con mobilità ridotta, in conformità alle disposizioni del Regolamento sull'assicurazione dell'accessibilità agli edifici delle persone disabili e con mobilità ridotta ("Gazzetta ufficiale", n. 78/13).

5.1.1.3. POSTI AUTO

Articolo 126

(1) Per ogni intervento previsto sul territorio è necessario assicurare la superficie per la sistemazione dei veicoli in base alle normative dell'articolo 128 delle presenti Disposizioni d'implementazione.

(2) È necessario assicurare il numero necessario di posti macchina sulla particella edificabile sopra alla quale si realizzerà l'intervento previsto sul territorio, rispettivamente per quella per cui si rilascia il permesso di costruzione. Il numero minimo di posti macchina per le necessità dell'edificio, stabilito nell'atto di attuazione del Piano, nel momento in cui si stabilisce la proprietà del piano non è possibile rappresentare come un'unità funzionale indipendente, bensì posti macchina devono essere collegati al diritto di possesso delle parti specifiche dell'edificio in base alle normative dell'articolo 128 o rimanere proprietà comune e non divisa di tutti i comproprietari dell'edificio.

(3) La risoluzione del numero necessario di posti macchina nel modo che agli stessi si acceda direttamente lungo la linea di regolazione non è concesso in questo Piano. Eccezionalmente, nelle particelle edificabili sopra alle quali si costruiranno gli edifici di tipologia A e C e che ha l'accesso dall'area di traffico nella categoria delle altre vie, due posti macchina si possono organizzare lungo la linea di regolazione.

(4) Eccezionalmente, dalle disposizioni del comma 2 del presente articolo, se si tratta di una particella edificabile per la quale si rilascia l'atto di esecuzione del Piano per la costruzione di un nuovo edificio o per la ristrutturazione di quello esistente, e che non ha le condizioni per l'accesso stradale il numero necessario di posti macchina si assicurerà in parcheggi, distanziati al massimo 250 m in linea d'aria dalla particella edificabile. Il numero necessario di posti auto su parcheggi pubblici si risolve in base alle condizioni particolari dell'organo pubblico competente per i lavori di circolazione che tiene l'evidenza ufficiale sulle condizioni stabilite e il numero di posti di parcheggio su ogni parcheggio pubblico. Se il numero di posti macchina si assicura su parcheggi privati o garage edificati su particelle edificabili indipendenti, si subordina la registrazione del diritto di servitù a favore della Città di Pola e per le necessità dell'edificio in oggetto che si regolerà con un contratto specifico tra il proprietario dell'immobile e la Città di Pola.

(5) In via eccezionale dalle disposizioni del comma 2 del presente articolo, se si tratta di una particella edificabile che ha le condizioni per l'accesso veicolare e per la quale si rilascia l'autorizzazione per la ristrutturazione dell'edificio esistente e sulla quale non ci sono possibilità di spazio per assicurare il numero necessario di posti auto, è possibile assicurare fino a 5 posti macchina sulla particella edificabile indipendente – parcheggio privato sopra al quale i posti di parcheggio devono essere recintati, indicati e asfaltati. Tali luoghi di parcheggio non devono essere distanti in linea d'aria più di 200 m e si subordina la registrazione del diritto di usufrutto a favore della Città di Pola e per le necessità dell'edificio in oggetto.

(6) Qualora il numero necessario di parcheggi si risolva al di fuori della particella edificabile sopra alla quale si realizzerà l'intervento previsto sul territorio, la necessità per un modo tale di risoluzione del traffico in sosta deve essere rappresentata sul territorio in un progetto in base al quale si stabilirà l'atto per la costruzione.

(7) Nel procedimento di rilascio dell'atto per la realizzazione del Piano l'organo competente stabilirà e riporterà di che parcheggio si tratta.

(8) Per le particelle edificabili e rispettivamente del comma 4 e 5 del presente articolo, il numero necessario di posti auto si può assicurare con la costruzione di particelle edificabili indipendenti del parcheggio all'interno delle aree a tutte le destinazioni d'uso eccetto le aree destinate alla ricreazione e alle aree verdi.

Articolo 127

(1) Al fine di razionalizzare la soluzione progettuale e migliorare le condizioni spaziali complessive nell'ambito del piano nell'ambito a destinazione turistico-alberghiera, il numero richiesto di parcheggi, in base alle norme prescritte per ogni singolo scopo - attività, può essere risolto pianificando parcheggi comuni e / o parcheggi.

Articolo 128

(1) Il numero minore di posti di parcheggio si stabilisce in base alle normative della tabella:

DESTINAZIONE D'USO – ATTIVITÀ	NUMERO DI POSTI DI PARCHEGGIO
per appartamento fino a 55 m2 di superficie netta	1
Per appartamento fino a 55,01m ² fino a 120m ² di superficie lorda	2
per appartamento maggiore di 120,01 m2 di superficie netta	3
per attività d'ufficio, su 30 m2 di superficie netta	1
per attività commerciale, su 30 m2 di superficie netta	1
per l'attività artigianale, su una superficie lorda di 30m ²	1
per attività di servizio, su 15 m2 di superficie netta	1
per attività culturali, su 7 posti a sedere	1
per l'attività ambulatoria, su una superficie lorda di 15 m ²	1
per attività religiose, su 7 posti a sedere nell'edificio religioso	1
per l'attività scolastica, su 1 classe	1
per attività prescolare, su 1 gruppo di bambini nell'istituzione prescolare	4
per palestre sportive, stadio, impianti sportivi, parchi gioco, su 10 posti a sedere rispettivamente fruitori	1
attività ricreative, su 500 m2 di superficie netta assestata per la ricreazione	1
per alberghi, su 1 unità di alloggio	1
per complessi alberghieri dalla categoria "ristoranti" e "bar", su 15m2 di area di servizio netta	1
per motel, pensioni, su 1 unità di alloggio	1
per ostelli, su 10 unità di alloggio	1

(2) Nella superficie netta della tabella precedente non si calcolano le superfici in cui non si svolge il lavoro con i clienti/ parti/cittadini (servizi igienici e guardaroba dei dipendenti, magazzini e sim.).

(3) Se nello stesso edificio si realizzano diverse attività o funzioni il numero di posti macchina si definisce in base a tali attività o funzioni, e in sintonia agli standard o dimensionato con il metodo analitico (cumulativo).

(4) Con il presente Piano si definiscono le dimensioni dei posti macchina per il parcheggio e lo spazio per eseguire le manovre degli autoveicoli, autobus e motociclette in conformità alla norma HRN U.S. 4. 234. In via eccezionale, con disposizioni specifiche è possibile prescrivere normative anche più severe di quelle citate nel HRN nel caso in cui si attueranno normative da prescrizioni specifiche.

(5) Le altre condizioni che regolano il parcheggio a Pola saranno determinate da un regolamento speciale.

5.1.2. PIAZZE E ALTRE AREE PEDONALI MAGGIORI

Articolo 129

(1) All'interno dell'area di copertura del Piano si trova la piazza rinnovata di recente (Piazza di Stignano).

(2) Dalla piazza principale continua la via con pavimentazione in pietra "Šaliž" tramite la quale avviene la circolazione pubblica e la quale, con il suo carattere, accentua la comunicazione pedonale. La via in questione, nel Piano è stabilita come area stradale - pedonale.

(3) Il profilo trasversale degli attraversamenti pedonali è condizionato dalla condizione esistente.

(4) Nel Piano sono stabilite anche le altre aree pedonali che assicureranno il collegamento pedonale anche al di fuori delle aree pedonali e assicurerà così un miglior collegamento delle aree di copertura del Piano principalmente con le aree ricreative pianificate.

(5) La larghezza minima del percorso pedonale ammonta a 1,6 m, e si allarga per la larghezza necessaria dell'arredo urbano (panchine, il verde posto ai margini, l'illuminazione pubblica e sim.) o i percorsi ciclabili.

(6) Se si sistema il verde ai margini, la larghezza della superficie verde marginale dell'altezza delle piante verdi va fino a 3,0m, mentre delle piante più basse va fino a 1,5 m.

(7) La pendenza trasversale per i percorsi pedonali - aree pedonali è di 1,5% - 2%.

5.2. CONDIZIONI DI COSTRUZIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Articolo 130

(1) Il posto e il modo di allacciamento delle particelle edificabili alla rete di comunicazione elettronica sono visibili nella motivazione e nella parte grafica del Piano e in quella testuale.

Articolo 131

(1) Con la costruzione della rete di comunicazione elettrica, in conformità alla Legge sulla comunicazione elettrica (GU 73/08, 90/11, 133/12, 133/12 e 80/13 si eseguirà quanto segue:

- - la canalizzazione della comunicazione elettrica sarà posta nei marciapiedi o nella banchina lungo la stessa,
- - si realizzerà la rete via cavo di comunicazione elettrica attraverso la canalizzazione di comunicazione elettrica,
- - si realizzeranno gli armadietti di allacciamento all'infrastruttura di comunicazione elettronica per ogni singola particella. Gli armadietti saranno collocati sul confine della particella edificabile e saranno rivolti verso la strada.

Articolo 132

(1) I lavori relativi alla progettazione e alla realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica e delle relative apparecchiature devono essere eseguite in conformità con le norme e le normative vigenti, in particolare in conformità alle disposizioni:

- Regolamento sulle condizioni tecniche e l'utilizzo dell'infrastruttura di telecomunicazione (GU 88/01
- Legge sulle comunicazioni elettroniche (GU n. 73/08, 90/11, 133/12 e 80/13)
- Legge sull'assetto territoriale (GU 153/13),
- Legge sull'edificazione (GU 153/13),
- Regolamento sugli edifici semplici ed altri edifici e sui lavori (GU 79/14)
- Regolamento sul modo e sulle condizioni per stabilire le zone delle infrastrutture di comunicazione e delle attrezzature collegate, zone di protezione e corridoio radio, nonché gli obblighi dell'investitore dei lavori o degli edifici (GU 75/13),
- Regolamento sulle condizioni tecniche per la rete di comunicazione degli edifici a destinazione lavorativa e abitativi (GU 155/09).
- Ordinamento sulle misure di sviluppo dell'infrastruttura di comunicazione elettronica e di altre attrezzature correlate (GU 131/12),

Articolo 133

(1) Gli impianti domestici di telecomunicazione (all'interno dell'impianto) devono essere progettati ed eseguiti in conformità alle condizioni tecniche per la rete di comunicazioni elettroniche degli edifici commerciali e residenziali (HAKOM, dicembre 2009).

Articolo 134

(1) La sistemazione di attrezzature attive può essere prevista nello spazio chiuso dei locali lavorativi di 15m², o in tipici contenitori e armadi (armadi) che sono montati su un terreno destinato a questo scopo della superficie appropriata.

Articolo 135

(1) Oltre al tracciato esistente e pianificato, è possibile installare tutti gli edifici necessari (armadietti esterni) per la sistemazione di apparecchiature di comunicazione elettronica a causa della necessità di introdurre nuove tecnologie o di accedere a nuovi operatori o riconfigurare la rete.

Articolo 136

(1) L'infrastruttura di comunicazione elettronica (EKI) e l'attrezzatura collegata in base al modo di installazione, si divide in: infrastruttura di comunicazione elettronica e l'attrezzatura collegata sugli edifici esistenti (ricezione dell'antenna).

Articolo 137

(1) Per la realizzazione della canalizzazione via cavo e della rete di comunicazione elettronica è necessario consentire l'utilizzo delle aree nelle fasce - corridoi di tutte le strade all'interno della copertura del Piano.

Articolo 138

(1) Per la costruzione del nuovo edificio a destinazione pubblica, sociale ed abitativa prevedere la costruzione della canalizzazione via cavo fino al punto più vicino di connessione con quella esistente, e il tutto in base alle Legge alla comunicazione elettronica e ai relativi Regolamenti.

Articolo 139

(1) La costruzione della nuova rete di comunicazione elettronica pianificare con la posa di cavi sotterranei.

Articolo 140

(1) Il piano prevede l'installazione di armadietti di distribuzione di fibra ottica esterni per la collocazione di apparecchiature passive (topologia P2MP della rete di accesso in fibra ottica).

5.3. CONDIZIONI DI COSTRUZIONE DELLA RETE COMUNALE E DI ALTRE RETI INFRASTRUTTURALI

5.3.1. CONDIZIONI DI COSTRUZIONE DELLA RETE DI ENERGIA ELETTRICA

Articolo 141

(1) Il luogo e il modo di allacciamento delle particelle edificabili alla rete di comunicazione elettrica sono visibili dalla rappresentazione cartografica n. 2.4. e nella parte testuale del Piano.

(2) Per l'allacciamento alla rete elettrica è necessario realizzare quanto segue:

- tutte le nuove sottostazioni previste come edifici autoportanti su particelle edificabili specifiche. Le sottostazioni saranno tipiche con blocco a media tensione composto da due (fino a quattro) a conduzione e uno (fino a due) campi di trasformazione. La particella edificabili minima per la costruzione di una cabina di trasformazione assestante ha le dimensioni di 5 x7m, e nella parte più lunga deve essere orientata alla superficie di traffico.
- I tracciati dei nuovi cavi 20 kV che sono previsti sulle superfici pubbliche o su tracciati già definiti lungo il tracciato degli altri sistemi di infrastrutture.

(3) Dal momento che nella zona in questione sono in corso i preparativi per l'imminente passaggio dall'attuale

sistema di alimentazione cioè 110/35/10 kV a 110/20 kV ovvero alla graduale eliminazione 10 kV del livello di tensione e l'introduzione di quello nuovo 20 kV, tutta l'attrezzatura di media tensione deve essere prevista per 20kV di livello di tensione (la parte di media tensione delle cabine di trasformazione e cavi di media tensione). Nel caso di ricostruzione delle cabine di trasformazione è necessario pianificare la sostituzione eventuale di attrezzature esistenti 10 kV con quelle di 20 kV .

(4) La nuova rete di bassa tensione è necessario realizzare con cavi di tipo PP00-A 4x150 mm²; 0,6/1 kV. Gli armadietti di distribuzione a sé stanti (SSRO) è necessario sistemare al bordo delle superfici pubbliche lungo le mura di recinzione della particella. Al posto di SSRO è possibile installarlo nelle pareti degli armadi di distribuzione ovvero ROZ.

(5) Tutte le cabine di trasformazione, rete SN e rete NN, devono essere pianificate e costruite in base agli standard limite del HEP, mentre l'illuminazione pubblica deve essere in conformità alle raccomandazioni CIE.

5.3.2. CONDIZIONI DI COSTRUZIONE DELLA RETE IDRICA

Articolo 142

(1) Il posto e il modo di allacciamento delle particelle edificabili alla rete idrica sono visibili nella rappresentazione cartografica n.2.4. e nella parte grafica del Piano.

(2) Per le esigenze di approvvigionamento idrico dell'area di copertura dal Piano, è necessario elaborare un bilancio idraulico e la soluzione concettuale di approvvigionamento idrico che incorporerà la necessaria ricostruzione della rete idrica esistente in termini di aumento della capacità e della qualità delle condotte esistenti poiché le condizioni esistenti non soddisfano le esigenze all'interno della zona del PAT. La soluzione concettuale definirà le direzioni e i profili futuri come pure la rete di approvvigionamento idrico all'interno della copertura.

(3) Nella realizzazione di progetti concettuali e principali per la costruzione e la ristrutturazione dell'impianto di approvvigionamento idrico fino e all'interno all'area di copertura del PAT Stignano è necessario ottenere le condizioni particolari di progettazione e costruzione del distributore competente (Vodovod Pola s.r.l.), obbligatoriamente eseguire il bilancio idraulico e ottenere l'atto di esecuzione in conformità alla Legge sull'assetto del territorio (GU n. 153/13) delle Legge sull'edilizia (GU nn. 153/13).

(4) Nel PAT si pianifica la costruzione di un servizio ad anello di approvvigionamento idrico dove possibile, con cui si assicura l'affluenza in entrambi i sensi, come pure la protezione antincendio di tutto l'insediamento e degli edifici stessi.

(5) L'approvvigionamento idrico è previsto per le tubazioni del profilo minimo DN100 e della conduttura cieca DN 80, ossia con l'uscita di approvvigionamento idrico in modo che ogni particella edificabile sia collegata alla rete di approvvigionamento idrico. Allo stesso modo si pianifica la copertura dell'area compresa nel Piano con idranti.

(6) L'allacciamento della particella alla rete idrica, in regola si effettua tramite la costruzione di un tombino tipico con contatore nella parte centrale della particella, attorno a 1 metro dietro alla linea di regolazione (se non coincidono la linea di regolazione e la linea di costruzione), e l'allacciamento alla conduttura più vicina, in conformità alle prescrizioni particolari.

(7) Le condizioni di allacciamento nonché le condizioni tecniche della rete idrica all'interno e al di fuori della copertura del Piano è necessario conformare con le Condizioni generali e tecniche e modifiche e integrazioni delle Condizioni generali e tecniche dell'Acquedotto istriano Pola pubblicate sulle pagine web dell'Acquedotto di Pola www.vodovod-pula.hr .

(8) Tutti gli edifici nella copertura del Piano devono allacciarsi al sistema di approvvigionamento idrico.

Articolo 143

(1) La rete di smaltimento delle acque reflue e meteoriche si deve effettuare nel profilo libero delle strade esistenti e pianificate, nelle aree verdi e altre aree pubbliche, nel modo che non tagli le particelle edificabili previste per la costruzione, dove possibile.

Articolo 144

(1) Nella soluzione del piano è data la posizione orientativa della rete idrica mentre la posizione esatta all'interno e al di fuori della superficie di traffico si stabilirà nella documentazione progettuale.

(2) Nel procedimento di realizzazione della documentazione progettuale allo scopo di ottenere le licenze edilizie e/o gli atti per la realizzazione del piano si consente il cambiamento di tutte le parti del sistema in base alla situazione all'altezza se richiesto dalle caratteristiche geotecniche e idriche tecniche del terreno se il cambiamento è giustificato dal punto di vista tecnico, tecnologico e economico e con possibile costruzione a fasi.

(3) A causa dell'aumento di capacità, dei requisiti antincendio e della scarsità di condotte esistenti nell'area del PAT, è prevista la ricostruzione di gran parte dei collettori esistenti, in quanto lascia la possibilità di ricostruzione e altri collettori in base alle esigenze presenti e future dell'insediamento di Stignano e delle zone circostanti.

Articolo 145

(1) Durante la ricostruzione delle condutture esistenti 250 AC classe D che passano attraverso il campo da calcio, nel Piano in base a condizioni speciali e solo con l'autorizzazione dell'organo competente si stabilisce la possibilità del cambiamento di posizione.

(2) Il nuovo tracciato della conduttura di approvvigionamento idrico si stabilirà nel procedimento di rilascio degli atti per l'attuazione del Piano.

Articolo 146

(1) Nella realizzazione della documentazione progettuale allo scopo di ottenere gli atti per la realizzazione del piano è necessario attenersi alle seguenti leggi, regolamenti, direttive e norme: Legge sulle acque (GU nn. 153/09,63/11,130/11,56/13 e 14/14); Legge sulle modifiche e integrazioni della Legge sui terreni agricoli (GU 63/11) parzialmente abolite singole disposizioni della Legge sulle acque

- Legge sulla gestione finanziaria dell'economia idrica (GU 153/09 ,90/11 i 56/13); Legge sui confini delle aree idriche (GU 79/10)
- Delibera sulla classificazione delle acque di I classe (GU 79/10),
- Delibera sulla determinazione dei territori sensibili (GU 81/10),
- Ordinanza sulla qualità delle acque di balneazione (GU 51/10),
- Ordinanza sullo standard della qualità delle acque (GU 89/10),

- Regolamento sul contenuto e modo di gestione dei registri sui controlli effettuati dell'ispettore statale (NN 73/10),
- Regolamento sul rilascio degli atti d'acqua (GU 78/10, 79/13 e 09/14),
- Regolamento sui registri delle quantità di acque attinte e usate (NN 81/10),
- Regolamento sui valori limite di emissione delle acque reflue (GU 87/10),
- Regolamento sui confini dei territori dei sotto bacini, piccoli bacini e settori (GU 97/10),
- Regolamento sulle condizioni specifiche per l'esecuzione di approvvigionamento idrico (GU 28/11),
- Regolamento sulle condizioni per stabilire le zone di protezione sanitaria delle fonti (GU 66/11)
- Legge sulla protezione da incendi (GU 92/10),
- Legge sulla tutela sul lavoro (GU 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 116/08, 143/08, 75/09 e 143/12),
- Legge sull'ispezione sanitaria (GU 113/08 e 88/10),
- Legge sull'economia comunale 36/95, 70/97, 129/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 49/11 i 144/12) (6/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13)
- Delibera sulle zone di protezione sanitaria per fonti di acqua potabile nella Regione Istriana (Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 12/05 e 2/11),

5.3.3. CONDIZIONI DI COSTRUZIONE DELLA RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE

Articolo 147

(1) La zona di copertura del PAT Stignano si trova al di fuori della zona di protezione delle fonti di acqua potabile, in conformità alla Delibera vigente sulle zone di protezione sanitaria delle sorgenti di acqua potabile della Regione Istriana (GU 12/05 e 2/11).

(2) Nell'ambito della copertura del PAT Stignano non ci sono corsi d'acqua registrati.

(3) Nell'area del PAT Stignano esiste un sistema in parte costruito di smaltimento delle acque reflue che è allacciato alla canalizzazione del sistema Pola nord.

(4) La soluzione progettuale prevede la prosecuzione della costruzione - riqualificazione e ricostruzione del sistema di drenaggio esistente.

(5) Parte dell'area di copertura del PAT Stignano gravita verso la stazione di pompaggio. Puntisella dove l'acqua di scarico attraverso la linea di pressione viene trasportata nella direzione della strada regionale Ž-5115, parte dell'acqua di scarico viene gravitata verso la stazione di pompaggio esistente Stignano, e parte alle future stazioni di pompaggio nell'area PAT, che alla fine pompa fino alla parte in cui può gravitare fino alla stazione di pompaggio esistente Puntisella.

(6) Nel presente Piano si pianifica la ristrutturazione della stazione di pompaggio Puntisella con condotta a pressione sulla capacità complessiva delle aree del bacino gravitazionale, e del trasferimento della stazione di pompaggio Puntisella in una nuova località al di fuori dello stabilimento balneare con accesso consentito dei mezzi per la manutenzione e la costruzione di un sistema di rilascio in caso di avaria.

(7) Una parte minore dell'area di copertura del Piano - nell'ingresso al lato nord-est è possibile connettere

tramite pressione verso l'insediamento e verso la strada di Fasana, a seconda della soluzione progettuale prevista nell'atto di costruzione per la zona menzionata.

(8) Nella soluzione progettuale è data la posizione in linea di principio della rete pubblica di drenaggio delle acque reflue, mentre la posizione esatta sarà stabilita nel processo di emissione della legge di attuazione del piano.

(9) Nella copertura del PAT Stignano si pianifica il sistema di drenaggio pubblico delle acque reflue. Ciò significa che le acque meteoriche saranno risolte separatamente dalle acque reflue sanitarie. È vietato allacciare il drenaggio di alcuni tipi di acque reflue alle condutture di drenaggio pubbliche in opposizione alla destinazione per la quale sono costruite.

(10) Eccezionalmente dal comma 9 del presente articolo, nel centro storico, in luoghi in cui non è fisicamente possibile collocare collettori separati per il drenaggio dell'acqua sanitaria e meteorica, si possono applicare anche soluzioni miste di drenaggio delle acque reflue. Gli edifici e le particelle edificabili all'interno della zona di valore storico e ambientale con le loro acque reflue si possono allacciare alla rete delle acque reflue pubbliche miste.

Articolo 148

(1) La rete fognaria nel suo complesso deve essere costruita in modo tale da garantire un drenaggio e un trattamento delle acque reflue adeguati e sicuri. Gli edifici del sistema di smaltimento delle acque reflue si devono progettare e costruire in conformità al Regolamento sulle condizioni tecniche per le costruzioni di smaltimento delle acque reflue, come pure le scadenze obbligatorie di controllo della funzionalità degli edifici di smaltimento e depurazione delle acque reflue (GU 3/11).

(2) Per i collettori magistrali e gli altri è necessario assicurare i seguenti corridoi di utilizzo:

- a) collettore magistrale 2m+2m
- b) altre condutture 1 m + 1 m

(3) I corridoi per le condutture pianificate si considerano zone riservate e nella loro larghezza e lungo tutta la tratta non è concesso nessun tipo di costruzione fino allo stabilire del tracciato reale e della fascia protettiva emanata negli atti per l'attuazione del piano. All'interno del corridoio, considerato come cintura di sicurezza, la costruzione di edifici non è consentita e tutte le altre operazioni spaziali sono soggette a condizioni speciali e all'approvazione del gestore del sistema.

(4) La rete di smaltimento delle acque reflue si deve effettuare nel profilo libero delle strade esistenti e pianificate, nelle aree verdi e altre aree pubbliche, nel modo che non tagli le particelle edificabili previste per la costruzione, dove possibile. Tuttavia, il presente Piano, causa la configurazione del terreno, si prevede nei luoghi dove non è possibile far gravitare le acque reflue, mantenere le condotte esistenti e pianificarne nuove che tagliano le particelle edificabili in modo che le condutture non disturbino la costruzione, e dove non è giustificato economicamente eseguire stazioni di pompaggio, ovvero pozzi di assorbimento.

(5) Tutte le condutture e i pozzetti d'ispezione è necessario realizzare con materiali impermeabili, dimensionati in base alla capacità idraulica degli edifici esistenti e previsti nell'area di drenaggio gravitazionale. Prima di preparare la documentazione tecnica per la costruzione, è necessario stabilire lo stato del sistema esistente e determinare se soddisfa gli stessi requisiti idraulici

relativi al collegamento di nuove acque di scarico dall'area del PAT, parte del comune di Fasana e parte della città di Dignano.

(6) Le condutture della canalizzazione e gli impianti devono essere dimensionati per il periodo pianificato di minimo 20 fino a 30 anni.

Articolo 149

(1) Tutte le acque reflue, prima dell'allacciamento al sistema pubblico di smaltimento, devono essere ridotte al livello delle acque reflue domestiche, ovvero devono soddisfare i parametri in base al Regolamento in vigore sui valori limite delle emissioni delle acque reflue (GU n. 80/13).

(2) In base alla Legge sulle acque (GU nn. 153/09,63/11,130/11,56/13 e 14/14) tutte le persone fisiche e giuridiche sono tenute a scaricare le acque reflue in strutture pubbliche di drenaggio o in sistemi di drenaggio individuali in conformità con il Decreto di smantellamento e trattamento delle acque reflue (BU della Regione Istriana 1/01).

(3) L'allacciamento della particella edificabile alla rete di smaltimento delle acque reflue, in regola si effettua con l'allacciamento al pozzetto della rete tramite tubi standard di relativa qualità, profilo e con pendenza minima prescritta. Prima di allacciarsi al sistema di drenaggio delle acque reflue pubbliche, eseguire un pannello di controllo a circa 1m dal bordo della particella.

(4) I proprietari delle particelle edificabili permetteranno l'accesso permanente indisturbato dei pozzetti d'ispezione delle condotte della rete fognaria.

(5) Al di sopra delle dimensioni delle tubature della rete fognaria non si consente la costruzione di elementi di edifici a destinazione principale ed edifici ausiliari (fondamenta, pilastri, muri portanti e altri elementi costruttivi).

(6) Eccezionalmente dal comma 1 del presente articolo, fino alla realizzazione del sistema di drenaggio pubblico delle acque reflue sanitarie, per gli edifici dai quali si rilasciano esclusivamente le acque reflue sanitarie e che hanno meno di 10ES – dell'equivalente degli abitanti si concede il rilascio temporaneo nel serbatoio di raccolta a condizione lo svuotamento con i veicoli per lo smaltimento delle acque reflue venga effettuato senza difficoltà. Le fosse di raccolta devono essere impermeabili, chiuse e della capienza corrispondente ad altre normative particolari, e ai criteri tecnico-sanitari e igieniche. Il contenuto delle fosse è necessario smaltire eccezionalmente e nei luoghi stabiliti in base alla delibera della società commerciale competente.

(7) Eccezionalmente dal comma 1 del presente articolo, fino alla realizzazione del sistema di smaltimento pubblico delle acque reflue, per gli edifici che hanno più di 10ES – dell'equivalente degli abitanti si concede lo smaltimento temporaneo delle acque reflue sanitarie tramite (interno) depuratori in un pozzo di raccolta, ricevitore o utilizzato per l'irrigazione. Le acque reflue sanitarie devono essere depurate fino alla qualità prescritta da prescrizioni particolari.

(8) Più unità abitative all'interno di un edificio residenziale possono avere uno o più allacciamenti alla canalizzazione in base alle condizioni del Gestore del sistema.

(9) Le acque dai ristoranti e dalle cucine pubbliche, che contengono una quantità oltre misura di grassi, oli, resti solidi e galleggianti di cibo, depurate tramite i relativi

separatori di grassi e oli, si possono allacciare al sistema di canalizzazione.

Articolo 150

(1) Tutte le stazioni di pompaggio devono avere doppia alimentazione elettrica, mentre per singole stazioni di pompaggio si può prevedere l'alimentazione diesel in caso di mancanza dell'energia elettrica. Tutte le stazioni di pompaggio di nuova concezione devono fornire strutture per il controllo delle emissioni odorigene, riducendo al minimo il danno ambientale in caso di danni, nonché il monitoraggio e la gestione a distanza. Per le piccole stazioni di pompaggio (una capacità più piccola dovrebbe essere dotata di spazio sufficiente per la conservazione in caso di danni e per altre capacità più grandi, è necessario garantire la costruzione del drenaggio di emergenza delle stazioni di pompaggio della lunghezza e della capacità richieste, se tecnicamente fattibile. Davanti alle stazioni di pompaggio, se è accettabile dal punto di vista urbano e sociale, si prevede la griglia automatica, per evitare l'eventuale intasamento delle pompe a causa delle impurità nella rete di canalizzazione. Tutte le stazioni di pompaggio devono essere in grado di fornire un accesso permanente e non ostruito ai veicoli di intervento e ai sistemi di controllo e manutenzione del veicolo da parte del gestore del sistema.

Articolo 151

(1) Nell'ambito del PAT Stignano si progetta di costruire un parziale sistema di raccolta di acque reflue pubbliche (acque reflue provenienti da aree di traffico pubblico e parcheggi). Eccezionalmente, nel nucleo storico dell'edificio anche le particelle edificabili possono essere collegata con le loro acque reflue meteoriche al sistema pubblico di raccolta delle acque reflue.

(2) Nel progettare il drenaggio delle precipitazioni nella zona del PAT, se la città di Pola o l'organo amministrativo competente della Città di Pola in base alle nuove conoscenze e ai progressi tecnologici, e il tutto basato sulle condizioni esistenti nella procedura speciale non decidono diversamente, è necessario utilizzare la documentazione del progetto "Concetto concettuale di drenaggio delle acque meteoriche della Città di Pola".

(3) Nell'atto di risoluzione delle singole zone cittadine (strade, parchi, superfici verdi, piazze e simile) è necessario utilizzare una delle soluzioni tipologiche di risoluzione del drenaggio date dal "Concetto concettuale di drenaggio delle acque meteoriche della città di Pola", e in conformità all'accesso integrato di soluzione di drenaggio delle acque meteoriche.

(4) Si consiglia che il drenaggio delle acque meteoriche sia risolto localmente nel luogo di creazione rilasciando nel terreno e riducendo al minimo le superfici asfaltate e utilizzando i materiali per realizzare superfici pedonali e altri percorsi che consentano un maggiore assorbimento del suolo (elementi prefabbricati in calcestruzzo - pavimentazioni, pavimentazioni verdi, ecc.).

(5) Le acque dei tetti pulite e le acque dei giardini possono essere rilasciate nel terreno in modo superficiale in aree circostanti non classificate all'interno del proprio giardino a condizione che non danneggino le aree circostanti e gli edifici. In caso contrario, è consentito costruire un pozzetto o una ritenzione (in modo che l'acqua possa essere riutilizzata per l'irrigazione, ecc.). Nell'ambito della realizzazione della documentazione progettuale di tutti gli edifici e impianti è

necessario realizzare obbligatoriamente progetti concettuali e principali di smaltimento e purificazione delle acque reflue e meteoriche. Non è consentito il drenaggio delle acque meteoriche in aree pubbliche.

(6) Il consiglio è che per gli edifici abitativi e altri, durante la sistemazione dell'ambiente, si utilizzino pavimentazioni erbose o simili elaborati al fine di diminuire le aree in cui si raccoglie l'acqua e con ciò consentire che una maggiore di assorbimento.

(7) Per la parte della strada nella parte grafica del piano in cui non viene rappresentato il drenaggio delle acque meteoriche perché non è fisicamente possibile la sua sistemazione, è anche necessario consentire il drenaggio dell'acqua piovana in modo qualitativo.

(8) Gli edifici di drenaggio meteorico dei vani d'affari e altri, vengono costruiti e mantenuti dai loro proprietari mentre le superfici pubbliche e gli edifici che sono loro allacciati nell'area edile costruiscono e mantengono le unità dell'autogoverno locale in conformità all'articolo 125 della Legge sulle acque (GU n. 153/09, 63/11, 56/13, 56/13, 14/14).

Articolo 152

(1) Nel Piano nella rappresentazione cartografica foglio n. 3 indicate le aree che in base alla loro posizione si valutano come aree particolarmente sensibili all'influenza delle acque meteoriche.

(2) Al fine di determinare gli elementi di protezione contro l'impatto dannoso dell'acqua piovana nel processo di rilascio del documento di attuazione del Piano, è necessario ottenere condizioni speciali dall'Assessorato responsabile per gli affari comunali.

Articolo 153

(1) Prima del rilascio nella rete pubblica di raccolta delle acque reflue, è necessario effettuare una pulizia delle acque meteoriche di scarico dalle superfici di parcheggio e di manipolazione superiori a 400 m² attraverso il separatore.

(2) Per aree di traffico pubblico e parcheggi, è possibile, se economicamente giustificato, costruire localmente pozzi di raccolta (o ritenzioni) con pre-trattamento per ridurre la quantità di acqua che si rilascia nel terreno.

(3) Le acque meteoriche condurre tramite un condotto a tenuta stagna o mediante scanalature aperte dai profili adeguati verso il sito di scarico nel mare o nel terreno con precedente trattamento. Il piano prevede anche l'uso di canali di infiltrazione, biorisanamento, superfici di infiltrazione e modi simili di risolvere le acque meteoriche in conformità con il "Concetto concettuale delle acque meteoriche della Città di Pola", in conformità con l'approccio integrale.

(4) Per luoghi di scarico, luoghi di immersione e pozzi assorbenti, per i quali nella rappresentazione cartografica n.

2.7 non sono graficamente rappresentati i separatori, è necessario nel procedimento di rilascio degli atti per l'attuazione del Piano garantire un adeguato trattamento prima del rilascio.

(5) Nel porto sportivo sulla parte utilizzata per la manutenzione delle imbarcazioni (pulizia, verniciatura e riparazioni), il drenaggio viene risolto mediante trattamento prima di rilasciare le acque reflue in mare.

Articolo 154

(1) Il sistema pubblico delle infrastrutture di drenaggio delle acque reflue deve essere progettato come soluzione completa.

(2) Nel progettare e realizzare singole costruzioni, impianti e attrezzature dell'infrastruttura comunale, è necessario attenersi alle prescrizioni vigenti come pure alle distanze prescritte dalle altre infrastrutture degli impianti e attrezzature.

(3) Il Piano consente la sostituzione di tutte le parti del sistema pubblico di drenaggio delle acque reflue progettato nel PAT - Stignano - situazionale e altezza, nonché la costruzione di un gran numero di stazioni di pompaggio, ovvero il sito per l'applicazione delle acque piovane, se queste richiedono caratteristiche geotecniche e idrotecniche del suolo e se il cambiamento è tecnicamente e tecnologicamente ed economicamente giustificato.

(4) Il piano consente inoltre la costruzione a fasi del sistema secondo la soluzione concettuale di drenaggio delle acque reflue della zona disciplinare, a condizione che ogni fase costituisca un'unità funzionale tecnico-tecnologica in termini di accettazione, depurazione e smaltimento delle acque reflue.

(5) Prima della preparazione della documentazione tecnica per la costruzione di determinati progetti, l'investitore è obbligato ad ottenere condizioni idriche in conformità con le disposizioni della Legge sulle acque (GU 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 e 14/14).

5.3.4. CONDIZIONI DI COSTRUZIONE DELLA RETE DI GASDOTTI

Articolo 155

(1) Attraverso la copertura del Piano passa il gasdotto costruito principale. Il tracciato del gasdotto principale è visibile nella rappresentazione cartografica n. 2.8.

(2) All'interno del corridoio protettivo del gasdotto principale di 5,0m non è concessa la costruzione di qualsivoglia impianti stabili interrati o fuori terra (pozzetti idrici o energetici, idranti, pali dell'illuminazione, parcheggi asfaltati, magazzini e simile) che non sono in funzione della conduttura esistente come pure piantare vegetazione le cui radici crescono più profonde di un metro.

(3) All'interno del corridoio protettivo del gasdotto principale di 20,0m non è concessa la costruzione di impianti stabili per l'alloggio e il lavoro delle persone, che non sono in funzione delle installazioni esistenti.

(4) Con il Piano è prevista la metanizzazione del territorio come parte del sistema futuro di metanizzazione con il gas naturale della città di Pola e dei dintorni. È necessario progettare e realizzare i gasdotti a distanze di sicurezza e alle profondità in conformità con le prescrizioni.

Articolo 156

(1) In base alle prescrizioni tecniche delle reti di gasdotti si utilizzano i tubi di polietilene di alta densità (PE-HD), e per gli impianti domestici tubi in acciaio. Nella costruzione dei gasdotti locali e di distribuzione si utilizzano le norme EN e ISO, per la protezione delle condotte in acciaio EN e DVGW, e per gli impianti domestici generalmente le norme EN.

(2) La rete distributiva di gas realizzare con tubi di duro polietilene in base alle norme DIN 8074, DVGW G 477, ISO 4437, ISO S5, ISO S8.

Articolo 157

(1) (1) La rete di gasdotti si colloca sottoterra. La profondità media di collocazione del gasdotto misurata dal bordo superiore del tubo per il gasdotto a media tensione è 0,8 - 1,5 m.

(2) Attorno ai tubi di gas è necessario sistemare un letto di sabbia dallo spessore minimo di 10 cm. Al di sopra dello strato più sottile di materiale che viene sullo strato di sabbia dello spessore di 30,0 c, si sistema la striscia per contrassegnare il gasdotto.

(3) La profondità per la posa delle condutture in polietilene non dovrebbe oltrepassare i 2 m. La profondità di posa eccezionalmente può essere minore ma solo in tratti più corti e con una protezione adeguata.

(4) Nella posa del gasdotto è necessario per motivi di sicurezza tener conto della scelta del tracciato e delle distanze di sicurezza con riferimento a:

- impianti edificabili fuori terra,
- impianti interrati e installazioni comunali,
- categoria di terreno e tipo di assetto dell'area pubblica,
- accesso al gasdotto nella fase di utilizzo e manutenzione.

Articolo 158

(1) Il gasdotto è necessario dividere in sezioni che sono separate reciprocamente con mezzi di bloccaggio che sono sistemati in terra o pozzetti impermeabili.

(2) I gasdotti per regola si sistemano in trincee sopra un letto predisposto di sabbia fine. Dopo la posa il gasdotto si copre con uno strato di sabbia fine. La copertura che segue si fonde a strati con un adeguato riempimento.

Articolo 159

(1) Nell'area del traffico pubblico si installa sottoterra una valvola principale con cappuccio fuori terra e il segno "GAS". La scatola di controllo del contatore del gas si trova sul terreno del proprietario quanto più vicino alla superficie pubblica. La riduzione della pressione del gas a 22 - 50 mbar (a seconda della pressione di connessione dello scarico) viene effettuata nell'armadietto del gas. Nell'armadietto si sistema la seguente attrezzatura:

- valvola a sfera per gas
- contatore per gas,
- regolatore di pressione del gas,
- filtro per gas.

Articolo 160

(1) Quando si collega un edificio individuale a una rete di distribuzione da un distributore locale di gas, è necessario chiedere condizioni specifiche per la costruzione. In base a ciò è necessario realizzare la documentazione tecnica del gasdotto d'allacciamento e delle installazioni di gas. È possibile effettuare la costruzione dopo aver ottenuto la documentazione tecnica e il consenso del distributore.

(2) Con la realizzazione della documentazione progettuale si stabilirà la posizione esatta della rete di gas all'interno della località sia dal punto di vista della posizione che dell'altezza nonché la pressione nel gasdotto nel posto di allacciamento. Il profilo del gasdotto come pure gli allacciamenti domestici per singole parti saranno definiti nell'atto di realizzazione della documentazione progettuale.

(3) Qualora il distributore locale di gas detti delle condizioni diverse di allacciamento e sistemazione delle installazioni di gas sarà necessario attenersi alle stesse.

6. CONDIZIONI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

6. CONDIZIONI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

Articolo 161

(1) Le aree verdi nell'ambito del piano sono strutturate come verde pubblico (Z1) e aree verdi protettive (Z).

(2) Le aree verdi pubbliche (Z1) si sistemeranno come aree di parchi con la possibilità di sistemare i parchi gioco per bambini, passeggiate, equipaggiandoli con l'arredo urbano necessario, sistemando indicazioni e simile, e tramite il recupero della vegetazione esistente e la piantagione di specie autoctone.

(3) Le aree verdi pubbliche si sistemeranno nella maggior parte con la piantagione di verde alto, e in misura minore piantando basse vegetazioni e superfici erbose. La scelta delle specie di piante deve essere conformata con le specie esistenti autoctone di clima sia ristretto che più ampio.

(4) All'interno delle aree verdi protettive, è prevista la conservazione dell'ambiente naturale, che sarà ulteriormente arricchito sistemando percorsi pedonali e percorsi ginnici nonché aree di riposo.

7. MISURE DI PROTEZIONE DELLE UNITÀ NATURALI E STORICO-CULTURALI E DEI VALORI AMBIENTALI

7.1. VALORI NATURALI

Articolo 162

(1) La copertura del piano non interferisce con le aree protette in conformità all'articolo 8 comma 1. della Legge sulla protezione della natura ("Gazzetta ufficiale", nn. 80/13).

(2) All'interno delle aree di copertura del Piano regolatore generale della città di Pola, come aree verdi protettive (Z) sono pianificate unità verdi di importanza locale specifica indicate nella rappresentazione cartografica n.3.

(3) Per aree verdi di importanza particolare è necessario realizzare delle basi professionali con al minimo i seguenti contenuti:

- Stabilire lo stato esistente e l'utilizzo dello spazio
- Stabilire lo stato esistente del fenomeno sottostante
- Valorizzazione del fenomeno di fondo per quanto riguarda l'importanza (internazionale, nazionale, regionale, locale)
- Valorizzare il fenomeno di fondo in base alle attività pianificate che possono essere danneggiate
- Valorizzare il fenomeno di fondo in base al possibile utilizzo economico e non economico
- Proposta delle misure di tutela del fenomeno di base.

7.2. RETE ECOLOGICA

Articolo 163

(1) Il Piano con il suo specchio di mare in conformità alla Disposizione sulla rete ecologica (GU 124/13) entra all'interno delle aree Ecologiche della rete della Repubblica di Croazia che rappresentano l'area della rete ecologica dell'Unione europea Natura 2000:

- HR 1000032 zona di mare dell'Istria settentrionale - area

internazionale di tutela importante per gli uccelli (POP);

- HR 5000032 zona di mare dell'Istria settentrionale - area di protezione importante per le specie e gli HABITAT (POVS).

(2) Gli obiettivi di tutela sulle zone della rete ecologica HR 1000032 della zona di mare dell'Istria meridionale sono: cormorano di mare (*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*), beccapesci (*Sterna sandvicensis*), sterna comune (*Sterna hirundo*), strolaga mezzana (*Gavia arctica*), strolaga minore (*Gavia stellata*), martin pescatore (*Alcedo atthis*).

(3) Nel Regolamento sugli obiettivi e le misure di base per la tutela degli uccelli nell'area della rete ecologica (GU 15/14) si prescrivono gli obiettivi di tutela e le misure elementari per la tutela delle specie mirate di uccelli nelle aree della rete ecologica e il modo di attuazione delle misure di tutela:

IDENTIFIC. ORD. Denominazione del territorio	TIPO DELLA SPECIE SCIENTIFICO	NOME CROATO SCIENTIFICO	CATEGORIA PER LA SPECIE MIRATA	STATUS DELLA SPECIE (G - nidificanti, P - migratori; Z = svernanti)			OBIETTIVO DELLA TUTELA	MISURE ELEMENTARI
HR1000032 Acque dell'Istria occidentale	<i>Gavia arctica</i>	Strolaga mezzana	1			Z	biotopi favorevoli conservati (baie marine profonde, mare costiero) per una importante popolazione svernante	senza misura
	<i>Gavia stellata</i>	Strolaga minore	1			Z	biotopi favorevoli conservati (baie marine profonde, mare costiero) per una importante popolazione svernante	senza misura
	<i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i>	Marangone dal ciuffo	1	G			biotopi conservati (rocce alte e ripide delle isole, isolotti rocciosi) per il mantenimento della popolazione nidificante	non visitare le isole dove annidano gli uccelli per il periodo delle nidificazioni (1.01.-31.05.)
	<i>Sterna hirundo</i>	Sterna comune	1	G			biotopi conservati per la nidificazione (isolotti con superfici nude, erbose o ghiaiose) per il mantenimento della popolazione nidificante	non visitare le isole dove annidano gli uccelli per il periodo delle nidificazioni (20/04-31/07); ridurre la popolazione di gabbiani del Caspio sulle isole dove si annidano le sterne o è stato segnalato un calo della loro numerosità
	<i>Sterna sandvicensis</i>	Beccapesci	1			Z	conservati i biotopi adatti allo svernamento (baie marine profonde, mare costiero)	senza misura
	<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore	1			Z	biotopi conservati (estuari, costa marina) per lo svernamento della popolazione	gli interventi di rimozione degli alberi e degli arbusti vanno svolti se i flussi dei corsi d'acqua sono ostacolati di modo da rappresentare un pericolo per la salute e i beni delle persone, altrimenti lasciare la vegetazione nel suo stato naturale.

(4) Gli obiettivi di tutela sul territorio della rete ecologica HR 5000032 zona di mare dell'Istria meridionale sono: tipi: tursiope (*Tursiops truncatus*) e habitat: grotte marine sommerse o in parte sommerse e fondi sabbiosi coperti permanentemente dall'acqua.

(5) Tutti gli interventi pianificati che hanno un impatto significativo negativo sui gruppi target e sui tipi di habitat e sull'integrità della zona della rete ecologica sono soggetti al voto di ammissibilità per la rete ecologica, conformemente all'articolo 24 comma 2 della Legge sulla tutela dell'ambiente (GU 80/13).

7.3. Valori storico culturali

Articolo 164

(1) Per le necessità di realizzazione del Piano, e per tutto il territorio di copertura del piano, è stata effettuata dal Museo Archeologico dell'Istria la ricognizione archeologica.

(2) Per le necessità di realizzazione del Piano da parte dell'Assessorato della Città di Pola in collaborazione con il Sezione per la soprintendenza ai beni culturali di Pola è realizzata la documentazione della Soprintendenza all'antichità per le necessità di attuazione del PAT Stignano.

(3) Per le necessità di realizzazione del piano, e per l'area dell'ex idroscalo di Puntisella (Idroscalo), è eseguita nel 2014 da parte della ditta Modus s.r.l. Pola la documentazione della Soprintendenza dettagliata per l'area dell'ex idroscalo "Puntisella".

(4) Tutte le misure di tutela dell'area all'interno della copertura del Piano per le quali è realizzata la documentazione della Sovrintendenza all'antichità, eccetto quelle già pianificate nel presente Piano, si baseranno sulle misure dettagliate prescritte da tale documentazione.

Articolo 165

(1) All'interno della zona di copertura del Piano si trovano i seguenti beni immobili culturali iscritti nel registro dei beni culturali della Repubblica di Croazia, Lista dei beni culturali protetti:

- Fortezza Punta Cristo, decreto del 11/05/2010, n. di registro: Z-4556.

- Complesso della ex stazione aerea marittima di Puntisella (Idroscalo) presso Stignano, decreto del 24/02/2012, n. di registro: Z-5546.

(2) Le aree di tutela del forte Punta Cristo e il complesso dell'ex complesso dell'Idroscalo Puntisella (Idroscalo) sono evidenziate nella rappresentazione cartografica n. 3.

7.3.1. Patrimonio edilizio

Articolo 166

(1) All'interno della copertura del Piano il patrimonio edilizio è in conformità alla documentazione dettagliata della Sovrintendenza all'antichità e al Piano regolatore generale della città di Pola classificati in cinque categorie di valori:

- Valore monumentale eccezionale (A1)
- Valore monumentale alto (A2)
- Valore ambientale modesto (B3)
- Valore ambientale modesto (B4)
- Valore architettonico modesto (B5).

(2) La classificazione degli edifici in base alle categorie di valore dal comma precedente del presente articolo è visibile nella rappresentazione cartografica n. 3.

Articolo 167

(1) Per edifici o strutture di edifici con eccezionale valore monumentale (A1) si sottintendono gli edifici o complessi di edifici con valore monumentale eccezionale di importanza più vasta regionale e statale, che si devono assolutamente conservare e rinnovare con metodi scientifici e con i principi di conservazione, e in base ai quali è concesso demolire solo le aggiunte moderne agli edifici che sono inadeguate.

(2) Per edifici o strutture con valore monumentale

alto (A2) si sottintendono gli edifici o complessi di edifici con valore monumentale eccezionale di importanza più vasta cittadina e regionale, che si devono conservare e rinnovare con metodi scientifici, riportando gli edifici o parte degli edifici alla loro condizione originaria, e in base ai quali è concesso demolire solo le aggiunte moderne agli edifici, la ricostruzione e uso dell'attico esistente e adeguamento della struttura costruttiva della parte della costruzione di facciate che non sono in contatto con le aree pubbliche.

(3) Per edifici di valore ambientale (B3) si sottintendono gli edifici o complessi di edifici di valore ambientale cittadino, che si possono bonificare e rinnovare dal punto di vista tipologico con metodi di elaborazione scientifica con possibilità di ripristinare l'edificio o le parti dell'edificio alla condizione originale, che significa tutela degli elementi originari delle facciate con possibilità di adattamento, e sopra ai quali è permessa la demolizione di inadeguate aggiunte moderne agli edifici. Sopra agli edifici di tali categorie è possibile modellare quegli elementi architettonici e parti che non rappresentano determinanti importanti della loro modellazione in rapporto al tempo della costruzione.

(4) Nella categoria degli edifici o complessi di edifici con valore ambientale modesto (B4) di importanza per la città, si sottintendono gli edifici o complessi di edifici sopra i quali è permesso di alterare parzialmente la struttura architettonica e gli elementi individuali della struttura, preservando gli elementi originali della facciata. Sopra a tali edifici è possibile modellare tutti quegli elementi architettonici, come nella modellazione della facciata così nel volume dell'edificio, che non rappresentano determinanti importanti della loro modellazione in rapporto al tempo della formazione, e in conformità all'approccio individuale si consente anche l'annessione e la l'aggiunta agli edifici.

(5) Per edifici o complessi di edifici a valore architettonico modesto (B5) si sottintendono gli edifici o complessi di edifici a valore architettonico modesto e gli edifici senza stabilita la categoria di valore, sopra i quali si consente la completa modifica della struttura e della facciata e che possono essere demoliti.

Articolo 168

(1) Allo scopo di incentivare l'elaborazione scientifica del patrimonio edificato nel Piano in conformità alla documentazione dettagliata della Sovrintendenza all'antichità si prescrivono i criteri e i metodi di ristrutturazione degli edifici esistenti del patrimonio edificato in base alle categorie stabilite dei trattamenti (9 categorie di trattamenti) e il modo della loro conservazione e tutela è condizionato da tali trattamenti e dalle categorie dei valori dati precedentemente (5 categorie di valori).

1. conservazione dell'edificio con la possibilità di rinnovo - si riferisce a edifici che devono essere completamente conservati, e tutti gli interventi devono essere eseguiti secondo i metodi di elaborazione scientifica. Sono quelle operazioni con le quali si indirizza la tutela dell'integrità degli elementi costruttivi, tipologici, formali che caratterizzano l'organismo architettonico tramite:

- conservazione di tutti gli elementi architettonici, dettagli e resti rilevanti che rappresentano parte della storia dello sviluppo della costruzione (il valore storico architettonico);
- conservazione e valorizzazione di tutte le caratteristiche formali (la struttura, tipologia e l'ordine funzionale);

- rinnovo dell'organizzazione urbanistica originale dello spazio esterno immediato;
- rinnovo dei dettagli architettonici cambiati rilevanti e parti della struttura dell'organismo architettonico (ordine tipologico - funzionale, struttura architettonica dei singoli elementi e lo spazio di base);
- rimozione di aggiunte non adeguate o parti in conflitto con l'ambiente, che non rappresentano un valore architettonico storico e non sono importanti nel senso "di lettura" delle fasi originali di sviluppo dell'organismo architettonico, e che è il risultato degli studi sullo sviluppo dello spazio;
- rinnovo o mantenimento degli spazi liberi interni ed esterni all'edificio.

Gli edifici contrassegnati da questo trattamento possono, in accordo con la soluzione di questo Piano, modificare lo scopo originario, a condizione che anche il minimo cambiamento di struttura, funzione, ordine e altro debba derivare da studi versatili basati su metodi scientifici del patrimonio architettonico, nel pieno rispetto delle caratteristiche tipologiche originali (sistema di supporto, tecniche di costruzione, parametri e moduli di progettazione e costruzione, materiali di origine utilizzati, ecc.) Le aperture originali e altri elementi della struttura originale non devono essere modificati (espansi, spostati, aboliti, ecc.) e quelli che sono già difettosi devono tornare allo stato originale.

2. Recupero dei resti originali dell'edificio con la ristrutturazione - si riferisce agli edifici in cui si manifesta l'interesse di conservazione:

- tutti gli elementi esterni come la facciata, portici, logge, cortili interni, ingressi e coperture;
- caratteristiche tipologiche funzionali e strutturali come lo sono costruzioni portanti, posizione delle scale, ordine spaziale e funzionale.

L'edificio ristrutturato deve tramite il rispetto degli elementi succitati, essere condizionato dalla condizione originale. Aggiunte non adeguate che sono state fatte in seguito sull'edificio per le quali in base ai lavori di ricerca si dimostra che è possibile, devono essere rimosse.

3. ripristino delle parti dell'edificio allo stato precedente

Fondamentalmente si consente la sostituzione di alcuni elementi esistenti con alcuni nuovi, rispettando sempre la struttura tipologica di base e la caratteristica del tessuto architettonico e urbano esistente. Se queste caratteristiche nelle aggiunte successive sono andate perdute, è necessario tendere alla loro ristrutturazione.

4. rimozione delle aggiunte inadeguate all'edificio

Al fine di preservare l'atmosfera di un particolare periodo architettonico, rurale e temporale, o per preservare l'unica struttura tipologica dell'edificio, è necessario eseguire i lavori al fine di stabilire l'integrità dello stato originale o la valorizzazione dello strato più pregiato.

Durante la ricostruzione, le aperture originali e altri elementi della forma originale non devono essere modificati (spostati, espansi) e quelli che sono già difettosi devono essere ripristinati allo stato originale, a meno che non siano state fatte altre soluzioni in base alle indagini eseguite.

Dagli edifici il cui aspetto, la storia o la tipologia non indica un valore architettonico di rilievo, le aggiunte inappropriate dovrebbero essere rimosse o trasformate per riflettere la natura dell'ambiente in cui si trovano. Nel trattamento degli edifici è necessario realizzare lavori basati sulla ricerca, ma usando sempre i materiali nativi e le

possibilità della tecnologia originale con cui è stato costruito l'edificio.

5. Rispettare le dimensioni esistenti con la possibilità di utilizzare l'attico

In questi edifici a causa della protezione più efficiente della struttura del tetto, la copertura e il drenaggio dell'acqua consentono l'uso dell'attico (per locali residenziali o commerciali secondo la soluzione progettuale totale), a condizione che le dimensioni interne e l'accesso a tali spazi consentano la ricostruzione e l'adattamento. Nell'ambito di tali cambiamenti eccezionalmente è possibile localmente sistemare aperture orizzontali e verticali integrate nella costruzione del tetto, rispettando le corone e altri elementi architettonici originali dell'edificio.

6. demolizione con possibilità di nuova costruzione o spazi vuoti

Questo gruppo include edifici che non devono essere mantenuti. Queste in base al criterio di valorizzazione non rientrano nel patrimonio edile. È possibile demolirli e costruire nuovi edifici secondo la delibera di questo Piano, il cui volume e forma devono essere allineati con l'ambiente micro-urbano, e gli elementi chiave sono: la posizione di una nuova corona in relazione agli edifici circostanti, il tipo e l'inclinazione del tetto, tipo di copertina, ordine e dimensioni di apertura.

A questo gruppo comprendono tutti gli edifici costruiti all'interno delle aree del cortile, giardini o su spazi aperti che nella struttura dei complessi storici registrati rappresentano spazi vitali vuoti, o sono collocati in modo che, in seguito alla loro demolizione, non diminuisce molto il valore funzionale dell'edificio accanto al quale sono sorti. Edifici ottenuti in tale modo si sistemano in base alla delibera del presente Piano.

7. Possibilità di estensione

Si riferisce agli edifici che sono necessari per garantire le condizioni di vita e di lavoro di base per consentire aggiornamenti minori, senza diminuire le caratteristiche tipologiche originali dell'edificio, compresa la connessione funzionale di edifici esistenti e nuovi.

8. Possibilità di annesso

Riguarda gli edifici sopra i quali è possibile l'innalzamento di ancora uno o più piani in base alla delibera del presente Piano, se con tali aggiunte non si intaccano le caratteristiche architettoniche elementari dell'edificio e le condizioni di abitazione e lavoro negli edifici vicini, con allegata la prova di stabilità e portata della costruzione esistente. Per aggiunte del genere è necessario mantenere gli elementi architettonici originari che caratterizzano la fase (fasi più vecchie) dello sviluppo architettonico e di stile dell'edificio, al fine di consentire la lettura di elementi edili originali.

Se l'analisi della stabilità e della capacità portante di una costruzione esistente dimostra l'impossibilità di aggiunta, è necessario desistere dall'aggiunta prevista o ciò consentire con una costruzione aggiunta, che non intaccherà l'attuale sistema costruttivo, e in particolare l'aspetto dell'edificio.

In situazioni in cui è possibile eseguire l'aggiornamento, è particolarmente importante preservare le peculiarità architettoniche di una parte degli edifici che influenzano la creazione di un ambiente micro-urbano (parti di edifici lungo aree pubbliche - strade, piazze e parchi) e gli elementi chiave sono: la posizione di una nuova corona in relazione agli edifici circostanti, tipo e altezza del tetto, tipo di tetto, disposizione e dimensioni delle aperture del tetto.

Altre parti dell'edificio, orientate ai cortili interni e ai giardini, possono deviare dalle caratteristiche originali dell'edificio da ristrutturare, specialmente se lo stato della costruzione è tale che le modifiche raggiungano una migliore struttura costruttiva, funzionalità dell'unità e al tempo stesso rimozione di aggiunte inadeguate.

9. possibile cambiamento della struttura edificabile esistente

Per il gruppo di edifici senza valore particolare valore edilizio esiste la possibilità di ristrutturazione, adattamento, cambiamento della struttura e del volume. In questa categoria è possibile cambiare le caratteristiche tipologiche, perché sono questi degli edifici creati in tempi recenti con caratteristiche atipiche per l'ambiente dei complessi presenti, sia dal punto di vista del volume, che per la forma esterna della facciata.

Questa categoria di trattamento può essere applicata anche a parti degli edifici più preziosi (diversi da quelli valorizzati come A1), che non influiscono sulla creazione di un ambiente micro-urbano o sulla possibilità di modificare le aperture. Lo stesso vale per le eventuali variazioni dell'altezza e del numero di piani all'interno delle misure, che non influisce sulla forma esterna dell'edificio. Per modifica accettabile della struttura esistente, la ricostruzione di parti danneggiate e demolite di edifici (strutture ad incastro con travi e pilastri, tetti) sarà considerata con nuove costruzioni che soddisferanno le proprietà richieste di resistenza, stabilità ed efficienza energetica secondo le nuove normative, che include l'applicazione di altri materiali complementari e costruzioni (calcestruzzo-metallo-vetro).

(2) Le categorie di trattamento dell'edificio esistente sono date nella rappresentazione cartografica n. 3.

(3) Gli edifici ai quali oltre alla categoria di trattamento è stabilito anche il segno "*" rappresentano le possibilità degli interventi derivanti dalla categoria di trattamento, da confermare nella procedura del processo di lavoro integrale di cui all'articolo 170 delle presenti disposizioni di attuazione, salvo quando in base al previo parere dell'Assessorato all'edilizia e il patrimonio, nel procedimento di rilascio delle condizioni particolari, si stabilisce che l'esecuzione di tale procedimento non è necessario.

(4) Le categorie di trattamento stabilite, nel caso in cui superino le possibilità di intervento stabilite da determinate categorie di valorizzazione, non saranno considerate incompatibili con le stesse.

Articolo 169

(1) Poiché la valorizzazione del patrimonio architettonico è un processo continuo, che tramite le nuove conoscenze, basate sul lavoro scientifico, cambia e arricchisce, si consente che per edifici stabiliti valorizzati nel presente Piano di valorizzazione nel senso di categorie stabilite, ovvero trattamenti di modifiche, ma esclusivamente nel procedimento di realizzazione dell'elaborato dettagliato della Sovrintendenza all'antichità nel processo di esecuzione del processo di lavoro integrato. In tal caso, tale differenza di categoria o di trattamento non sarà considerata in violazione del Piano.

Articolo 170

(1) Il patrimonio architettonico sarà elaborato attraverso il processo integrale di lavoro su edifici e siti di patrimonio architettonico.

(2) Per processo integrale di lavoro su tutti gli edifici esistenti e spazi di patrimonio architettonico, in base al presente Piano si sottintende:

- preparazione della documentazione degli stati attuali (architettonici, registrazioni fotogrammetriche e foto) e raccolta della documentazione grafica e scritta attempata a disposizione, che darà un'immagine obiettiva dello stato esistente dell'edificio e del patrimonio architettonico,
- realizzazione degli studi dello sviluppo spaziale e storico dell'edificio o dello spazio del patrimonio architettonico, che si basa sulle ricerche sull'edificio stesso nello stato in cui si trova e sulla documentazione precedentemente menzionata, allo scopo di studiare in modo integrale la struttura architettonica attuale degli edifici che spesso è molto stratificata, struttura architettonica degli edifici,
- valorizzazione e il trattamento della struttura architettonica degli edifici e spazi del patrimonio architettonico allo scopo di presentare e valorizzare il valore totale monumentale e dei singoli dettagli monumentali,
- stabilire le condizioni di assetto (forma) dell'edificio o dello spazio del patrimonio architettonico da parte della relativa Sovrintendenza alle antichità per gli edifici dell'area in questione,
- esecuzione della documentazione concettuale ed esecutiva necessaria per ottenere i permessi prescritti dalla legge,
- esecuzione dei lavori sulla sistemazione degli edifici o spazi del patrimonio architettonico. In tale fase si realizzano e seguono i lavori finali sull'edificio o spazio del patrimonio architettonico, e si stabiliscono o cambiano le assunzioni stabilite prima della realizzazione della documentazione. Allo stesso tempo si completa o adegua la documentazione tecnica con nuove conoscenze, cosa che richiede un controllo permanente da parte dei ricercatori nel corso dell'esecuzione di lavori.

(3) Per processo di lavoro integrato nella costruzione di nuovi edifici nel contesto del patrimonio architettonico, in base al presente Piano si sottintende la realizzazione della documentazione, che si deve effettuare sia per ogni singola particella edificabile che per complessi di particelle quando sono unite, in continuità del relativo blocco (unità complessive di intervento), e che comprende:

- piano della situazione dell'unità d'intervento (rapporto minimo 1-200) con disegnati: gli edifici limitrofi; rappresentazione orizzontale e verticale del terreno rappresentato in quote assolute; stato e posizione delle installazioni comunali e dei dispositivi; edifici o parti di edifici che sono previsti per essere conservati o demoliti (in conformità alla realizzazione della valorizzazione); la lottizzazione esistente e della proprietà delle terre; situazione e posizione del verde e delle conoscenze disponibili circa la posizione di eventuali reperti archeologici,
- rappresentazione dello sviluppo spaziale delle unità di intervento (grafica e/o testuale) basata sullo sviluppo territoriale della città e delle fonti scritte disponibili,
- valorizzazione e trattamento (testuale),
- soluzione concettuale-architettonica delle singole unità o complessi di unità d'intervento (rapporto minimo 1:200) per tutti i piani, sezioni e facciate.

(4) Il processo integrale di lavoro sul patrimonio architettonico si condiziona per gli edifici di categoria A0, A1, A2 e B3 e nei casi in cui i lavori di assetto e rinnovo riguardano l'edificio in totalità.

Articolo 171

(1) Con il processo di lavoro integrale dell'articolo 170 delle presenti Disposizioni d'esecuzione per necessità si analizzerà anche la possibilità di realizzazione dell'intervento che non sono consentiti dalla singola categoria di trattamento dell'articolo 168 (Utilizzo dei solai, annessi o aggiunte e altri interventi) a condizione che ciò consenta il terreno che serve per l'utilizzo ordinario dell'edificio (giardino), le possibilità spaziali della costruzione circostante e le caratteristiche architettoniche dell'edificio.

Articolo 172

(1) Ne Piano il complesso architettonico del centro storico è stabilito come area di copertura dei valori ambientali.

(2) All'interno dell'area di copertura dei valori ambientali è:

- Durante la ristrutturazione degli esistenti e la costruzione di nuovi edifici è necessario realizzare il procedimento integrato di lavoro di cui all'articolo 170 delle presenti disposizioni d'implementazione con il quale, nel procedimento degli edifici esistenti, oltre all'altro, confermare anche la possibilità degli interventi che derivano dalla categoria stabilita dell'intervento. Eccezionalmente dal contenuto della documentazione necessaria per l'attuazione del processo integrato di lavoro prescritto nei comma 2 e 3 dell'articolo 1170, il contenuto sarà determinato in relazione al requisito e all'impatto dell'azione pianificata sul valore ambientale in base al precedente parere del Dipartimento amministrativo responsabile del patrimonio architettonico.
- Nel procedimento per stabilire le condizioni di modellazione del pianterreno come pure dei vani d'affari, si devono stabilire i requisiti minimi per l'intera facciata su strada, in particolar modo quando la facciata è intaccata da nuove devastazioni.

7.3.2. Patrimonio archeologico

Articolo 173

(1) Nell'area di protezione del forte Punta Cristo, in relazione ai resti archeologici previsti, il presente Piano impone una supervisione archeologica permanente durante l'esecuzione di tutte le opere, e in caso di ritrovamento di siti archeologici nell'area dei lavori, è necessario effettuare la ricerca archeologica e la conservazione dei reperti trovati in accordo con il Sezione per la soprintendenza ai beni culturali competente.

Articolo 174

(1) Nell'area di protezione dell'ex idroscalo militare di Puntisella (Idroscalo), nell'area della batteria di artiglieria Turulla, in relazione ai resti archeologici previsti, il presente Piano impone una supervisione archeologica permanente durante l'esecuzione di tutte le opere, e in caso di ritrovamento di siti archeologici nell'area dei lavori, è necessario effettuare la ricerca archeologica e la conservazione dei reperti trovati in accordo con il Sezione per la soprintendenza ai beni culturali competente.

Articolo 175

(1) Nel presente Piano, in conformità all'effettuata ricognizione dell'area di copertura, si stabiliscono anche i seguenti reperti archeologici e località storiche:

- Punta Cristo - naufragio antico
- Puntisella - sito antico
- Monte Grosso - luogo della caduta dell'aereo della RAF- della 2a guerra mondiale

(2) Nell'area Puna Cristo - naufragio antico, in relazione ai resti archeologici previsti, nel presente Piano si impone una supervisione archeologica permanente durante l'esecuzione di tutte le opere, e in caso di ritrovamento di siti archeologici nell'area dei lavori, è necessario effettuare la ricerca archeologica e la conservazione dei reperti trovati in accordo con il Sezione per la soprintendenza ai beni culturali competente.

(3) Per l'area Puntisella - sito antico, in relazione ai resti archeologici previsti, nel presente Piano si impone una supervisione archeologica permanente durante l'esecuzione di tutte le opere, e in caso di ritrovamento di siti archeologici nell'area dei lavori, è necessario effettuare la ricerca archeologica e la conservazione dei reperti trovati in accordo con il Sezione per la soprintendenza ai beni culturali competente.

(4) Per l'area Monte Grosso - luogo della caduta dell'aereo della RAF- della 2a guerra mondiale, nel caso di esecuzione di qualsiasi tipo di lavoro, è necessario ispezionare in modo dettagliato la località, individuare eventuali resti dell'aereo abbattuto e, in accordo con il Sezione per la soprintendenza ai beni culturali, valorizzare in modo adeguato il luogo dell'abbattimento.

Articolo 176

(1) I risultati del completamento e della correzione delle mappe e dei piani in materia di indagine supplementare (archeologia) possono influenzare la portata dell'uso dell'area pianificata e le condizioni di costruzione nell'area dei siti archeologici e dei siti registrati.

(2) Per la zona al di fuori dell'unità protetta, gli investitori e gli esecutori dei lavori hanno l'obbligo di informare la Sezione per la soprintendenza ai beni culturali di Pola se scoprono resti di edifici, oggetti o stemmi per i quali si sospetta che rappresentino delle tracce archeologiche. In rapporto all'importanza del reperto archeologico la Sezione per la soprintendenza di Pola prescriverà un monitoraggio archeologico o una ricerca archeologica, che può essere eseguita solo dall'istituzione autorizzata e abilitata (ditta).

(3) Nei casi in cui prima dell'inizio della costruzione di nuovi edifici si eseguano delle ricerche archeologiche (prima o in seguito del rilascio del permesso di costruzione) possono avvenire delle modifiche ai progetti in esecuzione.

8. GESTIONE DEI RIFIUTI

Articolo 177

(1) Nella zona di copertura del Piano la gestione dei rifiuti si risolverà in conformità alla Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti.

(2) La Città di Pola tramite il Piano di gestione dei rifiuti della Città di Pola per il periodo fino al 2015 (Bollettino ufficiale della Città di Pola 13/10) ha optato per la creazione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti (CSGO) in conformità al Piano di gestione dei rifiuti della Repubblica di Croazia per il periodo 2007-2015 (GU n. 85/07, 126/10 e 31/11) e del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Istriana fino al 2015 („Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, nn. 14/08).

(3) All'interno della zona di copertura del Piano si

presuppone solo la generazione di rifiuti comunali e rifiuti di produzione non pericolosi.

Articolo 178

(1) I principi di gestione dei rifiuti ambientali ed economici sono stabiliti da leggi e altri regolamenti e documenti di pianificazione. In base ad essi, è necessario tendere nella gestione dei rifiuti a:

- la riduzione primaria della quantità di rifiuti attraverso la produzione di meno rifiuti nel processo produttivo e l'uso multiplo di imballaggi, ove possibile,
- il riciclaggio o la raccolta differenziata e la trasformazione dei rifiuti - prevede la separazione dei rifiuti nel luogo di produzione, di raccolta e di lavorazione di taluni tipi di rifiuti,
- smaltimento dei rifiuti - implica che i rifiuti residui siano trattati con adeguate procedure fisiche, chimiche e termiche.

(2) La gestione dei rifiuti in conformità alla copertura del PAT Stignano, è necessario organizzare in base ai principi fondamentali di gestione dei rifiuti (IVO - evitare, valutare, recupero / elaborazione) e alla metodologia applicata per il territorio più ampio, in cui è necessario organizzare la raccolta differenziata dei rifiuti utili e dannosi comunali o i rifiuti di produzione simili ai rifiuti comunali.

(3) All'interno di tutti gli edifici in cui è consentita un'operazione commerciale ai sensi del presente Piano, deve essere previsto uno spazio chiaramente contrassegnato per lo stoccaggio temporaneo dei propri rifiuti di produzione, che deve essere garantito dagli impatti atmosferici e senza possibilità di impatto sulle acque sotterranee e superficiali.

(4) La Città di Pola in conformità a un regolamento specifico fornirà un servizio pubblico per la raccolta di rifiuti urbani misti e rifiuti urbani biodegradabili, mettendo a disposizione degli adeguati contenitori all'interno della copertura del Piano.

(5) La città di Pola istituirà nell'ambito del PAT la raccolta di rifiuti problematici, carta da macero, metallo, vetro, plastica e tessuto, che non sono coperti dal sistema di gestione, stabilendo il numero e il tipo appropriato di container e stabilendo un cantiere di riciclaggio.

(6) La Città di Pola assicura il servizio di trasporto di grandi (ingombranti) rifiuti urbani su richiesta dell'utente.

Articolo 179

(1) Gli edifici, a seconda delle attività in essi svolte, devono aver gestito appropriatamente le strutture tecnologiche di deposito dei rifiuti (bruciatori a gasolio, sostanze chimiche varie, ecc.) all'interno della propria particella edificabile.

(2) I rifiuti di produzione di liquidi devono essere raccolti in serbatoi stagni del volume appropriato.

Articolo 180

(1) La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di altri rifiuti solidi saranno effettuati secondo il piano di gestione dei rifiuti della città di Pola, nonché l'attuale legge sulla gestione dei rifiuti e le norme comunali applicabili nella zona della Città di Pola.

Articolo 181

(1) Tutti gli interventi nell'ambiente devono rispettare le regole vigenti sul trattamento dei rifiuti, e soprattutto:

- Legge sulla tutela dell'ambiente (GU 80/13,153/13)

- Legge sulla gestione sostenibile di rifiuti (GU 94/13),
- Strategia di gestione dei rifiuti della Repubblica di Croazia (GU 130/05),
- Piano di gestione dei rifiuti nella Repubblica di Croazia per il periodo dal 2007-2015 (GU 85/07,126, 10,31/11)
- Piano di gestione dei rifiuti sul territorio della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 14/08).
- Legge sull'economia comunale ("Gazzetta ufficiale"nn. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03). - testo emendato 82/04, 110/04 - Disposizione 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 e 49/11 e 144/12).

(2) In caso di modifica di un singolo regolamento, nell'esecuzione del Piano si attuerà quello in vigore.

9. MISURE PER EVITARE GLI IMPATTI AMBIENTALI

Articolo 182

(1) La protezione delle parti in pericolo dell'ambiente sarà effettuata in conformità a tutte le leggi, decisioni e regolamenti relativi a questa problematica, in particolare in conformità con la legge sulla protezione ambientale, le disposizioni del piano regolatore in vigore dell'area più vasta e del presente Piano.

Articolo 183

(1) Nel territorio compreso dal Piano non si pianifica la costruzione di edifici che potrebbero avere un impatto negativo sull'ambiente in termini di Legge sulla tutela dell'ambiente (GU 80/13) e di altre prescrizioni.

(2) Per le esigenze di ristrutturazione del porto sportivo, è stato eseguito il Voto sulla necessità di una valutazione dell'impatto ambientale. In base al Voto eseguito sulla necessità di valutazione dell'impatto ambientale è stata emessa la decisione del Ministero della protezione ambientale e della classe Natura: UP / I-351-03 / 11-08 / 81 UR .BROJ: 531-14-1-1-02-11-9 del 17 novembre 2011 in cui si stabilisce che non è necessario eseguire la procedura di valutazione dell'impatto ambientale per la prevista ristrutturazione del porto sportivo.

(3) Con l'analisi sulla necessità di valutazione dell'impatto dell'intervento sull'ambientale, sono stabilite le seguenti misure di protezione durante l'uso:

- mare: supervisionare l'uso di sistemi antivegetativi nocivi, organococisti che fungono da biocidi. Impedire l'assunzione di qualsiasi materiale di scarto, in particolare organico (nitrati e fosfati), che aumenterebbe il carico organico di acqua di mare nell'area di mare del porto. Le ricostruzioni su parti in calcestruzzo del muro costiero e della diga di nuova costruzione non dovrebbero essere pulite poiché ciò aumenta la rigenerazione di questi organismi. In caso di situazioni di emergenza, l'autorità competente per la protezione della natura deve essere informata. Se vengono rilevati disturbi significativi delle biocenosi previste, è necessario misurare la circolazione del mare, determinarne le cause e adottare le misure necessarie.
- Rifiuti: creazione di un piano di gestione dei rifiuti, Regolamento sulla gestione dei rifiuti, piano di accettazione e trattamento delle acque reflue dagli impianti e il resto delle zavorre dagli impianti galleggianti. Sistemare un numero adeguato di contenitori per la posa dei rifiuti. I contenitori dei rifiuti devono essere

di tipo chiuso e ben fissati per impedire la diffusione di rifiuti con il vento. Il raccogliatore autorizzato dovrebbe assicurare l'accettazione di acqua oleosa. Tutti i rifiuti pericolosi generati nell'area del porto sportivo devono essere raccolti separatamente e stoccati temporaneamente su un substrato a tenuta con drenaggio controllato e depurazione delle acque reflue.

- Paesaggio: dove possibile, al fine di diminuire l'impatto dei rumori e favorire la depurazione dell'aria, invertire l'area di copertura.

9.1. Tutela delle acque

Articolo 184

(1) La zona di copertura del Piano si trova al di fuori della zona di protezione sanitaria delle acque in conformità alla Delibera vigente sulle zone di protezione sanitaria delle sorgenti di acqua potabile (GU della Regione Istriana 12/05 e 2/11).

(2) La protezione delle acque sotterranee e delle acque superficiali e del mare deve essere determinata da misure volte a prevenire e ridurre l'inquinamento, soprattutto mediante la creazione di un sistema di drenaggio delle acque reflue.

(3) Nel PAT Stignano si pianifica un sistema differenziato di drenaggio delle acque reflue cioè la costruzione di una rete separata per le acque meteoriche e fognarie.

(4) Lo smaltimento delle acque fecalisanitarie di consumo si pianifica tramite lo scarico nel sistema fognario pubblico. Nel sistema di drenaggio pubblico l'acqua di scarico può essere scaricata al livello delle acque reflue domestiche. Prima di scaricare nel sistema pubblico delle acque reflue le acque di scarico dell'edificio devono essere purificate fino a soddisfare i criteri di ciascun inquinante, secondo lo standard generale vigente. Nei luoghi dove c'è la possibilità di rilasciare grassi nell'acqua di scarico (cucina, locale caldaia, ecc.) è necessario costruire separatori di olio e grassi all'interno di ogni edificio prima di conmetterli alla fognatura.

(5) In magazzini aperti, su parcheggi all'aperto, superfici di manipolazione, operative e simili, dove sono possibili fuoriuscite di grassi, benzina e altri agenti inquinanti, è necessario realizzare elementi bloccanti (separatori di oli o di prodotti petroliferi) e letti di sabbia. L'acqua reflua così filtrata rilasciare nel collettore delle acque meteoriche.

(6) Per attività economiche stabilite da regolamenti specifici è necessario stabilire le condizioni idriche.

(7) Durante il periodo di progettazione degli interventi pianificati è necessario controllare regolarmente e pulire il funzionamento dell'intero sistema fognario, in particolare la qualità delle acque di scarico e delle acque reflue, secondo le condizioni del permesso idrico. L'acqua della piscina prima dello scarico e del lavaggio del filtro deve essere decolorata.

9.2. Tutela della qualità dell'aria

Articolo 185

(1) La protezione dell'aria è necessario realizzare in conformità alla Legge sulla tutela dell'aria (GU 130/11 e 47/14) con l'esecuzione obbligatoria delle misure per la tutela della I categoria dell'aria.

(2) Allo scopo di mantenere la prima categoria di qualità dell'aria è necessario:

- incentivare l'utilizzo del gas negli utenti di altri combustibili e in utenti nuovi,
- le fonti stazionarie di inquinamento atmosferico (processi tecnologici, impianti e costruzioni da cui sono emessi inquinanti nell'aria) devono essere fabbricati, attrezzati, utilizzati e mantenuti in modo da non rilasciare sostanze in sospensione al di sopra dei valori limite di emissione stabiliti da regolamenti positivi,
- manutenzione delle aree pubbliche mediante pulizia regolare,
- preservare la vegetazione esistente secondo la soluzione del Piano.

9.3. Protezione da rumore eccessivo

Articolo 186

(1) Le misure di protezione da rumore è necessario eseguire in conformità alla Legge sulla protezione da rumore (GU 30/09, 55/13, 09,55/13 i 153/13) e il Regolamento sul livello massimo di rumore ammissibile nelle zone in cui le persone vivono e lavorano (GU 145/04).

(2) Nella zona di copertura del Piano il livello di rumore concesso deve essere in conformità alla destinazione dello spazio pianificato. Il livello di rumore sulla superficie del traffico non deve superare il livello massimo di rumore consentito nella zona di contatto.

(3) I requisiti essenziali per gli edifici, in termini di protezione del rumore, devono essere dotati di soluzioni che saranno determinate dal progetto di fisica dell'edificio.

(4) La diffusione del rumore al di fuori dei locali degli impianti di ristorazione deve essere impedita dall'uso controllato di dispositivi sonori, dall'isolamento acustico dei locali e dalla realizzazione di aperture di finestre (finestre e porte) sull'edificio.

(5) La soppressione del rumore delle apparecchiature e degli apparecchi (condizionatori d'aria, frigoriferi, altoparlanti, trasmettitori TV e radio e simili) temporaneamente o permanentemente installati in spazi aperti o parti di edifici deve essere effettuata monitorando la loro potenza sonora. Nel sistema di ventilazione e climatizzazione è necessario installare dispositivi a basso rumore.

(6) Per gli edifici esistenti la tutela dal rumore è necessario eseguire durante la loro prima ristrutturazione.

9.4. PROTEZIONE DA INQUINAMENTO LUMINOSO

Articolo 187

(1) L'inquinamento luminoso all'interno della copertura del Piano è necessario prevenire installando l'illuminazione pubblica adeguata e le barriere luminose.

(2) L'illuminazione pubblica è necessario realizzare nel modo da illuminare la superficie alla quale l'illuminazione è destinata.

(3) L'illuminazione pubblica non deve disturbare l'utilizzo delle aree e degli spazi nonché la sicurezza della circolazione.

9.5. ALTRE MISURE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Articolo 188

(1) Negli edifici nei quali durante la costruzione nasceranno delle operazioni di scavatura sarà necessario

eseguire le misure biotecniche di recupero e la sistemazione di intagli e spargimento con un'appropriata miscela di erba, posando un dei cespugli, piante sempreverdi e cespugli a foglia caduca. Nei luoghi con pendenze maggiori è necessario prevedere il terrazzamento del terreno, ed effettuare l'introduzione alle diverse specie autoctone per prevenire l'erosione.

(2) Le infrastrutture idriche porre sotto terra, e scegliere le microterrazze in modo da minimizzare al massimo la minaccia di arbusti e piante preziose. Al di sopra dell'infrastruttura sotterranea e nelle sue vicinanze piantare arbusti medio alti, piante perenni e prati il cui sistema della radice non oltrepassa la profondità di 50cm. Piantare le piante vascolari sulla distanza maggiore di 2m dall'infrastruttura sotterranea ovvero 1m dalla superficie dura.

Articolo 189

(1) All'interno della copertura del Piano non è concessa la realizzazione di nuovi interventi nello spazio in cui si utilizza la tecnologia e i materiali con radiazioni ionizzanti, nonché le attività che producono rifiuti tossici chimici o biologici e rifiuti che possono essere classificati come un gruppo di sostanze altamente infiammabili o esplosive.

Articolo 190

(1) Nel procedimento di rilascio degli atti per la realizzazione del Piano si prescriverà l'obbligo di attenersi ai regolamenti specifici di tutela dell'ambiente, e in particolare modo:

- Legge sulle sostanze e gas infiammabili (GU 108/95 e 56/10); Regolamento sul modo di trasportare sostanze dannose nel traffico stradale (GU 53/06),
- Legge sull'ispezione sanitaria (GU 113/08 e 88/10),
- Legge sulla protezione dall'inquinamento acustico (GU 30/13 e 153/13); Regolamento sul livello massimo di rumore ammissibile nelle zone in cui le persone vivono e lavorano (GU 145/04),
- Legge sulle acque (GU nn. 153/153, 09,130/11, 11,56/13 e 14/14); Regolamento sul rilascio degli atti idrici (GU n. 78/78, 10,79/13 e 9/14); Regolamento sui valori limite delle emissioni delle acque reflue (GU n. 80/13),
- Legge sulla protezione dell'ambiente (GU 80/13 e 153/13); Decreto sulla valutazione dell'impatto ambientale (GU 61/14),
- Legge sulla tutela dell'aria (GU 130/11, 47/14), Regolamento sui valori limite di emissione di sostanze inquinanti nell'aria da fonti immobili (GU n. 117/12); Ordinanza sul livello di sostanze dannose nell'aria ("Gazzetta ufficiale", n. 117/12), Regolamento sui valori limite di emissione di sostanze inquinanti nell'aria da fonti immobili (GU 129/12); Ordinanza sul monitoraggio della qualità dell'aria (GU 3/13).
- Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti (GU 94/13) Regolamento sulle categorie, i tipi e la classificazione dei rifiuti con un catalogo di rifiuti e un elenco di rifiuti pericolosi (GU 50/05 e 39/09"; Strategia di gestione dei rifiuti ("GU n. 130/05); Regolamento sull'imballaggio e rifiuti da imballaggio (GU n. 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13); Regolamento sulla gestione dei rifiuti (GU n. 23/14 e 51/14); Piano di gestione dei rifiuti nella Repubblica di Croazia per il periodo 2007 - 2015 (GU n. 85/07, 126/10, 31/11); Regolamento sulla gestione deri rifiuti edili (GU n. 38/08).

(2) In caso di modifica di un singolo regolamento, nell'esecuzione del Piano si attuerà quello in vigore.

Articolo 191

(1) La costruzione degli edifici e la sistemazione dello spazio si deve eseguire in conformità del Regolamento sull'assicurazione dell'accessibilità degli edifici alle persone disabili e con difficoltà motorie (GU 78/13).

10. Misure di tutela particolare

10.1. Misure di protezione e salvataggio

Articolo 192

(1) Le misure di protezione sono definite nella soluzione complessiva del Piano, e armonizzate con le normative positive della Repubblica di Croazia.

(2) Le misure di protezione specifiche comprendono le misure di protezione da pericoli naturali e ciò: misure di protezione da terremoti, misure di protezione dall'impatto negativo delle acque e misure di protezione da altre fonti naturali in particolare quelli che fanno parte della categoria di calamità naturali estreme (siccità, onde di calore, tempeste o uragani o vento ciclonico, smottamenti, tempeste di ghiaccio, precipitazioni nevose e gelo) e misure di protezione speciale di pericolosità tecnico-tecnologica che comprendono le misure di tutela antincendio, misure di protezione nelle strutture economiche, misure di protezione del traffico nel trasporto di merci pericolose, misure di protezione contro i rischi epidemiologici e sanitari.

10.2. Luoghi di rifugio

Articolo 193

(1) La costruzione di rifugi e altre misure per la protezione della popolazione, dei beni materiali e di altri beni è prevista in base alle aree minacciate della città di Pola, determinate in conformità alle disposizioni dell'ordinanza sui criteri per la determinazione delle città e degli insediamenti in cui si costruiscono rifugi e altre strutture di protezione (GU 2/91). La protezione della popolazione dalla minaccia di guerra e dai disastri elementari sarà effettuata realizzando o organizzando il progetto di protezione, il cui tipo, resistenza e capacità saranno determinati sulla base di una speciale regolamentazione appropriata della città di Pola.

(2) Negli atti per la realizzazione del piano e/o delle licenze edilizie si prescriverà l'obbligo di attenersi a prescrizioni specifiche in materia di rifugio, e in particolare modo:

- Legge sulla protezione e il salvataggio (GU n. 174/04, 79/07, 38/09, 56/13, 127/10),
- Ordinanza e criteri per le città e gli insediamenti nei quali è necessario costruire dei rifugi e altri impianti di protezione (GU 2/91),
- Regolamento sulla metodologia per l'elaborazione della valutazione del grado di pericolo e dei piani di tutela e salvataggio (G.U. n. 38/08 e 118/12)
- Regolamento sulla procedura per l'allerta della popolazione (GU 47/06)
- Regolamento sulle misure di protezione dei disastri elementari e pericoli della guerra nella progettazione territoriale e nel paesaggio (GU 29/83, 36/85 i 42/86).

Articolo 194

(1) In base a disposizioni particolari in materia di protezione e salvataggio, tutte le persone giuridiche nell'ambito del Piano che si occupano di un tipo di attività che, per loro natura, può mettere in pericolo la vita o la salute umana, dei beni materiali o dell'ambiente, devono elaborare piani operativi di protezione e salvataggio.

10.3. Allarmi e allerte

Articolo 195

(1) Nell'ambito del Piano, è stabilito l'obbligo di costruire l'infrastruttura di comunicazione necessaria (elettricità, telefono, pilastri, ecc.) per l'installazione del sistema di allerta e informazione della popolazione (sirene) e la sua connessione a un unico sistema attraverso il Centro regionale 112 di Pisino.

(2) Negli edifici in cui si riuniscono un gran numero di visitatori o utenti, che si occupa principalmente di tutte le strutture economiche previste nell'ambito del piano, dove il rumore o l'isolamento acustico non può fornire sufficienti segnali acustici per il sistema di allarme pubblico, i proprietari o gli utenti dell'edificio sono inoltre tenuti a istituire un adeguato sistema di allerta e ad assicurare la ricezione e la trasmissione di informazioni sul tipo di pericolo e sulle misure da adottare (altoparlante, sirene interne, ecc.).

10.4. Protezione da terremoti

Articolo 196

(1) La copertura del Piano si trova nella zona di possibili calamità naturali (terremoto di intensità 7°MCS /MSK 64/ della scala) quindi la scelta del materiale da costruzione, della costruzione stessa e il calcolo della stabilità e della resistenza degli edifici dovrebbero essere subordinati.

(2) La protezione antisismica viene effettuata mediante la progettazione e la costruzione di edifici.

(3) Tutti gli edifici devono essere calcolati staticamente e dimensionati secondo le regole della professione e sulla base di analisi geotecniche e devono soddisfare i requisiti tecnici per la costruzione in aree sismiche.

Articolo 197

(1) Le rotte per l'intervento e le rotte di evacuazione sono indicate nella rappresentazione cartografica n. 3.

Articolo 198

(1) Il passaggio dei percorsi per l'intervento e il senso di evacuazione è assicurato dalla distanza reciproca degli edifici progettati (parti della costruzione del blocco di costruzione), per cui il principio della distanza minima è soddisfatto $H1 / 2 + H2 / 2 + 5m$.

(2) Nei casi in cui il principio di cui al precedente paragrafo del presente articolo non è stato soddisfatto, la documentazione tecnica deve dimostrare:

- che la struttura dell'oggetto è resistente alla demolizione di disastri elementari,
- che in caso di distruzione di guerra la demolizione dell'oggetto non metterà in pericolo la vita delle persone e causerà danni ad altri impianti.

10.5. Protezione da siccità, onde di calore, tempesta, forte vento, frane e grandine, tempeste o uragani o vento ciclonico, smottamenti, tempeste di ghiaccio.

Articolo 199

(1) Le misure di protezione da siccità comprendono la realizzazione del sistema di approvvigionamento idrico.

(2) Le misure di protezione da onde di calore prevedono la progettazione di costruzioni con una adeguata protezione dal calore.

(3) Le misure di protezione programmate contro tempeste e vento forte includono la progettazione di strutture, in particolare delle strutture del tetto e dei solai, in conformità alle normative vigenti con resistenza all'influenza del vento e la piantagione di verde autoctono a radice profonda resistente al vento.

(4) Le misure previste per la protezione contro le frane includono la progettazione basata sui risultati dell'analisi geotecnica e il rafforzamento della portata del terreno, in conformità alle norme applicabili e alle norme del bilancio delle strutture di supporto.

(5) Nella costruzione di edifici esterni non protetti, viali e piazze, bisogna tener conto della scelta del materiale anti-scivolo (vari tipi di pavimentazione, cubetti, pietra da taglio e simile) per evitare la caduta.

(6) La zona di copertura non è minacciata da grandine, quindi non è necessario prevedere misure speciali di difesa contro essa.

10.6. Protezione da incendi

Articolo 200

(1) La protezione antincendio si basa sulle leggi, sulle prescrizioni e norme che stabiliscono tale problematica, e si attua in conformità alle Valutazioni di rischio di incendio, ai Piani di protezione antincendio e alle categorie di rischio di incendio degli edifici, parti edili e spazi aperti, con una struttura corrispondente del servizio di osservazione e segnalazione e con vigili del fuoco professionali e volontari.

(2) Durante la costruzione degli edifici è necessario applicare le leggi, i regolamenti e altre prescrizioni che garantiscono:

- la razionale resistenza al fuoco dell'edificio,
- l'abbandono veloce dell'edificio a rischio, parte dell'edificio o dello spazio aperto,
- la sicurezza degli edifici vicini in rapporto all'edificio incendiato, demolito o messo a rischio in un'altra maniera,
- l'accessibilità all'edificio o al territorio per le necessità di intervento o aiuto dei vigili del fuoco.

(3) I processi tecnologici nei quali si utilizzano o producono liquidi e gas infiammabili o sostanze esplosive, si possono effettuare solamente negli edifici o nelle parti che sono costruiti in conformità alle prescrizioni vigenti che regolano tale problematica.

(4) Gli edifici che si costruiscono a schiera o a schiera di testa devono accanto al muro vicino avere realizzato un muro tagliafuoco con resistenza di due ore. Nel caso di incendio della costruzione del tetto, il muro tagliafuoco deve tagliare il tetto intero.

(5) Per le necessità di spegnere l'incendio nella rete idrante si deve, a seconda del numero di utenti, assicurare la quantità d'acqua necessaria e la pressione adeguata.

(6) Per poter salvare le persone dagli edifici e spegnere

l'incendio sull'edificio o sullo spazio aperto, è necessario pianificare gli accessi ai vigili del fuoco, i passaggi e le superfici per il lavoro operativo dei veicoli dei vigili del fuoco.

Articolo 201

(1) Le misure antincendio si attuano in conformità alle disposizioni che prescrivono la:

- Legge sulla protezione da incendi (GU 92/10),
- Legge sulle sostanze e gas infiammabili (GU 108/95 e 56/10),
- Legge sul trasporto di sostanze pericolose (GU 79/07),
- Regolamento sulla resistenza al fuoco e altri requisiti che gli edifici devono soddisfare nel caso di incendio (GU 29/13),
- Legge sulle sostanze esplosive (GU 178/04, 04,109/07, 07,67/08 e 144/10),
- Legge sulla normativa (GU 80/33),
- Regolamento sulle condizioni per l'accesso dei vigili del fuoco (GU 35/94, 55/94, 142/03),
- Regolamento sulle sostanze infiammabili (GU 54/99),
- Regolamento sul gas di petrolio liquefatto (GU 117/7),
- Regolamento sulla rete di idranti per l'estinzione di incendi (GU 8/06),
- Regolamento sulla protezione da incendi di impianti alberghieri (GU 100/99),
- Regolamento sulla protezione da incendi nei magazzini (GU 93/08),
- Regolamento sulle richieste base per la protezione da incendi di impianti e dispositivi elettronico-energetici (GU 146/05),
- Regolamento sulla protezione di boschi da incendi (GU 33/14),
- Regolamento sugli interventi nello spazio in cui l'organo competente per la protezione da incendi non partecipa al procedimento di rilascio delle decisioni sulle condizioni di costruzione ossia del permesso di ubicazione (GU 115/11),
- Valutazione del rischio di incendi e piano di protezione da incendi della Città di Pola.
- Altri Regolamenti e regole adottate di pratica tecnica con le quali sono prescritte le misure di protezione da incendi.

Articolo 202

(1) Le condizioni particolari per la costruzione e la sistemazione dello spazio, che non sono menzionati nel Piano, nel settore della protezione antincendio, saranno stabilite dagli organi competenti con poteri pubblici nel procedimento di rilascio dei permessi di costruzione e/o atti per l'attuazione del piano in conformità alle leggi e ad altre norme.

10.7. Protezione contro i rischi tecnici e tecnologici nei locali commerciali

Articolo 203

(1) Nella zona di copertura del Piano non sono pianificati gli impianti economici con fonti possibili di incidenti tecnico-tecnologici.

10.8. Protezione contro i rischi epidemiologici e sanitari

Articolo 204

(1) Le misure previste per la protezione da pericoli epidemiologici e sanitari includono la pianificazione del sistema di approvvigionamento idrico e il drenaggio dello standard e lo smaltimento dei rifiuti nel modo prescritto.

11. MISURE D'IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO

Articolo 205

(1) La sistemazione dello spazio, sia con la costruzione di edifici o con l'assetto del territorio e con l'espletamento di altri lavori sulla superficie, ovvero sopra o sotto la superficie della terra, con i quali si cambia lo stato nello spazio, deve svolgersi in conformità con le disposizioni del presente Piano, e con le disposizioni della Città di Pola.

(2) Il modo e la dinamica di attuazione del presente Piano dipenderà dagli obblighi assunti dalle sue disposizioni, nonché sulle caratteristiche dell'intervento nello spazio.

Articolo 206

(1) L'implementazione del presente Piano, all'interno della gestione complessiva, della protezione e gestione del territorio della Città di Pola, si svolgerà in maniera continua, che obbliga tutti i soggetti nel procedimento territoriale e di pianificazione ad una collaborazione continua, la preparazione e l'assestamento del terreno per costruire, la costruzione dell'infrastruttura e dell'attrezzatura comunale, e altre misure della politica di assetto del territorio. La realizzazione degli obiettivi di sviluppo e della concezione di utilizzo dello spazio sarà implementata grazie al monitoraggio continuo e la ricerca delle relazioni e fenomeni nello spazio, e con un'organizzazione specifica del sistema complessivo dell'assetto territoriale e della protezione dell'ambiente nella Città di Pola. Per il monitoraggio e il controllo dell'implementazione del Piano sono responsabili gli organi della Città di Pola.

Articolo 207

(1) Sul territorio complessivo di copertura del Piano si attuerà con il rilascio delle licenze edilizie e/o degli atti per la realizzazione del piano in base al procedimento previsto dalla legge e dalle altre disposizioni.

(2) Tutti gli elementi in base ai quali si rilasceranno i permessi di costruzione e/o gli atti di esecuzione del piano, e che non sono particolarmente menzionati nel presente Piano, sono stabiliti sulla base delle disposizioni del piano territoriale vigente per le aree più vaste.

Articolo 208

(1) Tutti gli interventi su singola particella catastale si possono eseguire in fasi, fino alla realizzazione finale prevista dal Piano.

(2) Le fasi si stabiliscono nel procedimento di rilascio della licenza di ubicazione e/o degli atti per l'esecuzione del piano.

(3) In caso di realizzazione a fasi del Piano, a ogni fase di costruzione degli edifici sistemati, si deve stabilire il tipo e la capacità dei contenuti accompagnatori.

III. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 209

(1) Il Piano è realizzato in 6 (sei) copie originali autenticate con il timbro del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola e con la sottoscrizione del Presidente del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola.

(2) Gli originali si conservano:

- una copia nell'archivio della documentazione della Città di Pula-Pola,
- tre copie nell'Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio
- una copia nel Ministero dell'edilizia e dell'assetto territoriale,
- una copia nell'Ente per l'assetto territoriale della Regione Istriana.

(3) La visione del Piano dell'articolo 1 della presente Delibera si assicura nella sede del portatore della realizzazione - Assessorato agli affari comunali, all'urbanistica e al patrimonio, Pola, Foro 2.

Articolo 210.

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

Classe: 350-01/09-01/21

Num.Prot.: 2168/01-03-02-00-0153-15-192

Pola, 18 novembre 2015

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE
Robert Cvek, f.to

Ai sensi dell'articolo 109 comma 6 dell'articolo 113, comma 1 e dell'articolo 198 della Legge sull'assetto territoriale ("Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Croazia nn. 153/13), dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 1/13 - testo emendato), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il mercoledì 18 novembre 2015, emana la

DELIBERA **sull'emanazione delle Modifiche e integrazioni** **del Piano di assetto particolareggiato** **"Molo carbone"**

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Con la presente Delibera si emanano le Modifiche e integrazioni al Piano di assetto particolareggiato "Molo Carbone" (di seguito nel testo: Modifiche e integrazioni al PAT "Molo Carbone" („Bollettino ufficiale della Città di Pola" n. 4/07 e 02/11).

L'elaboratore delle Modifiche e integrazioni del PAT "Molo Carbone" è la ditta "Urbis" d.o.o. di Pola, San Teodoro 2.

Articolo 2

Le Modifiche e integrazioni al PAT "Molo Carbone" sono parte integrante della presente Delibera e sono composte dalla parte descrittiva e da quella grafica con allegati.

La parte testuale del PAT "Molo Carbone" contiene:

I - DISPOSIZIONI D'IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO - MODIFICHE E INTEGRAZIONI

1. Condizioni per stabilire le destinazioni d'uso delle aree
2. Condizioni dettagliate di utilizzo, sistemazione e costruzione delle particelle edificabili e edifici
 - 2.1. Grandezza e forma delle particelle edificabili e dell'area di mare
 - 2.2. Grandezza e superficie degli edifici
 - 2.3. Destinazione dell'edificio
 - 2.4. Sistemazione degli edifici sulla particella edificabile
 - 2.6. Assetto della particella edificabile
 - 2.1. 2.7. Edificabilità, destinazione d'uso, altezza e numero di piani, sfruttamento e densità costruzione della tabella
3. Modo di attrezzare le superfici con l'infrastruttura stradale, viaria, comunale e delle telecomunicazioni

- 3.1.1. Vie cittadine principali e strade di valore sostitutivo
- 3.1.2. Vie di accesso e cittadine
- 3.1.3. Superfici per il trasporto pubblico
- 3.1.4. Parcheggi pubblici
- 3.1.5. Autorimesse pubbliche
- 3.2. Condizioni per la costruzione, ristrutturazione ed equipaggiamento delle altre reti di traffico
- 3.4.5. Requisiti per la costruzione, la ricostruzione e l'equipaggiamento dell'impianto UNP e il previsto gasdotto

- 6. Condizioni e modo di costruzione
- Misure di protezione delle unità naturali, storico-culturali ed architettoniche nonché valori ambientali
- 7.
- 8. Misure d'implementazione del piano
- 9. Misure per evitare gli impatti ambientali
- 10. Misure d'implementazione del piano

II -LA PARTE GRAFICA DEL PIANO comprende:

- | | | |
|--------|---|----------|
| 2. | Destinazione dettagliata delle superfici | M 1:1000 |
| 3.A.1. | Soluzione concettuale urbanistica delle telecomunicazioni - Canalizzazione via cavo delle telecomunicazioni | M 1:1000 |
| 3.A.2. | Soluzione concettuale urbanistica delle telecomunicazioni - Rete delle telecomunicazioni | M 1:1000 |
| 3.B.1. | Soluzione concettuale urbanistica di energia elettrica - Canalizzazione via cavo di energia elettrica | M 1:1000 |
| 3.B.2. | Soluzione concettuale urbanistica di energia elettrica - Rete a media tensione | M 1:1000 |
| 3.B.3. | Soluzione concettuale urbanistica di energia elettrica - Rete a bassa tensione | M 1:1000 |
| 3.B.4. | Soluzione concettuale urbanistica di illuminazione pubblica - Illuminazione pubblica | M 1:1000 |
| 3.C.1. | Soluzione concettuale urbanistica per lo smaltimento fognario e delle acque meteoriche | M 1:1000 |
| 3.C.2. | Soluzione concettuale urbanistica di approvvigionamento idrico | M 1:1000 |
| 3.D. | Soluzione concettuale urbanistica di approvvigionamento di gas | M 1:1000 |
| 4. | Condizioni d'uso, allestimento e tutela dello spazio | M 1:1000 |
| 5. | Condizioni per la costruzione | M 1:1000 |

III - ALLEGATI OBBLIGATORI:

III-1 - SUGGERIMENTI, PARERI E RACCOMANDAZIONI, SECONDO DISPOSIZIONI SPECIFICHE

III-2 - DATI SULLA PERSONA GIURIDICA AUTORIZZATA AD ESEGUIRE I LAVORI PROFESSIONALI DI ASSETTO DEL TERRITORIO (ESECUTORE PROFESSIONALE: "URBIS" s.p.a.)

III-3 - MOTIVAZIONE AL PIANO REGOLATORE

1. PUNTI DI PARTENZA

- Introduzione
- Motivi per cui si emanano le Modifiche e integrazioni al PAT "Molo Carbone"
- Valutazione riassuntiva sullo stato di copertura delle Modifiche e integrazioni al PAT "Molo Carbone"
- Obiettivi e punti di partenza programmatici delle Modifiche e integrazioni al PAT "Molo Carbone"
- Valutazione delle possibilità e limiti della sistemazione dello spazio

2. PIANO DELL'ASSETTO TERRITORIALE

- Modifiche e integrazioni alle Motivazioni del PAT "Molo carbone" - Capitolo 2 "Piano di assetto del territorio"
- 2.2.1 Rappresentazione degli indicatori spaziali per la destinazione d'uso, modo di utilizzo e assetto delle superfici e degli edifici pianificati
- TABELLA 1: Indicatori quantificati per l'uso e la costruzione di superfici
- 2.4. Condizioni d'uso, allestimento e tutela dello spazio e di edifici
- 2.4.3. Zone della rete ecologica della Repubblica di Croazia (UE rete ecologica NATURA 2000)
- 2.5. Misure per evitare gli impatti ambientali negativi
- 2.5.3. Tutela dall'azione dannosa del mare

Con il contenuto delle Modifiche e integrazioni del PAT "Molo Carbone" riportate nel presente articolo, in modo opportuno si sostituiscono le parti del PAT "Molo Carbone" ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola n. 4/07 e 2/11).

II. Disposizioni d'implementazione del PIANO - Modifiche e integrazioni

Articolo 3

Nella Delibera sull'emanazione del Piano di assetto del territorio "Lungomare" („Bollettino ufficiale della Città di Pola" n. 4/07 e 2/11) nell'articolo 5 comma 1 dopo la parola "Destinazione" si cancella la parola "edile".

Articolo 4

L'articolo 10 viene modificato e recita:
 "L'area di copertura del Piano si trova nella zona di massima intensità 7o MSK secondo la mappa sismologica, ed è necessario applicare le prescrizioni e le norme appropriate per la costruzione di edifici in elevazione in aree sismiche".

Articolo 5

L'articolo 14 viene modificato e recita:

“In conformità al Regolamento sulla valutazione dell'impatto negativo sull'ambiente (GU 59/00,136/04 e 85/06) per la soluzione pianificata per la superficie complessiva di copertura del Piano è effettuato il procedimento di valutazione dell'impatto sull'ambiente. Le misure per prevenire gli impatti negativi sull'ambiente delle operazioni programmate secondo la Delibera del Ministero della protezione dell'ambiente e dell'assetto del territorio CLASSE: UP / I 351-02 / 00-06 / 0041, Num.Prot...:531-05/I-VKO-00-9, del 20 Giugno 2001, sono date negli articoli da 88 a 95 della presente delibera. “

Articolo 6

Il testo del titolo dopo l'articolo 14 cambia e recita:

“2.1. GRANDEZZA E FORMA DELLE PARTICELLE EDIFICABILI E DELL'AREA DI MARE”

L'articolo 15 viene modificato e recita:

“La dimensione e la forma delle particelle edificabili della terraferma e di quelle della zona di mare sono visibili nella parte grafica del Piano - foglio 5 (Condizioni di costruzione)”.

Articolo 7

All'art. 16 dopo il comma 3 si aggiunge il comma 4 e il comma 5 che recita:

“Le parti edificabili della particella edificabile I-8 e I-9 possono essere conformate nell'attuazione del Piano e e su tale superficie conformata rilasciare l'atto per la costruzione di edifici semplici.

La parte edificabile della particella della zona di mare è dalla parte grafica del Piano - foglio n.5 (Condizioni di costruzione). Con il Piano nella parte edificabile della zona di mare II-1 si consente la realizzazione dell'intervento di ricostruzione - allargamento della costa manipolativa esistente tramite la costruzione di percorsi per la gru specifica per l'estrazione delle imbarcazioni - travel lift.”

Articolo 8

L'articolo 17 viene modificato e recita:

“L'edificabilità massima della particella edificabile e della zona di mare non può essere maggiore della sua parte edificabile.

Per edificabilità della particella edificabile e della zona di mare si sottintende la proiezione ortogonale di tutte le costruzioni sulla particella visibili sul territorio e ciò dell'edificio elementare e degli edifici ausiliari visibili sul terreno, che non rappresentano l'assetto dell'ambiente”.

Articolo 9

All'Art.21 dopo il numero „-13“ si aggiunge il testo “e II-1”

Articolo 10

Nell'articolo 25 il comma 1 viene modificato come segue:

“Tutte le parti dell'edificio devono essere collocate nella parte edificabile della zona di mare, eccetto corone, grondaie, tettoie del tetto e elementi simili.”

Viene modificato il comma 2 come segue:

“La parte edificabile della particella della zona di mare è visibile nella parte grafica del Piano - foglio n.5 (Condizioni di costruzione).

Articolo 11

L'articolo 28 viene modificato e recita:

“

La superficie della particella edificabile (I) che non è compresa nei confini delle parti costruibili della particella edificabile si sistemerà come area manipolativa per le necessità del traffico interno e collegamento della rete di traffico esterna. La stessa deve assicurare un accesso agevole ai veicoli di emergenza a tutti gli edifici ed essere progettata in modo tale da soddisfare tutti i requisiti tecnici, tecnologici, di sicurezza e di altro tipo derivanti dalle normative legali applicabili. “

Articolo 12

Nell'articolo 32 dopo il comma 1 si aggiunge un nuovo comma che recita:

“Nel Piano si consente il recupero e la ricostruzione del muro costiero esistente e della costa operativa con l'applicazione di soluzioni tecniche, la selezione dei materiali da costruzione e l'accesso al progetto in conformità con queste disposizioni di attuazione.”

Quello che finora era il comma 2, diventa il comma 3.

Articolo 13

L'articolo 34 viene modificato e recita:

“

Parte della zona di mare (II)lungo il piccolo molo, come pure parte della particella edificabile (I) su cui si trova l'impianto per la stazione di gas (I-19) deve essere protetto e regolato in conformità con la Legge sulla protezione antincendio (GU 92/10) e la Legge sui liquidi e gas infiammabili (GU 108/95 i 56/10).”

Articolo 14

L'articolo 37 viene modificato e recita:

“

TABELLA 1: - Edificabilità, destinazione d'uso, altezza, numero di piani

NUM. PART.	MASS. EDIFIC(%)	MIN. EDIFIC. (%)	DESTINAZIONE DELL'EDIFICIO	INDICAZ.DELL'EDIF. PARTE DELL'EDIF.	MASS. ALTEZZA (m)	MASS. NUM. FUORI TERRA PIANO	
I	65%.	ESISTENTE	(P) TRAFFICO - ATTIVITA PORTUALI	I-1	Esistente	Esistente	
				I-2	esistente	esistente	
				I-3	esistente	esistente	
				I-4	esistente	esistente	
				I-6	esistente	esistente	
				I-7	6,0	1	
				I-10	Esistente	esistente	
				I-11	esistente	2	
				I-12	esistente	Esistente	
				I-13	esistente	esistente	
				(II) ECONOMICO produttiva - industria	I-5	6,0	1
					I-8	15,0	1
					I-9	15,0	Esistente
			I-14		esistente	esistente	
			I-15		15,0	3	
			(TP) SUP. SISTEMA INFRASTRUTTURALE	I-16	Esistente	Esistente	
				I-17	esistente	esistente	
				I-18	4,0	1	
				I-19	esistente	esistente	
II	2,5%.	1,5%.	(P1) TRAFFICO - ATTIVITA PORTUALI - mare	II-1	-	-	
III	75%.	10%.	(TP) SUP. SISTEMA INFRASTRUTTURALE	III-1	6,0	1	

NUMERO 11/15
PAGINA 82

”

Articolo 15

L'articolo 38 viene modificato e recita:

”

TABELLA 2: - Edificabilità, sfruttamento e densità di costruzione

PARTICELLA	k-ig massimo	k-ig massimo	EDIFICABILITA MASSIMA LORDA DELLA PARTICELLA (m ²)
I	0,65	0,795	25.200,00
II	0,025	0,025	1.000,00
III	0,75	0,75	450,00

$$G_{ig} = 0,475$$

$$K_{is} = 0,52$$

K_{ig} = coefficiente di edificabilità (rapporto dell'area edificata sotto all'edificio e la superficie complessiva del lotto)

G_{ig} = densità di edificabilità (rapporto tra la somma dei singoli k_{ig} e la somma delle particelle

$K_{is} =$ coefficiente di sfruttamento (rapporto della superficie /lorda/ complessiva dell'area edificata dell'edificio e la superficie del lotto)

K_{ig} = densità di sfruttamento (rapporto tra la somma dei singoli k_{ig} e la somma delle particelle)

La terminologia è ricavata dal Regolamento vigente sul contenuto, misure delle rappresentazioni cartografiche, indicatori obbligatori spaziali e lo standard dell'elaborato dei piani di assetto del territorio (GU 106/98, 39/04, 45/04, 163/04).“

Articolo 16

Nell'articolo 40 nella terza riga dopo la parola “parte” si aggiunge il testo “(motivazione)”.

Articolo 17

Il testo del sottotitolo dopo l'articolo 42 cambia e recita:

“3.1.1. Vie cittadine principali e strade di valore sostitutivo”

Articolo 18

Il testo del sottotitolo dopo l'articolo 43 cambia e recita:

“3.1.2. Vie di accesso e cittadine”

Articolo 19

Il testo del sottotitolo dopo l'articolo 44 cambia e recita:

“3.1.3. Superfici per il trasporto pubblico”

Articolo 20

Il testo del sottotitolo dopo l'articolo 45 cambia e recita:

“3.1.4. Parcheggi pubblici”

Articolo 21

Il testo del sottotitolo dopo l'articolo 45 cambia e recita:

“3.1.5. Autorimesse pubbliche”

Articolo 22

Nell'articolo 52 dopo il comma 1 si aggiunge un nuovo comma che recita:

“Nel Piano si consente il recupero e la ricostruzione del muro costiero esistente e della costa operativa con l'applicazione di soluzioni tecniche, la selezione dei materiali da costruzione e l'accesso al progetto in conformità con queste disposizioni di attuazione.”

Articolo 23

Nell'articolo 74 I numeri e i contrassegni “58/93, 33/05” dopo il testo GU si sostituiscono con il numero “92/10”.

Articolo 24

L'articolo 78 viene modificato e recita:

”

Durante la creazione del progetto principale (per l'ottenimento della licenza edilizia) il progettante ha l'obbligo di attenersi alle prescrizioni particolari dall'area di tutela dell'ambiente, gestione delle acque, sanità, tutela da incendi e altre, come segue:

- Legge sulla protezione dell'ambiente (GU 80/13); Decreto sulla valutazione dell'impatto ambientale (GU 61/14)
- Legge sulla protezione dall'inquinamento acustico (GU 30/09, 55/13 e 153/13); Regolamento sul livello massimo di rumore ammissibile nelle zone in cui le persone vivono e lavorano (GU 145/04),

- Legge sulla tutela dell'aria (GU 130/11, 47/14), Regolamento sui valori limite di emissione di sostanze inquinanti nell'aria da fonti immobili (GU n. 117/12 e 90/14).
 - Legge sull'economia comunale ("Gazzetta Ufficiale" nn. 94/13)
 - Legge sulle acque (GU nn. 153/09, 130/11, 56/13 e 14/14); Piano statale per la tutela delle acque (GU n. 8/99); Regolamento sui valori limite delle emissioni delle acque reflue (GU n. 80/13 e 43/14); Regolamento sui valori limite delle sostanze pericolose e di altra natura nelle acque reflue ("Gazzetta Ufficiale" n. 94/08); Regolamento sul rilascio degli atti idrici ("GU n. 78/10 e 79/13).
 - Legge sull'ispezione sanitaria (GU 113/08 e 88/10); Legge sulla tutela da incendi (GU 92/10); Legge sugli edifici per i quali non è necessario ottenere le condizioni particolari di costruzione in merito alla tutela da incendi (GU 35/94); Regole sulla resistenza al fuoco e altri requisiti che gli edifici devono soddisfare in caso di incendio ("GU, n. 29/13)
 - Legge sulle sostanze e gas infiammabili (GU 108/95 e 56/10); Regolamento sui liquidi infiammabili (GU 54/99); Legge sulle sostanze esplosive ("GU, n. 178/04, 109/07, 67/08 e 144/10); Regolamento sulle condizioni e le modalità di attuazione delle misure di sicurezza per lo stoccaggio di esplosivi ("GU, n. 26/09)
 - Legge sul trasporto di sostanze pericolose (GU 79/07),
 - Regolamento sulle condizioni per l'accesso dei vigili del fuoco (GU 35/94, 55/94, 142/03),
 - Regolamento sulla rete di idranti per l'estinzione di incendi (GU 8/06), 8/06)
 - Regolamento sulle stazioni per il rifornimento dei mezzi di trasporto con il carburante (GU 93/98, 116/07 e 116/07),
 - Regolamento sul gas di petrolio liquefatto (GU 177/07)
 - Regolamento sulla protezione antincendio degli esercizi di ristorazione (OG 100/99); Regolamento sulla protezione antincendio nei magazzini ("GU, n. 93/08); Regolamento sulle richieste base per la protezione da incendi di impianti e dispositivi elettrici (GU, n. 146/05); Regolamento sugli interventi nello spazio in cui l'organo competente per la protezione da incendi non partecipa al procedimento di rilascio delle decisioni sulle condizioni di costruzione ossia delle licenze di ubicazione (GU 115/11)
 - Valutazione del rischio di incendi e piano di protezione da incendi della Città di Pola.
 - Altri Regolamenti e regole adottate di pratica tecnica con le quali sono prescritte le misure di protezione da incendi.
 - Legge sugli affari interni (GU 29/91 - p.t., 73/91, 19/92, 33/92, 76/94 e 161/98 e 53/00)
 - Codice marittimo (GU 17/94 e 181/04); Legge sul demanio marittimo e porti marittimi (GU 158/03, 141/06 e 38/09); Decreto sulle condizioni che devono soddisfare i porti (GU 110/04); Decreto sulla classificazione dei porti aperti al traffico pubblico e porti a destinazione specifica (GU 110/04 e 82/07)
 - Legge sulle strade ("Gazzetta ufficiale" nn. 84/11, 22/13, 148/13 e 92/14)
 - Regolamento sulle condizioni per la progettazione e costruzione della connessione e dell'accesso alla strada pubblica ("Gazzetta ufficiale", nn. 95/14)
 - Legge sulla gestione comunale (GU 26/03 - testo emendato, 82/82, 04,110/04 e 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 e 147/14),
 - Legge sulle misurazioni statali e catasto di immobili (GU 16/07 e 124/10),
- In caso di modifica di un singolo regolamento, nell'esecuzione del Piano si attuerà quello vigente."
- Nello sviluppo della documentazione tecnica e nell'esecuzione degli edifici, i partecipanti alla costruzione sono inoltre obbligati a rispettare altre normative pertinenti relative all'area della pianificazione territoriale e della costruzione e altre norme relative alla specificità dello scopo.
- Articolo 25**
- Dopo l'articolo 79 e il titolo MISURE DI PROTEZIONE DEI CENTRI NATURALI, STORICO- CULTURALI E EDIFICI DI VAOLRE AMBIENTALE, si aggiunge il sottotitolo: "AREE DELLA RETE ECOLOGICA DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA (EU RETE ECOLOGICA NATURA 2000)"
- Dopo l'Articolo 79 e il sottotitolo si aggiunge l'Articolo 79 a. che recita:
- "
- In conformità al Decreto sulla rete ecologica ("Gazzetta ufficiale" nn. 124/13) Piano con il suo specchio di mare in conformità alla Disposizione sulla rete ecologica (GU 124/13) entra all'interno delle aree Ecologiche della rete della Repubblica di Croazia che rappresentano l'area della rete ecologica dell'Unione europea Natura 2000:
- HR 1000032 zona di mare dell'Istria settentrionale - area internazionale di tutela importante per gli uccelli (POP);
 - HR 5000032 zona di mare dell'Istria settentrionale - area di protezione importante per le specie e gli **HABITAT (POVS)**.
- Gli obiettivi di tutela sulle zone della rete ecologica HR 1000032 della zona di mare dell'Istria meridionale sono: cormorano di mare (*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*), beccapesci (*Sterna sandvicensis*), sterna comune (*Sterna hirundo*), strolaga mezzana (*Gavia arctica*), strolaga minore (*Gavia stellata*), martin pescatore (*Alcedo atthis*).
- Nel Regolamento sugli obiettivi di conservazione e misure di conservazione di base nell'area della rete ecologica (Gazzetta Ufficiale n. 15/14) si prescrivono gli obiettivi di tutela e le misure elementari per la tutela delle specie mirate di uccelli nelle aree della rete ecologica e il modo di attuazione delle misure di tutela:

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE Denominazione del territorio	Nome scientifico della specie	NOME CROATO SCIENTIFICO	Categoria per la specie	STATUS DELLA SPECIE (G - nidificanti, P- migratori; Z- svernanti)			OBIETTIVO DELLA TUTELA	MISURE ELEMENTARI
HR1000032 Acque dell'Istria occidentale	<i>Gavia arctica</i>	Strolaga mezzana	1			Z	biotopi favorevoli conservati (baie marine profonde, mare costiero) per una importante popolazione svernante	senza misura
	<i>Gavia stellata</i>	Strolaga minore	1			Z	biotopi favorevoli conservati (baie marine profonde, mare costiero) per una importante popolazione svernante	senza misura
	<i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i>	Marangone dal ciuffo	1	G			biotopi conservati (rocce alte e ripide delle isole, isolotti rocciosi) per il mantenimento della popolazione nidificante	non visitare le isole dove annidano gli uccelli per il periodo delle nidificazioni (1.01.-31.05.)
	<i>Sterna hirundo</i>	Sterna comune	1	G			biotopi conservati per la nidificazione (isolotti con superfici nude, erbose o ghiaiose) per il mantenimento della popolazione nidificante	non visitare le isole dove annidano gli uccelli per il periodo delle nidificazioni (20/04-31/07); ridurre la popolazione di gabbiani del Caspio sulle isole dove si annidano le sterne o è stato segnalato un calo della loro numerosità
	<i>Sterna sandvicensis</i>	Beccapesci	1			Z	conservati i biotopi adatti allo svernamento (baie marine profonde, mare costiero)	senza misura
	<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore	1			Z	biotopi conservati (estuari, costa marina) per lo svernamento della popolazione	gli interventi di rimozione degli alberi e degli arbusti vanno svolti se i flussi dei corsi d'acqua sono ostacolati di modo da rappresentare un pericolo per la salute e i beni delle persone, altrimenti lasciare la vegetazione nel suo stato naturale.

Gli obiettivi di tutela sul territorio della rete ecologica HR 5000032 zona di mare dell'Istria meridionale sono: tipi: tursiope (*Tursiops truncatus*) e habitat: grotte marine sommerse o in parte sommerse e fondi sabbiosi coperti permanentemente dall'acqua.

Tutti i piani, programmi e interventi che hanno un impatto significativo negativo sui gruppi target e sui tipi di habitat delle zone di rete ecologica sono soggetti al voto di ammissibilità per la rete ecologica, conformemente all'articolo 24 comma 2 della Legge sulla tutela ambientale („Gazzetta ufficiale“, n. 80/13).”

Articolo 26

Nell'articolo 80, il testo “permesso di costruzione” è sostituito dal testo “atti per l’attuazione del piano”.

Articolo 27

Nell'articolo 85, il testo “permesso di costruzione” è sostituito dal testo “atti per l’attuazione del piano”.

Articolo 28

Nell'articolo 89 Il comma 2 cambia e recita:

Le acque di scarico tecnologiche secondo il programma delle attività di produzione previste devono essere purificate prima del rilascio nel sistema di drenaggio pubblico in misura tale da soddisfare i criteri per determinati inquinanti in base alle disposizioni del “Regolamento sui valori limite delle emissioni di acque reflue” (“Gazzetta Ufficiale”, n. 80/13 e 43/14); Regolamento sui valori limite delle sostanze pericolose e di altra natura nelle acque reflue (“Gazzetta ufficiale” n. 94/08)

Articolo 29

Nell'articolo 93 Il comma 5 dopo la parola GU “108/95” si sostituisce con il testo “51/05,127/10,34/13 i 88/13”

Articolo 30

Dopo l'Articolo 95 si aggiunge il titolo:

“Tutela dall'azione dannosa del mare”

Dopo l'articolo 95 e il titolo "Protezione dagli effetti nocivi del mare" si aggiunge l'Articolo 95 a. che recita:

In base all'elaborato "Inondazioni del mare nelle zone costiere" (Spalato, marzo 2013), tramite il metodo della valutazione di esperti sono state previste le altezze massime del mare in rapporto al HVRS71:

- per la costa meridionale dell'Istria, il livello del mare per il periodo di ritorno di 50 anni è: H (cm) 115 - 124
- l'altezza massima assoluta delle onde nella zona di mare aperto dell'Adriatico settentrionale è stata registrata nel 1986 durante il lungo periodo di scirocco e ammonta a $H_{max} = 10,8m$,
- Per le situazioni di bora l'altezza massima registra nell'Adriatico ammonta a 13,5m,
- questi valori si riferiscono all'Adriatico aperto, mentre nell'area costiera ci sono onde significativamente più piccole a seconda delle caratteristiche topografiche e dell'apertura delle acque verso le direzioni del vento dominanti.

Secondo l'elaborazione del paragrafo 1 di questo articolo, le lunghezze d'onda massime nella zona costiera della città di Pola sono stimate tra 6 e 7 metri. Pertanto, nella costruzione di edifici nella copertura del Piano si raccomanda la preparazione di analisi del rischio di alluvione e, se necessario, la determinazione delle misure di protezione dalle inondazioni. "

III. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 31

Le modifiche e integrazioni al PAT "Molo Carbone" sono realizzate in sei (6) copie originali e autenticate con il timbro del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola e con la sottoscrizione del Presidente del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola.

Gli originali si conservano:

- una copia nell'archivio della documentazione della Città di Pula-Pola,
- tre copie nell'Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio,
- una copia nel Ministero dell'edilizia e dell'assetto territoriale,
- una copia nell'Ente per l'assetto territoriale della Regione Istriana.

La visione delle Modifiche e integrazioni al PAT "Molo Carbone" dell'articolo 1 della presente Delibera si assicura nella sede del portatore della realizzazione - Assessorato agli affari comunali, all'urbanistica e al patrimonio, Pola, Foro 2.

Articolo 32

Si autorizza il Comitato per lo statuto e altri atti generali che, in conformità alle disposizioni dell'articolo 113 della Legge sull'assetto territoriale ("Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia nn. 153/13), confermi il testo emendato delle disposizioni d'implementazione e la parte grafica del Piano di assetto particolareggiato "Molo Carbone".

Articolo 33

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

Classe: 350-01/14-01/83

Num.Prot.: 2168/01-03-02-00-0153-15-58

Pola, 18 novembre 2015

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

**IL PRESIDENTE
Robert Cvek, f.to**

Ai sensi del comma 5 art. 19 della Legge sui consigli dei giovani ("Gazzetta ufficiale" nn. 41/14), comma 3 dell'articolo 19 della Delibera sulla fondazione del Consiglio dei giovani della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 09/14) e all'articolo 36 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 18 novembre 2015, emana la

DELIBERA
sull'approvazione del Programma di lavoro
del Consiglio dei giovani della Città di Pola
per il 2016

Articolo 1

Si approva il Programma di lavoro del Consiglio dei giovani della Città di Pola per il 2016.

Articolo 2

La presente Delibera entra in vigore il giorno in cui è emanata e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Città di Pola.

Classe: 612-01/15-01/109
Num.Prot.: 2168/01-05-01-0277-15-5
Pola, 18 novembre 2015

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA
CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE
Robert Cvek, f.to

Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 18 novembre 2015, emana la

DELIBERA
sull'adesione della Città di Pula - Pola
al Gruppo europeo di cooperazione territoriale
"Adriatico Settentrionale" e l'approvazione
dei documenti di fondazione della Convenzione
e dello Statuto del Gruppo

Articolo 1

Il Consiglio municipale della Città di Pula - Pola stabilisce l'adesione della Città di Pula - Pola al Gruppo europeo di cooperazione territoriale "Adriatico settentrionale" (di seguito nel testo: GEAS Adriatico Settentrionale).

Articolo 2

Il Consiglio municipale della Città di Pula - Pola approva l'Accordo sulla costituzione del Gruppo europeo per la cooperazione territoriale "Adriatico Settentrionale" e lo Statuto del Gruppo europeo per la cooperazione territoriale "Adriatico Settentrionale", allegato alla presente Delibera.

Articolo 3

Il Sindaco della Città di Pula - Pola, è autorizzato a firmare l'accordo sull'istituzione del gruppo europeo per la cooperazione territoriale "Adriatico Settentrionale" conformemente alla presente Delibera.

Per l'attuazione di tutte le attività necessarie per l'istituzione e l'inizio del GEAS Adriatico Settentrionale si autorizza il Dipartimento per le politiche europee, la collaborazione internazionale e l'informazione della Città di Pula - Pola.

Articolo 4

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione.

Classe: 910-03/15-01/1
Num.Prot.: 2168/01-01-03-01-0019-15-3
Pola, 18 novembre 2015

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA
CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE
Robert Cvek, f.to

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 18 novembre 2015, in occasione dell'Interpellanza di 11 consiglieri dal 1.mo settembre 2015, emana la

Ai sensi dell'articolo 7 della Legge sul finanziamento delle attività dei partiti politici e della campagna elettorale ("Gazzetta ufficiale" nn. 24/11, 61/11, 27/13 e 48/13 – testo emendato), e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola tenutasi il giorno mercoledì 18 novembre 2015 emana il

CONCLUSIONE

1. Si accetta l'Interpellanza di 11 consiglieri sulla necessità di discutere e portare la conclusione sul quesito di assicurare parte dell'esistente struttura dell'Ospedale della Marina per la Casa per gli anziani e disabili in seguito al trasferimento dei contenuti ospedalieri nel nuovo ospedale.
2. Si accetta il Rapporto e l'opinione del Sindaco della Città di Pula- Pola sull'Interpellanza emanata.
3. Si impegna l'Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio che, in ottemperanza all'opinione del Sindaco, inoltri l'iniziativa ricevuta dagli 11 consiglieri e la presente Conclusione alla Regione Istriana.
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione.

Classe: 021-05/15-01/102

Num.Prot.: 2168/01-01-02-0009-15-7

Pola, 28 novembre 2015

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE
Robert Cvek, f.to

DELIBERA

sulla modifica alla Delibera di ripartizione dei mezzi per il finanziamento della attività delle attività dei partiti politici nel Consiglio municipale della Città di Pola per il 2015

Articolo 1

Nell'articolo 3 Delibera sulla ripartizione dei mezzi per il finanziamento delle attività dei partiti politici del Consiglio municipale della Città di Pola per l'anno 2015 ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola n. 2/15), si aggiungono i commi 3 e 4 che recitano:

“Per ogni membro del Consiglio municipale, dal 01 ottobre 2015, si stabilisce l'importo mensile di 2.510,48 kune. S

Per ogni membro del Consiglio municipale appartenente alle quote rosa, dal 01 ottobre 2015, si stabilisce l'importo mensile di 2.761,53 kune.

Articolo 2

All'art. 4 si aggiunge il comma 2 che recita:

“Ai partiti politici rappresentati nel Consiglio municipale, dal 01 ottobre 2015, si distribuiscono i mezzi assicurati nel Bilancio della Città di Pola per il 2015 nel modo stabilito nei commi 3 e 4 dell'articolo 2 della presente Delibera per l'importo mensile come di seguito:

- Dieta democratica istriana - IDS	- 26.108,99,76kune
- Partito Popolare Croato - Democratici Liberali - HNS	- 2.761,53 kuna
- Alleanza verde - Verdi	- 2.761,53 kuna
- Partito Socialdemocratico Croato - SDP	- 10.544,02 kuna
- Partito Croato dei Pensionati - HSU	- 5.020,96 kuna
- Partito Istriano dei Pensionati - ISU	- 2.761,53 kuna
- Partito democratico dei Bosniaci della Croazia – BDSH	- 2.510,48 kuna
- Partito democratico indipendente serbo –SDSS	- 2.510,48 kuna
- Unione democratica croata - HDZ	- 5.020,96 kuna“

Articolo 3

La presente Delibera entra in vigore il giovedì 1 ottobre 2015.

Articolo 4

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

Classe: 006-01/15-01/14

Num.Prot.: 2168/01-05-01-0277-15-3

Pola, 18 novembre 2015

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE
Robert Cvek, f.to

Ai sensi dell'art. 29 comma 1 punto 5 della Legge sulla protezione e il salvataggio (GU n. 174/04, 79/07, 38/09, 56/13, 127/10), dell'articolo 12 comma 2 del Regolamento sulla metodologia per l'elaborazione della valutazione del grado di pericolo e dei piani di tutela e salvataggio (G.U. n. 30/14 e 67/14) e dell'articolo 61 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 01/13), dopo l'approvazione dell'Ufficio regionale per la protezione e il salvataggio di Pisino presso l'Amministrazione statale per la protezione e il salvataggio, il Sindaco della città di Pola, il 31 luglio 2015, emana la

DELIBERA

sulla determinazione delle forze operative di protezione e salvataggio e delle persone giuridiche d'interesse per la protezione e il salvataggio sul territorio della Città di Pula-Pola

Articolo 1

Con la presente si stabiliscono le forze operative di protezione e salvataggio e le persone giuridiche alle quali sono stati assegnati dei compiti particolari nell'attuazione della protezione e del salvataggio.

Articolo 2

Le forze operative che hanno l'obbligo di agire alle azioni di protezione e salvataggio sul territorio della Città di Pola sono:

1. Comando per la tutela e il salvataggio della Città di Pula-Pola
2. Comando per la protezione civile della Città di Pola
3. Squadra per la protezione civile a finalità generale Pula-Pola
4. Formazione specialistica di protezione civile Pula-Pola
 - Squadra per il salvataggio da rovine
 - Squadra per le minacce radiologiche, chimiche, biologiche e nucleari
 - Squadra per la logistica
5. Incaricati/fiduciari per la protezione civile della Città di Pola
6. Comando territoriale dei vigili del fuoco
7. Unità pubblica dei vigili del fuoco Pola
8. Società dei vigili del fuoco volontari Pola
9. Croce rossa croata, Società cittadina della Croce rossa di Pola

Articolo 3

Le forze operative partecipano alla protezione e al salvataggio e vengono invitati, mobilitati e attivati per svolgere le misure e le procedure finalizzate a prevenire il verificarsi, l'insorgere e a rimediare alle conseguenze delle catastrofi e delle calamità.

Il dovere delle forze operative è di organizzare dei gruppi d'intervento per la protezione e il salvataggio che saranno abilitati a svolgere compiti loro destinati di protezione e salvataggio della popolazione, dei beni materiali e culturali sull'intero territorio della Città di Pola.

Nello svolgimento delle regolari attività, le forze

operative sono tenute a pianificare le misure e a intraprendere le attività volte a eliminare o ridurre le possibilità che si verifichi una catastrofe o calamità, e adattare lo svolgimento della regolare attività alle circostanze quando viene proclamata la catastrofe.

Articolo 4

Le forze operative sono dirette e coordinate dal Sindaco della Città di Pula-Pola con l'appoggio professionale del Comando di protezione e salvataggio della Città di Pula-Pola.

Nelle catastrofi e calamità il Sindaco della Città di Pola dirige di persona le forze operative di protezione e salvataggio della Città di Pola.

Articolo 5

Le persone giuridiche d'interesse per la protezione e il salvataggio della popolazione, dei beni materiali e culturali della Città di Pola che parteciperanno alla preparazione e al risanamento delle conseguenze delle catastrofi e delle grandi disgrazie sono:

- Pula Herculanea s.r.l. Pola
- Pragrande s.r.l. Pola
- Vodovod Pula s.r.l. Pola
- Pula Parking s.r.l. Pola
- La Plinara s.r.l. Pola
- Pulapromet s.r.l. Pola
- Stazione veterinaria Pola, Dinko Trinajstić
- Associazione venatoria Union Pola
- Magazzini di materiale edile "Frane" Via Albona 81, Pola
- Magazzino di materiale e edile Munidakomerc s.r.l. Via Dignano 11, Pola
- Cesta s.r.l. Pola
- Carcere "Valtura"

Articolo 6

Le persone giuridiche d'interesse per le operazioni di salvataggio nella Città di Pola, sono quelle persone giuridiche che con le loro risorse produttive, materiali, umane e i servizi, sono i portatori di attività particolari di protezione e salvataggio sul territorio della Città di Pola.

Articolo 7

La Città di Pola recapiterà alle persone giuridiche di cui all'art. V della presente Delibera, il Piano di tutela e salvataggio per il territorio della città/comuni, per conformare l'attività di tutti i partecipanti nell'attuazione dei compiti di protezione e salvataggio sul territorio della Città di Pola.

Le persone giuridiche di cui al punto V della presente Delibera sono tenute a trasmettere alla Città di Pola tutte le informazioni a disposizione e i dati importanti per la realizzazione del Piano di protezione e salvataggio della Città di Pola.

Le persone giuridiche di cui al punto V della presente Delibera sono tenute ad elaborare i loro piani operativi di protezione e salvataggio e conformarli al Piano di protezione e salvataggio della Città di Pola.

Articolo 8

Con le persone giuridiche d'interesse per la protezione e il salvataggio della Città di Pola si stipuleranno i contratti di cooperazione reciproca che, conformemente ai Piani di protezione e salvataggio della Città di Pola, definiranno in particolare: le risorse umane necessarie, i mezzi materiali,

i macchinari e l'attrezzatura, nonché il tempo e il modo per attivarli e usarli nell'attuazione dei compiti di protezione e salvataggio sul territorio della Città di Pola.

Articolo 9

I diritti e doveri reciproci saranno disciplinati conformemente alle disposizioni:

- della Legge sulla protezione e il salvataggio (G.U. n. 174/04, 79/07, 39/09 e 127/10),
- del Regolamento sulla metodologia per l'elaborazione della valutazione del grado di pericolo e dei piani di tutela e salvataggio (G.U. n. 30/14 e 67/14)
- del Regolamento sul modo di determinare il corrispettivo per i beni mobili provvisoriamente tolti per l'attuazione delle misure di protezione e salvataggio (GU n. 86/06),
- del Regolamento sull'ammontare e le condizioni per l'erogazione del compenso delle spese dei cittadini mobilitati (GU n. 91/06).

Articolo 10

La presente Delibera abroga la Delibera sulla determinazione delle forze operative per la protezione e il salvataggio delle persone giuridiche d'interesse per la protezione e il salvataggio della Città di Pola ("Bollettino Ufficiale" n. 9/11).

Articolo 11

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione.

Classe: 023-01/15-01/1116

Num.Prot. 2168/01-02-01-0235-15-5

Pola, 31/07/2015

IL SINDACO
f.to Boris Miletić

Ai sensi dell'articolo 5 dell'articolo 17 del Regolamento sulla mobilitazione e l'azione delle forze operative di protezione e salvataggio ("Gazzetta ufficiale", n. 40/08 e 44/08) e dell'articolo 61 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 01/13), il Sindaco della Città di Pola il giorno mercoledì 23 settembre 2015 emana il

PIANO

per la convocazione e l'attivazione del
Comando di protezione civile della Città di Pula-Pola

1. DISPOSIZIONI GENERALI

I

Per il comando delle forze e dei mezzi di protezione civile in caso di minacce immedie, disastri e gravi incidenti nella zona della città di Pola, viene designato il Comando di protezione civile della città di Pola (di seguito: Comando).

II

Il Comando viene mobilitato e convocato su proposta del Comandante e su ordine del Sindaco.

III

I membri del Comando si convocano, di regola, tramite il Centro regionale 112.

IV

I compiti amministrativi e tecnici per le necessità del Comando di protezione civile della Città di Pula-Pola sono eseguiti dall'organo amministrativo della Città di Pola responsabile per gli affari di protezione e salvataggio.

I mezzi finanziari per il lavoro della Comandi di protezione civile sono assicurati nel Bilancio della Città di Pola.

2. Convocazione e attivazione del Comando

V

V.1.- Nell'organizzare la convocazione è necessario assicurare che ai membri del Comando l'invito venga consegnato al più tardi nel periodo di M + 0,30

V.2.- I membri del Comando possono venir convocati dal Centro regionale 112 tramite comando scritto o orale del Sindaco della Città di Pola o del Comandante del Comando per la protezione civile della Città di Pola.

V.3.- Il comando scritto e l'attivazione del Comando di protezione civile si inoltra tramite fax al Centro regionale 112.

V.4.- Il Centro regionale 112 convoca e attiva i membri del Comando tramite via telefonica mobile o fissa tramite corriere.

V.5.- In seguito alla convocazione e l'attivazione, il Centro regionale 112 deve inoltrare al Sindaco della Città di Pola la relazione per iscritto.

V.6.- in seguito alla convocazione, i membri del Comando di protezione civile devono presentarsi urgentemente nel luogo del raduno.

V.7.- Il luogo di raduno del Comando di protezione civile, di norma, è:

CITTÀ DI PULA-POLA

FORO I

3. ELABORAZIONE E CONSEGNA DEL PIANO DI CONVOCAZIONE E ATTIVAZIONE

VI

VI.1.- La chiamata e il piano di attivazione del Comando sono effettuati dall'organo amministrativo competente della Città di Pola incaricato per le attività di protezione e soccorso.

VI.2.- Una copia del Piano di convocazione e attivazione del Comando di protezione civile della Città di Pola si inoltra per l'avvio della procedura al Centro regionale 112.

Motivazione dell'abbreviazione:

„M“ tempo della mobilitazione

„+“ tempo aggiunto al tempo di mobilitazione in ore

„+“ tempo prima dell'inizio della mobilitazione in ore

4. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

VII

Con l'entrata in vigore del presente Piano, si abroga il Piano di convocazione e attivazione del Comando di protezione civile della Città di Pola, Classe: 023-07/08-01/832, Num.Prot.: 01-01-03-00-0362-09-10, emanato il 27 gennaio 2009.

VIII

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dell'emanazione.

Classe: 023-01/15-01/1306

Num.Prot.: 2168/01-02-01-0235-15-2

Pola, 23 settembre 2015

IL SINDACO
f.to Boris Miletic

Ai sensi dell'articolo 10 a. della Legge sul finanziamento dei bisogni pubblici nel settore della cultura ("Gazzetta ufficiale" nn. 47/90, 27/93, 93,38/09) e 61 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 11/13), il Sindaco della Città di Pola il 29 settembre 2015 emana il

REGOLAMENTO

sulle modifiche e integrazioni

del Regolamento sulla determinazione dei programmi dei bisogni pubblici nella cultura

Articolo 1

Articolo 5. Il Regolamento sulla determinazione dei programmi dei fabbisogni pubblici nella cultura (Bollettino ufficiale della Città di Pola nn. 06/11), cambia e recita:

"Hanno il diritto di presentare le richieste all'Invito gli artisti indipendenti, le istituzioni in cultura, persone fisiche e società commerciali che eseguono attività nell'ambito della cultura.

Non hanno il diritto di presentare le domande associazioni e altre organizzazioni della società civile (fondazioni, istituzioni private, comunità religiose e altre organizzazioni senza scopo di lucro, comprese le organizzazioni artistiche)."

Articolo 2

Nel comma 2 e 3 dell'articolo 6 le parole "Assessorato alle attività sociali - Sezione per la cultura" si sostituiscono con le parole "Assessorato alla cultura".

Articolo 3

All'art. 11 si aggiunge il comma 6 che recita:

"Il fruitore dei mezzi del bilancio che non esegue gli obblighi del comma precedente dal quale si stabilisce che ha utilizzato i mezzi in modo inadeguato, perde il diritto di presentare domanda all'invito pubblico per il periodo di 3 (tre) anni".

Articolo 4

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dell'emanazione e viene pubblicato sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pula-Pola.

Classe: 612-01/15-01/104
Num.Prot.: 2168/01-05-01-0277-15-2
Pola, 29 settembre 2015

IL SINDACO
f.to Boris Miletic

Ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale della Città di Pula-Pola, nn.7/09,16/09,12/11 e 1/13), il Sindaco della Città di Pula-Pola, il 30 ottobre 2015, emana il

REGOLAMENTO

sulle modifiche e integrazioni del Regolamento

sull'assegnazione delle borse di studio della

Città di Pola

Articolo 1

L'articolo 4.a del Regolamenti per l'assegnazione delle borse di studio della Città di Pola (Nollettino ufficiale della Città di Pola nn. 10/11, 9/13, 16/14) si cancella.

Articolo 2

Nei Criteri per l'assegnazione delle borse di studio della Città di Pola che sono parte integrante del Regolamento, dopo il comma 4 si aggiunge il comma 5 che recita:

"5. VOLONTARIATO".

Gli studenti che nell'anno accademico precedente hanno fatto volontariato al minimo 30 ore nelle istituzioni e associazioni della società civile che sono riconosciute come organizzazioni che operano per il bene comune (ad es. Croce rossa croata, Rete umanitaria della Città di Pola, case per anziani e disabili della Città di Pola e simile), si votano con ulteriori due punti".

Articolo 3

Il presente Regolamento sulle modifiche e integrazioni entra in vigore il giorno dell'emanazione.

Classe: 604-02/15-01/1
Num.Prot.: 2168/01-04-02-0361-15-4
Pola, 30 ottobre 2015

IL SINDACO
f.to Boris Miletic

NUMERO 11/15
PAGINA 92

Ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola n. 7/09, 16/09, 12/11 e 1/13) e in riferimento all'articolo 123 del Piano regolatore generale della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola n. 5a/08, 12/12, 5/14, 8/14 – testo emendato, 10/14, 13/14, 19/14 - testo emendato, 7/15 i O9/15), il Sindaco della Città di Pola, il giorno 23 ottobre 2015, emana la:

CONCLUSIONE

I

Con le disposizioni della presente Conclusione si stabilisce il modo di risolvere il numero necessario di posti d'auto e i valori del prezzo unitario di partecipazione al costo di costruzione di un parcheggio nella costruzione di edifici nella parte centrale della città di Pola nella zona del confine che comprende: Via Riva, Via Flaccio, Via J.Dobrila, Via Radić, Via dei pompieri, Piazza della Repubblica, Via Flanatica, Via Bartolomeo dei Vitrei, Via Stanković, Via Kukuljević, Via Dinko Trinjastić, Via della 43.esima Divisione istriana e via Spalato, e nelle località che si trovano nella parte grafica del piano 4.1. "Condizioni di utilizzo" indicate come "interpolazione".

II

L'investitore per qualsiasi intervento previsto nello spazio, ovvero nella costruzione di un edificio nella parte centrale della città di Pola, entro i confini definiti al punto I di questa Conclusione, ha la possibilità di fornire il numero richiesto di parcheggi sulla particella edificabile dove si eseguirà l'intervento pianificato nello spazio o per pagare la partecipazione alle spese di costruzione del parcheggio per un importo di 5.000,00 kn per un posto auto.

III

Si autorizza l'Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio a portare avanti il processo di determinazione e comprensione del costo di costruzione del parcheggio ed è autorizzato dal capo del dipartimento competente per la conclusione e la firma del contratto di partecipazione al costo di costruzione del parcheggio con l'investitore.

IV

Con la presente Conclusione si abroga la Conclusione sulla determinazione del valore del prezzo unitario di partecipazione nelle spese di costruzione del parcheggio ("Gazzetta ufficiale" della Città di Pola numero 1/04, 3/05 e 11/14).

La presente Conclusione sarà pubblicata nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola e entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione.

Classe: 023-01/15-01/1408
Num.Prot.: 2168/01-03-06-01-0334-15-2
Pola, 23/10/2015

IL SINDACO
f.to Boris Miletić

NUMERO 11/15
PAGINA 93

INDICE

1. Delibera sulla destituzione e sull'elezione del membro della Commissione di mandato.....	1
2. Delibera sulla destituzione e sull'elezione del presidente del Comitato per l'economia.....	1
3. Delibera sulla metodologia e sui termini per stabilire il Programma dei fabbisogni pubblici nello sport	2
4. Delibera sulla metodologia e sui termini per stabilire il Programma dei fabbisogni pubblici nello sport.....	3
5. Delibera sulla scelta della persona per svolgere le attività comunali di manutenzione delle strade non classificate e delle aree pubbliche nella parte dei lavori comunali di manutenzione ordinaria e straordinaria nel periodo dal 2015-2019 sul territorio della Città di Pola.....	4
6. Delibera sulla scelta della persona per svolgere le attività comunali di manutenzione delle strade non classificate e delle aree pubbliche nella parte dei lavori comunali di servizio invernale dal 2015 al 2019 sul territorio della città di Pola	5
7. Conclusione sulla previa approvazione alla Proposta delle Modifiche e integrazioni dello Statuto della Scuola elementare "Giuseppina Martinuzzi" di Pola	5
8. Modifiche e integrazioni alle Regole fondamentali dei comitati locali	6
9. Delibera sulla fondazione della Scuola dell'infanzia "Mali svijet"	9
10. Delibera sulle modifiche alla Delibera sull'ammontare dell'imposta sulla rendita dei beni culturali.....	11
11. Delibera sulle modifiche alla Delibera sui contributi comunali della Città di Pola	12
12. Delibera sull'orario di lavoro delle attività alberghiere	13
13. Delibera sulla modifica della Delibera sulle imposte cittadine della Città di Pola	16
14. Delibera sull'emanazione delle I Modifiche e integrazioni al Piano di assetto del territorio "Lungomare"	16
15. Delibera sull'emanazione del Piano d'assetto del territorio "Stignano".....	34
16. Delibera sull'emanazione delle Modifiche e integrazioni del Piano di assetto particolareggiato "Molo carbone".....	79
17. Delibera sull'approvazione del Programma di lavoro del Consiglio dei giovani della Città di Pola per il 2016	87
18. Delibera sull'adesione della Città di Pula - Pola al Gruppo europeo di cooperazione territoriale "Adriatico Settentrionale" e l'approvazione dei documenti di fondazione della Convenzione e dello Statuto del Gruppo	87
19. Conclusione sull'accettazione dell'Interpellanza sulla necessità di discutere e portare la conclusione sul quesito di assicurare parte dell'esistente struttura dell'Ospedale della Marina per la Casa per gli anziani e disabili in seguito al trasferimento dei contenuti ospedalieri nel nuovo ospedale.....	88
20. Delibera sulle modifiche della Delibera sulla distribuzione dei mezzi per il finanziamento delle attività dei partiti politici del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola per l'anno 2015	88
21. Delibera sulla determinazione delle forze operative di protezione e salvataggio e delle persone giuridiche d'interesse per la protezione e il salvataggio sul territorio della Città di Pula-Pola.....	89
22. Piano per la convocazione e l'attivazione del Comando di protezione civile della Città di Pula-Pola	91
23. Regolamento sulle modifiche e integrazioni del Regolamento sulla determinazione del programma dei bisogni pubblici nel settore della cultura	92
24. Regolamento sulle modifiche e integrazioni del Regolamento sull'assegnazione delle borse di studio agli studenti della Città di Pola	92
25. Conclusione per stabilire il modo di risolvere il numero necessario di posti auto	93